



Global
Assistance

GLOBAL ASSISTANCE COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A. – Gruppo Assicurativo Ri.Fin

Assicurazione Multirischi per le Piccole Medie Imprese,
Commercio, Servizi e Terzo Settore

GLOBAL SISTEMA IMPRESA

Ed. 2/PMI

SET INFORMATIVO

Il presente set informativo contiene:

1. **DIP DANNI** - Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti assicurativi danni
2. **DIP AGGIUNTIVO DANNI** - Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
3. **CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE, comprensive di glossario.**

AVVERTENZA: Prima della sottoscrizione leggere il set informativo



GLOBAL ASSISTANCE COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI
E RIASSICURAZIONI S.p.A. a Socio Unico
Capitale Sociale: Euro 5.000.000 i.v.
Codice Fiscale, Partita IVA e
Registro Imprese di Milano n. 10086540159

Sede Legale e Direzione Generale:
Piazza Diaz, 6 - 20123 Milano
Telefono 02.433350.1 - Telefax 02.433350.20
indirizzo PEC: globalassistancespa@legalmail.it
Sito internet: www.globalassistance.it

Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni
con D.M. del 2/8/93 n. 19619 (G.U. 7/8/93 n. 184).
Società soggetta all'attività di direzione
e coordinamento di Ri.Fin S.r.l., iscritta all'Albo
dei gruppi assicurativi presso l'IVASS al n. 014

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Global Sistema Impresa è una soluzione assicurativa che offre la scelta di un'ampia gamma di garanzie, abbinabili fra loro, a copertura dei rischi, che possono minare la stabilità economica di un'azienda, relativi ai beni dell'attività (come ad esempio i danni diretti all'immobile, in uso o di proprietà, e al suo contenuto, incluse le apparecchiature elettroniche e i danni da furto) nonché a quelli connessi all'attività (dovuti ad esempio a richieste di risarcimento per danni a terzi o verso prestatori di lavoro o ai danni indiretti quali i mancati guadagni per interruzione del business in seguito ad eventi da incendio e complementari o danni da attacchi informatici o la difesa per vertenze in ambito penale o civile).



Che cosa è assicurato?

Puoi scegliere in base alle tue esigenze assicurative, di tutelarti da uno o più eventi indicati dalle garanzie presenti nelle seguenti Sezioni (le opzionali sono subordinate all'acquisto di una o più garanzie principali):

Sezione A) DANNI INCENDIO E COMPLEMENTARI

Garanzie principali:

✓ **Incendio Fabbricato** (formula Rischi Nominativi o All Risk)

✓ **Rischio Locativo** (formula Rischi Nominativi)

Garanzia opzionale:

Incendio Contenuto (formula Rischi Nominativi o All Risk)

Sezione B) RESPONSABILITA' CIVILE TERZI

Garanzia principale:

✓ **Responsabilità Civile Verso Terzi** (R.C.T.)

Garanzie opzionali:

RC Fabbricato (R.C.F.)

Responsabilità Civile Verso Prestatori di lavoro (R.C.O.)

Responsabilità Civile Prodotti (R.C.P.)

RC Inquinamento (R.C.I.)

Responsabilità civile figure apicali (D&O)

Sezione C) FURTO

Garanzia opzionale: **Furto, Rapina ed Estorsione**

Sezione D) ASSISTENZA

Garanzia opzionale: **Assistenza al fabbricato**

Sezione E) TUTELA LEGALE

Garanzia opzionale: **Difesa Penale**

Sezione F) CYBER RISK

Garanzia opzionale: **Cyber Risk**

Sezione G) BUSINESS INTERRUPTION

Garanzia opzionale: **Business Interruption**

Sezione H) ELETTRONICA

Garanzia opzionale: **Apparecchiature elettroniche**

MASSIMALI (annui)

Incendio Fabbricato/Rischio Locativo: da 50.000 fino a

1.000.000€ (oltre e fino a 3.000.000 Rischio Direzionale (R.D.));

Incendio Contenuto: fino a 300.000€;

R.C.T.: 500.000/1.000.000/1.500.000€ (oltre e fino a 3.000.000 R.D.)

R.C.F.: 1.000.000€; **RCO:** 500.000/1.000.000€;

R.C.P.: 150.000/250.000€; **R.C.I.:** 50.000 €; **D&O:** 25.000 €;

Furto, Rapina ed Estorsione: 5.000/10.000/15.000/20.000/

25.000/50.000/100.000 €;

Assistenza al fabbricato: Standard; **Difesa Penale:** 30.000 €;

Cyber Risk: 5.000/10.000/15.000/20.000/25.000 €;

Business Interruption: 25.000€ (opzione diaria: 1.000/2.000);

Apparecchiature Elettroniche: 10.000/15.000/20.000/25.000/



Che cosa non è assicurato?

L'immobile:

- ✗ che non sia ubicato in Italia;
- ✗ destinato ad attività diversa rispetto a quella assicurata;
- ✗ che non abbia strutture portanti verticali in materiali incombustibili;
- ✗ che abbia pareti esterne e copertura del tetto in materiali combustibili per più del 20% delle superfici.

L'azienda:

- ✗ che non sia ubicata in Italia;
- ✗ che operi in comparti diversi dal commercio, artigianato, ristorazione, manifatturiero, servizi, edilizia e terzo settore (ovvero che rientri nell'elenco delle attività escluse dalla polizza);
- ✗ che generi un fatturato annuo superiore a 7.500.000€;
- ✗ che abbia un numero di addetti superiore a 20 (qualora non specificatamente derogato dalla Compagnia).



Ci sono limiti di copertura?

- ! **Sezione DANNI INCENDIO E COMPLEMENTARI:** sono esclusi i danni provocati con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata.
- ! **Sezione RESPONSABILITA' CIVILE TERZI:** non sono compresi i danni derivanti dall'uso di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate.
- ! **Sezione FURTO:** sono esclusi i danni indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso del bene assicurato o di altri eventuali pregiudizi.
- ! **Sezione ASSISTENZA:** sono esclusi i danni provocati da terremoti, maremoti, tsunami, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, frane e cedimenti del terreno, valanghe, slavine, gelo, mareggiate e altri sconvolgimenti della natura, purché il Sinistro sia in rapporto con tali eventi.
- ! **Sezione TUTELA LEGALE:** sono esclusi i sinistri da circolazione e guida di qualsiasi veicolo soggetto o non soggetto all'assicurazione obbligatoria;
- ! **Sezione CYBER RISK:** sono escluse le richieste di risarcimento conseguenti a fatti noti all'Assicurato prima della data di decorrenza della predetta Polizza, anche se non notificati ad altri assicuratori.
- ! **Sezione BUSINESS INTERRUPTION:** è escluso il periodo di inattività forzato causato da eventi diversi dai danni diretti e materiali al fabbricato o contenuto, dove si svolge l'attività assicurata, non indennizzabili ai sensi della sezione A (danni incendio e complementari).
- ! **Sezione ELETTRONICA:** sono esclusi i danni alle apparecchiature elettroniche per i quali, per legge o per contratto, deve rispondere il costruttore, il venditore, il manutentore o il locatore dei beni assicurati.



Dove vale la copertura?

- ✓ Sono valide in Italia, dove è ubicato l'immobile assicurato, le garanzie riferite ai locali e al contenuto dell'attività assicurata e quindi tutte quelle incluse nella Sezione A (Incendio e complementari), Sezione C (Furto), Sezione H (Elettronica), Sezione D (Assistenza al fabbricato), Sezione G (Business Interruption), nonché R.C.F. e R.C.I.
- ✓ L'assicurazione R.C.T.: vale in tutti i paesi europei. Limitatamente a viaggi di affari, partecipazione a convegni, fiere, mostre ed esposizioni, compreso il montaggio e lo smontaggio degli stand, purché direttamente effettuati dall'Assicurato ed inerenti all'attività dichiarata, vale per i sinistri che avvengono nel mondo intero.
- ✓ L'assicurazione R.C.O. e Cyber Risk (Sezione F) vale per i sinistri che avvengano nel mondo intero.
- ✓ La garanzia D&O: opera per le richieste di risarcimento originate da fatti illeciti posti in essere ovunque nel mondo, con esclusione di USA e Canada e dei territori sottoposti alla loro giurisdizione.
- ✓ La garanzia R.C.P.: vale per i prodotti consegnati in tutto il mondo (con esclusione di USA e Canada) e per i danni ovunque verificatisi (tranne per i "danni da inquinamento accidentale" con esclusione di USA e Canada).
- ✓ L'assicurazione Tutela legale (Sezione E) è operante in tutti i paesi che si trovano nell'Europa geografica.



Che obblighi ho?

Hai il dovere di:

- fornire risposte precise e veritiere alle domande relative al rischio da assicurare;
 - comunicare preventivamente se per lo stesso rischio hai già in corso altre polizze assicurative o comunicare la successiva stipulazione;
 - comunicare alla Compagnia, con lettera raccomandata, eventuali cambiamenti che possono comportare un aggravamento di rischio.
- In caso di sinistro, devi:
- informare la Compagnia dell'accaduto nei tempi e nei modi dalla stessa indicati;
 - consegnare alla Compagnia tutta la documentazione necessaria per procedere alla valutazione;
 - attenerti a tutte le eventuali ulteriori indicazioni fornite dalla Compagnia.



Quando e come devo pagare?

Il premio di polizza si paga presso l'Intermediario oppure direttamente alla Compagnia alla stipula del contratto, alla scadenza dell'eventuale frazionamento e al rinnovo (entro 15 giorni dalla data di scadenza) tramite i seguenti metodi di pagamento (che rientrano nel quadro della normativa vigente): bonifico bancario o postale, assegno bancario, circolare o postale non trasferibile, contanti (fino ai limiti consentiti dalla legge) e Carte di Credito e/o Carte di Debito (per importi superiori ad € 30,00).

All'atto della sottoscrizione il Contraente può scegliere di frazionare il pagamento del premio annuale con periodicità semestrale, con l'applicazione di una maggiorazione del 3% sul premio complessivo.

Il premio è sempre determinato per il periodo di un anno ed è interamente dovuto anche se sia stato concesso il frazionamento rateale.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura comincia a partire dal giorno indicato in polizza (data di decorrenza) se il premio alla firma è stato pagato, altrimenti decorre dalle ore 24:00 del giorno di pagamento effettivo.

Il mancato pagamento del Premio alla firma, decorsi 30 giorni dalla data di emissione, comporta la nullità della Polizza e la Compagnia provvederà all'annullamento della stessa senza effetto.

L'assicurazione termina dopo un anno dalla decorrenza indicata in polizza e si rinnova tacitamente di anno in anno qualora sussistano i requisiti di assicurabilità; se l'Assicurato non paga i premi (o le rate di premio) successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza del periodo di copertura per il quale è stato corrisposto il precedente Premio e torna in vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.



Come posso disdire la polizza?

Puoi mandare la disdetta della Polizza mediante Raccomandata A./R. o PEC all'indirizzo di Global Assistance SPA - Piazza Diaz n. 6, 20123 Milano, almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale.



GLOBAL ASSISTANCE COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI
E RIASSICURAZIONI S.p.A. a Socio Unico
Capitale Sociale: Euro 5.000.000 i.v.
Codice Fiscale, Partita IVA e
Registro Imprese di Milano n. 10086540159

Sede Legale e Direzione Generale:
Piazza Diaz, 6 - 20123 Milano
Telefono 02.433350.1 - Telefax 02.433350.20
indirizzo PEC: globalassistancespa@legalmail.it
Sito internet: www.globalassistance.it

Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni
con D.M. del 2/8/93 n. 19619 (G.U. 7/8/93 n. 184).
Società soggetta all'attività di direzione
e coordinamento di Ri.Fin S.r.l., iscritta all'Albo
dei gruppi assicurativi presso l'lvass al n. 014

Assicurazione Multirischi per le Piccole Medie Imprese, Commercio, Servizi e Terzo settore

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Compagnia: Global Assistance S.p.A.



Prodotto: Global Sistema Impresa – Ed. 2/PMI
Data di realizzazione del DIP aggiuntivo Danni: 01/11/2022

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Global Assistance Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A

Indirizzo: Piazza Diaz, 6; 20123 Milano (MI); tel. 02.4333501; sito internet: www.globalassistance.it;
e-mail: global.assistance@globalassistance.it; PEC: globalassistancespa@legalmail.it

Global Assistance Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., Società a Socio Unico appartenente al gruppo Assicurativo Ri.Fin (iscritto all'Albo dei gruppi Assicurativi presso l'IVASS al n. 014).
È soggetta alla direzione e coordinamento della Capogruppo Ri.Fin s.r.l..
Provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa: Decreto Ministeriale del 02/08/1993 n° 19619 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 184 del 07/08/1993
Numero di iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione: n. 1.00111.

Il patrimonio netto dell'Impresa ammonta al 31/12/2021 a 21,83 milioni di euro; la parte di questo importo attribuibile al capitale sociale ammonta a 5 milioni di euro, mentre quella relativa alle riserve patrimoniali ammonta a 16,83 milioni di euro.
Per la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa si rimanda al seguente link: <http://www.rifin.it/pdf/SFCR-Gruppo-Rifin.pdf>.
L'indice di solvibilità dell'Impresa è pari a 473,84% al 31/12/2021, e rappresenta il rapporto tra il livello di fondi propri ammissibili (21,92 milioni di euro) e il requisito patrimoniale di solvibilità (4,63 milioni di euro). L'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità minimo è pari a 3,7 milioni di euro.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Ad integrazione delle informazioni indicate nel Dip Danni si precisa quanto segue:

SEZIONE A) DANNI INCENDIO E COMPLEMENTARI

Le coperture di questa sezione sono prestate nella forma a primo rischio assoluto e possono essere in favore dei seguenti beni: Fabbricato, quando i locali nei quali si svolge l'attività assicurata sono di tua proprietà (Garanzia Incendio Fabbricato) o quando i locali sono da te presi in affitto (Garanzia Rischio Locativo);

Contenuto dell'azienda assicurata, come ad esempio Macchinari, Attrezzature, Arredamento, Beni in leasing (non già assicurati), Cose particolari (cioè archivi, documenti, supporti informatici, modelli) e Merci, valori e preziosi.

Puoi scegliere di comporre la polizza soltanto con le garanzie ed estensioni di garanzia che preferisci (formula "Rischi Nominati") oppure, esclusivamente se sei proprietario dei locali, puoi scegliere di assicurare i beni contro tutti gli eventi al netto di alcune esclusioni (formula "All Risks").

Nella Sezione sono comprese 3 garanzie.

La Garanzia **Incendio Fabbricato** (in entrambe le formule) o, in alternativa, la garanzia **Rischio Locativo** (acquistabile nella sola formula Rischi Nominati), si intende garanzia principale e facoltativa (consigliata, se si intende assicurare il fabbricato dove si svolge l'attività assicurata).

La Garanzia **Incendio Contenuto** (in entrambe le formule) è opzionale ed abbinabile alle garanzie sopra indicate.

A prescindere dalla formula, la copertura ti assicura contro i danni materiali e diretti ai beni assicurati provocati da:

- Incendio, esplosione, implosione e scoppio, - Fulmine, - Caduta di aeromobili, meteoriti, corpi orbitanti e oggetti volanti, veicoli spaziali, loro parti o cose trasportate, - Onda sonora, - Urto di veicoli stradali, - Caduta di ascensori e montacarichi, - Sviluppo di fumi, gas e vapori, - Fumo fuoriuscito a seguito di guasto accidentale - Danni cagionati per ordine delle Autorità allo scopo di impedire, limitare o arrestare i danni garantiti dalla presente copertura.

Inoltre sono comprese le spese consequenziali ad un sinistro indennizzabile ovvero i costi di:

- Demolizione e sgombero e trasporto in discarica dei residui del Sinistro; - Onorario dei periti; - Oneri di urbanizzazione; - Onorari

dei consulenti (incaricati per lo studio/stima per la reintegrazione della perdita in caso di danni ai beni assicurati);- Rifacimento delle cose particolari (come documenti, disegni, stampati, registri, microfilm, pellicole ecc);- Rimpiazzo del combustibile. Se hai sottoscritto la formula All Risks, l'assicurazione include anche i seguenti eventi:
- Fenomeno elettrico,- Danni da acqua,- Eventi atmosferici,- Eventi sociopolitici, - Atti di terrorismo.

SEZIONE B) RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

Sono previste 6 Garanzie in cui la Compagnia tiene indenne l'Assicurato delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni involontariamente arrecati a terzi per gli "eventi assicurati" specifici di ogni garanzia, ed in particolare:

Garanzia principale Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)

Eventi assicurati:

morte, lesioni personali o distruzione o deterioramento materiale di cose, in conseguenza di un sinistro verificatosi in occasione dello svolgimento dell'attività dichiarata, purchè svolta dall'Assicurato o prestatori di lavoro dell'Assicurato.

L'assicurazione opera anche per:

- danni a veicoli di terzi e prestatori di lavoro, - danni a cose in consegna e custodia, - danni a cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori, - danni a cose di terzi sollevate, caricate, scaricate, movimentate, trasportate o rimorchiate, - danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico, - danni da interruzione o sospensione di attività di terzi, - responsabilità civile smercio. L'acquisto della garanzia R.C.T. è facoltativo (consigliato, se si intende assicurare il "rischio d'impresa" inerente l'attività dell'azienda contraente).

Garanzia opzionale Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.)

Eventi assicurati:

- gli infortuni sul lavoro subiti dai prestatori di lavoro di cui l'Assicurato si avvalga per l'esercizio dell'attività assicurata, ai sensi delle disposizioni di Legge disciplinanti l'azione di rivalsa intrapresa dall'INAIL (artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, e successive modifiche e art. 13 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n.38, e successive modifiche);
- morte e lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente, verificatisi a seguito di infortunio subito dai prestatori di lavoro di cui l'Assicurato si avvalga per l'esercizio dell'attività assicurata, ai sensi del Codice Civile e a titolo di risarcimento dei danni non rientranti al precedente punto.
- le malattie professionali, intendendo per queste, oltre a quelle indicate nell'elencazione delle tabelle in vigore al momento del sinistro, allegate al D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche, anche le malattie professionali per le quali venga riconosciuta la causa di lavoro da parte della magistratura.

Per acquistare la garanzia R.C.O. è necessario l'acquisto della garanzia R.C.T.

Garanzia opzionale Responsabilità Civile Prodotti (R.C.P.)

Evento assicurato:

difetto dei prodotti venduti o distribuiti dal Contraente-Assicurato; per i quali lo stesso rivesta in Italia la qualifica di produttore; dopo la loro consegna a terzi; per morte, lesioni personali e distruzione o deterioramento di cose.

L'assicurazione opera anche per i danni:

- da interruzione di attività di terzi, - ad immobili (realizzati con i prodotti assicurati), - al prodotto contenuto (come componente del prodotto assicurato) o al prodotto finito (interazione fra componenti), - a terzi derivanti da insufficiente o mancata germinazione delle sementi, - da incendio (del prodotto assicurato), - da inquinamento accidentale (Sostanze fuoriuscite).

Per acquistare la garanzia R.C.P. è necessario l'acquisto della garanzia R.C.T.

Garanzia opzionale D&O

Eventi assicurati:

Copertura per la Responsabilità Civile degli amministratori, dirigenti e sindaci di società, per danni patrimoniali causati a terzi, in relazione allo svolgimento delle loro funzioni.

In particolare la Compagnia si obbiga a risarcire:

- Responsabilità civile degli Amministratori; Responsabilità civile della società; Controversie in materia di diritto del lavoro verso la società contraente; Controversie in materia di diritto del lavoro verso gli amministratori";

Per acquistare la garanzia D&O è necessario l'acquisto della garanzia R.C.T.

Garanzia opzionale Responsabilità Civile Fabbriato (R.C.F.)

Eventi assicurati:

morte, lesioni personali o distruzione o deterioramento materiale di cose, in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione alla proprietà del Fabbriato assicurato ed alla conduzione dello stesso (esclusi i rischi d'impresa riconducibili alla garanzia R.C.T.) e delle eventuali parti comuni a esso riferite/collegate.

Qualora il fabbricato assicurato facesse parte di un condominio, sono comprese sia la responsabilità per i danni di cui il condomino debba rispondere in proprio, che la quota di cui deve rispondere per i danni a carico della proprietà comune, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini. Ai fini dell'operatività della garanzia, il Fabbriato assicurato deve essere di proprietà del Contraente-Assicurato o utilizzato dallo stesso in locazione, purché destinato

all'attività assicurata.

Per acquistare la garanzia R.C.F. è necessario l'acquisto della garanzia INCENDIO FABBRICATO o RISCHIO LOCATIVO.

Garanzia opzionale **Responsabilità Civile Inquinamento (R.C.I.)**

Evento assicurato:

contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, provocati dalla fuoriuscita di sostanze di qualunque natura a seguito di fatto improvviso, imprevedibile e dovuto a rottura accidentale di impianti, macchinari e condutture.

Per acquistare la garanzia R.C.I. è necessario l'acquisto della garanzia R.C.T. e può essere scelta quale alternativa alla garanzia R.C.F..

SEZIONE C) FURTO

Con la Garanzia "**Furto, Rapina ed Estorsione**" viene assicurato, nella forma a primo rischio assoluto, il contenuto dell'attività situato nell'ubicazione indicata in polizza, anche se di proprietà di terzi (limitatamente in quest'ultimo caso agli effetti personali dei prestatori di lavoro e dei clienti).

La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti ai beni assicurati a seguito di:

- furto commesso con rottura o scasso delle difese esterne dei locali e relativi mezzi di protezione e di chiusura, con uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili, oppure praticando un'apertura o una breccia nei soffitti, nei pavimenti o nei muri dei locali stessi;
- furto commesso in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta a locali chiusi;
- furto commesso mediante introduzione nei locali per via diversa da quella ordinaria, che richieda il superamento di ostacoli o di ripiani mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
- furto commesso dai prestatori di lavoro, purché l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali o della sorveglianza interna dei locali stessi ed il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il prestatore di lavoro adempie le sue mansioni all'interno dei locali stessi;
- furto commesso durante i periodi di chiusura diurna e serale, con esposizione tra le ore 7:00 e le ore 24:00 quando le vetrine fisse o le porte vetrate, purché efficacemente chiuse, rimangono protette da solo vetro;
- furto commesso con destrezza, all'interno dei locali dove si svolge l'attività assicurata, durante le ore di apertura;
- furto commesso attraverso le maglie di saracinesche e di inferiate con rottura del vetro retrostante;
- furto commesso con rottura delle vetrate durante l'orario di apertura al pubblico e presenza di addetti al servizio;
- rapina avvenuta nei locali, anche quando le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;
- estorsione, intendendosi per tale solamente il caso in cui il Contraente o l'Assicurato o i prestatori di lavoro siano costretti a consegnare le cose assicurate sotto la violenza o la minaccia diretta alle loro persone ed a quelle di altre; tanto la violenza o la minaccia quanto la consegna delle cose assicurate debbono essere poste in atto contestualmente all'interno dei locali.

Per acquistare la garanzia Furto, Rapina ed Estorsione è necessario l'acquisto della garanzia Incendio Fabbricato o Rischio Locativo.

SEZIONE D) ASSISTENZA

Con la garanzia "**Assistenza al Fabbricato**" la Compagnia, tramite un servizio di Centrale Operativa messa a disposizione dell'Assicurato 24 ore su 24, 7 giorni su 7, eroga le prestazioni in forma diretta di assistenza ai locali dell'azienda assicurata, per una serie di imprevisti:

- invio di un idraulico per interventi d'emergenza (all'impianto idraulico e di riscaldamento);
- pronto intervento per danni d'acqua (per il salvataggio o il risanamento dei locali e del relativo contenuto);
- invio elettricista per interventi d'emergenza;
- fornitura temporanea di energia elettrica (tramite l'installazione di un generatore di corrente fino a 3 kw corredato di prese per il collegamento agli apparecchi elettrici di primaria importanza e di eventuali fari di illuminazione);
- invio fabbro per interventi d'emergenza (dovuti a compromissione delle serrature dei locali per furto o tentato furto, per smarrimento o rottura delle chiavi, per guasto o scasso della serratura, per incendio, esplosione, scoppio, allagamento dei locali);
- invio serrandista per interventi d'emergenza (quando sia compromessa la funzionalità dei sistemi di chiusura delle saracinesche dei locali a seguito di furto o di tentato furto, incendio, esplosione, scoppio, allagamento o smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura);
- invio vetraio per interventi d'emergenza (dovuto a rottura dei vetri esterni dei locali assicurati);
- invio sorvegliante (qualora venga compromessa la sicurezza dei locali e del contenuto a seguito di incendio, esplosione, scoppio, danni causati dall'acqua, atti vandalici, furto o tentato furto che abbiano colpito i locali dell'attività assicurata);
- rientro anticipato (qualora, per uno degli eventi sopra citati, l'assicurato che si trova ad oltre 50km dal suo comune di residenza, debba rientrare in azienda);
- spese di trasloco (in seguito a sinistro che renda inabitabili i locali dove si svolge l'attività assicurata per un periodo non inferiore a 30 giorni dalla data del sinistro stesso).

Per acquistare la garanzia "Assistenza al Fabbricato" è necessario l'acquisto della garanzia Incendio Fabbricato o Rischio Locativo.

SEZIONE E) TUTELA LEGALE

Con la Garanzia "**Difesa Penale**" la Compagnia assicura le spese legali, le spese peritali, le spese di giustizia, processuali e di indagine non ripetibili dalla controparte, che servano all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi.

L'Assicurazione include:

- la Difesa Penale per reati di natura colposa o contravvenzionale (derivanti da violazioni in materia fiscale e amministrativa. La garanzia è applicabile anche per patteggiamento, oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, amnistia ed indulto)

- il "Pacchetto sicurezza aziendale", per la difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni e per l'opposizione/impugnazione di provvedimenti o di sanzioni amministrative, non pecuniarie o pecuniarie di importo pari o superiore a € 250,00, per i casi di contestazione d'inosservanza dei decreti legislativi di seguito indicati comprese le successive modifiche o integrazioni normative o regolamentari:

- Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/08 e D. Lgs. 106/09),
- Sicurezza alimentare (D. Lgs. 193/07),
- Tutela dell'ambiente (D. Lgs. 152/06),
- Protezione dei dati personali (D. Lgs. 101/18 –GDPR),
- Responsabilità amministrativa delle società e degli Enti (D. Lgs. 231/01).

Per acquistare la garanzia Tutela Legale è necessario l'acquisto della garanzia R.C.T.

SEZIONE F) CYBER RISK

Con la garanzia "**Cyber Risk**", la Compagnia, tiene indenne e si obbliga a risarcire l'Assicurato per le spese da lui sostenute, purché documentate, a seguito di un attacco informatico.

Si intendono automaticamente inclusi in copertura i seguenti eventi:

- Ripristino dei dati,- Violazione della privacy e violazione di dati confidenziali, - Estorsione cyber, - Violazioni della sicurezza della rete, - Danni da interruzione di attività,- Danno reputazionale, - Danni da responsabilità multimediale, - Danni su carte di pagamento/credito (PCI-DSS), - Cyber-Crime

Per acquistare la garanzia opzionale Cyber Risk è necessario l'acquisto della garanzia R.C.T.

SEZIONE G) BUSINESS INTERRUPTION

La Compagnia indennizza il periodo di documentata inattività forzata dell'azienda, a seguito di un sinistro avvenuto nel fabbricato assicurato, che abbia danneggiato i locali e/o i macchinari e/o le apparecchiature elettroniche funzionali all'attività assicurata, indennizzabile ai sensi della Sezione A) Danni Incendio e complementari, in riferimento alla coperture attivate dal Contraente.

SEZIONE H) ELETTRONICA

La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti alle apparecchiature elettroniche causati da qualunque evento improvviso ed accidentale non espressamente escluso.

Sono assicurate le apparecchiature elettroniche fisse e ad impiego mobile dell'attività, situate nell'ubicazione indicata in polizza. Le apparecchiature elettroniche ad impiego mobile sono inoltre assicurate anche all'esterno di tali ubicazioni, nell'area pertinenza

L'ampiezza dell'impegno della Compagnia è rapportato ai massimali ed alle somme assicurate e ove selezionabili, entro i limiti di indennizzo, concordati con il Contraente.

QUALI OPZIONI / PERSONALIZZAZIONI E' POSSIBILI ATTIVARE?

È possibile personalizzare la polizza scegliendo:

- se assicurare solo l'Attività o solo l'immobile (o gli immobili) dove questa viene svolta, o entrambe le cose;
- quali Garanzie attivare (fra quelle offerte dal prodotto);
- ove possibile, le formule di copertura desiderate (vedasi ad esempio per le garanzie Incendio: Formula "Rischi nominati" e "All Risks");
- le estensioni di garanzia, fra quelle offerte;
- le somme assicurate /Massimali;
- i livelli dei limiti di indennizzo, di scoperti e/o di franchigie eventualmente proposti (facendo in tal modo aumentare o ridurre la portata dell'assicurazione).

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

**Presenza
di
Impianto
d'allarme
antifurto**

Qualora ne venga dichiarata, in polizza, la presenza, si concorda che l'assicurazione **Furto, Rapina ed Estorsione** è prestata alla condizione che i locali contenenti i beni assicurati siano protetti da un impianto di allarme volumetrico o perimetrale in perfetta efficienza ed attivo ogni qualvolta non vi sia presenza di persone nei locali.

L'attivazione di tale opzione comporta una riduzione del premio per la garanzia.
In caso di sinistro, qualora risulti che l'impianto non fosse operante come pattuito, l'assicurazione è prestata con l'applicazione di uno scoperto del 20%.

L'assenza di impianto di allarme, ove ne sia stato dichiarato in polizza la presenza, rappresenta una dichiarazione inesatta di aggravamento del rischio e può comportare la perdita totale o parziale del diritto dell'indennizzo e la stessa cessazione dell'assicurazione.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Sezione A) Danni Incendio e Complementari

E' possibile personalizzare la copertura con l'attivazione di una o più estensioni fra le seguenti, che comportano, qualora acquistate, un premio aggiuntivo.

In particolare:

FORMULA RISCHI NOMINATI:

è possibile estendere la copertura delle Garanzie Incendio Fabbriato, Incendio Contenuto e Rischio Locativo alle seguenti garanzie aggiuntive:

- **Danni d'acqua**

La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da spargimenti e da infiltrazioni di acqua anche piovana, da neve o grandine in fase di scioglimento, riconducibili a:

- *ingorghi, traboccamenti o rotture accidentali, anche causati dal gelo o da eventi atmosferici, a tubazioni, condutture, canalizzazioni, serbatoi e rubinetti di:*
 - o *impianti idrici, igienici e tecnici, esistenti nei fabbricati assicurati o contenenti i beni assicurati;*
 - o *macchinari e attrezzature strumentali all'attività esercitata (anche elettrodomestici);*
- *rotture, brecce o lesioni accidentali, non derivanti da eventi atmosferici, verificatesi nel tetto o nelle pareti esterne dei fabbricati.*

- **Fenomeno elettrico**

La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti causati ad impianti e circuiti elettrici o elettronici relativi ai beni assicurati (ed a macchinari ed apparecchi, qualora sia assicurato anche il contenuto) dovuti a scariche, correnti, corto circuito ed altri fenomeni elettrici.

- **Guasto macchine**

La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti subiti dal macchinario causati o dovuti a guasti accidentali meccanici in genere, incluse le spese per la ricerca del danno dei conduttori esterni e le spese per riparazioni provvisorie a seguito di sinistro indennizzabile.

- **Rottura lastre**

La Compagnia indennizza le spese sostenute per la sostituzione di Lastre e insegne con altre nuove eguali o equivalenti per caratteristiche, compresi i costi di trasporto ed installazione, la cui rottura sia avvenuta per cause accidentali o imputabili a fatti di terzi.

È possibile estendere la copertura delle Garanzie Incendio Fabbriato e Incendio Contenuto alle ulteriori seguenti garanzie aggiuntive:

- **Eventi atmosferici:**

La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate determinati da:

- *uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trascinate, grandine, trombe d'aria;*
- *caduta di alberi o di altri oggetti in genere, abbattuti o trasportati dal vento;*
- *bagnamento che si verificasse all'interno del fabbricato e al contenuto, purché direttamente causato dalla caduta di pioggia, grandine o neve attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti, ai serramenti, dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra;*
- *Sovraccarico di neve sul tetto che provochi il crollo totale o parziale del tetto e/o delle pareti del Fabbriato, compresi i conseguenti danni da bagnatura verificatesi all'interno dei locali assicurati (e al Contenuto);*
Gelo.

- **Eventi sociopolitici**

La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati verificatesi in occasione di tumulti popolari, scioperi, atti vandalici o dolosi e atti di sabotaggio.

L'assicurazione opera anche per i danni da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate verificatesi nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano i beni assicurati.

- **Atti di Terrorismo**

La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati, verificatesi in occasione di atti di terrorismo.

- **Terremoto**

La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti, compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio, ai beni assicurati conseguenti a terremoto.

- **Alluvione/Inondazione**

La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti, compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio, ai beni assicurati da fuoriuscita d'acqua e quanto da essa trasportato dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini, sia naturali sia artificiali, anche se provocata da terremoto.

**Garanzie
aggiuntive**

**Sezione A)
Danni Incendio e
complementari**

<p style="text-align: center;"><u>Garanzie aggiuntive</u></p> <p style="text-align: center;">Sezione A) Danni Incendio e complementari</p> <p style="text-align: center;">(seguito)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - <u>Allagamento</u> La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da allagamento verificatosi all'interno del fabbricato a seguito di formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua. <u>Limitatamente alla Garanzie Incendio Fabbricato è possibile estendere la copertura al Fabbricato assicurato di proprietà del contraente anche per:</u> - <u>Ricorso Terzi da Incendio:</u> La Compagnia tiene indenne l'Assicurato delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti arrecati alle cose di terzi in seguito a incendio, esplosione o scoppio del fabbricato assicurato. FORMULA ALL RISKS È possibile estendere la copertura delle Garanzie Incendio Fabbricato e Incendio Contenuto alle seguenti garanzie aggiuntive (per i cui contenuti si rimanda alla Formula Rischi Nominati): - <u>Ricorso terzi da incendio</u> (a valere solo quale estensione per Incendio Fabbricato) - <u>Terremoto</u> - <u>Alluvione/ inondazione</u> - <u>Allagamento</u> - <u>Rotture lastre</u> - <u>Guasto macchine</u>
<p style="text-align: center;"><u>Garanzie aggiuntive</u></p> <p style="text-align: center;">Sezione B) Responsabilità Civile verso Terzi</p>	<p>E' possibile personalizzare la copertura della Granzia R.C.T. con l'attivazione di una o più estensioni fra le seguenti, che comportano, qualora acquistate, un premio aggiuntivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Danni ai veicoli in consegna e custodia</u> L'assicurazione comprende i danni arrecati a veicoli, cicli e motocicli in consegna o custodia o detenuti a qualsiasi titolo dall'Assicurato: <ul style="list-style-type: none"> - durante l'esecuzione dei lavori di manutenzione o riparazione eseguiti nell'ubicazione indicata in polizza, compresa l'installazione di accessori e la sostituzione di pneumatici; o eseguiti presso terzi, ferma l'esclusione dei rischi derivanti dalla circolazione; - a seguito delle operazioni di movimentazione, sistemazione o caduta dal ponte di sollevamento, nell'ubicazione indicata in polizza; - durante l'esecuzione di interventi di riparazione di emergenza su strada, esclusi il recupero, il trasporto, il traino del veicolo e i danni da circolazione; - da errata erogazione di carburante, a condizione che le operazioni di rifornimento vengano svolte direttamente dell'Assicurato o da persone delle quali lo stesso debba rispondere. - <u>Responsabilità Civile Postuma Autofficine</u> L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni subiti o causati, dopo l'ultimazione dei lavori, da veicoli a motore di terzi riparati, revisionati o sottoposti a manutenzione da parte dell'Assicurato. L'assicurazione comprende anche i danni derivanti dai lavori conseguenti ad operazioni di montaggio o riparazione di pneumatici. - <u>Responsabilità Civile Postuma 12 mesi (Garanzia non valida per il settore edile)</u> L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato, ai sensi di legge, nella sua qualità di installatore, manutentore o riparatore, per i danni causati, dopo l'ultimazione dei lavori, dalle cose installate, riparate o sottoposte a manutenzione da parte dell'Assicurato. - <u>Responsabilità Civile Postuma D.M. 37/2008</u> (a valere per attività di Installatori, manutentori, riparatori) L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato, ai sensi di legge, nella sua qualità di installatore, manutentore o riparatore di impianti (anche non installati dall'Assicurato), per i danni causati, dopo l'ultimazione dei lavori, dagli impianti stessi. L'assicurazione è prestata esclusivamente per le attività di cui all'art.1 del Decreto Ministeriale del 22 gennaio 2008, n.37, purché l'assicurato sia in possesso dell'abilitazione prevista dall'art. 3 del Decreto stesso. - <u>Danni da Furto</u> L'assicurazione comprende i danni da furto arrecati a terzi da persone che si siano avvalse di: <ul style="list-style-type: none"> - impalcature, attrezzature fisse o ponteggi, eretti o fatti erigere dell'Assicurato e dallo stesso utilizzati, sempreché emerga responsabilità da accertata negligenza o imprudenza dell'Assicurato stesso o delle persone delle quali debba rispondere e le impalcature, le attrezzature fisse e i ponteggi siano

	<p>dotati di antifurto, regolarmente installato e funzionante;</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>impalcature, attrezzature fisse o ponteggi, da chiunque eretti, per eseguire lavori relativi ai fabbricati nei quali si svolge l'attività assicurata o relativi agli impianti utilizzati per lo svolgimento dell'attività stessa.</i> <p>L'assicurazione opera a favore dell'Assicurato in qualità di committente.</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Danni alle cose sulle quali si eseguono i lavori</u> L'assicurazione comprende i danni alle cose di terzi sulle quali si eseguono i lavori oggetto dell'assicurazione.
<p><u>Garanzie aggiuntive</u></p> <p>Sezione C) Furto</p>	<p>E' possibile personalizzare la copertura della garanzia Furto, Rapina ed Estorsione con l'attivazione di una estensione che comporta, qualora acquistata, un premio aggiuntivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Furto Valori e Preziosi in cassaforte</u> La Compagnia indennizza il furto di valori e preziosi inerenti l'attività assicurata riposti in: cassaforte a muro, saldamente incassata e cementata nella muratura, efficacemente chiusa; cassaforte di peso non inferiore a 200 kg, efficacemente chiusa
<p><u>Garanzia aggiuntiva</u></p> <p>Sezione E) Tutela legale</p>	<p>E' possibile estendere la garanzia "Difesa Penale" alla copertura "Difesa civile", che comporta, qualora acquistata, un premio aggiuntivo ed include:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>le vertenze in materia di locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali:</u> L'assicurazione si riferisce alla sede legale e alle eventuali altre sedi/immobili assicurate. Per vertenze in materia di usucapione, l'insorgenza del sinistro coincide con la data della prima contestazione della richiesta di usucapione; - <u>le vertenze contrattuali con fornitori di beni e servizi per inadempienze proprie o di controparte</u> sempreché il valore in lite sia superiore a € 500; - <u>le vertenze individuali di lavoro con i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro, che prestano la propria attività in favore e presso il Contraente;</u> - <u>la Richiesta di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi, anche in caso di costituzione di parte civile nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte.</u>
<p><u>Garanzie aggiuntive</u></p> <p>Sezione H) Elettronica</p>	<p>E' possibile personalizzare la copertura della garanzia "Apparecchiature elettroniche" con l'attivazione di una o più estensioni fra le seguenti, che comportano, qualora acquistate, un premio aggiuntivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Maggiori costi</u> La Compagnia, a seguito di sinistro indennizzabile che provochi l'interruzione parziale o totale del funzionamento dei beni assicurati, riconosce i maggiori costi necessari alla prosecuzione delle funzioni svolte dall'apparecchio danneggiato o distrutto. Sono assicurati unicamente i maggiori costi dovuti: <ul style="list-style-type: none"> - all'uso di un impianto o apparecchio in sostituzione di quello danneggiato o distrutto; - per affitti di locali per il trasferimento temporaneo dell'attività, compresi i relativi costi di trasferimento; - all'applicazione di metodi di lavoro alternativi quali il lavoro straordinario, anche notturno o festivo dei prestatori di lavoro; - prestazioni di servizi da terzi. - <u>Programmi in licenza d'uso</u> In caso di danno materiale e diretto ai programmi in licenza d'uso, indennizzabile ai sensi della sezione "Elettronica", la Compagnia riconosce i costi necessari e sostenuti per la duplicazione o per il riacquisto dei programmi in licenza d'uso distrutti, danneggiati o sottratti. - <u>Supporti di dati</u> La Compagnia riconosce i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti dati distrutti, danneggiati o sottratti. La Compagnia indennizza anche i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la ricostituzione dei dati da loro contenuti.



Che cosa NON è assicurato?

<p>Rischi esclusi</p>	<p>Ad integrazione di quanto indicato nel DIP Danni, si precisa che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✗ non sono considerati terzi ai fini della garanzia aggiuntiva "Ricorso Terzi da incendio" della sezione A) i seguenti soggetti: <ul style="list-style-type: none"> • l'Assicurato; • il coniuge, i genitori, il convivente more uxorio, i figli dell'Assicurato, come pure ogni altro parente o affine se con lui convivente;
------------------------------	---

<p>Rischi esclusi (seguito)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precede;</i> • <i>le società che siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi di legge rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, come pure degli amministratori delle medesime;</i> • <i>altre persone che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'assicurazione.</i> <p>✗ non sono considerati terzi ai fini della garanzia R.C.T. i seguenti soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>l'Assicurato;</i> • <i>il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli dell'Assicurato, come pure qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;</i> • <i>il Titolare e/o il legale rappresentante, l'Amministratore, i Soci a responsabilità illimitata dell'Assicurato e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto che precede;</i> • <i>gli addetti dell'Assicurato che subiscano il danno durante di lavoro o servizio (fra questi i prestatori di lavoro dell'Assicurato ed i familiari coadiuvanti);</i> • <i>altre persone che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno durante la loro partecipazione manuale all'attività dichiarata, compresi i Subappaltatori.</i> <p>✗ non sono considerati terzi ai fini della garanzia R.C.O. i seguenti soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>l'Assicurato,</i> • <i>il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli dell'Assicurato, come pure qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;</i> • <i>il Titolare e/o il legale rappresentante, l'Amministratore, i Soci a responsabilità illimitata dell'Assicurato e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto che precede.</i> <p>✗ non sono considerati terzi ai fini della garanzia R.C.P. i seguenti soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>L'Assicurato;</i> • <i>il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli dell'Assicurato;</i> • <i>il Titolare e/o il legale rappresentante, l'Amministratore, i Soci a responsabilità illimitata dell'Assicurato e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto che precede;</i> • <i>le Società qualificabili come controllanti, controllate, collegate rispetto all'Assicurato in base all'Art. 2359 del Codice Civile, nonché i titolari e gli Amministratori di tali Società.</i> <p>✗ non sono considerati terzi ai fini della Garanzia D&O i seguenti soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>gli assicurati e chi si trovi con essi nel rapporto di coniuge, convivente more uxorio, genitore, figlio nonché parente o affine con lui convivente.</i> <p>✗ non sono considerati terzi ai fini delle Garanzie R.C.F. e R.C.I., i seguenti soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>l'Assicurato;</i> • <i>il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli dell'Assicurato, come pure qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;</i> • <i>il Titolare e/o il legale rappresentante, l'Amministratore, i Soci a responsabilità illimitata dell'Assicurato e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto che precede;</i> • <i>i prestatori di lavoro dell'Assicurato ed i familiari coadiuvanti;</i> • <i>altre persone che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'assicurazione.</i>
--	---

 Ci sono limiti di copertura?	
<p>Esclusioni generali</p>	<p>Ad integrazione di quanto indicato nel DIP Danni, ed in riferimento a tutte le sezioni, si intendono esclusi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>sinistri o danni causati direttamente o indirettamente da, occorsi tramite o conseguenti a guerre, invasioni, atti di nemici stranieri, ostilità od operazioni belliche e simili (indipendentemente dal fatto che la guerra sia stata dichiarata o meno), guerre civili, ammutinamenti, tumulti popolari che assumano le dimensioni di o sfocino in sommosse popolari, sommosse militari, insurrezioni, ribellioni, rivoluzioni, usurpazione o presa militare del potere, legge marziale, confische, requisizioni o nazionalizzazioni o distruzione o danno alla proprietà (privata) in virtù o per ordine di qualsiasi governo o autorità pubblica o locale;</i> 2. <i>obblighi extracontrattuali, intendendosi come tali gli impegni della Compagnia nei confronti dell'Assicurato o di terzi che non rientrano nell'ambito della copertura prestata dalla Polizza. Ciò riguarda anche qualsiasi impegno della Compagnia Cedente a indennizzare l'Assicurato o terzi dei danni inclusi, ma non solo, di natura punitiva e assimilabili (punitiva, exemplary, compensatory) e dei danni consequenziali indiretti;</i> 3. <i>danni da contaminazione di sostanze chimiche e/o biologiche;</i>

<p>Esclusioni generali (seguito)</p>	<p>4. <i>Sanction Clause (ovvero la Compagnia non sarà tenuta a prestare copertura, a risarcire sinistri o a fornire qualsiasi altro tipo di prestazione qualora tale copertura, risarcimento o prestazione possano esporre la sua responsabilità nei confronti di qualsivoglia forma di divieto, sanzione o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da sanzioni commerciali od economiche, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America).</i></p>
<p>Esclusioni Sezione A) Danni Incendio e complementari</p>	<p>Ad integrazione di quanto indicato nel DIP Danni, valgono le seguenti ulteriori esclusioni.</p> <p>SEZIONE A) <u>DANNI INCENDIO E COMPLEMENTARI</u></p> <p>FORMULA RISCHI NOMINATI</p> <p>Ad integrazione delle "esclusioni generali" sono altresì esclusi dall'assicurazione:</p> <p>i danni, indipendentemente dall'evento che li ha generati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • conseguenti a quanto indicato al punto 1 delle "esclusioni generali", salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non abbia alcun rapporto con tali eventi; • conseguenti o verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati da accelerazioni artificiali di particelle atomiche (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi x, ecc.), salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non abbia alcun rapporto con tali eventi; • conseguenti o verificatisi in occasione di eruzioni vulcaniche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non abbia alcun rapporto con tali eventi; • conseguenti o verificatisi in occasione di bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine, variazioni della falda freatica, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non abbia alcun rapporto con tali eventi; • conseguenti o verificatisi in occasione di maremoti, mareggiate, maree, eccesso di maree ("acqua alta") e penetrazione di acqua marina, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non abbia alcun rapporto con tali eventi; • di furto, rapina, estorsione, appropriazione indebita o infedeltà da parte dei prestatori di lavoro, frode, truffa, scippo, ammanchi in genere, smarrimento, saccheggio; • da usura, corrosione o difetto del materiale o di fabbricazione o mancata o insufficiente manutenzione; • derivanti da crollo o collasso strutturale dei fabbricati, non riconducibili a incendio, implosione ed esplosione; • subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo, di fuoriuscita del fluido frigorifero; • subiti da macchinari e attrezzature oggetto di contratti di leasing e assicurati con apposita assicurazione, come pure da apparecchiature elettroniche qualora assicurate con la Sezione H) "Elettronica"; • di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo ed in ogni caso l'inquinamento, o non utilizzo o utilizzo limitato, di beni a causa della presenza di sostanze chimiche o biologiche; • indiretti in genere e le perdite di mercato, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati; • alle merci e attrezzature inerenti all'attività assicurata durante il loro trasporto all'esterno dell'esercizio; • diretti e indiretti occorsi a reti di trasmissione e distribuzione sopraelevate, compresi a titolo esemplificativo cablaggio, cavi, piloni, tralicci, torri, altre strutture di supporto e tutte le attrezzature di qualsiasi tipo accessorie o complementari a dette tipologie di installazioni dedicate alla distribuzione di corrente elettrica, segnali telefonici o telegrafici e qualunque comunicazione dati sia audio che video. <p>i danni derivanti, direttamente o indirettamente, da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mancato funzionamento o malfunzionamento di hardware, internet o di altra rete informatica, o sistema analogo; • distruzione, perdita, alterazione, danneggiamento di programmi, sistemi informatici e software; • cancellazione, deterioramento, violazione, duplicazione e divulgazione di dati dell'Assicurato o di dati che l'Assicurato detiene per conto di terzi; • perdita della capacità, da parte dei sistemi e dei servizi informatici, di garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati; • attacco hacker;

- ogni interruzione di attività conseguente a quanto indicato ai precedenti punti;
- i danni reputazionali conseguenti a quanto indicato ai precedenti punti.

le spese sostenute:

- (in riferimento ai "Costi e Oneri di urbanizzazione") per decadenza della licenza edilizia;
- (in riferimento ai "Onorari di consulenti") per la preparazione di qualsiasi reclamo;
- (in riferimento ai "rifacimento cose particolari") oltre 12 mesi dal sinistro e dovute al risarcimento del valore artistico o scientifico;
- (in riferimento al "rimpiazzo del combustibile") qualora il fabbricato risulti vuoto o inoccupato.

i seguenti danni (salvo che non siano operanti le relative opzioni con premio aggiuntivo):

- provocati a cose /beni di terzi da incendio, esplosione e scoppio (coperti con garanzia aggiuntiva "Ricorso terzi da incendio");
- dovuti a spargimento d'acqua, a causa di eventi accidentali, e relativa ricerca dell'origine del danno e conseguente ripristino/riparazione (coperti con garanzia aggiuntiva "Danni d'acqua");
- legati ad eventi atmosferici, gelo, bagnamento e sovraccarico di neve (coperti con garanzia aggiuntiva "Eventi atmosferici");
- conseguenti a tumulti popolari, scioperi, atti vandalici o dolosi e atti di sabotaggio (coperti con garanzia aggiuntiva "Eventi Sociopolitici");
- causati ad impianti e circuiti elettrici o elettronici relativi ai beni assicurati (ed a macchinari ed apparecchi) dovuti a scariche, correnti, corto circuito ed altri fenomeni elettrici (coperti con garanzia aggiuntiva "Fenomeno Elettrico");
- conseguenti o verificatisi in occasione di atti di terrorismo, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non abbia alcun rapporto con tali eventi verificatisi in occasione di atti di terrorismo (coperti con garanzia aggiuntiva "Atti di Terrorismo");
- conseguenti o verificatisi in occasione di terremoti (coperti con garanzia aggiuntiva "Terremoto");
- conseguenti o verificatisi in occasione di alluvione o Inondazione (coperti con garanzia aggiuntiva "Alluvione/ Inondazione");
- causati da allagamento verificatosi all'interno del fabbricato a seguito di formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua (coperti con garanzia aggiuntiva "Allagamento");
- subiti dal macchinario causati o dovuti a guasti accidentali meccanici in genere (coperti con garanzia aggiuntiva "Guasto Macchine");
- di rottura lastre e insegne la cui rottura sia avvenuta per cause accidentali o imputabili a fatti di terzi (coperti con garanzia aggiuntiva "Rottura Lastre").

In riferimento alle opzioni con premio aggiuntivo valgono le ulteriori specifiche esclusioni:

Ricorso terzi da incendio

L'assicurazione non comprende:

- i danni a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo:
 - i veicoli, gli indumenti e gli effetti personali, esclusi i valori, dei prestatori di lavoro dell'Assicurato;
 - i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, in sosta presso l'area adiacente il fabbricato assicurato, nell'ambito di tali operazioni.
- I danni di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Danni d'acqua

La Compagnia non indennizza i danni:

- causati da umidità, stitlicidio, traboccamento o rigurgito di fognature pubbliche;
- causati da guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
- causati da rotture, brecce o lesioni accidentali dei lucernari e dei serramenti;
- verificatisi in fabbricati:
 - realizzati prevalentemente in legno, argilla, eternit, plastica, vetro o altro materiale particolarmente leggero o fragile;
 - in corso di costruzione, ristrutturazione, demolizione o riparazione;
- alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm dal pavimento quando le stesse, per dimensione o peso, possono essere riposte su scaffalature, ripiani o pallets.

Eventi Atmosferici

L'assicurazione non comprende i danni:

causati da:

- fuoriuscita d'acqua e quanto trasportato dalle usuali sponde di corsi d'acqua o bacini, sia naturali sia artificiali;
 - umidità e stitlicidio;
 - formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- subiti da:
- alberi, coltivazioni floreali e agricole in genere;
 - contenuto all'aperto;

Esclusioni

**Sezione A)
Danni Incendio e
complementari**

(seguito)

<p>Esclusioni</p> <p>Sezione A) Danni Incendio e complementari</p> <p>(seguito)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture e nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e simili, tensostrutture, tendostrutture e simili, serre, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;</i> • <i>recinti, cancelli, gru, cavi aerei, antenne, ciminiere, camini, insegne e installazioni esterne similari;</i> • <i>serbatoi e impianti in genere all'aperto;</i> • <i>pannelli solari e fotovoltaici;</i> • <i>serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti.</i> <p><i>i danni da "Sovraccarico neve" subiti da:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve al momento della costruzione o successiva ristrutturazione delle strutture portanti del tetto e al loro contenuto;</i> • <i>fabbricati in costruzione o in corso di ristrutturazione e al loro contenuto; l'esclusione non si applica qualora la ristrutturazione sia ininfluente ai fini della garanzia;</i> • <i>capannoni pressostatici e simili, tensostrutture, tendostrutture o simili, capannoni fissi o retrattili con pareti o copertura costituite da teloni e strutture similari, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;</i> • <i>serramenti in genere, vetrate e lucernari, come pure dall'impermeabilizzazione, a meno che il danno sia causato dal crollo totale o parziale del tetto o delle pareti.</i> <p><u>Eventi Sociopolitici</u> <i>L'assicurazione non comprende i danni:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>di imbrattamento o deturpamento alle parti esterne del fabbricato e delle recinzioni;</i> • <i>di fenomeno elettrico;</i> • <i>causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione o omissione di controlli o manovre;</i> • <i>verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque Autorità, di diritto o di fatto, o in occasione di serrata;</i> • <i>dovuti ad atti di terrorismo.</i> <p><u>Atti di Terrorismo</u> <i>L'assicurazione non comprende:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>i danni, le perdite, i costi e le spese, direttamente o indirettamente causati da inquinamento o contaminazione nucleare, biologica e chimica;</i> • <i>i danni, le perdite, i costi e le spese direttamente o indirettamente riconducibili a qualsiasi azione intrapresa da chiunque, per controllare, prevenire, reprimere o, a qualsiasi titolo, contrastare un atto di terrorismo;</i> • <i>i danni causati da fuoriuscita d'acqua e quanto trasportato dalle usuali sponde di corsi d'acqua o bacini, sia naturali sia artificiali;</i> • <i>i danni causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione o omissione di controlli o manovre.</i> <p><u>Terremoto</u> <i>L'assicurazione non comprende i danni:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sui beni assicurati;</i> • <i>causati da eruzioni vulcaniche;</i> • <i>indiretti quali: cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati.</i> <p><u>Alluvione/ Inondazione</u> <i>L'assicurazione non comprende i danni:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>ai beni all'aperto, ad eccezione di serbatoi e impianti fissi per natura e destinazione;</i> • <i>alle merci poste ad altezza inferiore a 10 centimetri dal pavimento quando le stesse, per dimensione o peso, possono essere riposte su scaffalature, ripiani o pallets;</i> • <i>causati da umidità, stillicidio, trasudamento;</i> • <i>causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione o dell'alluvione sui beni assicurati;</i> • <i>di maremoti, mareggiate, maree, eccesso di maree ("acqua alta") e penetrazione di acqua marina.</i> <p><u>Allagamento</u> <i>L'assicurazione non comprende i danni:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>ai beni posti in locali interrati e seminterrati;</i>
--	--

Esclusioni

Sezione A) Danni Incendio e complementari

(seguito)

- alle merci poste ad altezza inferiore a 10 centimetri dal pavimento quando le stesse, per dimensione o peso, possono essere riposte su scaffalature, ripiani o pallets;
- verificatisi a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti, dal vento o dalla grandine;
- causati da fuoriuscita d'acqua e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini, sia naturali sia artificiali;
- causati da gelo, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, anche se conseguenti all'evento coperto dalla garanzia;
- causati da intasamento o traboccamento di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi, traboccamento o rigurgito di fognature;
- causati da fuoriuscita d'acqua da impianti, dispositivi di spegnimento, vasche, serbatoi e simili.

Guasto Macchine

L'assicurazione non comprende i danni:

- causati da difetti di cui il Contraente, l'Assicurato o il preposto all'esercizio del macchinario erano a conoscenza al momento della stipula della polizza, indipendentemente dal fatto che la Compagnia ne fosse a conoscenza;
- per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, venditore, locatore o fornitore dei beni assicurati. Sono inoltre esclusi tutti i danni, guasti e difetti la cui riparazione o eliminazione rientra nelle prescrizioni del contratto di assistenza tecnica, anche se non sottoscritto dal Contraente e dall'Assicurato.
- dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore o del fornitore dell'esercizio, l'uso e la manutenzione delle cose assicurate.
- dovuti al funzionamento improprio del macchinario e delle attrezzature e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o condizionamento;
- ad utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione a forme, matrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti, refrattari, aghi, organi di frantumazione, lampade o altre fonti di luce, accumulatori elettrici e simili, a catalizzatori, filtri, fluidi in genere, ad eccezione dell'olio nei trasformatori e interruttori, a sistemi ed apparecchiature elettroniche per elaborazione dati;
- alle apparecchiature elettroniche oggetto di produzione, riparazione, commercializzazione;
- ai supporti di dati, archivi di dati ed ai programmi;
- alle apparecchiature elettroniche prodotte da oltre 10 anni, salvo che si tratti di elaboratori di processo o di automazione di processi industriali;
- causati da guasti senza il concorso di cause esterne;
- verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione;
- verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
- di natura estetica che non compromettano la funzionalità dei beni assicurati ;
- di fenomeno elettrico.

Rottura Lastre

L'assicurazione non comprende i danni:

- dovuti a difettosa installazione o vizio di costruzione, a rigature o scheggiature;
- verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni o lavori che richiedano la prestazione di operai.

FORMULA ALL RISKS

Ad integrazione delle "esclusioni generali" sono altresì esclusi dall'assicurazione:

i danni verificatisi in occasione di:

- quanto indicato al punto 1 delle "esclusioni generali", salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non abbia alcun rapporto con tali eventi;
 - esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
 - maremoti, eruzioni vulcaniche, bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine, variazioni della falda freatica;
 - mareggiate, maree, eccesso di maree ("acqua alta") e penetrazione di acqua marina;
 - terremoto (salvo che non sia operante la specifica estensione con premio aggiuntivo);
 - inondazioni, alluvioni (salvo che non sia operante la specifica estensione con premio aggiuntivo);
 - allagamento a seguito di formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua (salvo che non sia operante la specifica estensione con premio aggiuntivo);
- salvo che il sinistro non abbia alcuna relazione con i suddetti eventi.

i danni causati da o dovuti da:

- assestamenti, restringimenti, dilatazioni;
- guasti e rotture meccanici in genere, mancato o anomalo funzionamento;

Esclusioni
Sezione A)
Danni Incendio e
complementari
(seguito)

- interruzioni di reazioni termiche, isoterme o chimiche, di essiccazione, di cottura che danneggino le merci in lavorazione;
 - deterioramento, logorio, usura, incrostazione, ossidazione, ruggine, corrosione, contaminazione, inquinamento (sia graduale che accidentale), deperimento, stitilicidio, fermentazione, infiltrazione (a meno che conseguente ad acqua piovana o ad acqua di disgelo), evaporazione;
 - umidità, brina e condensa, siccità;
 - microrganismi, animali, insetti o vegetali in genere;
 - sospensione e/o interruzione di forniture di energia, gas, acqua;
 - dispersione o perdita dei liquidi inerenti l'attività assicurata;
 - fuoriuscita o solidificazione di materiali contenuti in forni, crogiuoli, linee ed apparecchiature di fusione;
 - eventi per i quali deve rispondere, per legge, il costruttore o il fornitore delle cose assicurate;
 - mancata e/o anormale manutenzione, installazione, montaggio, smontaggio, revisione, collaudo, prova di macchinari; costruzione, trasformazione, demolizione di fabbricati o loro parti;
 - errori di progettazione, di calcolo, di lavorazione, impiego di merci difettose che influiscono direttamente o indirettamente sulla qualità, quantità, titolo, colore delle merci sia finite che in corso di lavorazione, vizio e/o difetto di prodotto; errato od inadeguato stoccaggio;
 - errata manovra;
 - difetti noti al Contraente, all'Assicurato, ai rappresentanti legali, agli amministratori o ai soci a responsabilità illimitata all'atto della stipula della polizza;
- salvo che siano causa di altri eventi non specificatamente esclusi; in questo caso la Compagnia indennizza solo la parte di danno non rientrante nelle esclusioni;

i danni subiti da:

- terreni, boschi, alberi, vegetazioni, coltivazioni ed animali in genere;
- merci durante il trasporto e/o la movimentazione e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata nella scheda di polizza;
- merci per mancata od anormale produzione e/o mantenimento del freddo e del caldo, fuoriuscita del fluido frigorifero, tutti anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- tubazioni e cavi interrati se non protetti da appositi manufatti;
- merci già caricate a bordo di automezzi di trasporto di terzi in sosta nell'area di esclusiva pertinenza dell'attività dichiarata qualora garantite da specifica polizza;
- macchinari per effetto di guasti accidentali meccanici in genere (salvo che non sia operante la specifica estensione "Guasto macchine" con premio aggiuntivo);
- lastre e insegne per cause accidentali o imputabili a fatti di terzi (salvo che non sia operante la specifica estensione "Rottura Lastre" con premio aggiuntivo);

L'assicurazione non comprende i danni e/o le perdite di software, microchip, circuiti integrati, programmi o altri dati informatici causati o dovuti a:

- virus informatici di qualsiasi tipo;
- accesso ed utilizzo non autorizzato dei sistemi informatici;
- cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione della funzionalità operativa o disponibilità di tale software, programmi o dati informatici, a meno che detti danni siano provocati da altro evento non escluso;
- anche causati da atti dolosi, atti di terrorismo e/o sabotaggio organizzato.

Sono comunque esclusi:

- i danni cagionati da dolo del Contraente, dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
- i danni di furto, rapina, estorsione, appropriazione indebita od infedeltà da parte dei prestatori di lavoro, frode, truffa, scippo, ammanchi in genere, smarrimento, saccheggio;
- i danni conseguenti a ordinanze di Autorità o leggi che regolino la costruzione, ricostruzione, riparazione, rimpiazzo, demolizione delle cose assicurate;
- i danni di natura estetica che non compromettono la funzionalità e la fruibilità delle cose assicurate;
- le perdite di mercato e danni indiretti in genere quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.
- provocati a cose /beni di terzi da incendio, esplosione e scoppio (salvo che non sia operante la specifica estensione "Ricorso terzi da incendio" con premio aggiuntivo);
- i danni di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo ed in ogni caso l'inquinamento, o non utilizzo o utilizzo limitato, di beni a causa della presenza di sostanze chimiche o biologiche;
- i danni (diretti o indiretti) occorsi a reti di trasmissione e distribuzione sopraelevate, compresi a titolo esemplificativo cablaggio, cavi, piloni, tralicci, torri, altre strutture di supporto e tutte le attrezzature di qualsiasi tipo

<p>Esclusioni</p> <p>Sezione A) Danni Incendio e complementari (seguito)</p>	<p>accessorie o complementari a dette tipologie di installazioni dedicate alla distribuzione di corrente elettrica, segnali telefonici o telegrafici e qualunque comunicazione dati sia audio che video</p> <p>Inoltre, in riferimento ai seguenti eventi valgono le ulteriori esclusioni indicate nella sezione “Formula Rischi Nominati” a cui si rimanda per il dettaglio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Ricorso terzi da incendio</u> • <u>Danni d’acqua</u> • <u>Eventi atmosferici</u> • <u>Eventi sociopolitici</u> • <u>Atti di terrorismo</u> • <u>Terremoto</u> • <u>Alluvione/ inondazione</u> • <u>Allagamento</u> • <u>Guasto macchine</u> • <u>Rottura lastre</u>
<p>Esclusioni</p> <p>Sezione B) Responsabilità Civile verso Terzi</p>	<p>Ad integrazione di quanto indicato nel DIP Danni, valgono le seguenti ulteriori esclusioni.</p> <p>SEZIONE B) “<u>RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI</u>”</p> <p><u>Esclusioni comuni di sezione:</u></p> <p>Ad integrazione delle “esclusioni generali” sono altresì esclusi dall’assicurazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i rischi di RC di imprese che producono e/o commercializzano armi, esplosivi e/o fuochi artificiali; • la Responsabilità Civile dell’Assicurato per i danni: <ul style="list-style-type: none"> • derivanti da obblighi di cui l’assicurato debba rispondere oltre a quanto previsto dalla legge; • conseguenti a: <ul style="list-style-type: none"> • inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo; • interruzione, impoverimento, deviazione di sorgenti e corsi d’acqua; • alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali e in genere di quanto si trova nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento; • derivanti dall’uso di: <ul style="list-style-type: none"> • natanti; • aeromobili; • veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore; • alle opere in costruzione e alle opere o cose sulle quali si eseguono i lavori; • alle cose che l’assicurato abbia in consegna e custodia a qualsiasi titolo o destinazione (salvo se esplicitamente incluso nelle garanzie); • alle cose che si trovano nell’ambito di esecuzione dei lavori (salvo se esplicitamente incluso nelle garanzie); • provocati da acqua piovana o da agenti atmosferici in genere in occasione di costruzione, ristrutturazione, sopraelevazione o manutenzione di fabbricati; • da furto; • arrecati da opere o installazioni in genere dopo l’ultimazione dei lavori; • conseguenti o verificatisi in occasione di terremoti, inondazioni, alluvioni, eruzioni vulcaniche, salvo che l’Assicurato provi che il sinistro non abbia alcun rapporto con tali eventi; • a fabbricati e a cose dovuti ad assestamento, vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati, lavori di sotto muratura o tecniche sostitutive assimilabili, salvo che l’Assicurato provi che il sinistro non abbia alcun rapporto con tali eventi • conseguenti o verificatisi in occasione di bradisismo, valanghe e slavine, variazioni della falda freatica, salvo che l’Assicurato provi che il sinistro non abbia alcun rapporto con tali eventi; • conseguenti o verificatisi in occasione di cedimento e franamento del terreno; • conseguenti o verificatisi in occasione di maremoti, mareggiate, maree, eccesso di maree (“acqua alta”) e penetrazione di acqua marina, salvo che l’Assicurato provi che il sinistro non abbia alcun rapporto con tali eventi; • da violazione dei contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o religiosa, meglio definiti Employment Practices Liability; • da richieste di risarcimento a seguito di malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi in relazione alla encefalopatia spongiforme (TSE), come a titolo esemplificativo l’encefalopatia spongiforme bovina o nuove varianti della malattia Creutzfeldt-Jakob (vCJD); • patrimoniali puri, derivanti da mancata e/o errata fornitura di gas, acqua, vapore, elettricità e fonti energetiche in generale; • verificatisi in occasione di quanto indicato al punto 1 delle “esclusioni generali”, salvo che l’Assicurato provi che il sinistro non abbia alcun rapporto con tali eventi.

Esclusioni specifiche, comuni alla garanzia R.C.T. e R.C.O.

L'assicurazione, ad integrazione delle esclusioni comuni, non comprende i danni derivanti:

- da detenzione o da impiego di esplosivi;
- direttamente o indirettamente, seppure in parte dall'amianto o qualsiasi altra sostanza o prodotto contenente in qualunque forma o misura l'amianto;
- da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopo radioattivi, macchine acceleratrici o da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive);
- direttamente o indirettamente da onde o da campi elettromagnetici;
- direttamente o indirettamente da organismi geneticamente modificati;
- dal contagio del sangue nelle sue varie forme e varianti, sindrome da immunodeficienza acquisita (H.I.V., A.I.D.S.);
- da B.S.E. nelle sue forme e varianti;
- da mobbing, stalking e sindromi e comportamenti affini di tipo persecutorio o discriminante nelle varie forme e varianti.

Esclusioni specifiche della sola garanzia R.C.T.

L'assicurazione non comprende:

- i danni da infortunio sul luogo del lavoro e/o malattia professionale subiti dai prestatori di lavoro (rientranti nella garanzia R.C.O.);
- i danni patrimoniali dovuti alla responsabilità civile degli amministratori, dirigenti o sindaci della società Contraente (rientranti nella garanzia D&O);
- i danni involontariamente causati a terzi da difetto di prodotto (rientranti nella garanzia R.C.P.) salvo quanto disposto dall'estensione inclusiva Responsabilità civile smercio;
- i danni involontariamente cagionati a terzi conseguenti la proprietà e conduzione dell'immobile assicurato (rientranti nella garanzia R.C.F.);
- gli importi che l'assicurato sia tenuto a pagare a titolo di multe, ammende, penali a carattere sanzionatorio o di altre norme imperative di legge.
- i danni derivanti, direttamente o indirettamente, dal rischio informatico, ed in particolare dal:
- mancato funzionamento o malfunzionamento di hardware, internet o di altra rete informatica, o sistema analogo;
- distruzione, perdita, alterazione, danneggiamento di programmi, sistemi informatici e software;
- cancellazione, deterioramento, violazione, duplicazione e divulgazione di dati dell'Assicurato o di dati che l'assicurato detiene per conto di terzi;
- perdita della capacità, da parte dei sistemi e dei servizi informatici, di garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati;
- attacco hacker;
- ogni interruzione di attività conseguente a quanto indicato ai precedenti punti;
- i danni reputazionali conseguenti a tutto quanto indicato ai precedenti punti.
- I danni di cui alle singole estensioni con premio aggiuntivo (salvo che non siano state acquistate), ovvero:
- Danni ai veicoli in consegna e custodia
- Responsabilità Civile Postuma Autofficine
- Responsabilità Civile Postuma 12 mesi
- Responsabilità Civile Postuma d.m. 37/2008
- Danni da Furto
- Danni alle cose sulle quali si eseguono i lavori

Inoltre:

In riferimento ai danni coperti della garanzia R.C.T., valgono le seguenti ulteriori esclusioni:

- la Responsabilità Civile imputabile all'Assicurato, qualora la gestione dello "spazio di ristoro" aziendale sia affidata a ditte esterne;
- i rischi derivanti dalla circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di macchinari, macchine operatrici, mezzi di sollevamento e veicoli a motore dell'attività assicurata.

In riferimento alle estensioni inclusive della garanzia R.C.T. valgono le seguenti ulteriori esclusioni:

Danni a veicoli di terzi e prestatori di lavoro

Sono esclusi i danni da:

- furto;
- incendio;
- atti dolosi in genere;
- mancato uso o disponibilità dei veicoli e i danni ai veicoli sotto carico e scarico;

Danni a cose in consegna e custodia

Sono esclusi i danni da:

Esclusioni

**Sezione B)
Responsabilità
Civile
verso Terzi**

(seguito)

<p>Esclusioni</p> <p>Sezione B) Responsabilita' Civile verso Terzi</p> <p>(seguito)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • furto o smarrimento; • incendio; • necessari per l'esecuzione dei lavori; • alle cose, macchinari o attrezzature che costituiscono strumento, bene o oggetto di lavoro; • alle cose trasportate, movimentate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate; • mancato uso o disponibilità; <p><u>Danni a cose di terzi sollevate, caricate, scaricate, movimentate, trasportate o rimorchiate</u> Sono esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • da mancato uso delle cose danneggiate. <p><u>Danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico</u> Sono esclusi i danni da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • furto, • incendio • mancato uso; <p><u>Danni da interruzione o sospensione di attività di terzi</u> Sono esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non derivanti da sinistro dovuto allo svolgimento dell'attività assicurata risarcibile ai sensi della garanzia RCT; <p><u>Responsabilità civile smercio</u> Sono esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • verificatisi oltre 3 mesi dalla data di consegna della merce/prodotto e/o oltre la data di scadenza della polizza; • dovuti a vizio originario del prodotto (l'esclusione non si applica per i generi alimentari di produzione propria, somministrati o venduti negli spacci aziendali, nei negozi situati nell'ambito dell'azienda, durante l'attività promozionale oppure offerti in degustazione); • dovuti a merci non in conformità a norme e regolamenti disciplinanti l'esercizio dell'attività assicurata; • alle cose stesse, come pure le spese per le relative riparazioni o sostituzioni; • da mancato uso o mancata disponibilità. <p>In riferimento alle estensioni aggiuntive a pagamento della garanzia R.C.T. valgono le seguenti ulteriori esclusioni specifiche:</p> <p><u>Danni ai veicoli in consegna e custodia</u> L'assicurazione non comprende i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • verificati e denunciati oltre il periodo di validità dell'assicurazione; • necessari per l'esecuzione dei lavori; • alle parti oggetto di manutenzione o riparazione e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione delle stesse; • alle cose che si trovano sui veicoli stessi; • da incendio; • da furto; • da mancato uso o disponibilità del veicolo; • alle cose trasportate o rimorchiate. <p><u>Responsabilità Civile Postuma Autofficine</u> L'assicurazione non comprende i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • verificati oltre 12 mesi dalla data di riconsegna del veicolo ai clienti e/o denunciati oltre il periodo di validità dell'assicurazione; • denunciati durante il periodo di validità dell'assicurazione, ma conseguenti a lavori eseguiti prima della sottoscrizione della presente polizza. <p><u>Responsabilità Civile Postuma 12 mesi</u> L'assicurazione non opera per il settore edile e in ogni caso non comprende i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • che si manifestino oltre 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, di consegna o effettuazione del collaudo, se richiesto, e/o denunciati oltre il periodo di validità dell'assicurazione. • denunciati durante il periodo di validità dell'assicurazione, ma conseguenti a lavori eseguiti prima della sottoscrizione della presente polizza. <p><u>Responsabilità Civile Postuma D.M. 37/2008</u> L'assicurazione non comprende i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • che si manifestino oltre 10 anni dalla data di ultimazione dei lavori, di consegna dell'impianto o effettuazione del collaudo, se richiesto, e/o denunciati oltre il periodo di validità dell'assicurazione; • denunciati durante il periodo di validità dell'assicurazione, ma conseguenti a lavori eseguiti prima della sottoscrizione della presente polizza;
--	--

<p>Esclusioni</p> <p>Sezione B) Responsabilità Civile verso Terzi</p> <p>(seguito)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • alle cose oggetto di riparazione, installazione o manutenzione e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione delle stesse; • da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati; • da inidoneità o mancata rispondenza all'uso per il quale le cose sono destinate; • da mancato o intempestivo intervento manutentivo. <p><u>Danni da furto</u> L'assicurazione non comprende i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • In assenza di comprovata responsabilità da negligenza o imprudenza dell'Assicurato stesso o delle persone delle quali debba rispondere; • In assenza di antifurto sui ponteggi regolarmente installato e funzionante. <p><u>Danni alle cose sulle quali si eseguono i lavori</u> L'assicurazione non comprende i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • necessari per l'esecuzione dei lavori; • alle parti direttamente oggetto di lavorazione; • avvenuti dopo l'ultimazione dei lavori. <p><u>Esclusioni specifiche della garanzia R.C.O. per quanto alle "Malattie professionali"</u></p> <p>Si intendono escluse in ogni caso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • asbestosi, silicosi e altre patologie provocate dall'amianto e/o dalla silice, ipoacusie; • sindrome da immunodeficienza acquisita; • le malattie professionali provocate da ritenuti soprusi o comportamenti vessatori in genere quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: discriminazioni, riduzioni di mansioni, molestie di varia natura (ivi incluse quelle a sfondo sessuale), posti in essere da colleghi e/o superiori al fine di emarginare e/o allontanare singole persone o gruppi di esse dall'ambiente di lavoro (c.d. "mobbing"). <p>L'assicurazione inoltre non vale per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile; • le malattie professionali conseguenti: <ul style="list-style-type: none"> ○ alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato; ○ alla intenzionale mancata prevenzione del danno, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni. <p>La presente esclusione cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui l'assicurato intraprende accorgimenti che possano essere ragionevolmente ritenuti idonei per porre rimedio alla situazione ed evitare il ripetersi del danno in rapporto alle circostanze;</p> <ul style="list-style-type: none"> • le malattie professionali che si manifestino dopo 6 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. <p><u>Esclusioni specifiche della garanzia R.C.P.</u></p> <p>L'assicurazione, ad integrazione delle esclusioni comuni, non comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le spese di rimpiazzo del prodotto difettoso o di sue parti, le spese di riparazione e l'importo pari al controvalore del prodotto; • spese e oneri per il ritiro dal mercato e/o il richiamo di qualsiasi prodotto; • le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche e indagini volte ad accertare le cause del danno, salvo che dette ricerche e indagini siano state autorizzate dalla Società; • le spese da chiunque sostenute per prove, analisi, controlli, verifiche del prodotto per accertarne la sicurezza e per la necessaria informazione al possessore od al detentore a qualsiasi titolo del prodotto. • i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non derivantigli dalla legge; • i danni imputabili all'Assicurato nella sua qualità di installatore; • i danni consistenti in risarcimenti a carattere punitivo (es. punitive or exemplary damages) e/o sanzionatorio. • i danni derivanti da mancata o anormale produzione del freddo; • i danni da incendio e furto derivanti da mancato funzionamento degli apparecchi e impianti antincendio e antifurto e da errata rilevazione e/o segnalazione di allarme; • i danneggiamenti agli immobili e ai manufatti costruiti in tutto o in parte con i prodotti assicurati;
---	---

Esclusioni

Sezione B) Responsabilita' Civile verso Terzi

(seguito)

- i danneggiamenti fisici alle cose trattate con i prodotti assicurati, quali vernici, smalti, pitture, inchiostri, colori, stucchi, detergenti, anticongelanti, lubrificanti non direttamente causati da tali prodotti;
- i danni al prodotto trattato o comunque lavorato per conto terzi;
- i danni direttamente provocati dal prodotto assicurato al prodotto nello stesso eventualmente contenuto;
- i danni che i prodotti assicurati, quali componenti di altri prodotti, provochino agli altri prodotti o al prodotto finito;
- i danni causati da prototipi;
- i danni da violazione di brevetti o marchi;
- i danni direttamente riconducibili alla intenzionale mancata osservanza di leggi, norme e regole vincolanti ai fini della sicurezza dei prodotti descritti in polizza, in vigore al momento della messa in circolazione del prodotto;
- i danni relativi alla fabbricazione, riparazione, assistenza e vendita di aeromobili, missili e simili, comprese le loro parti.
- i danni derivanti da mancata o insufficiente germinazione delle sementi;
- i danni derivanti da tabacco o prodotti contenenti tabacco; da urea formaldeide, DES dietilstilbestrolo, oxichinolina, cloramfenicolo;
- i danni derivanti da prodotti di origine organica umana o riconducibili al virus dell'HIV, nonché i danni da encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE) come, a titolo esemplificativo, l'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) o nuove varianti della malattia Creutzfeld-Jacob (VCJD);
- i danni derivanti da alterazioni inerenti a funghi, muffe, fermenti, spore o biocontaminanti in genere;
- i danni provocati da sostanze o organismi geneticamente modificati, limitatamente a quanto riconducibile alla modificazione della struttura genetica;
- i danni derivanti da ingegneria genetica o bioingegneria;
- i danni causati da o dovuti ad assorbimento e/o contaminazione con qualsiasi modalita' (cutaneo, per inalazione, per via orale) di asbesto puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto conseguenti ad attivita' di estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio dell'asbesto stesso o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto o all'uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
- i danni derivanti dalla generazione di campi od onde elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianti;
- i danni verificatisi in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

Inoltre sono esclusi i danni causati direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, da:

- atti dolosi in genere e/o condotti per il tramite di un computer, un sistema informatico, un sistema elettronico di comunicazioni, un virus o un malware, un processo o qualsiasi altro sistema informatico o elettronico;
- qualsiasi accesso a, o rivelazione di, informazioni personali identificabili, o informazioni confidenziali su individui o società, inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo: brevetti, segreti commerciali, metodi di produzione, liste di clienti, informazioni finanziarie, carte di credito e di debito e qualsiasi altro tipo di informazione non pubblica.
- danni a dati software, in particolare qualsiasi modifica penalizzante di dati, software o programmi per computer a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria e conseguenti danni da interruzione d'esercizio;
- causati da o dovuti a malfunzionamento, indisponibilita', impossibilita' di usare o accedere a dati, software o programmi per computer e i conseguenti danni da interruzione d'esercizio.

Rimangono sempre e comunque esclusi dalla garanzia, i prodotti:

- destinati all'industria aerospaziale, aeronautica e/o militare, nonche' alla relativa industria componentistica;
- prodotti farmaceutici.

Limitatamente ai danni verificatisi nei territori di USA e Canada, sono inoltre esclusi i prodotti:

- chimici, quali, ad esempio, composti ottenuti da processi petrolchimici e cosmetici;
- apparecchi medicali e/o biomedicali;
- caschi;
- esplosivi e sostanze esplodenti;
- destinati all'industria automobilistica ("automotive") e alla relativa industria componentistica.

Esclusioni specifiche della Garanzia D&O

L'assicurazione non comprende:

- le richieste di risarcimento direttamente o indirettamente derivanti da, connesse con e/o attribuibili a:

Esclusioni
Sezione B)
Responsabilità'
Civile
verso Terzi

(seguito)

- qualsiasi circostanza e/o richiesta di risarcimento esistente prima dell'inizio del periodo di assicurazione che gli amministratori e/o la società conoscevano e che avrebbe ragionevolmente potuto originare una richiesta di risarcimento;
- circostanze e/o richieste di risarcimento già notificate dalla società e/o dagli amministratori alla Compagnia in base a precedenti polizze stipulate;
- qualsiasi responsabilità professionale nello svolgimento dell'attività medica/paramedica/sanitaria e/o di mancata assistenza medica, nonché di qualsiasi attività diagnostica, terapeutica, profilassi e di sperimentazione sui pazienti umani e veterinaria.
- le richieste di risarcimento direttamente o indirettamente riconducibili a:
 - radiazioni ionizzanti, contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili o scorie nucleari, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, proprietà radioattive, tossiche, esplosive od altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o componenti di queste;
 - fuoriuscita, dispersione, emissione o fuga di sostanze inquinanti comunque avvenute;
 - disposizioni o richieste di verifica, monitoraggio, bonifica, rimozione, contenimento, trattamento o neutralizzazione di sostanze inquinanti;
 - esecuzione o mancata esecuzione da parte della società o degli amministratori di servizi professionali;
 - attività di amministrazione di fondi pensione, programmi di partecipazione azionaria e previdenziali;
 - mancata, insufficiente o non conforme sottoscrizione di coperture assicurative, o all'incapacità di adempiere o mantenere in essere, gestire, far gestire od aggiornare/rinnovare contratti assicurativi, riassicurativi o fidejussioni e/o cauzioni;
- le richieste di risarcimento:
 - derivanti o conseguenti a qualsiasi controversia che abbia dato luogo a procedimenti contro gli amministratori o la società in data antecedente oppure ancora in corso rispetto alla data in cui la società abbia stipulato per la prima volta (e abbia successivamente rinnovato senza soluzione di continuità) una polizza di responsabilità civile amministratori tramite la Compagnia e dei quali gli amministratori o la società siano stati informati oppure siano venuti a conoscenza prima di detta data;
 - derivanti da azioni od omissioni dolose o fraudolente accertate nell'ambito di un procedimento giudiziario (civile, penale e/o amministrativo) o ammesse dalla società, dagli amministratori, o derivanti da infedeltà di dipendenti;
 - aventi ad oggetto la restituzione da parte di un amministratore di emolumenti o compensi di qualsiasi natura percepiti in assenza di approvazione da parte dei competenti organi sociali qualora il pagamento di detti emolumenti o compensi sia stato giudicato illegittimo con sentenza definitiva o per ammissione dell'amministratore stesso;
 - direttamente riconducibili a multe, ammende e/o sanzioni amministrative e di qualsiasi altra natura, nonché l'importo delle stesse;
 - direttamente od indirettamente derivanti da od attribuibili ad infortuni, malattie, morte, danno o distruzione di cose, compresa la perdita d'uso, fatta eccezione per quanto previsto ai punti "Copertura delle controversie in materia di diritto del lavoro verso la società" e "Copertura delle controversie in materia di diritto del lavoro verso gli amministratori";
 - avanzate da o nell'interesse di qualsiasi persona o entità non pubblica che, per qualsiasi ragione, abbia il controllo di oltre il 50% del capitale della società;
 - derivanti o conseguenti ai procedimenti amministrativi innanzi alla corte dei conti, nel caso di amministratori di società a partecipazione pubblica.
- le perdite, i danni, i costi o gli esborsi di qualsiasi natura, direttamente o indirettamente, derivanti da o comunque connessi a (indipendentemente da altre cause o fatti che possano avervi contribuito, contestualmente o in altro momento):
 - "rischio guerra" (di cui al punto 1 delle "esclusioni generali") e/o qualsiasi atto terroristico (si intende a titolo esemplificativo, ma non limitativo: l'uso della forza o della violenza e/o la minaccia di farvi ricorso esercitato da qualsiasi persona o gruppo/i di persone, operante/i autonomamente o per conto di o in collegamento con organizzazioni o governi, per motivi politici, religiosi, ideologici o scopi simili, anche al fine di influenzare governi e/o spaventare la popolazione o parte di essa);
- le perdite, i danni, i costi o gli esborsi di qualsiasi natura direttamente o indirettamente derivanti da o connessi ad azioni finalizzate al controllo, alla prevenzione od alla soppressione di quanto sopra indicato o comunque a ciò relative.
Nel caso in cui la Compagnia affermi che, in base alla presente esclusione, qualsiasi perdita, danno, costo o esborso non è coperto dalla presente assicurazione, l'onere di fornire prova contraria incombe alla società e/o agli amministratori.
L'eventuale nullità od inapplicabilità parziale della presente esclusione non comporterà la nullità totale della stessa, che rimarrà valida ed efficace per la parte restante.

<p>Esclusioni</p> <p>Sezione B) Responsabilita' Civile verso Terzi</p> <p>(seguito)</p>	<p>Fermo quanto stabilito al punto 4 (Sanction Clause) delle "esclusioni generali", l'assicurazione di cui alla "Copertura della responsabilita' civile della societ�" non opera altresı per le richieste di risarcimento direttamente od indirettamente riconducibili alla violazione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • diritti di propriet� industriale, intellettuale; • leggi e regolamenti in materia di concorrenza e di tutela del consumatore; • obbligazioni di natura contrattuale della societ�. <p><u>Esclusioni specifiche della Garanzia R.C.F.</u></p> <p>Ad integrazione delle esclusioni comuni si intendono esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • (in caso di "danni a terzi da incendio") i danni ai fabbricati e/o locali locati a terzi dall'Assicurato; • i danni derivanti dalla "propriet�" del fabbricato (qualora il Contraente non sia il proprietario del fabbricato assicurato bensı conduttore locatario). <p>Inoltre sono esclusi i danni causati da o dovuti a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • asbesto: assorbimento e/o contaminazione con qualsiasi modalit� (cutaneo, per inalazione, per via orale) di asbesto puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto conseguenti: <ul style="list-style-type: none"> ○ ad attivit� di estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio dell'asbesto stesso o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto; ○ all'uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto; • esplosivi: detenzione e/o impiego; • emissione di onde e/o di campi elettromagnetici; • impianti o installazioni in mare non saldamente collegati alla riva tramite terrapieni o lingue di terra (c.d. "offshore"); nonch� condotte forzate sottomarine, in cui viene spinto forzatamente un fluido per il trasporto dello stesso finalizzato alla produzione di energia; nonch� cablaggi sottomarini in genere (c.d. "rigs"); • incarico assunto da parte dell'Assicurato o di un suo addetto, in qualit� di Responsabile dei Lavori, Coordinatore per la Progettazione o Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche o integrazioni; • Lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione, se non effettuati con le prescritte licenze edilizie e comunque non in conformit� alle disposizioni di legge esistenti da impresa titolare di una Polizza propria; • operazioni di riparazione, manutenzione e posa in opera verificatisi dopo l'esecuzione dei lavori; • opere e/o installazione in genere dopo l'ultimazione dei lavori; • danni direttamente o indirettamente causati da: <ul style="list-style-type: none"> ○ atto doloso condotto per il tramite di un computer, un sistema informatico, un sistema elettronico di comunicazioni, un virus o un malware, un processo o qualsiasi altro sistema informatico o elettronico; ○ accesso a, o rivelazione di informazioni personali identificabili, o informazioni confidenziali su individui o societ�, inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo: brevetti, segreti commerciali, metodi di produzione, liste di clienti, informazioni finanziarie, carte di credito e di debito e qualsiasi altro tipo di informazione non pubblica. ○ Sono esclusi inoltre i danni: ○ a dati software, in particolare qualsiasi modifica penalizzante di dati, software o programmi per computer a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria e conseguenti danni da interruzione d'esercizio; ○ causati da o dovuti a malfunzionamento, indisponibilit�, impossibilit� di usare o accedere a dati, software o programmi per computer ed i conseguenti danni da interruzione d'esercizio • propriet� e circolazione di veicoli a motore su strade pubbliche o su aree ad esse equiparate relativamente ai rischi rientranti nelle disposizioni di legge in materia di assicurazione obbligatoria sulla circolazione stradale; • propriet� o uso di natanti a vela di lunghezza superiore a 6 metri, di natanti a motore, di aeromobili, droni; • responsabilit� volontariamente assunte dall'Assicurato e non derivanti direttamente dalla legge; • impianti di trasporto: propriet� e/o uso teleferiche, funicolari e altri impianti di trasporto a fune e simili; • umidit�, stitlicidio ed insalubrit� dei locali in genere; • dall'esercizio, nei fabbricati descritti in polizza, da parte dell'Assicurato o di terzi di attivit� industriali, artigianali, commerciali, professionali, artistiche, di servizi, personali dell'Assicurato, degli inquilini, dei condomini o loro familiari;
--	--

<p>Esclusioni</p> <p>Sezione B) Responsabilita' Civile verso Terzi</p> <p>(seguito)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici e simili); ovvero da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive <p>Sono esclusi i danni alle cose:</p> <ul style="list-style-type: none"> • altrui, poste in ambito lavori e derivanti da attività di montaggio, installazione e/o posa in opera, collaudo e manutenzione effettuate presso terzi; • oggetto di lavorazione, limitatamente alle sole parti direttamente interessate dall'esecuzione dei lavori stessi; • oggetto di movimentazione, sollevamento, carico e scarico; • di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783 - 1784 - 1785 bis e 1786 del Codice Civile. <p><u>Esclusioni specifiche della Garanzia R.C.I.</u></p> <p>Ad integrazione delle esclusioni comuni si intendono esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di cui l'assicurato debba rispondere a titolo di danno ambientale (Decreto Legislativo n.152 3 aprile 2006 e successive modifiche); • derivanti da alterazioni di carattere genetico; • provocati da attività svolte all'esterno dello stabilimento descritto in polizza; • arrecati a cose di terzi che l'assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo; • conseguenti all'intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato; • conseguenti all'intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere l'inquinamento da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato.
<p>Esclusioni</p> <p>Sezione C) FURTO</p>	<p>Ad integrazione di quanto indicato nel DIP Danni, valgono le seguenti ulteriori esclusioni.</p> <p>SEZIONE C) "<u>FURTO</u>"</p> <p><u>Esclusioni comuni di sezione:</u></p> <p>Ad integrazione delle "esclusioni generali" sono altresì esclusi dall'assicurazione i danni (indipendentemente dall'evento che li ha generati):</p> <ul style="list-style-type: none"> • conseguenti o verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, trombe d'aria ed altri eventi naturali, salvo che l'assicurato provi che il sinistro non abbia alcun rapporto con tali eventi; • commessi o agevolati con dolo o colpa grave: <ul style="list-style-type: none"> ○ del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata; ○ delle persone delle quali l'assicurato o il Contraente deve rispondere; ○ da persone che occupino locali comunicanti con quelli contenenti i beni assicurati; • commessi o agevolati da incaricati della sorveglianza dei beni assicurati o dei locali; • commessi o agevolati da persone legate al Contraente o all'assicurato da vincoli di parentela o affinità anche se non coabitanti, nonché dai soci a responsabilità limitata dell'Assicurato, se questi è una società (art.649 del Codice Penale); • di furto verificatisi nei locali rimasti incustoditi in modo continuativo: <ul style="list-style-type: none"> ○ per più di 8 giorni per i valori; ○ per più di 45 giorni per il contenuto; • subiti da macchinari e attrezzature oggetto di contratti di leasing e assicurati con apposita assicurazione, come pure da apparecchiature elettroniche qualora assicurate con la Sezione H) ELETTRONICA. <p>Sono inoltre esclusi dall'assicurazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la copertura portavalori ovvero la perdita dei valori e preziosi (a seguito di furto o di rapina compiuti nei confronti delle persone incaricate al loro trasporto) commessi nel corso del loro trasporto al di fuori dei locali dell'attività assicurata; • il furto di autoveicoli (e/o motoveicoli) o di loro parti; • l'uso fraudolento di carte di credito.

Esclusioni

**Sezione D)
ASSISTENZA**

Ad integrazione di quanto indicato nel DIP Danni, valgono le seguenti ulteriori esclusioni.

SEZIONE D) "ASSISTENZA"

Esclusioni comuni di sezione:

Ad integrazione delle "esclusioni generali" sono altresì esclusi dall'assicurazione le prestazioni causate da:

- dolo del Contraente e/o dell'Assicurato e/o delle persone conviventi di cui il Contraente o l'Assicurato debbano rispondere a norma di Legge e/o dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità limitata;
- esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasformazioni del nucleo dell'atomo, nonché da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

Inoltre per le seguenti prestazioni valgono le esclusioni specifiche:

Invio di un idraulico per interventi di emergenza:

In riferimento all'impianto idraulico la prestazione non è dovuta:

- per guasti e/o otturazioni di rubinetti e di tubature mobili collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura,
- per guasti dovuti a negligenza dell'Assicurato,
- per interruzione di fornitura da parte dell'ente erogatore,
- per rottura delle tubature esterne dell'attività assicurata;
- per i danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico sanitari e/o degli elettrodomestici.

In riferimento all'impianto di riscaldamento la prestazione non è dovuta:

- per interruzione della fornitura del gas e di energia elettrica da parte dell'ente erogatore;
- per guasti delle tubature a monte del contatore del gas;
- per guasti o cattivo funzionamento della caldaia o del bruciatore.

Pronto intervento per danni da acqua

In caso di allagamento (o infiltrazione) per rottura, otturazione o guasto, di tubature fisse dell'impianto idraulico, la prestazione non è dovuta:

- per guasti o otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrici, ecc),
- per rottura delle tubature esterne del fabbricato
- per danni dovuti a negligenza dell'Assicurato;

In caso di mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dei locali assicurati, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico, la prestazione non è dovuta:

- per danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico sanitari.

Invio di un elettricista per interventi di emergenza

La prestazione non è dovuta in caso di:

- corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo dell'Assicurato;
- interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
- guasti al cavo di alimentazione dei locali dell'attività assicurata, a monte del contatore.

Fornitura temporanea di energia elettrica

Sono esclusi tutti gli interventi richiesti a fronte di:

- corto circuito per falsi contatti provocati dall'Assicurato;
- interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
- guasti del cavo di alimentazione dei locali dell'attività assicurata, a monte del contatore.

Rientro anticipato

La prestazione non è operante:

- se l'Assicurato non presenta alla Centrale Operativa un'adeguata documentazione sul sinistro che ha dato luogo alla prestazione

Spese di trasloco

Sono escluse le seguenti spese:

- il costo dell'eventuale deposito;
- ogni altra spesa non compresa nei costi di trasloco.

<p>Esclusioni</p> <p>Sezione E) TUTELA LEGALE</p>	<p>Ad integrazione di quanto indicato nel DIP Danni, valgono le seguenti ulteriori esclusioni.</p> <p>SEZIONE E) “TUTELA LEGALE”</p> <p><i>Esclusioni specifiche di sezione:</i></p> <p>Ad integrazione delle “esclusioni generali” l’assicurazione non è altresì operante per sinistri conseguenti a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dolo del Contraente o dell’Assicurato; • tumulti popolari, scioperi, rivoluzioni, sommosse, atti di terrorismo, di sabotaggio, di vandalismo, sciopero e serrate e fatti dolosi in genere, salvo che per le garanzie che esplicitamente prevedono la copertura di taluno di questi eventi; • fabbricazione, commercializzazione o trasporto di esplosivi o merci infiammabili, armi o equipaggiamento militare; • esplosioni nucleari e/o contaminazioni radioattive; attività connesse al settore nucleare, danni nucleari o genetici causati dall’assicurato; • terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni, frane, uragani, trombe d’aria, tempeste, grandine o altre calamità naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme salvo che per le garanzie che esplicitamente prevedono la copertura per taluno di questi eventi; • partecipazione del Veicolo a corse, gare, competizioni sportive, alle relative prove e alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara o comunque durante la partecipazione ad imprese temerarie; • circolazione di veicoli, proprietà o guida di imbarcazioni, aeromobili o veicoli che viaggiano su tracciato veicolato o su funi metalliche. <p>Non sono oggetto di copertura i seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la materia fiscale ed amministrativa, salvo quanto diversamente indicato nelle varie garanzie; • diritto di famiglia, di successione o donazioni; • Fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie; • violazioni di carattere amministrativo; • il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere; • i diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva o relativi a turbativa d’asta, concorrenza sleale o normativa antitrust salvo quanto previsto dalle prestazioni di polizza dei singoli pacchetti acquistati; • le compravendite di quote societarie o vertenze tra amministratori e/o soci o tra questi e il Contraente; • gli eventi di natura contrattuale in genere e le controversie con clienti, salvo quanto previsto dalle prestazioni di polizza dei singoli pacchetti acquistati; • l’affitto di azienda o contratti di leasing immobiliare; • le vertenze tra agenzie di somministrazione del lavoro ed i lavoratori somministrati occupati presso terzi; • l’assicurazione di società editoriali, professione di giornalista ed enti pubblici o partecipati pubblici; • l’assicurazione di amministratori e sindaci derivante da richieste di risarcimento per responsabilità volontariamente assunte e non dovute a violazione di leggi, o regole dettate dallo statuto sociale, dall’assemblea dei soci o dall’organo amministrativo della società controllante o per i danneggiamenti a cose, compreso lo smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, titoli di credito o titoli al portatore; • l’esercizio della libera professione • i fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell’ambiente; • costruzione ex novo di edifici, compresi i connessi contratti di fornitura o posa in opera di materiali o impianti. • le vertenze contrattuali con la Società relative all’applicazione/validità delle garanzie ricomprese in polizza; • i casi di adesione a class action; • la compravendita o permuta di veicoli e/o motoveicoli, compravendita o permuta di immobili; • i comportamenti antisindacali o licenziamenti collettivi, compresi anche il licenziamento per provvedimenti disciplinari adottati dalla Contraente a causa di riduzione, trasformazione o cessazione di attività di lavoro. • Ogni azione commessa dagli assicurati quando si trovano in stato di ebbrezza, utilizzano sostanze stupefacenti o psicotrope o, in caso di incidente stradale, omettano il soccorso. • Attività svolta da cooperative di consumatori o associazioni di consumatori; • Le controversie di natura contrattuale con i clienti ed il recupero crediti insoluti. • la difesa penale per abuso o sfruttamento di minori in genere. • Le opposizioni al TAR per contestare la mancata vincita del bando di gara o per contestare l’assenza totale o parziale dei requisiti del vincitore del bando di gara; • Le controversie bagatellari o comunque di valore inferiore o uguale a € 500,00
---	--

<p>Esclusioni</p> <p>Sezione E) TUTELA LEGALE</p> <p>(seguito)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Le liti temerarie in generale.</i> <p>Non sono oggetto di copertura le seguenti spese:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>spese, anche preventivate, non concordate con la Compagnia. In ogni caso non saranno oggetto di pagamento le spese per transazioni a titolo oneroso per la Compagnia se preventivamente non autorizzate dalla Compagnia stessa;</i> • <i>Spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e/o dettagliate in parcella;</i> • <i>Spese di viaggio e di soggiorno dovute all'avvocato che, per l'esecuzione dell'incarico ricevuto, deve trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale;</i> • <i>Spese per l'esecuzione forzata di un titolo esecutivo oltre il secondo tentativo;</i> • <i>L'IVA, nei casi in cui la stessa sia detraibile da parte dell'Assicurato/Contraente.</i>
<p>Esclusioni</p> <p>Sezione F) CYBER RISK</p>	<p>Ad integrazione di quanto indicato nel DIP Danni, valgono le seguenti ulteriori esclusioni.</p> <p>SEZIONE F) "<u>CYBER RISK</u>"</p> <p><u>Esclusioni specifiche di sezione:</u></p> <p>L'assicurazione non comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>I danni causati con dolo dell'Assicurato e/o dei dirigenti e amministratori;</i> • <i>Le spese per revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza del sistema informatico;</i> • <i>I danni derivanti da guasti, interruzioni, indisponibilità di sistemi di comunicazione, Internet service, fornitura di elettricità e di qualsiasi altra infrastruttura esterna che non sia sotto il controllo dell'Assicurato; la presente esclusione non si applica agli Outsourcing provider;</i> • <i>I danni in occasione di sciopero, sommossa, tumulto popolare, atti di terrorismo, guerra;</i> • <i>I danni verificatisi direttamente o indirettamente in occasione di esplosioni o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo il sinistro non abbia alcuna relazione con suddetti eventi;</i> • <i>I danni in occasione di attacchi con armi chimiche, biologiche, biochimiche o arma elettromagnetica;</i> • <i>I danni dovuti a scarico, dispersione, infiltrazione, rilascio, fuga di sostanze pericolose, contaminanti o inquinanti;</i> • <i>I danni derivanti da qualsiasi danno materiale diretto alle proprietà dell'Assicurato, compreso il sistema informatico, da qualunque causa determinato;</i> • <i>I danni dovuti a confisca, requisizione, distruzione, danneggiamento, del sistema informatico a seguito di ordini da parte di qualsiasi ente governativo, ente civile o militare;</i> • <i>I danni dovuti a utilizzo di software illegale o privo di licenza;</i> • <i>I danni dovuti a guasti, difetti, errori nella progettazione del sistema informatico che rendano lo stesso non adeguato allo scopo per cui è pensato il suo utilizzo;</i> • <i>I danni dovuti a un errore di programmazione;</i> • <i>Il pagamento di multe o sanzioni di qualsiasi natura;</i> • <i>Il rimborso di riscatti pagati dall'Assicurato per terminare una Estorsione cyber;</i> • <i>I danni dovuti a perdite finanziarie conseguenti all'impossibilità di eseguire operazioni commerciali, investimenti, cessioni, compravendite di titoli finanziari di qualunque tipo;</i> • <i>I danni conseguenti a violazione di leggi da parte dell'Assicurato o dell'Outsourcing provider;</i> • <i>I danni conseguenti a interruzioni previste e pianificate del sistema informatico;</i> • <i>I danni dovuti a decesso, lesioni fisiche e danni a cose;</i> • <i>I danni derivanti da furto, violazione o divulgazione di brevetti o segreti industriali;</i> • <i>Le richieste di risarcimento avanzate da o per conto di:</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ <i>un soggetto giuridico che eserciti un qualunque controllo sull'Assicurato;</i> ○ <i>Società controllate dall'Assicurato;</i> ○ <i>un soggetto giuridico su cui l'Assicurato, o sue controllate, eserciti un controllo;</i> ○ <i>una persona in possesso di una quota di maggioranza azionaria dell'Assicurato;</i> ○ <i>un soggetto giuridico in cui l'Assicurato abbia un qualsiasi interesse finanziario;</i> ○ <i>qualsiasi partnership o joint-venture in cui l'Assicurato sia coinvolto;</i> • <i>I danni relativi a servizi che un Outsourcing provider ha subappaltato a terzi;</i> • <i>I danni dovuti a errore umano di un Outsourcing provider;</i> • <i>I danni relativi a responsabilità contrattuali;</i> • <i>I danni dovuti a errata o incompleta descrizione di qualsiasi bene, prodotto o servizio descritto o illustrato tramite l'attività multimediale;</i> • <i>I danni derivanti da pubblicazione di contenuti su siti web che non richiedano la registrazione delle credenziali d'accesso, oppure su siti web non direttamente controllati dall'Assicurato;</i> • <i>I danni derivanti da mancata rimozione di contenuti da siti o pagine web direttamente controllati dell'Assicurato a seguito di denuncia o richiesta da parte di terzi,</i> • <i>I danni derivanti da errori, omissioni o negligenza nell'esercizio dell'attività.</i>

<p>Esclusioni</p> <p>Sezione G) BUSINESS INTERRUPTION</p>	<p>Ad integrazione di quanto indicato nel DIP Danni, valgono le seguenti ulteriori esclusioni.</p> <p>SEZIONE G) “BUSINESS INTERRUPTION”</p> <p><u>In aggiunta alle “esclusioni generali” valgono, per la presente sezione, le esclusioni, tutte richiamate (per quanto ai danni materiali e diretti al fabbricato e/o al contenuto), della sezione A) DANNI INCENDIO E COMPLEMENTARI – Formula Rischi Nominati</u></p> <p><u>Inoltre valgono le seguenti esclusioni specifiche:</u></p> <p>L’Assicurazione non comprende i costi sostenuti dall’azienda per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • spese pubblicitarie per la realizzazione di iniziative destinate a comunicare la ripresa dell’attività a seguito di Sinistro che ne abbia comportato l’interruzione; • uso di macchine o impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti; • lavoro straordinario, anche notturno e festivo, del personale; • lavorazioni presso terzi; • fornitura di energia elettrica o termica da parte di terzi; • affitti di Locali per il trasferimento temporaneo dell’attività <p>La Compagnia non risponde delle perdite e delle spese:</p> <ul style="list-style-type: none"> • conseguenti a prolungamento ed estensione dell’inattività causati da: <ul style="list-style-type: none"> ○ dolo del Contraente o dell’Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata; ○ tumulti popolari, scioperi e sommosse che impediscano o rallentino la fornitura di materiali; ○ difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle Cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali regolamenti urbanistici Locali o statali o altre norme di Legge; ○ mancata disponibilità da parte dell’Assicurato dei mezzi sufficienti per la ripresa dell’attività; ○ revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti; • conseguenti ad un sinistro subito dalle Merci in genere e/o in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno; • riguardanti penali, indennità o multe dovute a terzi; • riferibili a sospensione parziale dell’attività.
<p>Esclusioni</p> <p>Sezione H) ELETTRONICA</p>	<p>Ad integrazione di quanto indicato nel DIP Danni, valgono le seguenti ulteriori esclusioni.</p> <p>SEZIONE H) “ELETTRONICA”</p> <p><u>Esclusioni specifiche di sezione:</u></p> <p>Ad integrazione delle “esclusioni generali” sono altresì esclusi dall’assicurazione i danni, indipendentemente dall’evento che li ha generati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • provocati da dolo dell’Assicurato o del Contraente, dei rappresentanti legali e dei soci a responsabilità limitata; • conseguenti o verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezioni, sequestri da parte dell’autorità, occupazione militare e non, invasione, salvo che il Contraente o l’assicurato provi che il sinistro non abbia alcun rapporto con tali eventi; • conseguenti o verificatisi in occasione di esplosione o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni o assestamenti energetici naturali dell’atomo, provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l’assicurato provi che il sinistro non abbia alcun rapporto con tali eventi; • conseguenti o verificatisi in occasione di terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, salvo che l’assicurato provi che il sinistro non abbia alcun rapporto con tali eventi; • conseguenti o verificatisi in occasione di bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine, variazioni della falda freatica, salvo che assicurato provi che il sinistro non abbia alcun rapporto con tali eventi; • conseguenti o verificatisi in occasione di maremoti, mareggiate, maree, eccesso di maree (“acqua alta”) e penetrazione di acqua marina, salvo che assicurato provi che il sinistro non abbia alcun rapporto con tali eventi; • di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell’uso o del funzionamento oppure causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici, limitatamente alla parte direttamente affetta; • verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione;

<p>Esclusioni</p> <p>Sezione H) ELETRONICA</p> <p>(seguito)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • verificatisi in occasione di trasporti, trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata in polizza; • dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore o fornitore dei beni assicurati; • di natura estetica; • attribuibili a difetti noti al Contraente o all'assicurato all'atto della stipula della polizza; • ai tubi e valvole elettronici come pure a lampade e altre fonti di luce, salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti dei beni assicurati; • per smarrimenti o ammanchi constatati in sede di inventario; • a supporti di dati intercambiabili; • ai beni in deposito, giacenza, immagazzinamento destinati al commercio; • ai programmi standard o in licenza d'uso; • ai conduttori esterni ai beni assicurati, compresi i relativi costi di scavo, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili necessari per il ripristino; • ai supporti intermedi di stampanti e fotocopiatrici per il trasferimento su carta delle immagini, quali ad esempio il tamburo e i nastri in selenio, salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti; • i costi di intervento o di sostituzione di componenti dei beni assicurati, relativi a riparazioni rientranti nelle prestazioni tipiche di un contratto di assistenza tecnica quali: <ul style="list-style-type: none"> ○ controlli di funzionalità; ○ manutenzione preventiva; ○ eliminazione dei difetti e disturbi a seguito di usura; ○ aggiornamento tecnologico. <p>Inoltre, l'assicurazione, in merito ai rischi informatici, non comprende i danni derivanti, direttamente o indirettamente, da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mancato funzionamento o malfunzionamento di hardware, internet o di altra rete informatica, o sistema analogo; • distruzione, perdita, alterazione, danneggiamento di programmi, sistemi informatici e software; • cancellazione, deterioramento, violazione, duplicazione e divulgazione di dati dell'Assicurato o di dati che l'assicurato detiene per conto di terzi; • perdita della capacità, da parte dei sistemi e dei servizi informatici, di garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati; • attacco hacker; • ogni interruzione di attività conseguente a quanto indicato alle precedenti lettere; • i danni reputazionali conseguenti a quanto indicato a tutte le precedenti lettere. <p>Infine la Compagnia non risponde dei costi dovuti a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per quanto alla garanzia aggiuntiva "<u>Maggiori costi</u>": <ul style="list-style-type: none"> ○ limitazioni dell'attività aziendale e difficoltà nella rimessa in efficienza del bene distrutto o danneggiato derivanti da provvedimenti dell'autorità; ○ eventuali indisponibilità dei mezzi finanziari da parte dell'Assicurato per la riparazione o il rimpiazzo del bene distrutto o danneggiato; ○ modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo del bene distrutto o danneggiato; ○ deterioramento distruzione o danneggiamento di materie prime, semilavorati o prodotti finiti, approvvigionamenti destinati all'esercizio, anche se tali circostanze rappresentino o provochino ulteriori danni materiali e diretti alle apparecchiature; ○ danni ai supporti di dati; ○ ricostruzione di dati e ripristino di programmi distrutti o danneggiati. • per quanto alla garanzia aggiuntiva "<u>Supporti dati</u>": <ul style="list-style-type: none"> ○ derivanti da perdite o alterazione di dati senza danni materiali e diretti ai supporti, come pure da eliminazione o cancellazione per errore. 									
<p>Franchigie/ Scoperti/</p> <p>Sezione A) Danni Incendio e complementari</p>	<p>Di seguito vengono indicate le sole garanzie/eventi che presentano Scoperti e/o Franchigie:</p> <p style="text-align: center;"><u>FORMULA RISCHI NOMINATI:</u></p> <table border="1" data-bbox="379 1877 1481 2074"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">GARANZIA</th> <th style="text-align: center;">SCOPERTO</th> <th style="text-align: center;">FRANCHIGIA <i>(per ciascun sinistro)</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Incendio Fabbricato</td> <td style="text-align: center;">Non previsto</td> <td style="text-align: center;">5 opzioni: € 0 / 1.000/ 2.000/ 3.000/ 5.000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Rischio Locativo</td> <td style="text-align: center;">Non previsto</td> <td style="text-align: center;">5 opzioni: € 0 / 1.000/ 2.000/ 3.000/ 5.000</td> </tr> </tbody> </table>	GARANZIA	SCOPERTO	FRANCHIGIA <i>(per ciascun sinistro)</i>	Incendio Fabbricato	Non previsto	5 opzioni: € 0 / 1.000/ 2.000/ 3.000/ 5.000	Rischio Locativo	Non previsto	5 opzioni: € 0 / 1.000/ 2.000/ 3.000/ 5.000
GARANZIA	SCOPERTO	FRANCHIGIA <i>(per ciascun sinistro)</i>								
Incendio Fabbricato	Non previsto	5 opzioni: € 0 / 1.000/ 2.000/ 3.000/ 5.000								
Rischio Locativo	Non previsto	5 opzioni: € 0 / 1.000/ 2.000/ 3.000/ 5.000								

Franchigie/ Scoperti/ Sezione A) Danni Incendio e complementari (seguito)	Incendio Contenuto	Non previsto	4 opzioni: € 500 / 1.000/ 2.000/ 3.000
	Spese consequenziali per la partita "Contenuto": -Demolizione, sgombero e trasporto in discarica, -Onorario dei periti, -Onorari di consulenti, -Rifacimento cose particolari	Non previsto	Franchiagia "base" (scelta per Incendio contenuto)
	GARANZIE AGGIUNTIVE (a pagamento)	SCOPERTO (per ciascun sinistro)	FRANCHIGIA (per ciascun sinistro)
	Danni d'acqua (e Ricerca e Riparazione)	Non previsto	5 opzioni: € 150/ 250/ 500/ 1.000/ 3.000
	Eventi Atmosferici (a valere anche per: "Pannelli fotovoltaici", "Sovraccarico neve" e "gelo")	3 opzioni: 5% (minimo € 500); 10% (minimo € 1.000) 15% (minimo € 2.000)	Non prevista
	Eventi sociopolitici	3 opzioni: 5% (minimo € 1.000); 10% (minimo € 3.000) 15% (minimo € 5.000)	Non prevista
	Fenomeno elettrico	3 opzioni: 5% (minimo € 250); 10% (minimo € 500) 15% (minimo € 1.000)	Non prevista
	Atti di terrorismo	3 opzioni: 5%-10%-15%	Non prevista
	Terremoto	3 opzioni: 5%-10%-15%	Non prevista
	Alluvione /inondazione	3 opzioni: 5%-10%-15%	Non prevista
	Allagamento	Non previsto	4 opzioni: € 500/ 1.000/ 2.000/ 3.000
	Guasto macchine	Non previsto	5 opzioni: € 1.500/ 2.500/ 3.000/ 4.000/ 5.000
	FORMULA ALL RISKS:		
GARANZIA	SCOPERTO (per ciascun sinistro)	FRANCHIGIA (per ciascun sinistro)	
INCENDIO FABBRICATO	Non previsto	5 opzioni: € 0/ 1.000/ 2.000/ 3.000/ 5.000	
INCENDIO CONTENUTO	Non previsto	4 opzioni: € 500/ 1.000/ 2.000/ 3.000	
Eventi inclusivi: -Danni d'acqua, -Fenomeno elettrico, -Eventi atmosferici, -Eventi sociopolitici, -Atti di terrorismo	3 opzioni: 5% (minimo € 250) 10% (minimo € 500) 15% (minimo € 1.000)	Non prevista	

Franchigie/ Scoperti/ Sezione A) Danni Incendio e complementari (seguito)	spese consequenziali per la partita "Contenuto": - Demolizione, sgombero e trasporto in discarica, - Onorario dei periti, - Onorari di consulenti, - Rifacimento cose particolari	Non previsto	Franchigia "base" scelta per Incendio contenuto
	GARANZIE AGGIUNTIVE (a pagamento)	SCOPERTO (per ciascun sinistro)	FRANCHIGIA (per ciascun sinistro)
	Terremoto	3 opzioni: 5%-10%-15%	Non prevista
	Alluvione /inondazione	3 opzioni: 5%-10%-15%	Non prevista
	Allagamento	Non previsto	4 opzioni: € 500 / 1.000 / 2.000 / 3.000
Guasto macchine	Non previsto	5 opzioni: € 1.500 / 2.500 / 3.000/ 4.000/ 5.000	
Franchigie/ Scoperti/ Sezione B) Responsabilità civile verso terzi	Di seguito vengono indicate le sole garanzie/eventi che presentano Scoperti e/o Franchigie:		
	Garanzia R.C.T.	SCOPERTO (per ciascun sinistro)	FRANCHIGIA (per ciascun sinistro)
	Garanzia R.C.T.	Non previsto	4 opzioni: € 100/ € 250/ € 500/€ 1.000
	• Danni a veicoli di terzi e prestatori di lavoro	Non previsto	Si applica la franchigia base R.C.T.
	• Danni a cose in consegna e custodia	Non previsto	
	• Danni alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori	10%	
	• Danni a cose di terzi sollevate caricate scaricate movimentate trasportate o rimorchiate	Non previsto	
	• Danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico	Non previsto	
	• Danni da sospensione interruzione di attività	10%	
	• Responsabilità civile smercio	Non previsto	
	• Danni ai veicoli in consegna e custodia (Garanzia Aggiutiva)	10%	
	• Responsabilità civile postuma autofficine (Garanzia Aggiutiva)	10%	
	• Responsabilità civile postuma 12 mesi (Garanzia Aggiutiva)	Non previsto	
	• Responsabilità civile postuma D.M.37/2008 (Garanzia Aggiutiva)	Non previsto	
	• Danni da furto (Garanzia Aggiutiva)	10%	
• Danni alle cose sulle quali si eseguono i lavori (Garanzia Aggiutiva)	10%		

Franchigie/ Scoperti/ Sezione B) Responsabilità civile verso terzi (seguito)	Garanzia R.C.O.	SCOPERTO	FRANCHIGIA
	<ul style="list-style-type: none"> • Infortunati sul lavoro 	<i>Non previsto</i>	€ 2.600 per ciascun prestatore di lavoro infortunato
	Garanzia R.C.P.	SCOPERTO	FRANCHIGIA
	Garanzia R.C.P.	10% (minimo € 2.500) per ciascun sinistro	<i>Non prevista</i>
	Garanzia R.C.F.	SCOPERTO <i>(per ciascun sinistro)</i>	FRANCHIGIA <i>(per ciascun sinistro)</i>
Garanzia R.C.F.	<i>Non previsto</i>	3 opzioni: € 1.500 / € 2.500 / € 5.000	
<ul style="list-style-type: none"> • Ricorso terzi da incendio • Inquinamento accidentale • Interruzione o sospensione di attività di terzi • Spargimento di acqua condotta, rigurgito fogne e gelo • Lavori di manutenzione ordinaria svolti in autonomia • Condutture e impianti sotterranei • Cedimento e franamento del terreno • Committenza di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria • Bagnamento 	10% 10% 10% 10% 10% <i>Non previsto</i> <i>Non previsto</i> <i>Non previsto</i> <i>Non previsto</i>	Pari alla franchigia base (scelta per garanzia R.C.F.)	
Garanzia R.C.I.	SCOPERTO	FRANCHIGIA	
Garanzia R.C.I.	10% minimo di € 2.500 (per ciascun sinistro)	<i>Non prevista</i>	
Franchigie/ Scoperti/ Sezione C) Furto	Di seguito vengono indicate le sole garanzie/eventi che presentano Scoperti e/o Franchigie		
	Garanzia Furto, Rapina ed Estorsione	SCOPERTO <i>(per ciascun sinistro)</i>	FRANCHIGIA <i>(per ciascun sinistro)</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Furto avvenuto forzando mezzi di protezione e chiusura non conformi 	20% <i>(scoperto applicabile solo se i mezzi di chiusura non sono conformi al normativo contrattuale)</i>	<i>Non prevista</i>	
<ul style="list-style-type: none"> • Guasti ed atti vandalici cagionati dai ladri 	<i>Non previsto</i>	€ 250	
<ul style="list-style-type: none"> • Furto, Rapina ed estorsione con veicoli ricoverati 	10% (minimo di € 500)	<i>Non prevista</i>	
<ul style="list-style-type: none"> • Merci e attrezzature trasportate 	10%	<i>Non prevista</i>	
<ul style="list-style-type: none"> • Contenuto presso terzi 	10%	<i>Non prevista</i>	
Franchigie/ Scoperti Sezione D) Assistenza	NON PREVISTI PER QUESTA SEZIONE		

Franchigie/ Scoperti Sezione E) Tutela Legale	NON PREVISTI PER QUESTA SEZIONE																																			
Franchigie/ Scoperti/ Sezione F) Cyber Risk	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="384 344 790 398">Garanzia Cyber Risk</th> <th data-bbox="799 344 1118 398">SCOPERTO (per ciascun sinistro)</th> <th data-bbox="1128 344 1481 398">FRANCHIGIA (per ciascun sinistro)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="384 405 790 459">• Garanzia Base</td> <td data-bbox="799 405 1118 459">10% (minimo € 250)</td> <td data-bbox="1128 405 1481 459">Non prevista</td> </tr> <tr> <td data-bbox="384 465 790 497">• Ripristino dati</td> <td data-bbox="799 465 1118 497">10% (minimo € 250)</td> <td data-bbox="1128 465 1481 497">Non prevista</td> </tr> <tr> <td data-bbox="384 504 790 622">• Violazione della Privacy e violazione di dati confidenziali (incluse eventuali spese legali)</td> <td data-bbox="799 504 1118 622">Non previsto</td> <td data-bbox="1128 504 1481 622">€ 1.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="384 629 790 683">• Estorsione Cyber</td> <td data-bbox="799 629 1118 683">10% (minimo € 250)</td> <td data-bbox="1128 629 1481 683">Non prevista</td> </tr> <tr> <td data-bbox="384 689 790 743">• Violazione della sicurezza rete</td> <td data-bbox="799 689 1118 743">Non previsto</td> <td data-bbox="1128 689 1481 743">€ 1.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="384 750 790 804">• Danni da interruzione attività</td> <td data-bbox="799 750 1118 804">Non previsto</td> <td data-bbox="1128 750 1481 804">1 giorno per ciascun sinistro (ovvero 24 ore di inattività)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="384 810 790 864">• Danno reputazionale</td> <td data-bbox="799 810 1118 864">Non previsto</td> <td data-bbox="1128 810 1481 864">€ 1.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="384 871 790 925">• Danni da responsabilità multimediale</td> <td data-bbox="799 871 1118 925">Non previsto</td> <td data-bbox="1128 871 1481 925">€ 1.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="384 931 790 985">• Danni su carte di pagamento/credito (PCI-DSS)</td> <td data-bbox="799 931 1118 985">Non previsto</td> <td data-bbox="1128 931 1481 985">€ 1.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="384 992 790 1046">• Cyber CRIME</td> <td data-bbox="799 992 1118 1046">10% (minimo € 250)</td> <td data-bbox="1128 992 1481 1046">Non prevista</td> </tr> </tbody> </table>	Garanzia Cyber Risk	SCOPERTO (per ciascun sinistro)	FRANCHIGIA (per ciascun sinistro)	• Garanzia Base	10% (minimo € 250)	Non prevista	• Ripristino dati	10% (minimo € 250)	Non prevista	• Violazione della Privacy e violazione di dati confidenziali (incluse eventuali spese legali)	Non previsto	€ 1.000	• Estorsione Cyber	10% (minimo € 250)	Non prevista	• Violazione della sicurezza rete	Non previsto	€ 1.000	• Danni da interruzione attività	Non previsto	1 giorno per ciascun sinistro (ovvero 24 ore di inattività)	• Danno reputazionale	Non previsto	€ 1.000	• Danni da responsabilità multimediale	Non previsto	€ 1.000	• Danni su carte di pagamento/credito (PCI-DSS)	Non previsto	€ 1.000	• Cyber CRIME	10% (minimo € 250)	Non prevista		
Garanzia Cyber Risk	SCOPERTO (per ciascun sinistro)	FRANCHIGIA (per ciascun sinistro)																																		
• Garanzia Base	10% (minimo € 250)	Non prevista																																		
• Ripristino dati	10% (minimo € 250)	Non prevista																																		
• Violazione della Privacy e violazione di dati confidenziali (incluse eventuali spese legali)	Non previsto	€ 1.000																																		
• Estorsione Cyber	10% (minimo € 250)	Non prevista																																		
• Violazione della sicurezza rete	Non previsto	€ 1.000																																		
• Danni da interruzione attività	Non previsto	1 giorno per ciascun sinistro (ovvero 24 ore di inattività)																																		
• Danno reputazionale	Non previsto	€ 1.000																																		
• Danni da responsabilità multimediale	Non previsto	€ 1.000																																		
• Danni su carte di pagamento/credito (PCI-DSS)	Non previsto	€ 1.000																																		
• Cyber CRIME	10% (minimo € 250)	Non prevista																																		
Franchigie/ Scoperti/ Sezione G) Business interruption	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="384 1189 790 1243">Garanzia BUSINESS INTERRUPTION</th> <th data-bbox="799 1189 1118 1243">SCOPERTO</th> <th data-bbox="1128 1189 1481 1243">FRANCHIGIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="384 1249 790 1323">Garanzia base</td> <td data-bbox="799 1249 1118 1323">Non previsto</td> <td data-bbox="1128 1249 1481 1323">2 opzioni: 3 giorni o 5 giorni</td> </tr> </tbody> </table>	Garanzia BUSINESS INTERRUPTION	SCOPERTO	FRANCHIGIA	Garanzia base	Non previsto	2 opzioni: 3 giorni o 5 giorni																													
Garanzia BUSINESS INTERRUPTION	SCOPERTO	FRANCHIGIA																																		
Garanzia base	Non previsto	2 opzioni: 3 giorni o 5 giorni																																		
Franchigie/ Scoperti/ Sezione H) Elettronica	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="384 1391 790 1444">Garanzia APPARECCHIATURE ELETTRONICHE</th> <th data-bbox="799 1391 1118 1444">SCOPERTO (per ogni sinistro)</th> <th data-bbox="1128 1391 1481 1444">FRANCHIGIA (per ogni sinistro)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="384 1451 790 1525">Tutte le garanzie</td> <td data-bbox="799 1451 1118 1525">Non previsto</td> <td data-bbox="1128 1451 1481 1525">€ 250</td> </tr> <tr> <td data-bbox="384 1532 790 1673">Trasporto delle apparecchiature ad impiego mobile</td> <td data-bbox="799 1532 1118 1673">per Furto, scippo e caduta accidentale: 25% (minimo € 250)</td> <td data-bbox="1128 1532 1481 1673">Per altri eventi: € 250</td> </tr> <tr> <td data-bbox="384 1680 790 1776">Noleggio apparecchiature sostitutive</td> <td data-bbox="799 1680 1118 1776">Non previsto</td> <td data-bbox="1128 1680 1481 1776">€ 250</td> </tr> <tr> <td data-bbox="384 1783 790 2027">Eventi sociopolitici e atti di terrorismo (trattasi di evento che, in relazione alla garanzia "Apparecchiature Elettroniche", se si verifica sotto determinate condizioni, dà diritto ad una prestazione che comporta l'applicazione di uno scoperto)</td> <td data-bbox="799 1783 1118 2027">5% (minimo € 250)</td> <td data-bbox="1128 1783 1481 2027">Non prevista</td> </tr> </tbody> </table>	Garanzia APPARECCHIATURE ELETTRONICHE	SCOPERTO (per ogni sinistro)	FRANCHIGIA (per ogni sinistro)	Tutte le garanzie	Non previsto	€ 250	Trasporto delle apparecchiature ad impiego mobile	per Furto, scippo e caduta accidentale: 25% (minimo € 250)	Per altri eventi: € 250	Noleggio apparecchiature sostitutive	Non previsto	€ 250	Eventi sociopolitici e atti di terrorismo (trattasi di evento che, in relazione alla garanzia "Apparecchiature Elettroniche", se si verifica sotto determinate condizioni, dà diritto ad una prestazione che comporta l'applicazione di uno scoperto)	5% (minimo € 250)	Non prevista																				
Garanzia APPARECCHIATURE ELETTRONICHE	SCOPERTO (per ogni sinistro)	FRANCHIGIA (per ogni sinistro)																																		
Tutte le garanzie	Non previsto	€ 250																																		
Trasporto delle apparecchiature ad impiego mobile	per Furto, scippo e caduta accidentale: 25% (minimo € 250)	Per altri eventi: € 250																																		
Noleggio apparecchiature sostitutive	Non previsto	€ 250																																		
Eventi sociopolitici e atti di terrorismo (trattasi di evento che, in relazione alla garanzia "Apparecchiature Elettroniche", se si verifica sotto determinate condizioni, dà diritto ad una prestazione che comporta l'applicazione di uno scoperto)	5% (minimo € 250)	Non prevista																																		

Franchigie/ Scoperti/ Sezione H) Elettronica (seguito)	Furto <i>(trattasi di evento che, in relazione alla garanzia "Apparecchiature Elettroniche", se si verifica sotto determinate condizioni, dà diritto ad una prestazione che comporta l'applicazione di uno scoperto e di una franchigia)</i>	20% per ogni sinistro se furto avvenuto forzando i mezzi di protezione e di chiusura non conformi	€ 250											
	Onorari dei periti <i>(trattasi di evento che, in relazione alla garanzia "Apparecchiature Elettroniche", se si verifica sotto determinate condizioni, dà diritto ad una prestazione che comporta l'applicazione di una franchigia)</i>	Non previsto	€ 250											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>GARANZIE AGGIUNTIVE <i>(a pagamento)</i></th> <th>SCOPERTO <i>(per ciascun sinistro)</i></th> <th>FRANCHIGIA <i>(per ciascun sinistro)</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Maggiori Costi</td> <td>Non previsto</td> <td>3 giorni</td> </tr> <tr> <td>Programmi in licenza d'uso</td> <td>5% (minimo € 250)</td> <td>Non prevista</td> </tr> <tr> <td>Supporto Dati</td> <td>5% (minimo € 250)</td> <td>Non prevista</td> </tr> </tbody> </table>			GARANZIE AGGIUNTIVE <i>(a pagamento)</i>	SCOPERTO <i>(per ciascun sinistro)</i>	FRANCHIGIA <i>(per ciascun sinistro)</i>	Maggiori Costi	Non previsto	3 giorni	Programmi in licenza d'uso	5% (minimo € 250)	Non prevista	Supporto Dati	5% (minimo € 250)
GARANZIE AGGIUNTIVE <i>(a pagamento)</i>	SCOPERTO <i>(per ciascun sinistro)</i>	FRANCHIGIA <i>(per ciascun sinistro)</i>												
Maggiori Costi	Non previsto	3 giorni												
Programmi in licenza d'uso	5% (minimo € 250)	Non prevista												
Supporto Dati	5% (minimo € 250)	Non prevista												
Rivalse	<p><i>Per le garanzie della Sezione A) Danni incendio e complementari:</i> la Compagnia, salvo il caso di dolo e purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione di rivalsa verso il responsabile medesimo, rinuncia al diritto di rivalsa (ai sensi dell'art.1916 del Codice Civile) verso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge; - le società controllate consociate e collegate; - i clienti e i fornitori. <p><i>Per la garanzia D&O:</i> Per ogni pagamento effettuato ai sensi della presente garanzia, la Compagnia si surrogherà fino alla concorrenza dell'ammontare delle somme pagate, nei diritti di rivalsa dell'Assicurato verso i terzi responsabili. In tal caso gli amministratori e/o la società dovranno firmare tutti i necessari documenti e fare quanto è necessario per formalizzare e conservare tale diritto, compresa la sottoscrizione di quegli atti che consentano alla Compagnia di agire legalmente in luogo dell'Assicurato. Ogni somma eventualmente ottenuta dalla Compagnia a seguito dell'esercizio del diritto di surrogazione di cui sopra sarà imputata in primo luogo ai pagamenti eseguiti in favore degli amministratori e successivamente ai pagamenti eseguiti in favore della società.</p>													

 Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?	
Cosa fare in caso di sinistro?	<p><u>Sezione A) DANNI INCENDIO E COMPLEMENTARI</u></p> <p>In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) fare quanto gli è possibile per evitare o limitare le conseguenze del danno (le relative spese sono a carico della Compagnia secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art.1914 del Codice Civile); b) salvaguardare i beni rimasti; c) darne avviso all'intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile ed inviare successivamente denuncia scritta; d) denunciare il fatto all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo entro 48 ore da quando il sinistro è accaduto (o ne sia venuto a conoscenza) in caso di Incendio, Esplosione, Scoppio e/o altro evento di sospetta origine dolosa e rilasciare dichiarazione scritta precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia della denuncia deve essere trasmessa alla Compagnia;

- e) darne avviso a ciascun assicuratore, in presenza di assicurazione presso diversi assicuratori;
- f) (in riferimento alla garanzia aggiuntiva "Ricorso terzi da incendio") deve immediatamente informare la Compagnia delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Compagnia avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Compagnia. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

Sezione B) RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

Garanzie R.C.T., R.C.O., R.C.P., R.C.F., R.C.I.

In caso di sinistro il Contraente (o l'Assicurato) ha l'obbligo di:

- a) avvisare per iscritto l'Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure la Compagnia entro 3 giorni dal momento in cui ne ha avuto conoscenza (ai sensi dell'art.1913 del Codice Civile);
- b) far seguito, nel più breve tempo possibile, con le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del sinistro di cui il Contraente o l'Assicurato sia venuto a conoscenza;
- c) informare la Compagnia delle eventuali azioni civili e penali intentate contro l'Assicurato ed in tal caso fornire tutti i documenti e le prove utili alla sua difesa astenendosi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il preventivo consenso scritto della Compagnia;
- d) astenersi dall'intraprendere azioni giudiziarie o dal raggiungere accordi o transazioni in via stragiudiziale o con causa in corso senza il consenso preventivo della Compagnia, pena il rimborso delle spese da questa sostenute.
- e) darne avviso a ciascun assicuratore, in presenza di assicurazione presso diversi assicuratori;

Agli effetti dell'assicurazione di Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.), il Contraente (o l'Assicurato) deve inoltre:

- f) (per quanto ai sinistri infortuni) denunciare alla Compagnia entro 3 giorni dal suo accadimento soltanto i sinistri mortali; sotto inchiesta delle Autorità competenti; di cui è stata presentata richiesta di risarcimento.
- g) (per quanto alle malattie professionali) obbligatoriamente denunciare alla Compagnia l'insorgenza della malattia professionale e far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

Garanzia D&O

In caso di sinistro la società contraente e gli amministratori dovranno:

- a) fornire comunicazione scritta alla Compagnia, ed a tale comunicazione sono subordinati gli obblighi della Compagnia stessa ai sensi della presente polizza, entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui sono venuti a conoscenza di:
 1. qualsiasi richiesta di risarcimento;
 2. qualsiasi manifestazione di volontà di ritenere responsabile un amministratore o la società;
 3. qualsiasi circostanza di cui gli amministratori o la società vengano a conoscenza che possa dare luogo ad una richiesta di risarcimento.

Se tale comunicazione viene effettuata dalla società e/o dagli amministratori durante il periodo di assicurazione relativamente ai precedenti punti 2) e 3), qualsiasi richiesta di risarcimento conseguente sarà considerata dalla Compagnia come effettuata nel periodo di assicurazione.

Pertanto, qualora una richiesta di risarcimento od una o più circostanze che possano dar luogo ad una richiesta di risarcimento siano comunicate per iscritto alla Compagnia da parte degli amministratori o della società durante il periodo di assicurazione, esse saranno garantite, ai sensi della presente polizza, anche qualora le azioni od i procedimenti giudiziari ad esse relativi abbiano inizio successivamente al periodo di assicurazione.
- b) Gli amministratori e la società dovranno fornire alla Compagnia tutte le informazioni ed i documenti necessari e la collaborazione e l'assistenza che la Compagnia potrà ragionevolmente richiedere ai fini della difesa, liquidazione e gestione di una richiesta di risarcimento.
- c) Gli amministratori o la società, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo, non devono ammettere responsabilità in relazione a richieste di risarcimento o concordare l'entità di eventuali risarcimenti oppure sostenere costi, oneri e spese, senza il preventivo consenso scritto della compagnia.

Cosa fare in caso di sinistro?

(seguito)

- d) La Compagnia non potrà transigere alcuna richiesta di risarcimento senza il consenso scritto dell'Assicurato. Tuttavia qualora l'Assicurato rifiuti di accettare una transazione proposta o condivisa dalla Compagnia e decida di intraprendere azioni legali in relazione ad una richiesta di risarcimento, l'obbligo risarcitorio della Compagnia stessa per detta richiesta di risarcimento non potrà eccedere la somma a fronte del pagamento della quale essa avrebbe potuto essere definita, inclusi costi, oneri e spese.

Qualora il periodo di assicurazione scada in un giorno festivo, la comunicazione scritta di una richiesta di risarcimento ricevuta da parte della Compagnia nel giorno lavorativo immediatamente successivo alla data di scadenza sarà considerata come una comunicazione pervenuta durante il periodo di assicurazione

Sezione C) FURTO

In caso di sinistro il Contraente (o l'Assicurato) ha l'obbligo di:

- a) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero dei beni rubati e per la conservazione e la custodia di quelli rimasti, anche se danneggiati; le relative spese sono a carico della Compagnia (art. 1914 del Codice Civile);
- b) darne avviso all'Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia entro 24 ore da quando ne ha avuto conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno (art. 1913 del Codice Civile);
- c) fare denuncia scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia entro 24 ore dall'avvenuta conoscenza del sinistro, indicando la Compagnia assicurativa e il numero di polizza. Copia della denuncia deve essere trasmessa alla Compagnia;
- d) fare tempestiva denuncia anche al debitore ed esperire, se la legge lo consente, la procedura d'ammortamento in caso di sottrazione di titoli di credito; le relative spese sono a carico della Compagnia;
- e) darne avviso a ciascun assicuratore, in presenza di assicurazione presso diversi assicuratori.

Sezione D) ASSISTENZA

Per usufruire delle prestazioni di assistenza l'Assicurato dovrà attivare la Centrale Operativa, contattandola preventivamente ai seguenti numeri telefonici attivi 24 ore su 24, 365 giorni all'anno:

NUMERO VERDE (solo per le chiamate dall'Italia): **800 295 12**

NUMERO NERO (per chiamate sia dall'Italia che dall'estero): **02 011 7425601**

Il diritto all'erogazione delle prestazioni di assistenza decade nel caso in cui l'Assicurato non abbia tempestivamente preso contatto con la Centrale Operativa al verificarsi del sinistro.

Al fine di ottenere un tempestivo intervento, l'Assicurato dovrà comunicare, oltre alle proprie generalità, anche il numero di Polizza, la prestazione richiesta, l'ubicazione dell'immobile assicurato interessato dalla prestazione, nonché il recapito telefonico dove la Centrale Operativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza.

Sezione E) TUTELA LEGALE

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso alla Compagnia ed inviare la denuncia in base alle modalità che seguono:

- a) l'Assicurato deve inviare alla Compagnia, entro 30 giorni e comunque entro i termini di prescrizione previsti dall'art. 2952 c.c. secondo comma, denuncia scritta del caso assicurativo, anche tramite l'intermediario che ha in gestione la polizza, mediante lettera raccomandata A/R (o altri mezzi che ne consentano di comprovare la data di invio) ad uno dei seguenti recapiti:
- Posta: Global Assistance Spa, Area Tutela Legale – Piazza Diaz,6 20123 MILANO
E-Mail: areatutelalegale@globalassistance.it
- b) Alla denuncia del Sinistro va allegata:
- una esaustiva descrizione dell'accaduto,
 - tutta la documentazione di cui si è in possesso (per es. copia della constatazione amichevole, atto di citazione, avviso di garanzia, ecc.),
 - l'anagrafica completa del legale incaricato, comprensiva di recapiti telefonici e mail.

Cosa fare in caso di sinistro?

(seguito)

Sezione F) CYBER RISK

Il Contraente (l'Assicurato) al fine di consentire la piena operatività della garanzia, in caso di sinistro, deve:

- a) *Contattare immediatamente il Service Provider incaricato, provvedendo inoltre a:*
- *adottare tutte le misure ragionevoli e necessarie per ridurre al minimo gli effetti dell'evento assicurato;*
 - *fornire prova dell'evento assicurato;*
 - *fare tutto quanto possibile e necessario per stabilire la causa e l'entità del danno;*
 - *conservare e mettere a disposizione del Service Provider incaricato l'hardware, il software e i dati colpiti dall'evento assicurato;*
 - *rispettare tutte le raccomandazioni fornite dal Service Provider; incaricato.*

Qualsiasi contatto con il Service Provider che si riferisca ad una polizza non in regola con il pagamento del premio può comportare la fatturazione all'Assicurato delle spese sostenute dal Service Provider stesso per conto della Compagnia.

Il diritto al risarcimento decade qualora l'Assicurato, in caso di evento assicurato, non abbia preso contatto con il Service Provider.

- b) *Comunicare per iscritto alla Compagnia, entro e non oltre 3 giorni da quando ne è venuta a conoscenza, anche per il tramite dell'Intermediario che ha in gestione il contratto:*
- *qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata nei suoi confronti;*
 - *qualsiasi circostanza che possa dare origine a una richiesta di risarcimento e/o ad un sinistro:*
 - *precisando le ragioni per le quali si prevede che ne possa derivare una richiesta di risarcimento;*
 - *fornendo dettagli in merito ad eventuali atti illeciti, date, luoghi, fatti e persone o enti coinvolti, nonché una stima del potenziale danno.*
- La Compagnia, laddove le circostanze comunicate siano sufficientemente dettagliate, considera qualsiasi richiesta di risarcimento che tragga origine da tali circostanze come se la medesima fosse stata presentata nella stessa data in cui l'Assicurato ha trasmesso alla Compagnia la predetta comunicazione di circostanze.*
- *qualsiasi sinistro;*
 - *qualsiasi intenzione formalizzata da un terzo di ritenerlo responsabile di un evento assicurato.*
- c) *L'Assicurato deve altresì*
- *fornire la massima collaborazione possibile nelle indagini, nella difesa e nella definizione del sinistro;*
 - *avvalersi degli avvocati indicati dalla Compagnia;*
 - *consentire alla Compagnia l'autorità a negoziare qualsiasi accordo o procedimento legale nei confronti di terzi.*

Sezione G) BUSINESS INTERRUPTION

Per la seguente sezione valgono i medesimi obblighi (da parte del Contraente/Assicurato) della Sezione A) "Danni Incendio e complementari" essendo l'interruzione forzata dell'attività una conseguenza indiretta di un danno materiale e diretto ai beni assicurati riferibili a tale sezione.

Inoltre il Contraente-Assicurato deve fornire a proprie spese alla Compagnia, entro 30 giorni dalla fine del periodo di indennizzo, uno stato particolareggiato delle perdite subite per la forzata interruzione dell'Attività.

Sezione H) ELETTRONICA

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) *fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Compagnia (art.1914 del Codice Civile);*
- b) *darne avviso all'intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art.1913 del Codice Civile);*
- c) *in caso di atti dolosi o sospetti tali, fare denuncia scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia entro 5 giorni dall'avvenuta conoscenza del sinistro indicando:*
- *la data di accadimento del sinistro;*
 - *la causa conosciuta o presunta del sinistro;*

Cosa fare in caso di sinistro?

(seguito)

<p>Cosa fare in caso di sinistro? (seguito)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • l'entità stimata del danno. <p>d) Copia della denuncia deve essere trasmessa alla Compagnia; e) in caso di assicurazione presso diversi assicuratori, darne avviso a ciascuno di essi.</p> <p>A valere per tutte le sezioni, l'inadempimento di uno degli obblighi di cui sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art.1915 del Codice Civile).</p> <p>Assistenza diretta/in convenzione: La Compagnia ha affidato ad una Struttura organizzativa esterna (Centrale Operativa) la gestione dei casi assicurativi coperti dalla garanzia Assistenza al fabbricato.</p> <p>Gestione da parte di altre imprese: La Compagnia, per la trattazione dei sinistri, non si avvale di altre Compagnie di Assicurazione.</p> <p>Prescrizione: Per quanto alla sezione Tutela Legale, la denuncia scritta del caso assicurativo deve essere trasmessa alla Compagnia, entro 30 giorni e comunque entro i termini di prescrizione previsti dall'art. 2952 c.c. secondo comma.</p>
<p>Dichiarazioni inesatte o reticenti</p>	<p>La Compagnia presta il suo consenso all'Assicurazione e determina il Premio dovuto, unicamente in base alle dichiarazioni, rese dal Contraente in fase di sottoscrizione delle Polizza, sui dati e le circostanze oggetto di domanda da parte della Compagnia.</p> <p>Se la dichiarazione è incompleta o non corretta, la Compagnia potrebbe sottovalutare il rischio, che altrimenti avrebbe non assicurato o assicurato a condizioni differenti.</p> <p>Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo e la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile.</p> <p>Costituisce parziale deroga di quanto sopra, per i casi rientranti nella sezione A)Danni incendio e complementari, B)Responsabilità civile verso terzi e F)Cyber Rik, la condizione che tali inesattezze o omissioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non riguardino le caratteristiche essenziali e durevoli del rischio; - e che l'Assicurato abbia agito senza dolo o colpa grave. <p>La Compagnia ha comunque il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.</p>
<p>Obblighi dell'impresa</p>	<p>La Compagnia, verificata l'operatività dell'assicurazione (e la responsabilità dell'Assicurato per quanto alle garanzie della Sezione RCT), valutato il danno, accertata la legittimazione ne dà esito all'Assicurato entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la necessaria documentazione e conclusione degli accertamenti peritali del caso, salvo il caso in cui vi sia impugnazione del verbale peritale.</p> <p>Ove il danno risulti risarcibile a termini di polizza, la Compagnia provvede al pagamento dell'Indennizzo (o provvede al pagamento del risarcimento, per quanto alle garanzie della Sezione Responsabilità civile) entro 15 giorni dalla restituzione della quietanza di indennizzo, inviata dalla Compagnia all'Assicurato, debitamente firmata per accettazione da quest'ultimo, a patto che non sia stata fatta opposizione e sia stata verificata la titolarità dell'interesse assicurato.</p> <p>Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, è facoltà della Compagnia richiedere il documento di chiusura istruttoria attestante che non ricorra alcuna delle limitazioni e/o esclusioni di polizza e può posticipare il pagamento sino alla conclusione del procedimento stesso.</p> <p>Per gli eventi rientranti nella Garanzia Tutela legale la Compagnia, ricevuta la denuncia del caso assicurativo e la documentazione richiesta a supporto, verificata l'operatività della garanzia di Polizza, provvede ad autorizzare la gestione del caso assicurativo. Nel caso in cui la fase stragiudiziale non raggiunga una bonaria definizione, se le pretese dell'assicurato presentano possibilità di successo ed in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al legale. Dal momento in cui il legale dell'Assicurato o l'Assicurato stesso comunica alla Compagnia la chiusura del caso assicurativo, la Compagnia provvederà al rimborso delle spese legali e peritali sostenute dall'Assicurato (se dovute) entro 15 giorni dal ricevimento della quietanza di pagamento accettata dall'Assicurato.</p>

<p> Quando e come devo pagare?</p>	
<p>Premio</p>	<p>Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni, si precisa che i premi relativi al presente contratto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non sono soggetti a meccanismi di indicizzazione annuali; - sono inclusivi di imposte assicurative nella misura sotto indicata: <ul style="list-style-type: none"> - Sezioni "Danni Incendio e complementari", "Responsabilità Civile verso Terzi", "Furto", "Cyber

	<p><i>Risk</i>" (per la Responsabilità civile generale): 22,25%;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sezione Assistenza: 10%. - Sezioni "Tutela Legale", "Cyber Risk" (per le perdite pecuniarie), "Business interruption" ed "Elettronica": 21,25%.
Rimborso	<p>Il Contraente ha diritto al rimborso della parte di premio relativa al periodo di assicurazione non goduto:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) se la Compagnia esercita il diritto di recesso in caso di sinistro (da effettuarsi entro 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo o del risarcimento): la Compagnia rimborsa la parte di premio, relativa al periodo che intercorre da tale data alla scadenza dell'assicurazione, al netto degli oneri fiscali, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso; 2) In caso si riscontri l'esistenza di una pluralità di assicurazioni con la compagnia per il medesimo rischio: quelle sottoscritte successivamente alla prima non possono dare luogo ad alcun Indennizzo ed il Contraente avrà diritto esclusivamente all'integrale rimborso del Premio imponibile non goduto; 3) Con specifico riferimento alla garanzia della Sezione C) Furto: qualora a seguito di un sinistro la Compagnia decida di recedere dall'assicurazione Furto a seguito del sinistro stesso, la Compagnia rimborsa il premio imponibile pagato e non goduto sulla somma assicurata rimasta in essere.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	<p>Ad integrazione delle informazioni fornite nel DIP Danni, si precisa quanto segue: in riferimento alla Sezione E) Tutela Legale, l'assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità della Polizza, tuttavia, per le sole vertenze contrattuali la garanzia opera trascorsi 3 (tre) mesi dal pagamento della Polizza (Periodo di carenza).</p> <p>In riferimento al "Pacchetto sicurezza aziendale" la prestazione opera per la difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni e per l'opposizione/impugnazione di provvedimenti o di sanzioni amministrative (ricorso amministrativo), non pecuniarie o pecuniarie di importo pari o superiore a € 250 per i casi di contestazione d'inosservanza dei decreti legislativi comprese le successive modifiche o integrazioni normative o regolamentari e si estende ai sinistri insorti nel termine di 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione dell'attività da parte dei soggetti assicurati, o loro dimissioni dall'impresa assicurata.</p>
Sospensione	<p>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni nella rubrica "Quando comincia la copertura e quando finisce?"</p>



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	<p>Non è previsto dal presente contratto</p>
Risoluzione	<p>Non sono previste ipotesi di risoluzione.</p>



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è destinato ad una tipologia di clientela, costituita da piccole medie imprese, che lavorano nel settore del commercio, artigianato, ristorazione, manifatturiero, servizi, edilizia e terzo settore, che necessitano di una copertura dei rischi relativi ai beni dell'attività stessa, e in particolare dei rischi di incendio ed altri eventi che possono colpire il fabbricato ed il contenuto, nonché di quelli connessi all'attività svolta, derivanti dalla responsabilità civile verso terzi e dalla responsabilità civile verso i prestatori d'opera.

Le aziende contraenti devono rispondere ai seguenti requisiti:

- siano ubicate nel territorio della Repubblica Italiana,
- abbiano un numero di addetti non superiore a 20 (tranne se non specificatamente derogato dalla Compagnia);
- abbiano un fatturato annuo massimo fino a € 7.500.000;
- svolgano un'attività rientrante fra quelle "assicurabili" ai sensi di polizza.



Quali costi devo sostenere?

In aggiunta alle imposte sui premi assicurativi, sono a carico del Contraente i costi di intermediazione, che gravano sul premio di polizza e che nel presente contratto sono pari in media al **25%** del premio imponibile, fatta eccezione per i rischi catastrofali Terremoto, Alluvione/ Inondazione che sono pari in media al **15%** del relativo premio imponibile.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	<p>Eventuali reclami devono essere inoltrati per iscritto all'indirizzo dell'Impresa Global Assistance S.p.A., Piazza Diaz 6, 20123 Milano, all'attenzione dell'ufficio Gestione Reclami (Numero di fax 02.43.33.50.20 – indirizzo di posta elettronica: gestione.reclami@globalassistance.it). Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate sul sito internet dell'Impresa www.globalassistance.it nella sezione "Contatti".</p> <p>Ai reclami verrà dato riscontro dall'impresa nel termine massimo di 45 giorni dal ricevimento dello stesso da parte dell'Impresa.</p>
All'IVASS	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva (superiore al periodo suindicato), è possibile rivolgersi all'IVASS (Istituto per la vigilanza delle assicurazioni - Servizio Tutela del Consumatore), Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it, utilizzando l'apposito Modello presente sul sito dell'ivass (Info su: www.ivass.it).</p>
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98).</p>
Negoziazione assistita	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.</p>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<ul style="list-style-type: none">- <u>Arbitrato</u>: In caso di sinistro, qualora le due Parti siano in disaccordo sulla quantificazione dell'ammontare del danno, hanno la facoltà di risolvere la controversia tramite arbitrato ossia incaricando a tale scopo, in aggiunta ai propri periti, un terzo perito scelto di comune accordo. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo perito.- <u>Liti Transfrontaliere</u>: per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS (che provvede lei stessa all'inoltro al sistema estero competente) chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o direttamente al sistema estero competente (rintracciabile accedendo al sito: http://www.ec.europa.eu/fin-net).

AVVERTENZE:

PER QUESTO CONTRATTO E' DISPONIBILE SUL SITO ISTITUZIONALE DELL'IMPRESA (WWW.GLOBALASSISTANCE.IT) UN'AREA RISERVATA AL CONTRAENTE (C.D. HOME INSURANCE), ALLA QUALE E' POSSIBILE ACCEDERE TRAMITE CREDENZIALI DA RICHIEDERE ALL'IMPRESA STESSA. PERTANTO, DOPO LA SOTTOSCRIZIONE, POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.



Global
Assistance

GLOBAL ASSISTANCE COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E
RIASSICURAZIONI S.p.A. – Gruppo Assicurativo Ri.Fin

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

“GLOBAL SISTEMA IMPRESA”

Ed. 2/PMI

Data ultimo aggiornamento 18/10/2022

Polizza redatta secondo le Linee Guida del Tavolo Tecnico ANIA – Associazioni
Consumatori – Associazioni Intermediari per contratti semplici e chiari



GLOBAL ASSISTANCE COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI
E RIASSICURAZIONI S.p.A. a Socio Unico
Capitale Sociale: Euro 5.000.000 i.v.
Codice Fiscale, Partita IVA e
Registro Imprese di Milano n. 10086540159

Sede Legale e Direzione Generale:
Piazza Diaz, 6 - 20123 Milano
Telefono 02.433350.1 - Telefax 02.433350.20
indirizzo PEC: globalassistancespa@legalmail.it
Sito internet: www.globalassistance.it

Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni
con D.M. del 2/8/93 n. 19619 (G.U. 7/8/93 n. 184).
Società soggetta all'attività di direzione
e coordinamento di Ri.Fin S.r.l., iscritta all'Albo
dei gruppi assicurativi presso l'Invas al n. 014

Sommario

DEFINIZIONI - GLOSSARIO	4
CONDIZIONI CONTRATTUALI DI ASSICURAZIONE	21
COSA E' POSSIBILE ASSICURARE	26
Sezione A) DANNI INCENDIO E COMPLEMENTARI	26
➔ Garanzia INCENDIO FABBRICATO - Formula “Rischi Nominati”	26
➔ Garanzia RISCHIO LOCATIVO – Formula “Rischi Nominati”	35
➔ Garanzia INCENDIO CONTENUTO – Formula “Rischi Nominati”	36
➔ Garanzia INCENDIO FABBRICATO – Formula “ALL RISKS”	38
➔ Garanzia INCENDIO CONTENUTO – Formula “ALL RISKS”	45
Sezione B) RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	47
➔ Garanzia Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)	47
➔ Garanzia Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.)	53
➔ Garanzia Responsabilità Civile Prodotti (R.C.P.)	55
➔ Garanzia D&O	58
➔ Garanzia Responsabilità Civile Fabbricato (R.C.F.)	62
➔ Garanzia Responsabilità Civile Inquinamento (R.C.I.)	66
Sezione C) FURTO	67
➔ Garanzia “Furto, Rapina ed Estorsione”	67
Sezione D) ASSISTENZA	71
➔ Garanzia “ASSISTENZA AL FABBRICATO	71
Sezione E) TUTELA LEGALE	74

➔ Garanzia “DIFESA PENALE”	74
Sezione F) CYBER RISK.....	77
➔ Garanzia CYBER RISK.....	77
Sezione G) BUSINESS INTERRUPTION.....	81
➔ Garanzia BUSINESS INTERRUPTION	81
Sezione H) ELETTRONICA	82
➔ Garanzia APPARECCHIATURE ELETTRONICHE.....	82
COSA NON È POSSIBILE ASSICURARE	87
CONDIZIONI CONTRATTUALI PER LA DENUNCIA E LA LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO.....	117
ELENCO ATTIVITA’ ASSICURABILI.....	138
ELENCO ATTIVITA’ NON ASSICURABILI	153
ELENCO ATTIVITA’ - RISCHIO DIREZIONALE	162
ARTICOLI DI LEGGE RIPORTATI NEL CONTRATTO.....	169
ESEMPI DI APPLICAZIONE DI FRANCHIGIE, SCOPERTI E MASSIMALI.....	173

DEFINIZIONI - GLOSSARIO

Ai termini sotto indicati, utilizzati nelle Condizioni di Assicurazione **a valere per le sezioni A) DANNI INCENDIO E COMPLEMENTARI; B) RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI** (fatta eccezione per la garanzia "D&O" per la quale si rimanda al Glossario specifico D&O), **C) FURTO; D) ASSISTENZA; E) TUTELA LEGALE; G) BUSINESS INTERRUPTION ed H) ELETTRONICA**, vengono attribuiti i significati che seguono:

ACCIDENTALE	Improvviso, casuale e imprevedibile.
ADETTI	I soci dell'Assicurato, i titolari dell'azienda, i familiari coadiuvanti, gli associati in partecipazione e i <i>prestatori di lavoro</i> .
ALLAGAMENTO	L'eccesso o l'accumulo d'acqua in luogo normalmente asciutto.
ALLUVIONE E INONDAZIONE	L'allagamento di un territorio causato da straripamento, esondazione, tracimazione o fuoriuscita dagli argini di corsi d'acqua, da laghi e bacini, sia naturali sia artificiali, anche se derivanti da eventi atmosferici.
AMMENDA (per la Sezione Tutela Legale)	Pena pecuniaria stabilita per le contravvenzioni.
AMMINISTRATORE	Un membro del Consiglio di Amministrazione.
ANNO	Periodo di tempo pari a 365 giorni, o a 366 giorni in caso di anno bisestile.
APPALTATORE/ SUBAPPALTATORE	La persona fisica o giuridica cui l'Assicurato ha ceduto l'esecuzione dei lavori. È equiparato all'appaltatore/subappaltatore: <ul style="list-style-type: none"> • il prestatore di un contratto d'opera (art. 2222 del Codice Civile); • il cottimista, inteso come lavoratore autonomo che compie prestazioni lavorative a tempo o a cottimo.
APPARECCHIATURE ELETTRONICHE	Unità centrali, personal computer, stampanti, terminali, gruppi di continuità, scanner, plotter, fax, fotocopiatrici, fatturatrici, macchine elettroniche da scrivere e per calcolare, e relativi accessori, impianti telefonici, di allarme, videoregistrazione (TVCC), citofoni, apparecchi audio e video in genere, telefoni cellulari, condizionatori dedicati alle apparecchiature sopracitate. Le apparecchiature elettroniche possono essere "fisse" o "ad impiego mobile."
APPARECCHIATURE ELETTRONICHE AD IMPIEGO MOBILE	Le <i>apparecchiature elettroniche</i> che, per loro caratteristiche e destinazione, possono essere utilizzate anche al di fuori dell'ubicazione assicurata.
ARBITRATO	Istituto con il quale le parti, di comune accordo, rinunciano ad adire l'Autorità giudiziaria ordinaria per la risoluzione di controversie concernenti l'interpretazione o l'esecuzione del contratto.
ASSICURATO	La persona giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
ASSICURAZIONE	Il contratto di assicurazione.

ASSISTENZA (per Sezione Assistenza)	L'aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito dalla <i>Compagnia</i> tramite la <i>Centrale Operativa</i> all' <i>Assicurato</i> che si trovi in difficoltà a seguito di un sinistro.
ASSISTENZA GIUDIZIALE	Attività di difesa di un legale quando si attribuisce al giudice la decisione sull'oggetto della controversia.
ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE	Attività che viene svolta al fine di comporre qualsiasi vertenza prima del ricorso al giudice e per evitarlo.
ATTIVITÀ	L'attività economica svolta professionalmente dal Contraente, destinata alla produzione di beni e/o alla prestazione di servizi, identificata in polizza.
ATTO DI TERRORISMO	L'atto violento compiuto da una persona, o da un gruppo di persone, su incarico o in connessione con organizzazioni politicamente o ideologicamente motivate, volto a influenzare i governi o terrorizzare la popolazione o una parte di essa allo scopo di influenzare o sovvertire l'ordine costituito.
AZIENDA	Luogo dove viene svolta l' Attività assicurata
BENI IN LEASING	I beni utilizzati dall'Assicurato nell'esercizio dell' Attività dichiarata in polizza, che sono oggetto di un contratto di locazione finanziaria.
CANAL JET	Sistema di disostruzione di una condotta con erogazione di acqua ad alta pressione effettuata tramite sonda.
CARENZA (per la Sezione Tutela Legale)	Periodo in cui la polizza non produce effetti. Tale periodo intercorre tra il momento della stipulazione del contratto di assicurazione, o dalle ore 24 del giorno in cui si effettua il pagamento se successivo alla stipula, e quello a partire dal quale la garanzia offerta dall'assicuratore diviene concretamente efficace. Il periodo di carenza non sarà recuperato alla scadenza della polizza che invece cesserà al decorrere dell'anno dal momento della firma.
CASO ASSICURATIVO	Sinistro, ovvero il verificarsi del fatto dannoso - cioè la controversia e/o il giudizio penale - per il quale è prevista l'assicurazione.
CENTRALE OPERATIVA	<i>Struttura Organizzativa</i> esterna (operante in conformità alle norme e regolamenti di vigilanza di tempo in tempo vigenti) costituita da medici, tecnici, operatori, messi a disposizione dell'Assicurato 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, a cui la Società ha affidato incarico per l'organizzazione e l'erogazione delle prestazioni di "Assistenza" previste in Polizza.
COLPA GRAVE	Comportamento involontario da cui deriva un fatto illecito, commesso con negligenza, imprudenza, imperizia, violazione di norme.
COLPO DI ARIETE	Fenomeno idraulico che si presenta in una condotta quando un flusso di liquido in movimento al suo interno viene bruscamente fermato, oppure quando una condotta chiusa e in pressione viene aperta repentinamente.
COMMITTENTE	Il soggetto che affida a terzi lo studio o la realizzazione di opere o servizi di qualsiasi natura.

COMPAGNIA	Global Assistance Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A
COMPENSI PER LA TRASFERTA (per la Sezione Tutela Legale)	Spese di viaggio e di soggiorno dovute dal Cliente al proprio avvocato che, per l'esecuzione dell'incarico ricevuto, debba trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale.
CONTENITORE DI SICUREZZA	Il mezzo di custodia con le seguenti caratteristiche: <ul style="list-style-type: none"> • Pareti e battenti in acciaio di adeguato spessore atti a contrastare attacchi condotti con mezzi meccanici (trapano, mola a disco, mazze, scalpelli o similari); • Movimenti di chiusura a chiave o combinazione; • Peso non inferiore a 200 Kg o idoneo dispositivo di ancoraggio al muro nel quale è incassato, in modo che non possa essere sfilato senza demolizione del muro stesso.
CONTENUTO	L'insieme dei beni contenuti nel <i>fabbricato</i> assicurato, e precisamente: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Macchinari, attrezzature e arredamento;</i> • <i>Merci;</i> • <i>Cose particolari;</i> • <i>Beni in leasing, purché non assicurati con apposita assicurazione;</i> • <i>Valori e preziosi.</i>
CONTRAENTE	Il soggetto giuridico che stipula l'assicurazione nell'interesse proprio e di altri e si impegna al versamento dei premi alla <i>Compagnia</i> .
CONTRATTO	Documento che prova la stipulazione del contratto di assicurazione.
CONTRIBUTO UNIFICATO	Imposta di bollo sugli Atti giudiziari - contributo unificato istituito dall'Art. 9 Legge 23 dicembre 1999, n. 488, modificato dal Decreto legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito dalla Legge 10 maggio 2002, n. 91, confluito nel Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di giustizia, approvato con D.P.R. del 30 maggio 2002 n. 115.
CONTROPARTE	La parte avversaria in una controversia.
CONSULENTI TECNICI D'UFFICIO (C.T.U.)	Svolge la funzione di Ausiliario del Giudice lavorando per lo stesso in un rapporto strettamente fiduciario. Scopo del Consulente è quello di rispondere in maniera puntuale e precisa ai quesiti che il Giudice formula nell'udienza di conferimento dell'incarico e di relazionarne i risultati nell'elaborato peritale che prende il nome di Consulenza Tecnica d'Ufficio.
CONSULENTI TECNICI DI PARTE (C.T.P.)	Libero professionista, al quale una parte in causa conferisce un incarico peritale in quanto ritiene l'incaricato esperto in uno specifico settore. Se un soggetto è coinvolto in una causa pendente o intende intraprenderne una (il caso dell'accertamento tecnico preventivo) incarica una persona di propria fiducia (il consulente di parte appunto) affinché questa affianchi il consulente tecnico nominato dal giudice. Il giudice, infatti, con l'ordinanza di nomina del CTU, assegna alle parti un termine entro il quale possono nominare un loro consulente tecnico.
COPERTURA	Il complesso degli elementi del tetto escluse le strutture portanti, le coibentazioni, le soffittature e i rivestimenti.
COSE (per la Sezione R.C.T.)	Gli oggetti materiali e gli animali.

COSE PARTICOLARI	<ul style="list-style-type: none"> • Archivi, documenti, disegni, stampati, registri, microfilm, pellicole e fotografie; • Modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili; • Supporti di dati.
COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE <i>(per la Sezione Tutela Legale)</i>	Il soggetto che, all'interno del processo penale, esercita l'azione civile è denominato parte civile. L'azione civile è quella diretta a fare valere la pretesa civilistica al risarcimento del danno. Quindi, i danni risarcibili sono sia quelli patrimoniali, che hanno un contenuto quantificabile in termini economici, che quelli non patrimoniali ovvero denominati danni morali e derivanti dalle sofferenze patite in conseguenza della condotta illecita. L'atto che introduce l'azione civile nel processo penale è l'atto di costituzione di parte civile oppure l'atto di trasferimento in sede penale dell'azione civile, già promossa nella sua naturale sede.
DANNO DI NATURA CONTRATTUALE	Danno dovuto ad un inadempimento o violazione di una obbligazione assunta tramite un contratto scritto o verbale.
DANNO (DI NATURA) EXTRACONTRATTUALE <i>(per la Sezione Tutela Legale)</i>	Danni ingiusti conseguenti ad un fatto illecito.
DANNO INDIRETTO	Le conseguenze di un danno materiale che si manifestano producendo altri effetti dannosi, non direttamente causati dall'evento garantito, ma da esso derivante.
DANNO LIQUIDABILE	Il danno accertato e indennizzabile in base alle Condizioni di Assicurazione, senza tener conto di eventuali franchigie, scoperti, limiti di indennizzo e risarcimento.
DANNO MATERIALE E DIRETTO	Il danno accidentale subito dal bene assicurato, derivante dall'azione diretta dell'evento garantito.
DATI	L'insieme di informazioni logicamente strutturate, elaborabili a mezzo di programmi.
DELITTO COLPOSO <i>(per la Sezione Tutela Legale)</i>	È solo quello espressamente previsto come tale (e a tale titolo contestato) dalla legge penale e commesso per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di leggi, ma senza volontà né intenzione di causare l'evento lesivo.
DELITTO DOLOSO <i>(per la Sezione Tutela Legale)</i>	Qualsiasi delitto all'infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi o preterintenzionali.
DISDETTA	Atto con il quale viene comunicata l'intenzione di non rinnovare più, alla scadenza, il contratto assicurativo.
DURATA	Periodo intercorrente tra la data di decorrenza e la data di scadenza indicate sul Modulo di Polizza e nei documenti contrattuali di rinnovo successivi.
ENTI AVENTI VALORE ARTISTICO	<p>I seguenti beni che costituiscono arredamento dell'<i>attività</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • I quadri, i dipinti, gli affreschi, i mosaici, le statue, le sculture e simili oggetti d'arte; • Le collezioni o le raccolte scientifiche, d'antichità, numismatiche, filateliche e in genere le collezioni di oggetti non preziosi; • Gli oggetti di argenteria, i tappeti, gli arazzi.

ESPLODENTI	<p>Le sostanze e i prodotti che, anche in piccola quantità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • A contatto con aria o acqua in condizioni normali danno luogo a esplosione; • Per azione meccanica o termica esplodono. <p>Sono inclusi materiali, sostanze e oggetti considerati ed elencati nel (allegato A, art. 83 Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 e successive modifiche e integrazioni).</p>
ESPLOSIONE	Lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.
ESTORSIONE	L'ottenimento di un ingiusto profitto con altrui danno, mediante violenza o minaccia che costringa qualcuno a fare od omettere qualche cosa. L'estorsione si distingue dalla rapina in quanto la vittima dell'azione intimidatrice è costretta essa stessa a consegnare la cosa (art. 629 del Codice Penale).
EVENTO	Accadimento che ha generato, direttamente o indirettamente, uno o più sinistri.
FABBRICATO	<p>L'intera costruzione edile o porzione di essa di proprietà dell'Assicurato o in uso allo stesso, sita nell'ubicazione riportata in polizza e adibita all'<i>attività</i> esercitata, comprese:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tutte le opere murarie e di finitura (quali moquette, tappezzerie, tinteggiature e rivestimenti in genere); • serramenti; • opere di fondazione o interrate; • tutte le pertinenze quali: <ul style="list-style-type: none"> - cancelli, fognature, pannelli solari termici o fotovoltaici fissati al fabbricato, pavimentazioni esterne, recinzioni, strade interne, tettoie e pensiline non amovibili costituite prevalentemente in materiale incombustibile; • impianti al servizio del fabbricato considerati immobili per natura o destinazione quali: <ul style="list-style-type: none"> - elettrici, elettronici, di allarme, idrici, igienici e sanitari, termici; - di condizionamento, di estinzione, di illuminazione, di raccolta e smaltimento dell'acqua piovana, di riscaldamento, di segnalazione e comunicazione; - ascensori, montacarichi, scale mobili; • mosaici, affreschi e statue, se privi di valore artistico. <p>Qualora l'assicurazione sia riferita a porzione di fabbricato, questa comprende le opere sopra elencate per le rispettive quote spettanti, anche se parte di un condominio. È escluso tutto quanto indicato nella definizione di contenuto.</p>
FASE GIUDIZIALE (per la Sezione Tutela Legale)	La fase della vertenza che si svolge davanti all'autorità giudiziaria.
FASE STRAGIUDIZIALE (per la Sezione Tutela Legale)	La fase della vertenza finalizzata al raggiungimento di un accordo tra le parti, anche con la mediazione e la negoziazione assistita, senza l'intervento dell'autorità giudiziaria.
FATTO ILLECITO (per la Sezione Tutela Legale)	L'azione od omissione contraria all'ordinamento giuridico in quanto violazione di un dovere o di un obbligo imposti da una norma di legge.
FENOMENO ELETTRICO	L'effetto di sovratensione o sovracorrente da qualunque causa provocati.
FORMULA RISCHI NOMINATI	È la formula di assicurazione con cui la <i>Compagnia</i> elenca tutti gli eventi dannosi di cui risponde. Gli eventi che non sono stati nominati devono quindi intendersi a carico dell'assicurato. I beni e gli eventi assicurati sono descritti nel capitolo "Cosa è possibile assicurare" della sezione A) delle presenti Condizioni di Assicurazione.

FORMULA ALL RISKS	È la formula di assicurazione con cui la <i>Compagnia</i> non elenca puntualmente gli eventi dannosi di cui risponde (fanno eccezioni eventuali estensioni aggiuntive a pagamento) ma indennizza i danni materiali diretti ai beni assicurati causati da qualsiasi evento non esplicitamente escluso.
FRANCHIGIA	L'importo che rimane a carico dell'Assicurato. La franchigia può essere espressa in valore monetario, in percentuale sulla somma assicurata o in numero di giorni. La franchigia si sottrae dal <i>danno liquidabile</i> .
FURTO	L'appropriazione di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri (art. 624 del Codice Penale).
FURTO CON DESTREZZA	Il furto commesso con particolare abilità, tale da eludere l'attenzione del derubato o delle persone vicine.
IMPLOSIONE	Il repentino dirompersi di contenitori e tubazioni per difetto di pressione interna. Gli effetti del gelo e del <i>colpo di ariete</i> non sono da considerarsi implosione.
INCENDIO	La combustione con fiamma di cose materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi.
INCOMBUSTIBILI	Le sostanze e i prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi ed Esperienze del Ministero dell'interno.
INDENNIZZO	L'importo risultante dopo aver applicato eventuali <i>franchigie, scoperti</i> , limiti di indennizzo, al <i>danno liquidabile</i> . Tale importo corrisponde all'ammontare dovuto all'Assicurato a seguito di sinistro.
INFERRIATA	Il manufatto in barre o tondi di ferro, posto a chiusura dei vani di illuminazione, aerazione e comunicazione. L'inferriata può essere: <ul style="list-style-type: none"> • ancorata nel muro, ossia installata nel relativo vano, in modo tale che le barre dell'inferriata stessa siano affogate in profondità nella struttura muraria del vano medesimo; • fissata nel muro, ossia installata nel relativo vano con appositi perni, chiodi o viti saldati.
INFIAMMABILI	Le sostanze e i prodotti - ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali - non classificabili come esplosivi, quali: <ul style="list-style-type: none"> • Gas combustibili, liquidi e solidi, con punto di infiammabilità inferiore a 55°C; • Ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno; • Sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili; • Sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condizioni normali e a contatto con l'aria, spontaneamente s'infiammano. Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al (D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V e successive modifiche).
INFORTUNIO	L'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili.
INGORGO	Il rallentamento nel deflusso di un liquido dovuto ad un suo accumulo.

INTERMEDIARIO	La persona fisica o la società, diversa da un'impresa di assicurazione o riassicurazione, o da un dipendente della stessa, e diversa da un intermediario assicurativo a titolo accessorio, che svolge a titolo oneroso l'attività di distribuzione assicurativa o riassicurativa (art.1 Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n.209 e successive modifiche).
LASTRE	I lucernari, le lastre di cristallo, specchio, mezzo cristallo, vetro e altri materiali trasparenti (anche con iscrizioni o decori, quali le insegne), fissi nelle loro installazioni o scorrevoli su guida, stabilmente collocati su vetrine, porte, finestre, tavoli, mensole e simili.
LUCI	Le aperture, con o senza vetro, nei mezzi di chiusura, per il passaggio di luce o aria o per consentire una visuale.
MACCHINARIO, ATTREZZATURA E ARREDAMENTO	<ul style="list-style-type: none"> • Le apparecchiature elettroniche; • le macchine, gli impianti, gli attrezzi utensili, comprese tutte le parti murarie, meccaniche, elettriche ed elettroniche che siano il naturale completamento nonché i relativi ricambi e scorte; • l'attrezzatura, l'arredamento, il mobilio, i <i>contenitori di sicurezza (escluso il loro contenuto)</i>, gli apparecchi mobili di illuminazione, riscaldamento, condizionamento; • gli <i>enti aventi valore artistico</i>; • i distributori automatici di merci, cibi e bevande; • le dotazioni varie e quanto in genere di appartenenza di uffici, laboratori, dipendenze aziendali, attività ricreative, servizi generali, magazzini e quanto di simile relativo allo svolgimento dell'<i>attività assicurata</i>; • gli impianti e i mezzi di sollevamento (esclusi ascensori, montacarichi, scale mobili), di pesa, di traino e di trasporto non iscritti al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.); • gli indumenti di lavoro, gli accessori, i beni e gli effetti personali dei prestatori di lavoro (esclusi valori e preziosi); • i serbatoi, le cisterne, i silos e le relative tubazioni; • gli impianti anche fissi, le opere di abbellimento, sistemazione ed utilità installati dal conduttore o di sua proprietà purché con la presente polizza non sia assicurato il fabbricato; • Le tende esterne frangisole fissate al fabbricato, le antenne e le insegne installate sul fabbricato o in area esterna ad uso esclusivo dell'azienda.
MALATTIA	L'alterazione dello stato di salute non dipendente da <i>infortunio</i> .
MASSIMALE	L'importo che rappresenta il massimo esborso a cui è tenuta la <i>Compagnia</i> .
MEDIAZIONE (per la Sezione Tutela Legale)	Istituto giuridico introdotto con il Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010, per la composizione dei conflitti tra soggetti privati relativi a diritti disponibili.
MERCI	<ul style="list-style-type: none"> • Le materie prime; • gli ingredienti di lavorazione ed i prodotti semilavorati e finiti; • le scorte e i materiali di consumo; • gli imballaggi e i supporti; • gli stampati e il materiale pubblicitario; • gli scarti e i ritagli di lavorazione; • gli infiammabili e le merci speciali; • i lubrificanti, i carburanti e i combustibili in serbatoi fissi incombustibili e negli impianti di riscaldamento; • i veicoli a motore, anche se di proprietà di terzi, che formano oggetto di vendita o riparazione, esclusi i veicoli a Motore dell'Assicurato iscritti al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.), salvo quelli interessati da minivoltura.

MERCI SPECIALI	<ul style="list-style-type: none"> • Celluloide (grezza e oggetti di); • espansite; • schiuma di lattice, gomma spugna e microporosa; • materie plastiche espanse o alveolari; • imballaggi di materia plastica espansa o alveolare e scarti di imballaggi combustibili. <p>Non si considerano merci speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito e gli imballaggi di materia plastica espansa o alveolare racchiusi nelle confezioni delle merci.</p>
MODULO DI POLIZZA	Documento contrattuale, sottoscritto dalle Parti, che identifica il Contraente, i dati identificativi del Veicolo assicurato, il Valore assicurato, le garanzie prestate nonché i dati relativi alla Polizza (Decorrenza, scadenza, <i>Premio</i>).
MULTA	Pena pecuniaria prevista per i delitti.
OCCLUSIONE	L'ostruzione che comporta l'interruzione o la riduzione di un flusso determinata da corpi estranei. Non si considera occlusione quella provocata da accumulo di grandine in grondaie e pluviali.
PARTI	Il Contraente e la Compagnia.
PARTITA	L'insieme dei beni assicurati con un'unica somma assicurata indicata in polizza, rientranti nelle definizioni di fabbricato, contenuto, apparecchiature elettroniche.
PERITO	L'esperto incaricato da una delle parti (consulente tecnico di parte - C.T.P.) o dal giudice (consulente tecnico d'ufficio - C.T.U.) per svolgere un accertamento tecnico (perizia).
POLIZZA	Il documento che prova l'assicurazione.
PREMIO	La somma dovuta dal Contraente alla <i>Compagnia</i> per l'assicurazione.
PRESCRIZIONE (per la Sezione Tutela Legale)	L'estinzione di un diritto che avviene quando il suo titolare non lo esercita entro il periodo di tempo indicato dalla legge.
PRESTATORI DI LAVORO	Tutte le persone fisiche di cui l'assicurato si avvale nel rispetto delle norme di legge e nell'esercizio dell' <i>attività</i> assicurata e delle quali debba rispondere ai sensi di legge.
PRESTAZIONI (per la Sezione Assistenza)	Le assistenze prestate all' <i>Assicurato</i> dalla <i>Centrale Operativa</i> .
PREZIOSI	I gioielli, gli oggetti anche solo in parte in oro o platino, le pietre preziose e le perle naturali o coltivate, i coralli e gli altri materiali preziosi lavorati o grezzi, le collezioni e le raccolte di oggetti preziosi.
PRIMO RISCHIO ASSOLUTO	Forma di garanzia in base alla quale l' <i>Assicurazione</i> è prestata sino alla concorrenza della somma assicurata, indipendentemente dal valore effettivo dei " <i>Beni assicurati</i> " esistenti al momento del <i>Sinistro</i> e senza l'applicazione della " <i>Regola Proporzionale</i> " ai sensi dell'articolo 1907 del Codice Civile.

PROCEDIMENTO PENALE (per la Sezione Tutela Legale)	Inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona usualmente mediante informazione di garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata ed il titolo (colposo – doloso - preterintenzionale) del reato ascrivito.
PROGRAMMI IN LICENZA D'USO	Le sequenze di informazioni che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore, utilizzate in base a un contratto con il fornitore, leggibili a macchina e memorizzate su supporti.
QUERELA (per la Sezione Tutela Legale)	Azione per mezzo della quale una persona che si ritiene offesa o danneggiata da reati non perseguibili d'ufficio chiede agli organi giudiziari di procedere contro il colpevole.
RAPINA	L'impossessamento della cosa mobile altrui per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, sottraendola a chi la detiene mediante violenza o minaccia alla persona (art. 628 del Codice Penale).
REATO (per la Sezione Tutela Legale)	I reati si distinguono in delitti (dolosi o colposi), per i quali è prevista la sanzione penale della reclusione o della multa, e in contravvenzioni (reati di minore gravità rispetto ai delitti), per le quali è prevista la sanzione penale dell'arresto o dell'ammenda.
RECESSO	Manifestazione di volontà con cui una delle parti produce lo scioglimento totale o parziale del rapporto giuridico di origine contrattuale.
REGOLA PROPORZIONALE	L'indennizzo viene ridotto in proporzione al rapporto tra la somma assicurata e il valore del bene al momento del sinistro, nel caso in cui il valore del bene assicurato risulti, al momento del sinistro, superiore a quello dichiarato in polizza (art. 1907 del Codice Civile).
RESIDENZA	Il luogo in cui la persona fisica ha la sua dimora abituale, come risulta da certificato anagrafico.
RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE (per la Sezione Tutela Legale)	È La responsabilità in capo al soggetto debitore di risarcire i danni cagionati al creditore con la non esatta esecuzione della prestazione dovutagli in virtù del rapporto obbligatorio tra loro sorto, avente come fonte un contratto o qualsiasi atto o fatto (che non sia <i>fatto illecito</i>) idoneo a produrre un'obbligazione.
RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE (per la Sezione Tutela Legale)	È la responsabilità in capo al soggetto debitore di risarcire i danni cagionati al creditore in conseguenza della causazione di un <i>fatto illecito</i> .
RICORSO AMMINISTRATIVO	È quello presentato agli Organi amministrativi: Prefetto, Ministero, Tribunale Amministrativo Regionale, Consiglio di Stato, etc.
RIGURGITO	Il riflusso di liquidi nelle condutture con verso contrario al flusso naturale.
RISARCIMENTO	L'importo dovuto dalla <i>Compagnia</i> a seguito di danno causato a terzi dall'Assicurato.
RISCHIO	La probabilità che si verifichi il sinistro.
RISCHIO LOCATIVO	Garanzia con la quale s'intende tutelare il locatario (affittuario o conduttore) contro eventuali richieste del locatore (proprietario) per danni all'immobile locato.

SANZIONI AMMINISTRATIVE	La sanzione amministrativa è prevista per la violazione di disposizioni di natura non penale. Da non confondere con le contravvenzioni, che sono reati e quindi violazioni di norme penali.
SCIPPO	La sottrazione della cosa mobile altrui, strappandola di mano o di dosso alla persona che la detiene.
SCOPERTO	L'importo che viene calcolato in percentuale sull'ammontare del <i>danno liquidabile</i> e che rimane a carico dell' <i>Assicurato</i> .
SCOPPIO	Il repentino dirompersi di contenitori e tubazioni per eccessiva pressione interna. Gli effetti del gelo e del <i>colpo di ariete</i> non sono da considerarsi scoppio.
SECONDO RISCHIO	La copertura assicurativa che viene prestata in eccedenza ad altra assicurazione e operante a partire dal limite previsto da quest'ultima.
SERRAMENTI	I manufatti per la chiusura di porte, finestre, lucernari (fissi e infissi).
SINISTRO	Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
SOLAI	Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra due piani del <i>fabbricato</i> , escluse le pavimentazioni di finitura.
SOMMA ASSICURATA	L'importo indicato in polizza che rappresenta il massimo esborso della <i>Compagnia</i> .
SPESE DI GIUSTIZIA	Le spese definite dal D.P.R. n. 115/2002.
(SPESE DI) SOCCOMBENZA <i>(per la Sezione Tutela Legale)</i>	<i>Spese liquidate</i> dal giudice nel dispositivo della sentenza. Soccombente è la parte le cui pretese giuridiche non sono state riconosciute fondate dal giudice.
SPESE LEGALI	Onorari e diritti del patrocinatore ai sensi di legge.
SPESE LIQUIDATE <i>(per la Sezione Tutela Legale)</i>	Spese spettanti all'avvocato definite dal giudice in sede di sentenza.
SPESE PER L'INTERVENTO DI PERITI/CONSULENTI TECNICI D'UFFICIO (CTU) E/O DI CONSULENTI TECNICI DI PARTE (CTP) <i>(per la Sezione Tutela Legale)</i>	Somme spettanti ai <i>periti</i> nominati dal Giudice (Consulenti Tecnici d'Ufficio - C.T.U.) o dalla parte (Consulenti Tecnici di Parte - C.T.P.).
SPESE PER UN LEGALE DOMICILIATARIO <i>(per la Sezione Tutela Legale)</i>	Spese dell'avvocato che ha il domicilio nella circoscrizione del Tribunale competente per il giudizio qualora l'avvocato incaricato dall'assicurato risieda fuori da tale distretto.
STILLICIDIO	Il gocciolamento o la caduta, lenti e continuati, di acqua o altri liquidi.

STRAGIUDIZIALE	Nel linguaggio forense, estraneo al giudizio, che avviene fuori del giudizio e non fa parte degli atti giudiziari (accordi raggiunti fuori del tribunale).
STRUTTURA ORGANIZZATIVA (vedi Centrale Operativa) (per la Sezione Assistenza)	La struttura di Blue Assistance S.p.A. - Via Santa Maria, n. 11 – 10122 TORINO, costituita da tecnici e operatori in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno, che in virtù di specifico accordo sottoscritto con la <i>Compagnia</i> provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto telefonico con l'Assicurato e organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza.
SUPPORTO DI DATI	Il dispositivo informatico (esempio: disco esterno, CD-ROM, DVD-ROM, chiavetta USB) che viene utilizzato per registrare e memorizzare i dati.
SURROGAZIONE	L'azione che la <i>Compagnia</i> svolge in sostituzione dell'Assicurato o del Contraente, dopo aver pagato l'indennizzo nei confronti di terzi responsabili del sinistro.
TACITO RINNOVO	È una clausola che prevede il rinnovo automatico del contratto alla scadenza.
TERREMOTO	Il movimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Le scosse registrate nelle 72 ore successive all'evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".
TERRITORIO ITALIANO	Il territorio della Repubblica Italiana.
TETTO	Il complesso degli elementi destinati a coprire e a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese le relative strutture portanti (orditura, tiranti e catene) e il manto di copertura; sono compresi tutti gli elementi atti alla raccolta e allo smaltimento dell'acqua piovana.
TRABOCCAMENTO	La fuoriuscita di liquidi non dovuta a occlusione, causata da incapacità degli impianti al servizio del fabbricato a smaltire l'acqua piovana.
TRANSAZIONE	Accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la prevengono.
TUBAZIONI	L'insieme dei tubi o condutture per il convogliamento e il trasporto dei fluidi.
TUTELA LEGALE	L'assicurazione Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. 07/09/2005 n. 209 - Artt. 163/4 e 173/4 e correlati.
UNICO EVENTO	L'insieme di tutti i sinistri derivanti direttamente da un'unica causa (ovvero l'accadimento che provoca direttamente i sinistri, o, nel caso in cui i sinistri siano riconducibili a più accadimenti successivi collegati tra loro, quello che abbia dato origine a tale sequenza), accaduti nello stesso lasso di tempo e nella stessa area.
UNICO CASO ASSICURATIVO (per la Sezione Tutela Legale)	Fatto dannoso e/o vertenza che coinvolge più assicurati.

UNICO SINISTRO	Fatto dannoso e/o vertenza che coinvolge più assicurati.
VALORE A NUOVO	<p>Questa definizione indica:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ per il fabbricato: la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato (o porzione di fabbricato) assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area (terreno); ❖ per il macchinario, l'attrezzatura e l'arredamento: il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, comprese anche le spese di trasporto, montaggio e fiscali; ❖ per le merci finite o in lavorazione: il prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione sostenute in relazione allo stato in cui si trovano al momento del sinistro e degli oneri fiscali; se tale valore risulti superiore al prezzo di mercato si considera quest'ultimo. <p>Nel caso in cui le merci risultino già vendute o commissionate in attesa di consegna, il loro valore viene determinato in base al prezzo di vendita convenuto, dedotti costi, commissioni o spese non sostenuti per la mancata consegna purché:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le merci danneggiate non possano essere sostituite con equivalenti merci illese; • la commessa o l'avvenuta vendita siano comprovate per iscritto tramite atti o documenti di data certa.
VALORE ALLO STATO D'USO	Il criterio di valutazione del danno in base al quale il valore dei beni assicurati è determinato stimando le spese necessarie alla sostituzione di ciascun bene con altro nuovo uguale o equivalente tenendo conto del deprezzamento stabilito in relazione a grado di vetustà, stato di conservazione e manutenzione, ubicazione, tipo, qualità, funzionalità, rendimento ed ogni altra circostanza rilevante.
VALORE IN LITE <i>(per la Sezione Tutela Legale)</i>	Determinazione del valore dell'oggetto di lite.
VALORI	<ul style="list-style-type: none"> • Denaro, titoli di credito e di pegno e in generale qualsiasi carta rappresentante un valore; • buoni pasto, titoli di viaggio di società di trasporti; • valori bollati e postali, schede telefoniche, tessere di parcheggio, biglietti di lotterie e ogni altro documento o carta rappresentante un valore.
VERTENZA	Il conflitto di pretese tra Assicurato e Controparte o altro procedimento di natura civile, penale o amministrativa.
VERTENZA/E CONTRATTUALE/I <i>(per la Sezione Tutela Legale)</i>	Controversia insorta in merito ad esistenza, validità ed esecuzione di patti, accordi, contratti, precedentemente conclusi tra le Parti, con inadempimento delle relative obbligazioni.
VETRO ANTISFONDAMENTO	Il manufatto costituito da più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente con interposto, tra vetro e vetro, uno strato di materiale plastico, in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 millimetri, o anche un manufatto costituito da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 millimetri.

GLOSSARIO SPECIFICO DELLA “GARANZIA D&O”

AMMINISTRATORE	<p>La persona fisica che sia attualmente o che sia stata in passato o che sarà in futuro, <i>amministratore</i>, consigliere, membro del consiglio di gestione, sindaco, membro del comitato per il controllo sulla gestione, membro del consiglio di sorveglianza, direttore generale, nonché dirigente della società e qualsiasi <i>prestatore di lavoro</i> che agisca in qualità di <i>amministratore</i> di fatto della stessa.</p> <p>Si considerano amministratori anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i membri dell'Organismo di Vigilanza istituito ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001; • i membri del Comitato di Controllo Interno Garante del Codice Etico (o degli organi equipollenti, comunque siano definiti) istituito ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001; • la persona responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 e successive modifiche e/o integrazioni; • la persona responsabile della sicurezza ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008, sempreché il <i>fatto illecito</i> a loro riferibile riguardi l'esercizio delle loro funzioni manageriali e di supervisione; • il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari (Legge 262/2005); • il liquidatore volontario. <p>Sono compresi nella presente definizione anche gli eredi od i rappresentanti legali dell'<i>amministratore</i> (in caso di decesso, perdita della capacità giuridica, dichiarazione di insolvenza o fallimento di quest'ultimo) chiamati a rispondere di <i>fatti illeciti</i> commessi dall'<i>amministratore</i> stesso.</p>
ASSICURATO	Il soggetto giuridico il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
CIRCOSTANZA	<ul style="list-style-type: none"> • Qualsiasi manifestazione dell'intenzione di avanzare una <i>richiesta di risarcimento</i> nei confronti di un <i>amministratore</i> o della <i>società</i>; • qualsiasi rilievo o contestazione diretti, scritti, espressi, riguardanti la condotta di un <i>amministratore</i> o l'operato della <i>società</i> da cui possa trarre origine una <i>richiesta di risarcimento</i> nei confronti di detti soggetti; • qualsiasi errore, omissione, fatto di cui un <i>amministratore</i> o la <i>società</i> siano a conoscenza e da cui possa trarre origine una <i>richiesta di risarcimento</i> nei confronti di un <i>amministratore</i> o della <i>società</i>.
CLAIMS MADE	Il contratto di assicurazione che prevede la copertura delle richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti della <i>Compagnia</i> durante il periodo di assicurazione e notificate alla <i>Compagnia</i> nel medesimo periodo.
CONTRAENTE	Il soggetto giuridico che stipula l'assicurazione nell'interesse proprio o di altri e si impegna al versamento dei premi alla <i>Compagnia</i> .
CONTROVERSIE IN MATERIA DI DIRITTO DEL LAVORO	Qualsiasi controversia in materia di diritto del lavoro e della previdenza sociale relativa al rapporto di lavoro con un <i>prestatore di lavoro</i> o con qualsiasi soggetto che si affermi tale, che coinvolga la <i>società</i> od un <i>amministratore</i> .
COSTI, ONERI E SPESE	Gli onorari e le spese di legali e professionisti in genere, ragionevolmente da sostenersi o sostenuti, previa autorizzazione scritta della <i>Compagnia</i> , nella difesa di qualsiasi <i>richiesta di risarcimento</i> per un <i>fatto illecito</i> garantito dalla garanzia D&O, fermo restando quanto al paragrafo 36.2.B3 (Determinazione delle somme risarcibili) delle norme che regolano i sinistri alla sezione Sezione D&O. Non sono comprese le somme eventualmente dovute dalla <i>società</i> agli <i>amministratori</i> per l'assistenza da essi prestata nell'ambito della difesa di una <i>richiesta di risarcimento</i>.

FATTO ILLECITO	<p>Ogni effettivo o presunto errore, dichiarazione inesatta, fatto, omissione, negligenza, inosservanza dei doveri:</p> <ul style="list-style-type: none"> • con riferimento alla copertura della responsabilità civile degli amministratori, da parte degli amministratori, esclusivamente in detta qualità; • con riferimento alla copertura della responsabilità civile della società, da parte della società.
FRANCHIGIA	La parte di indennizzo che rimane a carico della società.
MASSIMALE	La somma indicata in polizza che rappresenta l'obbligazione massima della <i>Compagnia</i> per ciascuna perdita ed in aggregato per ciascun periodo di assicurazione. Qualora sia previsto un limite di indennizzo, esso non deve intendersi in aggiunta al massimale ma compreso in quest'ultimo e rappresenta, con riferimento al rischio specifico cui si riferisce, l'obbligazione massima della <i>Compagnia</i> per ogni <i>richiesta di risarcimento</i> ed in aggregato annuo.
PERDITA	<p>Il pregiudizio economico subito da terzi e/o le somme da riconoscere a terzi (inclusa la pubblica amministrazione) in conseguenza di un'accertata e riconosciuta responsabilità degli <i>amministratori</i> o della <i>società</i>, in sede giudiziale od a seguito di arbitrato od accordi transattivi, stipulati previa autorizzazione scritta della <i>Compagnia</i> e fermo quanto previsto nelle Esclusioni specifiche delle garanzie D&O.</p> <p>Non sono comprese le retribuzioni e comunque le somme contrattualmente dovute a qualsiasi titolo dalla società ad amministratori e/o ai prestatori di lavoro.</p>
PRESTATORE DI LAVORO	<p>Le persone fisiche di cui la <i>società</i> si avvale nel rispetto delle norme di legge nell'esercizio della sua <i>attività</i> e delle quali debba rispondere.</p> <p>Sono esclusi gli amministratori, i dirigenti, i consulenti, gli agenti della società ed i loro rispettivi prestatori di lavoro.</p>
PROCEDIMENTI SPECIALI	Qualsiasi indagine, esame od altra procedura avviata da enti, organi od Autorità preposti al controllo e/o alla supervisione della società e/o degli amministratori.
RICHIESTA DI RISARCIMENTO	<p>Qualsiasi contestazione avanzata in sede giudiziale o <i>stragiudiziale</i> (comprese lettere di diffida e/o messa in mora) nei confronti di un amministratore o della società.</p> <p>Con riferimento alla copertura della responsabilità civile degli amministratori per richiesta di risarcimento si intende altresì qualsiasi procedimento speciale.</p>
SOCIETÀ	La società contraente e tutte le società controllate.
SOCIETÀ CONTROLLATA	<p>La società di capitali in cui la società contraente, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, direttamente o indirettamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; • dispone dei voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; • ha la facoltà di nominare o revocare la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione; • esercita un'influenza dominante in virtù di particolari accordi contrattuali. <p>La copertura assicurativa delle <i>società controllate</i> cessa automaticamente alla data di cessazione del rapporto di controllo o di scioglimento delle stesse e, conseguentemente, i fatti illeciti commessi successivamente a tale data sono esclusi dalla garanzia.</p>
SPESE PER PROCEDIMENTI SPECIALI	Le spese sostenute dagli amministratori in relazione a procedimenti speciali.

GLOSSARIO SPECIFICO DELLA GARANZIA “CYBER RISK”

ASSICURATO	a. Il Contraente e ogni Società controllata dal Contraente; b. l'imprenditore persona fisica del Contraente, se il Contraente è una ditta individuale; oppure un socio se il Contraente è una Società di persone, ma esclusivamente per le funzioni svolte per conto dell'Assicurato.
ATTACCO INFORMATICO	L'atto doloso, il malware, l'errore umano, l'attacco D.o.S., il furto contro il sistema informatico dell'Assicurato.
ATTIVITÀ MULTIMEDIALE	Qualsiasi testo, immagine, video o suono divulgato tramite una pagina web dell'Assicurato, l'utilizzo di social media o via e-mail.
ATTO DOLOSO	Qualsiasi atto illecito effettuato con l'intenzione di causare un danno o di ottenere l'accesso illegittimo ai dati al sistema informatico o alle reti dell'Assicurato.
CIRCOSTANZA	<ul style="list-style-type: none"> • Qualsiasi rilievo o contestazione direttamente rivolto all'Assicurato, riguardante la condotta dell'Assicurato stesso, da cui possa trarne origine una richiesta di risarcimento in relazione ad un evento assicurato non noto all'Assicurato alla data di stipulazione della polizza; • qualsiasi atto o fatto di cui l'Assicurato sia a conoscenza che potrebbe dare luogo ad una richiesta di risarcimento e/o ad un evento assicurato.
D.O.S. (DENIAL OF SERVICE)	Qualsiasi attacco dannoso mirato a sovraccaricare il sistema informatico dell'Assicurato mediante un flusso eccessivo di informazioni o richieste di elaborazione dati che porta ad una interruzione e/o indisponibilità totale o parziale del sistema informatico stesso e dei servizi di rete, esaurendone le risorse. Sono inclusi nella definizione anche i D.D.o.S. (Distributed Denial of Service) intendendosi per tali gli attacchi D.o.S su larga scala.
DANNO	L'alterazione, la cancellazione o il danneggiamento di dati quali, a titolo esemplificativo, dati sensibili o dati personali presenti nel sistema informatico dell'Assicurato.
DATI	Qualsiasi informazione digitale, indipendentemente dalla forma o modo in cui viene utilizzata o visualizzata (esempio: testo, immagini, video, software), memorizzata all'esterno della memoria ad accesso casuale (RAM).
DATI PERSONALI	Qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (interessato) che identifichi o renda identificabile una persona fisica e che possono fornire dettagli sulle sue caratteristiche, le sue abitudini, il suo stile di vita, le sue relazioni personali, il suo stato di salute, la sua situazione economica.
DATI SENSIBILI	Le informazioni aziendali e commerciali, contrassegnate o meno come "confidenziali", che non siano direttamente disponibili al pubblico (che non siano di pubblico dominio).
DIARIA	L'importo che viene corrisposto all'Assicurato per ogni giorno di interruzione totale della propria attività.
DIRIGENTI E AMMINISTRATORI	Qualunque amministratore, dirigente, direttore, funzionario o altro personale avente alto grado di responsabilità e potere decisionale e che agisca per conto dell'Assicurato.

ERRORE DI PROGRAMMAZIONE	L'errore durante lo sviluppo o la codifica di un software o un sistema operativo che provoca un malfunzionamento del <i>sistema informatico</i> e/o un'elaborazione errata dei <i>dati</i> .
ERRORE UMANO	L'errore operativo o la negligenza (esempio: la scelta del software da utilizzare o un errore di impostazione dei parametri), da parte di un <i>prestatore di lavoro</i> che comporta un danno.
ESPERTO	Qualsiasi persona fisica o giuridica nominata direttamente dalla <i>Compagnia</i> e/o dal <i>Service provider</i> .
ESTORSIONE CYBER	Qualsiasi minaccia credibile da parte di un <i>terzo</i> con l'intento di causare un <i>Evento assicurato</i> , al fine di richiedere denaro all' <i>Assicurato</i> .
EVENTO ASSICURATO	Qualsiasi <i>attacco informatico</i> , <i>richiesta di risarcimento</i> , <i>estorsione Cyber</i> , <i>Cyber crime</i> .
FRANCHIGIA TEMPORALE	La parte di danno indennizzabile a termini di polizza, espressa in ore di inattività successive al sinistro, che rimane a carico dell' <i>Assicurato</i> .
FURTO	Qualsiasi copia o appropriazione illecita di <i>dati sensibili</i> , <i>dati personali</i> e <i>dati</i> , dal <i>sistema informatico</i> dell' <i>Assicurato</i> .
HARDWARE	I componenti fisici di un qualunque sistema informatico o dispositivo che venga utilizzato per archiviare, trasmettere, elaborare, leggere, modificare o controllare i dati, incluso il <i>Supporto dati</i> .
INFRASTRUTTURA	Qualsiasi apparecchiatura di comunicazione, impianto di aria condizionata, impianto di alimentazione continua, generatore stand-alone, unità di conversione di frequenza, trasformatori, tutte le altre apparecchiature e servizi che servono al funzionamento del <i>sistema informatico</i> dell' <i>Assicurato</i> .
INTERNET SERVICE	L'insieme dei servizi necessari all'uso di internet; a titolo esemplificativo, ma non esaustivo sono compresi: <ul style="list-style-type: none"> • gli "internet providers" responsabili della fornitura del servizio e dell'<i>hardware</i> necessario all'accesso ed uso di internet; • i fornitori di servizi DNS; • altri fornitori di servizi, apparecchiature ed infrastrutture (esempio: sistemi di telecomunicazione via cavo, via satellite e via radio), non controllati dall'<i>Assicurato</i>, necessari allo scambio di informazioni e al funzionamento di internet.
INTRANET	La rete di dati aziendale privata.
MALWARE	Qualsiasi software o codice dannoso (esempio: virus, spyware, worm, trojan, rootkit, ransomware, keylogger, dialer e rogue security software) progettato per ottenere l'accesso illecito e/o interrompere il funzionamento del sistema informatico dell' <i>Assicurato</i> .
OUTSOURCING PROVIDER:	Qualunque <i>terzo</i> che fornisce servizi IT e Cloud contrattualmente definiti con l' <i>Assicurato</i> . Non sono considerati <i>outsourcing provider</i> i soggetti che forniscono <i>internet service</i> , sistemi di comunicazione e fornitura di energia elettrica.
PRESTATORI DI LAVORO	Tutte le persone fisiche di cui l' <i>Assicurato</i> si avvale nel rispetto delle norme di legge nell'esercizio dell' <i>attività</i> e delle quali debba rispondere ai sensi di legge. Sono esclusi i dirigenti e amministratori.

RETE	Il gruppo di <i>sistemi informatici</i> collegati tra loro tramite una tecnologia (compreso <i>Internet, intranet</i> e reti private virtuali) tale da permettere lo scambio di <i>dati</i> .
RICHIESTA DI RISARCIMENTO	Qualsiasi richiesta di risarcimento danni da parte di un <i>terzo</i> nei confronti dell' <i>Assicurato</i> , anche mediante avvio di un procedimento civile o amministrativo.
RISCATTO	Qualunque importo in moneta, bitcoin o altra valuta digitale, richiesto da un terzo in connessione con una <i>estorsione cyber</i> .
SERVICE PROVIDER	Il soggetto, identificato dal Contraente-Assicurato e comunicato alla Compagnia , che fornisce all' <i>Assicurato</i> , in caso di <i>sinistro</i> , i servizi tecnici e di consulenza per la risoluzione e/o la gestione dello stesso.
SERVIZI	I servizi per la lavorazione, la manutenzione, la protezione e/o la conservazione del <i>sistema informatico</i> .
SINISTRO	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione e/o la <i>richiesta di risarcimento</i> .
SISTEMA INFORMATICO	L' <i>Hardware</i> , l' <i>infrastruttura</i> , il software, i <i>supporti elettronici</i> o quant'altro necessario per creare, accedere a elaborare, proteggere, controllare, conservare, recuperare, visualizzare, trasmettere, i <i>dati</i> .
SPESE LEGALI (per la Sezione Tutela Legale)	Eventuali costi, spese, compensi, per <i>esperti</i> , avvocati, indagini, comparizioni in tribunale, esami e quanto necessario per la tutela dell' <i>Assicurato</i> nelle opportune sedi.
SUPPORTO DATI	I dispositivi informatici (esempio: dischi esterni, CD-ROM, DVD-ROM, nastri magnetici o dischi, chiavette USB) che vengono utilizzati per registrare e memorizzare i <i>dati</i> .
TERZO	Qualsiasi persona fisica o giuridica diversa dall' <i>Assicurato</i> , <i>dirigenti e amministratori</i> , <i>prestatori di lavoro</i> .

CONDIZIONI CONTRATTUALI DI ASSICURAZIONE

AVVERTENZA: Al fine di agevolare la lettura e la comprensione del testo contrattuale, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 209/05, la clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato sono state poste in evidenza e/o indicate con il carattere grafico in grassetto. I termini che seguono, indicati con il carattere grafico in corsivo, trovano la loro definizione nel Glossario.

Art. 1 – DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE, PAGAMENTO E VARIAZIONE DEL PREMIO

✚ 1.1 – Decorrenza

Il contratto di assicurazione si intende perfezionato con la sottoscrizione in ogni sua parte del *Modulo di Polizza* ed il pagamento del *Premio* alla firma corrispondente alla rata determinata in base al tipo di frazionamento scelto.

L'*Assicurazione* decorre dalle ore 24:00 del giorno indicato nel *Modulo di Polizza*, se il *Premio* alla firma è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento effettivo.

Il mancato pagamento del *Premio* alla firma, decorsi **30** (trenta) giorni dalla data di emissione comporta la nullità della *Polizza* e la *Compagnia* provvederà all'annullamento della stessa senza effetto.

✚ 1.2 – Pagamento del premio

Il *Premio* deve essere pagato presso l'Intermediario a cui è assegnato il contratto oppure direttamente alla *Compagnia*.

I mezzi di pagamento consentiti, salvo accordi specifici con la *Compagnia* (o l'*intermediario*) da valutare di volta in volta sono: bonifico bancario o postale, assegno bancario, circolare o postale non trasferibile, contanti (fino ai limiti consentiti dalla legge), Carte di credito e/o Carte di Debito (per importi superiori ad € 30,00).

Il Contraente può, all'atto della sottoscrizione, scegliere di frazionare la corresponsione del premio annuale con periodicità semestrale, con aumento del premio del **3%**. Il premio è sempre determinato per il periodo di un anno ed è interamente dovuto anche se sia stato concesso il frazionamento rateale.

Il *Contraente* è tenuto a versare il *Premio* (o le rate di *Premio*) alle scadenze pattuite.

Se il *Contraente* non paga i premi successivi, l'*Assicurazione* resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza del periodo di copertura per il quale è stato corrisposto il precedente *Premio* e torna in vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della *Società* al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'articolo 1901 del codice civile.

Decorsi 6 mesi dalla scadenza della rata arretrata senza che il *Contraente* abbia provveduto al pagamento e la *Compagnia* non abbia agito formalmente per il recupero di quanto dovuto, il contratto è risolto di diritto (art. 1901 Codice Civile).

✚ 1.3 – Revisione del premio e/o condizioni

La *Compagnia*, in occasione delle scadenze annuali di *Polizza*, e a valere per le annualità successive, si riserva la facoltà di modificare il *Premio* e/o di apportare variazioni alle Condizioni di *Assicurazione*, mettendo a disposizione del *Contraente* stesso, almeno **60** giorni prima della scadenza convenuta, anche tramite l'*Intermediario*, le nuove condizioni di *Premio* e/o le eventuali modifiche contrattuali.

Il *Contraente*, qualora non intenda accettare il nuovo *Premio* e/o le nuove condizioni comunicategli, potrà recedere dal contratto, dando **Disdetta** entro il giorno di scadenza contrattuale della *Polizza*.

Qualora il *Contraente* non comunichi **Disdetta** entro il giorno di scadenza contrattuale di *Polizza* e non provveda al pagamento del nuovo *Premio*, l'*Assicurazione*, **a parziale deroga di quanto previsto al paragrafo precedente**, cesserà automaticamente ogni suo effetto dalle ore 24,00 del **15°** giorno successivo a quello della rata in scadenza e il contratto si intenderà risolto senza alcuna formalità. Il pagamento, da parte del *Contraente*, del nuovo *Premio* comporterà l'automatica accettazione delle suddette variazioni contrattuali.

✚ 1.4 – Adeguamento automatico del premio

Non costituisce "modifica" del premio, con diritto al recesso come indicato al paragrafo precedente (1.3):

- il suo adeguamento in funzione della **modifica dei parametri** che concorrono alla determinazione del premio assicurativo (per i quali si rimanda all'art. 15 che segue) che, in caso di loro variazione, **devono essere comunicati alla Compagnia in occasione di ogni rinnovo, a cura del Contraente**, anche per il tramite dell'Intermediario che ha in gestione il contratto (come, a titolo di esempio non esaustivo, il fatturato e il numero degli addetti, qualora assicurata l'*Attività*) ai sensi dell'Art.10.2 che segue;

Art. 2 – DURATA DELL'ASSICURAZIONE

Il periodo di Assicurazione del presente contratto si intende convenzionalmente pari alla durata di un anno e prevede il Tacito Rinnovo. La durata contrattuale viene indicata nel *Modulo di polizza*.

Art. 3 – TERMINI DI DISDETTA / PROROGA DEL CONTRATTO

La *polizza* può essere disdettata dalle *parti* con lettera raccomandata A./R. o PEC almeno **30** giorni prima della scadenza annuale. In questo caso la raccomandata deve essere spedita presso la sede legale della *Compagnia* al seguente indirizzo:

Global Assistance SPA, Piazza Diaz, 6 Milano.

In assenza di *disdetta* esercitata entro i termini di cui sopra (o entro il giorno di scadenza contrattuale, qualora il *Contraente* non intenda accettare l'eventuale nuovo Premio e/o le nuove condizioni comunicategli dalla *Compagnia* ai sensi precedente Art. 1, paragrafo 3), il contratto si intende tacitamente prorogato per un anno e così successivamente purché permangano i requisiti di assicurabilità (di cui al successivo Art. 9).

Art. 4 – FORO COMPETENTE - ARBITRATO

In caso di controversie nascenti dal contratto il Foro di competenza è il Foro dove ha sede la direzione della *Compagnia*.

In caso di sinistro, qualora le due Parti siano in disaccordo sulla quantificazione dell'ammontare del danno, hanno la facoltà di risolvere la controversia tramite arbitrato ossia incaricando a tale scopo, in aggiunta ai propri periti, un terzo perito scelto di comune accordo.

Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo perito.

Art. 5 – MODIFICHE, CLAUSOLE O ACCORDI PARTICOLARI, FORME DELLE COMUNICAZIONI

Le eventuali modificazioni dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto. Tutte le comunicazioni, cui il *Contraente* e/o l'*Assicurato* sono tenuti, debbono farsi, per essere valide, per iscritto alla *Società*. Clausole o accordi particolari tra l'*Assicurato*, il *Contraente* ed Intermediari o incaricati dalla *Società*, sono validi solo previa ratifica della *Società*.

Art. 6 – DIRITTO DI SURROGA

In caso di *Sinistro*, salvo esplicita rinuncia, la *Compagnia* si sostituisce, in base all'art. 1916 del Codice Civile, nei diritti dell'*Assicurato* verso i terzi responsabili, fino alla concorrenza dell'ammontare dell'*Indennizzo* pagato.

Art. 7 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

I rapporti contrattuali sono regolati esclusivamente dalla presente *Polizza*, dalle sue eventuali appendici e, per quanto non precisato in esse, dalle norme della legge italiana.

Art. 8 – ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali in genere, attuali e futuri, quali ad esempio spese di bollo, tasse, imposte e contributi, dipendenti dal presente *Contratto* e nella misura determinata dalle disposizioni di legge di tempo in tempo vigenti, sono a carico del *Contraente*, anche se il loro pagamento sia stato anticipato dalla *Società*.

Art. 9 – REQUISITI DI ASSICURABILITÀ

La presente *Polizza* può assicurare esclusivamente:

- **le piccole medie imprese** (entità giuridiche) che rispondano ai requisiti di seguito evidenziati:
 - siano ubicate nel territorio della Repubblica Italiana,
 - abbiano un **numero di addetti non superiore a 20** (tranne se non specificatamente derogato dalla *Compagnia*);
 - abbiano con un **fatturato annuo massimo fino a € 7.500.000**;
 - operino in comparti relativi al commercio, artigianato, ristorazione, manifatturiero, servizi, edilizia e terzo settore;
 - svolgano un'*attività* rientrante fra quelle "assicurabili" riportate nell'Allegato 1, in calce alle presenti Condizioni di Assicurazione, riservandosi la *Compagnia* la facoltà di assumere il rischio per alcune *attività* identificate nell'Allegato 1 come rischio direzionale (RD);
- **gli immobili (dove è ubicata l'attività dichiarata in polizza)** che rispondano alle seguenti caratteristiche:
 - Il *fabbricato* assicurato e contenente i *beni* assicurati:
 - sia ubicato in Italia;
 - sia costruito con strutture portanti verticali, pareti esterne e manti di copertura in materiali incombustibili;
 - possono essere realizzati in materiali combustibili:
 - i *solai* di interpiano;
 - le strutture portanti dei tetti;
 - le pareti esterne e la copertura del tetto, a patto che la presenza di tali materiali non superi il 20% del totale delle rispettive superfici;
 - rivestimenti e coibentazioni.
 - È tollerata l'esistenza di costruzioni o porzioni di fabbricati aventi caratteristiche costruttive difformi da quanto sopra, purché il valore di tali costruzioni o porzioni di fabbricati non ecceda nel suo insieme il 20% delle somme assicurate alle partite Incendio fabbricato o rischio locativo.

Inoltre, requisito fondamentale per l'assicurabilità del rischio è che al momento della stipula della polizza il *contraente* non abbia ricevuto comunicazioni, richieste e notifiche che possano configurare un sinistro quale definito in questo prodotto assicurativo e di non essere a conoscenza di eventi o circostanze che possano dare origine ad una richiesta di risarcimento, salvo che tali comunicazioni e circostanze non siano attinenti e riconducibili alle garanzie scelte e sottoscritte in polizza.

Art. 10 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO/ AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO

10.1 - Dichiarazione relativa alle circostanze del rischio

La *Compagnia* presta il suo consenso all'*Assicurazione* e determina il *Premio* dovuto unicamente in base alle dichiarazioni, rese dal *Contraente* in fase di sottoscrizione delle Polizza, sui dati e le circostanze oggetto di domanda da parte della *Compagnia*.

Se la dichiarazione è incompleta o non corretta, la *Compagnia* potrebbe sottovalutare il rischio, che altrimenti avrebbe non assicurato o assicurato a condizioni differenti.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del *Contraente* relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del *Rischio* possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*Indennizzo* e la stessa cessazione dell'*Assicurazione*, ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile.

10.2 – Aggravamento del rischio

Il *Contraente* deve dare immediata comunicazione scritta alla *Compagnia*, mediante raccomandata A/R o PEC, anche per il tramite dell'*intermediario* che ha in gestione il contratto, di ogni aggravamento del rischio.

Le modificazioni alle pattuizioni contrattuali devono, per essere valide, risultare da apposito atto firmato dalla *Compagnia* e dal *Contraente*.

Gli aggravamenti di *rischio* non noti o non accettati dalla *Compagnia* possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*Indennizzo* nonché la cessazione dell'*Assicurazione*, ai sensi dell'art. 1898 Codice Civile.

10.3 – Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, il *Contraente* deve dare comunicazione alla *Compagnia* mediante lettera raccomandata A/R o PEC, anche per il tramite dell'*intermediario* che ha in gestione il contratto.

La *Compagnia* è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive a tale comunicazione ai sensi dell'art. 1897 Codice Civile.

In tale caso la *Compagnia* rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 11 – ALTRE ASSICURAZIONI

Il *Contraente* deve comunicare per iscritto alla *Compagnia* l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio fatta eccezione l'eventuale "*Polizza condominiale*" o polizze acquisite in modo automatico o accessorie ad altri servizi.

I suddetti casi di esenzione non valgono per la comunicazione in caso di *Sinistro*, che è sempre dovuta a tutti gli Assicuratori.

Se per i medesimi rischi infatti coesistono più assicurazioni il *Contraente* o l'*Assicurato* deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'*Indennizzo* dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi, escluso dal conteggio quello dovuto dall'Assicuratore insolvente, superi l'ammontare del danno, la *Compagnia* è tenuta a pagare soltanto la quota proporzionale in ragione dell'*Indennizzo* calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori senza tener conto dello *Scoperto* e/o *Franchigia* il cui ammontare verrà dedotto successivamente all'importo così calcolato.

E' fatto comunque divieto di stipulare diverse assicurazioni separate con la *Compagnia*, per il medesimo rischio. In caso di *Sinistro*, qualora si riscontri l'esistenza di detta pluralità di assicurazioni con la *Società*, quelle sottoscritte successivamente alla prima non possono dare luogo ad alcun *Indennizzo* ed il *Contraente* avrà diritto esclusivamente all'integrale rimborso del *Premio* imponibile non goduto.

Art. 12 – ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale nel territorio italiano fatta eccezione per:

- Garanzia **R.C.T.**: che vale per i *sinistri* che avvengano in tutti i paesi europei. Limitatamente a viaggi di affari, partecipazione a convegni, fiere, mostre ed esposizioni, compreso il montaggio e lo smontaggio degli stand, purché direttamente effettuati dall'Assicurato ed inerenti all'*attività* dichiarata, vale per i *sinistri* che avvengano nel mondo intero.
- Garanzie **R.C.O.** e **Cyber Risk**: che vale per i *sinistri* che avvengano nel mondo intero.
- Garanzia **D&O**: che opera per le richieste di risarcimento originate da fatti illeciti posti in essere ovunque nel mondo, con esclusione di USA e Canada e dei territori sottoposti alla loro giurisdizione.
- Garanzia **R.C.P.**: che vale per i prodotti consegnati in tutto il mondo (con esclusione di USA e Canada) e per i danni ovunque verificatisi (tranne per i "danni da inquinamento accidentale" con esclusione di USA e Canada).
- L'assicurazione **Tutela legale** è operante in tutti i paesi che si trovano nell'Europa geografica.

Art. 13 – INDICIZZAZIONE

Con il presente contratto i premi e le somme assicurate non sono soggetti a meccanismi di indicizzazione annuale.

Art. 14 – RECESSO IN CASO DI SINISTRO

La *Compagnia* può recedere dall'assicurazione dopo ogni sinistro, denunciato nelle modalità previste dalle Condizioni di Assicurazione e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo o del risarcimento.

La relativa comunicazione deve essere effettuata mediante raccomandata A/R o PEC e ha efficacia dopo 30 giorni dalla data di invio della stessa.

La *Compagnia* rimborsa la parte di premio, relativa al periodo che intercorre da tale data alla scadenza dell'assicurazione, al netto degli oneri fiscali, entro **15** giorni dalla data di efficacia del recesso.

Il pagamento o la riscossione di premi venuti a scadenza dopo la denuncia del Sinistro o qualunque altro atto delle Parti non potranno essere interpretati come rinuncia delle Parti stesse ad avvalersi della facoltà di recesso.

Art. 15 – CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL PREMIO

Con il presente contratto è possibile personalizzare l'Assicurazione scegliendo:

- se assicurare solo l'Attività o solo l'immobile/i (dove questa viene svolta), o entrambe le cose;
- quali Garanzie (fra quelle offerte dal prodotto);
- (ove possibile) le formule di copertura (vedasi ad esempio per le garanzie Incendio: Formula "Rischi nominati" e "All Risks");
- le estensioni di garanzia;
- le somme assicurate;
- (ove previsto) i livelli dei limiti di indennizzo, di scoperti e/o di franchigie (facendo aumentare o ridurre la portata dell'assicurazione).

Concorrono alla determinazione del Premio assicurativo, in aggiunta alle scelte di cui sopra, l'applicazione di coefficienti tariffari attribuiti in funzione dei seguenti parametri:

- **tipologia di Attività assicurata** (Codice Ateco);
- **caratteristiche costruttive di ogni fabbricato** assicurato, fra le seguenti:
 - Muratura o Cemento armato in appoggio,
 - Cemento armato legato,
 - Legno Lamellare,
 - Acciaio,
- **zona territoriale** ove è ubicato ogni fabbricato assicurato,
- **anno di costruzione del singolo fabbricato** assicurato;
- (per alcuni tipi di rischi, come ad esempio il Furto): il **livello del piano** e l'eventuale **presenza dell'impianto di allarme**.
- (per i rischi legati all'Attività: Garanzie RCT, RCO, RCP, D&O, CYBER RISK): il **fatturato dell'azienda contraente** (Fatturato consuntivo dell'ultimo rendiconto finanziario disponibile o stima del fatturato totale, per Attività in fase iniziale) secondo le seguenti fasce:
 - fino a **100.000 €**
 - oltre **100.000 €** e fino a **200.000 €**
 - oltre **200.000 €** e fino a **300.000 €**
 - oltre **300.000 €** e fino a **500.000 €**
 - oltre **500.000 €** e fino a **1.000.000 €**
 - oltre **1.000.000 €** e fino a **1.500.000 €**
 - oltre **1.500.000 €** e fino a **3.000.000 €**
 - oltre **3.000.000 €** e fino a **5.000.000 €**
 - oltre **5.000.000 €** e fino a **7.500.000 €**
- (per le sole Garanzie RCT, RCO, RCP, D&O): il **numero degli addetti**. Prevista l'indicazione puntuale, ricondotta a quattro fasce:
 - **da 0 e fino a 3**
 - **oltre 3 e fino a 6**
 - **oltre 6 e fino a 10**
 - **oltre 10 e fino a 20**.

Le garanzie "Tutela legale" e "Assistenza" prevedono invece premi fissi. In particolare, per quanto all'estensione facoltativa DIFESA CIVILE della sezione TUTELA LEGALE, il premio varia in funzione del numero dei fabbricati assicurati con la medesima polizza.

Art. 16 – SOMME ASSICURATE E CUMULI PER EVENTO

Le *Somme assicurate* sono indicate in *Polizza* in corrispondenza di ogni Garanzia.

In caso di evento garantito che colpisca, quale "**unico evento**", una pluralità di *Beni assicurati* con la *Compagnia* (con il medesimo contratto o con polizze differenti), l'esborso massimo di quest'ultima a favore di tutti i beni assicurati coinvolti non potrà in alcun caso superare la somma di **€ 5.000.000**.

Di conseguenza, qualora gli indennizzi complessivamente dovuti dalla *Compagnia* eccedano il limite sopraindicato, l'*Indennizzo* spettante per ogni *Bene assicurato* sarà ridotto in proporzione alle singole somme da ciascuno assicurate e la *Compagnia* restituirà ai *Contraenti* il *Premio* in proporzione alla somma non liquidata.

Art. 17 – CLAUSOLA BROKER/GESTIONE DEL CONTRATTO

Qualora il presente contratto venga intermediato da un broker, come identificato nel Modulo di Polizza, le Parti prendono atto che tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione, le comunicazioni, i rapporti amministrativi ed il versamento dei premi relativi alla *Polizza*, avverranno anche per il tramite del Broker che provvederà al successivo versamento alla *Compagnia* assicuratrice.

Resta intesa l'efficacia liberatoria, anche ai termini dell'art. 1901 c.c., del pagamento così effettuato.

Agli effetti dei termini fissati dalle condizioni di assicurazione, ogni comunicazione fatta dal broker, nel nome e per conto del *Contraente/Assicurato*, alla *Compagnia*, si intenderà come fatta dal *Contraente/Assicurato*. Parimenti, ogni comunicazione fatta dal *Contraente/Assicurato* al broker si intenderà come fatta alla *Compagnia*.



Con la sottoscrizione della *Polizza* il *Contraente* conferisce mandato al broker di rappresentarlo ai fini del *contratto*. È convenuto pertanto che ogni comunicazione fatta al broker dalla *Compagnia* si considererà come fatta al *Contraente* e ogni comunicazione fatta dal broker alla *Compagnia* si considererà come fatta dal *Contraente*.



COSA E' POSSIBILE ASSICURARE

Sezione A) DANNI INCENDIO E COMPLEMENTARI

Le “**Garanzie**” e le correlate “**Estensioni Facoltative**” previste dalla presente sezione, sono **operanti solo se**, in corrispondenza del *Fabbricato* assicurato indicato nel *Modulo di Polizza*, sono espressamente indicate come “**comprese**”.

Premessa

Le garanzie della presente SEZIONE sono prestate in favore dei seguenti beni (per i quali si rimanda alle rispettive definizioni):

- *Fabbricato*, dove viene svolta l'*Attività* dichiarata in Polizza, assicurato qualora operante **Garanzia INCENDIO FABBRICATO** (se i locali sono di proprietà del Contraente di polizza) oppure la **Garanzia RISCHIO LOCATIVO** (qualora i locali siano tenuti in locazione dal Contraente/Assicurato di polizza);
- *Contenuto*, sito nel *Fabbricato* assicurato, coperto, qualora operante, dalla **Garanzia INCENDIO CONTENUTO**.
- **I beni sono assicurati nell'ambito della o delle ubicazioni indicate in polizza.**

Le garanzie della presente SEZIONE sono prestate nella forma a **primo rischio assoluto**.

E' possibile scegliere fra due Formule di copertura:

- **RISCHI NOMINATI** (valida per le Garanzia INCENDIO FABBRICATO, INCENDIO CONTENUTO, RISCHIO LOCATIVO)
- **ALL RISKS** (valida solo per le Garanzia INCENDIO FABBRICATO e INCENDIO CONTENUTO)

➔ Garanzia INCENDIO FABBRICATO - Formula “Rischi Nominati”

(Garanzia Principale, facoltativa)

Art. 18 – OGGETTO DELLA COPERTURA INCENDIO FABBRICATO – Formula Rischi Nominati

La *Compagnia* risponde, entro la *Somma Assicurata* indicata nel *Modulo di Polizza* e fatte salve le **esclusioni generali e specifiche** per le quali si rimanda all'Art. 35 (Esclusioni) e al paragrafo 35.1 punto **A – Formula Rischi Nominati** del capitolo “**Cosa non è possibile assicurare**”, dei danni materiali e diretti causati al “*Fabbricato*” assicurato, adibito ad *Azienda*, di proprietà del *Contraente*, dove viene svolta l'*Attività* dichiarata in polizza, dagli eventi che seguono:

- Incendio**;
- Explosione, Implosione e Scoppio** (non determinati da ordigni esplosivi);
- Fulmine** (eccetto i danni elettrici ad apparecchi ed impianti elettrici ed elettronici che rientrano tra i “*Fenomeni elettrici*” per i quali deve essere operante la specifica “Estensione Facoltativa”).
- Caduta di aeromobili, meteoriti, corpi orbitanti e oggetti volanti, veicoli spaziali, loro parti o cose trasportate** (esclusi gli ordigni esplosivi);
- Onda sonica** provocata dal superamento della velocità del suono da parte di aeromobili o altri oggetti volanti;
- Urto di veicoli stradali** non appartenenti all'*Assicurato* né al suo servizio;
- Caduta di ascensori e montacarichi** a seguito di rottura di congegni di comando o di controllo;
- Sviluppo di fumi, gas, vapori** determinati dagli eventi che seguono (purché conseguenti agli eventi assicurati, che abbiano colpito il fabbricato assicurato oppure, beni inerenti quest'ultimo, posti nell'ambito di 20 metri da esso):
 - mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica
 - mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o condizionamento
 - colaggio o fuoriuscita di liquidi.
- Fumo fuoriuscito a seguito di guasto accidentale** agli impianti per la produzione di calore facenti parte del bene assicurato, purché detti impianti siano collegati a camini realizzati conformemente alla normativa vigente.
- Danni cagionati per ordine delle Autorità** e quelli causati dal *Contraente* o dall'*Assicurato* o da terzi, purché necessari allo scopo di impedire, limitare o arrestare i danni garantiti dalla presente Garanzia.

Per ogni *Sinistro* il pagamento dell'*Indennizzo* verrà effettuato, in base all'evento che lo ha determinato, con l'applicazione delle *Franchigie e/o Scoperti e/o Limiti di Indennizzo* che, se presenti, sono indicati nel testo contrattuale che segue.

✚ 18.1 – **Colpa grave**

I danni coperti dalla presente garanzia vengono indennizzati anche se causati da *Colpa Grave*:

- del Contraente, dell'Assicurato, o dei loro familiari conviventi;
- delle persone di cui il Contraente/ l'Assicurato debba rispondere;
- dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata.

✚ 18.2 – **Buona fede**

A parziale deroga del paragrafo 10.1 (Dichiarazione relative alle circostanze del rischio) le dichiarazioni inesatte o incomplete rese all'atto della stipula della polizza, così come la mancata comunicazione da parte del *Contraente/Assicurato* di mutamenti aggravanti il rischio, non comportano decadenza del diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, **a patto che tali inesattezze o omissioni:**

- non riguardino le caratteristiche essenziali e durevoli del rischio;
- e che l'Assicurato abbia agito senza dolo o colpa grave.

La *Compagnia* ha comunque il diritto di **percepire la differenza di premio** corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

✚ 18.3 – **Rinuncia alla rivalsa**

La *Compagnia* rinuncia al diritto di rivalsa (ai sensi dell'art.1916 del Codice Civile) verso:

- le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- le società controllate consociate e collegate;
- i clienti e i fornitori;

salvo il caso di dolo e purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione di rivalsa verso il responsabile medesimo.

✚ 18.4 – **Quota di parti comuni**

Nel caso in cui il *Fabbricato* assicurato occupi solo una porzione dell'immobile, la garanzia si estende anche alla quota di parti comuni di proprietà dell'Assicurato.

✚ 18.5 – **Tolleranza**

È tollerata, e pertanto non costituisce aggravamento di rischio, la presenza di:

- infiammabili per un quantitativo non superiore a kg 500;
- merci speciali per un quantitativo non superiore a kg 500;
- esplosivi per un quantitativo non superiore a kg 1.

✚ 18.6 – **Fabbricato in corso di costruzione o ristrutturazione**

Qualora il *fabbricato* assicurato sia in corso di costruzione o di ristrutturazione, l'assicurazione è operante alla condizione che, in occasione della messa in opera dei materiali coibentanti e di rivestimento combustibili, vengano osservati i seguenti accorgimenti:

- vi sia la presenza permanente di personale le cui mansioni siano rivolte principalmente a sorvegliare e intervenire prontamente, con i mezzi di estinzione più idonei, in caso di principio di incendio;
- non vi sia presenza di materiale espanso in quantitativo superiore ai 10 metri cubi;
- non vengano effettuate operazioni di saldatura in presenza di materiali coibentanti e di rivestimento che non siano già stati collocati in opera;
- non sia consentito fumare.

✚ 18.7 – **Trasloco dei beni assicurati**

In caso di trasloco dell'Attività in altro *Fabbricato*, il *Contraente* deve avvisare la *Compagnia* in forma scritta dell'inizio delle operazioni di trasloco.

Fermo quanto previsto al paragrafo 10.2 (Aggravamento del rischio), l'assicurazione opera sia per il vecchio indirizzo sia per quello nuovo.

L'assicurazione, per il nuovo indirizzo, decorre dalle ore 24.00 del giorno di ricezione della comunicazione o, qualora la stessa pervenga in ritardo, dalle ore 24.00 del giorno di ricezione della stessa, e opera per una durata massima di **10 giorni continuativi**.

Trascorso tale termine, le garanzie prestate dalla presente Garanzia sono operanti per il solo nuovo indirizzo **purché il nuovo fabbricato risponda ai requisiti di cui all'Art. 9 (Requisiti di assicurabilità) e venga regolato dal Contraente l'eventuale conguaglio premio dovuto alla Compagnia per eventuale aggravamento del rischio assicurato.**

✚ 18.8 – **Forma di garanzia**

L'Assicurazione è prestata nella Forma di garanzia a "**Primo Rischio Assoluto**" e sino alla concorrenza della *somma assicurata* indicata in polizza (da intendersi quale valore assicurato annuo che il *Contraente* può scegliere alla sottoscrizione del contratto fra i valori indicati alla tabella "Massimali e limiti di copertura" di cui al paragrafo 18.11).

✚ 18.9 – **Estensioni inclusive**

La *Compagnia* in seguito ad un *Sinistro* indennizzabile in base agli eventi assicurati, provvede al rimborso, nei limiti di **Indennizzo** indicati di seguito nella tabella riepilogativa (paragrafo **18.11**), delle **spese consequenziali**, purché documentate, sostenute per i casi sotto riportati:

Demolizione e sgombero e trasporto in discarica	La demolizione, lo sgombero, il trasporto, il trattamento e lo smaltimento alla più vicina discarica o a quella imposta dall'Autorità, dei residui del <i>Sinistro</i> .
Onorario dei periti	La <i>Compagnia</i> rimborsa le spese e gli onorari di competenza del perito che il <i>Contraente</i> abbia scelto e nominato conformemente a quanto disposto al paragrafo 36.1.2 (Procedura per la valutazione del danno) del capitolo "Condizioni contrattuali per la denuncia e la liquidazione del <i>sinistro</i> ", come pure la quota parte di spese e onorari a carico del <i>Contraente</i> a seguito di nomina del terzo perito.
Costi e Oneri di urbanizzazione (non valido per la Garanzia "Incendio Contenuto")	La <i>Compagnia</i> rimborsa i costi e gli oneri, compresi quelli di urbanizzazione, che dovessero gravare sull' <i>Assicurato</i> e che dovesse essere tenuto a corrispondere al comune e a qualsiasi Ente o Autorità pubblica del luogo in cui è ubicato l'immobile da ricostruire, in caso di ricostruzione del fabbricato in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione.
Onorari di consulenti	La <i>Compagnia</i> , in base alle tabelle dei rispettivi ordini professionali, rimborsa le spese per gli onorari dei consulenti incaricati dell'esecuzione di stime, piante, descrizioni, misurazioni, ispezioni, per la reintegrazione della perdita in caso di danno ai <i>beni</i> assicurati.
Spese rifacimento cose particolari (operanti se acquistata la Garanzia "Incendio Contenuto")	La <i>Compagnia</i> rimborsa le spese sostenute e documentate per: <ul style="list-style-type: none"> • il rimpiazzo delle <i>cose particolari</i> distrutte con altre uguali o equivalenti; • le operazioni manuali e meccaniche per il rifacimento delle <i>cose particolari</i>.
Rimpiazzo del combustibile (non valido per la Garanzia "Incendio Contenuto")	La <i>Compagnia</i> rimborsa le spese per il rimpiazzo del combustibile, in caso di spargimento o di guasto accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato assicurato nel quale si svolge l' <i>Attività</i> assicurata.

✚ 18.10 – **Estensioni facoltative con premio aggiuntivo (cd "GARANZIE AGGIUNTIVE")**

(Operanti se singolarmente acquistate ed indicate come "comprese" nel Modulo di Polizza)

E' possibile personalizzare l'*Assicurazione* scegliendo una o più estensioni fra quelle di seguito indicate (che possono essere acquistate indipendentemente l'una dall'altra) che, qualora operanti, fatte salve le **esclusioni generali e specifiche** per le quali si rimanda all'Art. **35** (Esclusioni) e al paragrafo **35.1** del capitolo "**Cosa non è possibile assicurare**", vengono garantite entro i relativi **massimali annui** (e con l'applicazione degli **scoperti e/o franchigie** per sinistro indicati in *Polizza*) ed in ogni caso **cumulativamente** (quale esposizione massima sia per gli eventi inclusivi che per tutte le garanzie aggiuntive operanti) **entro il massimale annuo assicurato** della Garanzia principale Incendio Fabbricato:

A. RICORSO TERZI DA INCENDIO

(Estensione valida, se acquistata, esclusivamente per il "Fabbricato" di proprietà)

La *Compagnia* si obbliga a tenere indenne l'*assicurato*, entro il **massimale annuo** ed entro i limiti di indennizzo riportati nella tabella che segue (paragrafo **18.11**), delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per **danni materiali e diretti** arrecati alle cose di terzi in seguito a **incendio, esplosione o scoppio del fabbricato assicurato**.

B. DANNI D'ACQUA

(Estensione valida, se acquistata, sia per il bene "Fabbricato" che per il bene "Contenuto", qualora entrambi operanti)

La *Compagnia*, entro il **massimale annuo** e nei limiti indicati nella Tabella che segue (paragrafo **18.11**), indennizza i **danni materiali e diretti** causati ai beni assicurati da spargimenti e da infiltrazioni di acqua, anche piovana, da neve o grandine in fase di scioglimento, riconducibili a:

1. ingorghi, traboccamenti o rotture accidentali, anche causati dal gelo o da eventi atmosferici, a *tubazioni*, condutture, canalizzazioni, serbatoi e rubinetti di:
 - impianti idrici, igienici e tecnici, esistenti nei fabbricati assicurati o contenenti i beni assicurati
 - macchinari e attrezzature strumentali all'*Attività* esercitata (anche elettrodomestici)
2. rotture, brecche o lesioni accidentali, non derivanti da eventi atmosferici, verificatesi nel tetto o nelle pareti esterne del fabbricato

Inoltre, in caso di danno indennizzabile ai sensi della presente estensione, la *Compagnia* rimborsa le spese necessarie e sostenute per:

- la ricerca del danno;
- l'utilizzo di *canal jet* per disostruire l'*ingorgo*;
- la riparazione o la sostituzione di tubazioni, condutture, canalizzazioni e serbatoi, nei quali si è verificato l'*ingorgo*, il traboccamento o la rottura accidentale;
- la demolizione o il ripristino di parti del *fabbricato*

C. EVENTI ATMOSFERICI

(Estensione valida, se acquistata, sia per il bene "Fabbricato" di proprietà che per il bene "Contenuto", qualora entrambi operanti)

La *Compagnia*, entro il *massimale* annuo e nei limiti indicati nella Tabella che segue (paragrafo **18.11**), indennizza i *danni materiali e diretti* causati ai beni assicurati determinati dalle seguenti cause:

- **Uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine**, a condizione che gli effetti siano riscontrabili su una pluralità di beni, assicurati o meno, posti nelle vicinanze;
- **Caduta di alberi o di altri oggetti in genere** abbattuti o trasportati dal vento;
- **Bagnamento** che si verificasse all'interno del *Fabbricato* (o al *Contenuto*, se operante la Garanzia "Incendio Contenuto"), purché direttamente causato dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al *tetto*, alle pareti, ai *serramenti*, dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra;
- **Sovraccarico di neve sul tetto** che provochi il crollo totale o parziale del *tetto* e/o delle pareti del *Fabbricato*, compresi i conseguenti danni da bagnatura verificatisi all'interno dei locali assicurati (e al *Contenuto*, se operante la Garanzia "Incendio Contenuto");
- **Gelo**.

La *Compagnia* indennizza i *danni materiali e diretti* subiti da:

1. *fabbricati* e tettoie aperti da uno o più lati, esclusi i danni da bagnamento a beni riposti sotto gli stessi;
2. recinti, cancelli, antenne, ciminiera, camini, insegne e installazioni esterne similari;
3. serbatoi e impianti in genere all'aperto, purché fissati stabilmente;
4. serramenti, vetrate e lucernari in genere, anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati, purché derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
5. lastre in fibrocemento e manufatti di materia plastica per effetto di grandine, anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati;
6. pannelli solari e fotovoltaici.

D. EVENTI SOCIOPOLITICI

(Estensione valida, se acquistata, sia per il bene "Fabbricato" di proprietà che per il bene "Contenuto", qualora entrambi operanti)

La *Compagnia*, entro il *massimale* annuo e nei limiti indicati nella Tabella che segue (paragrafo **18.11**), indennizza i *danni materiali e diretti* causati ai beni assicurati verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, atti vandalici o dolosi e atti di sabotaggio.

L'*assicurazione* opera anche per i danni da *incendio, esplosione, scoppio*, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate verificatisi nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano i beni assicurati.

E. FENOMENO ELETTRICO

(Estensione valida, se acquistata, sia per il bene "Fabbricato" che per il bene "Contenuto", qualora entrambi operanti)

La *Compagnia*, entro il *massimale* annuo e nei limiti indicati nella Tabella che segue (paragrafo **18.11**), indennizza i *danni materiali e diretti* causati ad impianti e circuiti elettrici o elettronici relativi ai *beni assicurati* (ed a macchinari ed apparecchi, qualora sia assicurato anche il *contenuto*) dovuti a scariche, correnti, corto circuito ed altri fenomeni elettrici.

F. ATTI DI TERRORISMO

(Estensione valida, se acquistata, sia per il bene "Fabbricato" di proprietà che per il bene "Contenuto", qualora entrambi operanti)

La *Compagnia*, nei limiti indicati nella Tabella che segue (paragrafo **18.11**), indennizza i *danni materiali e diretti* causati ai *beni* assicurati, verificatisi in occasione di *atti di terrorismo*.

L'*assicurazione* è prestata con l'applicazione dello *scoperto* indicato in polizza, per ciascun sinistro e sino alla concorrenza del *massimale* indicato in *polizza* da intendersi quale limite di indennizzo per sinistro e anno assicurativo.

G. TERREMOTO

(Estensione valida, se acquistata, sia per il bene "Fabbricato" di proprietà che per il bene "Contenuto", qualora entrambi operanti)
La *Compagnia*, nei limiti indicati nella Tabella che segue (paragrafo **18.11**), indennizza i *danni materiali e diretti*, compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio, ai beni assicurati conseguenti a *terremoto*.

L'assicurazione è prestata con l'applicazione dello *scoperto*, indicato in *polizza*, per ciascun sinistro e sino alla concorrenza del *massimale* indicato in *polizza* da intendersi quale limite di indennizzo per *sinistro* e anno assicurativo.

H. ALLUVIONE / INONDAZIONE

(Estensione valida, se acquistata, sia per il bene "Fabbricato" di proprietà che per il bene "Contenuto", qualora entrambi operanti)
La *Compagnia*, entro il *massimale* annuo e nei limiti indicati nella Tabella che segue (paragrafo **18.11**), indennizza i *danni materiali e diretti*, compresi quelli di *incendio, esplosione, scoppio*, ai *beni* assicurati da fuoriuscita d'acqua e quanto da essa trasportato dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini, sia naturali sia artificiali, anche se provocata da *terremoto*.

I. ALLAGAMENTO

(Estensione valida, se acquistata, sia per il bene "Fabbricato" di proprietà che per il bene "Contenuto", qualora entrambi operanti)
La *Compagnia* entro il *massimale* annuo e nei limiti indicati nella Tabella che segue (paragrafo **18.11**), indennizza i *danni materiali e diretti* ai *beni* assicurati causati da allagamento verificatosi all'interno del *fabbricato* a seguito di formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua.

J. GUASTO MACCHINE

(Estensione valida, se acquistata, sia per il bene "Fabbricato" che per il bene "Contenuto", qualora entrambi operanti)
La *Compagnia* entro il *massimale* annuo e nei limiti indicati nella Tabella che segue (paragrafo **18.11**), indennizza i *danni materiali e diretti* subiti dal *macchinario* causati o dovuti a guasti accidentali meccanici in genere.

La *Compagnia* indennizza inoltre:

- le spese per la ricerca del danno dei conduttori esterni;
- le spese per riparazioni provvisorie a seguito di sinistro indennizzabile, **sempreché tali riparazioni costituiscano parte di quelle definitive e non ne aumentino il costo complessivo.**

K. ROTTURA LASTRE

(Estensione valida, se acquistata, sia per il bene "Fabbricato" che per il bene "Contenuto", qualora entrambi operanti)
La *Compagnia* entro il *massimale* annuo e nei limiti indicati nella Tabella che segue (paragrafo **18.11**), indennizza le spese sostenute per la sostituzione di *Lastre* e insegne con altre nuove eguali o equivalenti per caratteristiche, compresi i costi di trasporto ed installazione, la cui rottura sia avvenuta per cause accidentali o imputabili a fatti di terzi.

18.11 - Limiti e Massimali

Di seguito vengono indicati i *massimali* e gli eventuali limiti di operatività:

TABELLA MASSIMALI E LIMITI DI COPERTURA	
GARANZIA INCENDIO FABBRICATO – Formula Rischi Nominati	
MASSIMALI	<p><u>GARANZIA INCENDIO FABBRICATO - FORMULA RISCHI NOMINATI</u></p> <p>E' possibile assicurare i <i>Fabbricati</i> entro le seguenti somme assicurate (da intendersi quale valore assicurato, a <i>Primo Rischio Assoluto</i>, per sinistro e periodo assicurato annuo):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ da € 50.000 a € 1.000.000 per singola unità immobiliare ▪ fino a € 3.000.000 per l'intero <i>fabbricato</i> (Rischio Direzionale). <p>a valore cumulativamente (quale esposizione massima) sia per gli eventi inclusivi che per tutte le garanzie aggiuntive operanti.</p> <p><u>GARANZIE AGGIUNTIVE</u></p> <p>I massimali annui delle singole estensioni aggiuntive a pagamento (paragrafo 18.10) sono i seguenti (<i>massimali</i> da intendersi per sinistro e anno assicurativo validi complessivamente sia per il bene "Fabbricato" che per il bene "Contenuto", qualora entrambi operanti. Diversamente si intendono validi solo per il bene "Fabbricato"):</p>

MASSIMALI	GARANZIE AGGIUNTIVE		MASSIMALE ANNUO
		RICORSO TERZI DA INCENDIO	Fisso: € 200.000
	DANNI D'ACQUA	A scelta: da € 10.000 ad € 100.000 (multipli di € 10.000)	
	EVENTI ATMOSFERICI	Fisso, pari a quanto indicato in <i>Polizza</i> (e corrispondente all' 80% del massimale assicurato della garanzia INCENDIO FABBRICATO <u>oppure</u> all' 80% della somma dei massimali assicurati INCENDIO FABBRICATO e INCENDIO CONTENUTO qualora operanti entrambe le garanzie).	
	EVENTI SOCIOPOLITICI	Fisso, pari a quanto indicato in <i>Polizza</i> (e corrispondente all' 80% del massimale assicurato della garanzia INCENDIO FABBRICATO <u>oppure</u> all' 80% della somma dei massimali assicurati INCENDIO FABBRICATO e INCENDIO CONTENUTO qualora operanti entrambe le garanzie)	
	FENOMENO ELETTRICO	A scelta: da € 3.000 ad € 50.000	
	ATTI DI TERRORISMO	Fisso, pari a quanto indicato in <i>Polizza</i> (e corrispondente al 50% del massimale assicurato della garanzia INCENDIO FABBRICATO <u>oppure</u> al 50% della somma dei massimali assicurati INCENDIO FABBRICATO e INCENDIO CONTENUTO qualora operanti entrambe le garanzie)	
	TERREMOTO	A scelta fra le seguenti opzioni: <ul style="list-style-type: none"> • 30% / 50% / 80% / 90% del massimale assicurato della garanzia INCENDIO FABBRICATO <u>Oppure:</u> <ul style="list-style-type: none"> • 30% / 50% / 80% / 90% della somma dei massimali assicurati INCENDIO FABBRICATO e INCENDIO CONTENUTO (qualora operanti entrambe le garanzie). 	
	ALLUVIONE /INONDAZIONE	A scelta fra le seguenti opzioni: <ul style="list-style-type: none"> • 30% / 50% / 80% / 90% del massimale assicurato della garanzia INCENDIO FABBRICATO <u>Oppure:</u> <ul style="list-style-type: none"> • 30% / 50% / 80% / 90% della somma dei massimali assicurati INCENDIO FABBRICATO e INCENDIO CONTENUTO (qualora operanti entrambe le garanzie). 	
	ALLAGAMENTO	A scelta fra le seguenti opzioni: <ul style="list-style-type: none"> • 30% / 50% / 80% / 90% del massimale assicurato della garanzia INCENDIO FABBRICATO <u>Oppure:</u> <ul style="list-style-type: none"> • 30% / 50% / 80% / 90% della somma dei massimali assicurati INCENDIO FABBRICATO e INCENDIO CONTENUTO (qualora operanti entrambe le garanzie). 	
	GUASTO MACCHINE	A scelta da € 5.000 a € 100.000 (multipli di € 5.000)	
	ROTTURA LASTRE	A scelta da € 2.500 a € 10.000	
LIMITAZIONI	I limiti di risarcimento previsti dalle “estensioni inclusive” e dalle “garanzie aggiuntive” non si intendono in aggiunta al massimale rispettivamente assicurato, ma sono una parte dello stesso:		

LIMITAZIONI	ESTENSIONI INCLUSIVE – limiti di risarcimento	
	Le prestazioni di cui al paragrafo 18.9 , vengono liquidate cumulativamente (a valore quale esposizione massima sia per gli eventi inclusivi che per tutte le garanzie aggiuntive operanti) entro la somma assicurata della Garanzia Incendio Fabbriato – Formula “Rischi Nominati”, con i seguenti limiti di indennizzo per periodo assicurato:	
	ESTENSIONI INCLUSIVE	LIMITI D'INDENNIZZO
	✓ Spese demolizione e sgombero e trasporto in discarica	Entro il limite di indennizzo annuo pari ad € 100.000 (a valore sia per la <i>partita “fabbriato”</i> che “contenuto”).
	✓ Onerario dei periti	Tali spese sono prestate sino alla concorrenza del 5% dell'indennizzo dovuto, con il massimo di € 5.000 (per sinistro ed anno assicurativo).
	✓ Costi e Oneri di urbanizzazione *	Tali spese sono prestate sino alla concorrenza del 5% dell'indennizzo dovuto, con il massimo di € 5.000 (per sinistro ed anno assicurativo).
	✓ Onerari di consulenti	Tali spese sono prestate sino alla concorrenza del 5% dell'indennizzo dovuto, con il massimo di € 5.000 (per sinistro ed anno assicurativo).
✓ Spese rifacimento cose particolari **	Tali spese sono prestate sino alla concorrenza del 5% dell'indennizzo dovuto, con il massimo di € 5.000 (per sinistro ed anno assicurativo).	
✓ Rimpiazzo del combustibile*	Tali spese sono prestate sino alla concorrenza del 5% dell'indennizzo dovuto, con il massimo di € 5.000 (per sinistro ed anno assicurativo).	
* non operanti per Garanzia “INCENDIO CONTENUTO”		
** operanti se acquistata ed in riferimento alla Garanzia “INCENDIO CONTENUTO”		
GARANZIE AGGIUNTIVE – limiti di risarcimento		
Le Estensioni facoltative con premio aggiuntivo (paragrafo 18.10) vengono liquidate ognuna rispettivamente entro la somma assicurata annua indicata in <i>polizza (per sinistro e periodo assicurato)</i> a valore complessivamente sia per il bene <i>Fabbriato</i> che per il bene <i>Contenuto</i> (qualora operante anche la Garanzia “INCENDIO CONTENUTO”) ed in ogni caso cumulativamente (quale esposizione massima sia per gli eventi inclusivi che per tutte le garanzie aggiuntive operanti) entro il massimale annuo assicurato della Garanzia principale, nel rispetto dei seguenti limiti di indennizzo (da intendersi per sinistro e periodo assicurato):		
GARANZIE AGGIUNTIVE	LIMITI D'INDENNIZZO	
RICORSO TERZI DA INCENDIO * (a valore esclusivamente quale estensione per la Garanzia “INCENDIO FABBRICATO”)	Entro il massimale annuo indicato in polizza per “Ricorso terzi da Incendio” con il sotto limite (per sinistro e annuo) di € 10.000 per: <ul style="list-style-type: none"> • interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, come pure di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi di terzi. 	
DANNI D'ACQUA	Entro il massimale annuo indicato in polizza per “Danni D'acqua” di cui: <ul style="list-style-type: none"> • per la ricerca e riparazione: la <i>Compagnia</i> riconosce tali spese sino alla concorrenza di € 5.000 (per sinistro ed annualità di polizza). In particolare, relativamente all'utilizzo di canal jet, l'assicurazione è prestata sino alla concorrenza di € 500 per sinistro. 	
EVENTI ATMOSFERICI	Entro il massimale annuo indicato in polizza per “Eventi Atmosferici” ed in particolare: Per il <i>fabbriato</i> : fino all' 80% della Somma assicurata della garanzia INCENDIO FABBRICATO Con i seguenti sotto limiti per: <ul style="list-style-type: none"> • Danni ai Pannelli fotovoltaici: fino a massimo € 30.000 	

LIMITAZIONI		<ul style="list-style-type: none"> Danni al fabbricato e al contenuto (ove operante la garanzia Incendio contenuto) dovuti a Sovraccarico di neve: fino al 40% della somma assicurata Eventi Atmosferici). Danni al fabbricato dovuti a gelo: fino a massimo € 30.000 <p>Per il <u>contenuto</u>: fino all'80% della Somma assicurata della garanzia INCENDIO CONTENUTO (ove operante).</p>
	EVENTI SOCIOPOLITICI	<p>Entro il massimale annuo indicato in polizza per “Eventi Sociopolitici” ed in particolare:</p> <p>Per il <u>fabbricato</u>: fino all'80% della Somma assicurata della garanzia INCENDIO FABBRICATO</p> <p>Per il <u>contenuto</u>: fino all'80% della Somma assicurata della garanzia INCENDIO CONTENUTO (ove operante).</p>
	FENOMENO ELETTRICO	<p>Entro il massimale annuo indicato in polizza per “Fenomeno elettrico”</p>
	ATTI DI TERRORISMO	<p>Entro il massimale annuo indicato in polizza per “Atti di Terrorismo” ed in particolare:</p> <p>Per il <u>fabbricato</u>: fino al 50% della Somma assicurata della garanzia INCENDIO FABBRICATO</p> <p>Per il <u>contenuto</u>: fino al 50% della Somma assicurata della garanzia INCENDIO CONTENUTO (ove operante)</p>
	TERREMOTO	<p>Entro il massimale annuo indicato in polizza per “Terremoto” ed in particolare:</p> <p>Per il <u>fabbricato</u>: fino alla percentuale scelta (fra le seguenti opzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> 30% / 50% / 80% / 90%) della Somma assicurata della garanzia INCENDIO FABBRICATO <p>Per il <u>contenuto</u>: fino alla percentuale scelta (fra le seguenti opzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> 30% / 50% / 80% / 90%) della Somma assicurata della garanzia INCENDIO CONTENUTO (ove operante)
	ALLUVIONE /INONDAZIONE	<p>Entro il massimale annuo indicato in polizza per “Alluvione /Inondazione” ed in particolare:</p> <p>Per il <u>fabbricato</u>: fino alla percentuale scelta (fra le seguenti opzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> 30% / 50% / 80% / 90%) della Somma assicurata della garanzia INCENDIO FABBRICATO <p>Per il <u>contenuto</u>: fino alla percentuale scelta (fra le seguenti opzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> 30% / 50% / 80% / 90%) della Somma assicurata della garanzia INCENDIO CONTENUTO (ove operante)
	ALLAGAMENTO	<p>Entro il massimale annuo indicato in polizza per “Allagamento” ed in particolare:</p> <p>Per il <u>fabbricato</u>: fino alla percentuale scelta (fra le seguenti opzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> 30% / 50% / 80% / 90%) della Somma assicurata della garanzia INCENDIO FABBRICATO <p>Per il <u>contenuto</u>: fino alla percentuale scelta (fra le seguenti opzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> 30% / 50% / 80% / 90%) della Somma assicurata della garanzia INCENDIO CONTENUTO (ove operante)
	GUASTO MACCHINE	<p>Entro il massimale annuo indicato in polizza per “Guasto Macchine”</p>
	ROTTURA LASTRE	<p>Entro il massimale annuo indicato in polizza per “Rottura lastre</p>
	<p>*RICORSO TERZI DA INCENDIO</p> <p>In riferimento a tale garanzia aggiuntiva RICORSO TERZI DA INCENDIO, non sono considerati terzi:</p> <p>a) l'Assicurato;</p> <p>b) il coniuge, i genitori, il convivente more uxorio, i figli dell'Assicurato, come pure ogni altro</p>	

LIMITAZIONI	<p>parente o affine se con lui convivente;</p> <p>c) il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precede;</p> <p>d) le società che siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi di legge rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, come pure degli amministratori delle medesime;</p> <p>e) altre persone che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'assicurazione.</p>																																					
SCOPERTO/ FRANCHIGIA	<p>GARANZIA INCENDIO FABBRICATO – FORMULA RISCHI NOMINATI:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Franchigia base</u> a scelta fra 5 opzioni: zero / € 1.000/ € 2.000/ € 3.000/ € 5.000. • <u>Scoperto</u>: non previsto <p>ESTENSIONI INCLUSIVE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Franchigia / Scoperto</u>: non previsti <p>GARANZIE AGGIUNTIVE: ove previsti vengono applicati i seguenti scoperti e/o franchigie</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>GARANZIA AGGIUNTIVA</th> <th>SCOPERTO</th> <th>FRANCHIGIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RICORSO TERZI DA INCENDIO</td> <td>Non previsto</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>DANNI D'ACQUA</td> <td>Non previsto</td> <td>A scelta fra: € 150/ 250/ 500/ 1.000/ 3.000 (a valere anche per “Ricerca e Riparazione”)</td> </tr> <tr> <td>EVENTI ATMOSFERICI</td> <td>3 opzioni: 5% (minimo € 500); 10% (minimo € 1.000) 15% (minimo € 2.000) (a valere anche per: “Pannelli fotovoltaici” “Sovraccarico neve” e “gelo”)</td> <td>Non prevista</td> </tr> <tr> <td>EVENTI SOCIOPOLITICI</td> <td>3 opzioni: 5% (minimo € 1.000); 10% (minimo € 3.000) 15% (minimo € 5.000)</td> <td>Non prevista</td> </tr> <tr> <td>FENOMENO ELETTRICO</td> <td>3 opzioni: 5% (minimo € 250); 10% (minimo € 500) 15% (minimo € 1.000)</td> <td>Non prevista</td> </tr> <tr> <td>ATTI DI TERRORISMO</td> <td>A scelta fra: 5%-10%-15%</td> <td>Non prevista</td> </tr> <tr> <td>TERREMOTO</td> <td>A scelta fra: 5%-10%-15%</td> <td>Non prevista</td> </tr> <tr> <td>ALLUVIONE /INONDAZIONE</td> <td>A scelta fra: 5%-10%-15%</td> <td>Non prevista</td> </tr> <tr> <td>ALLAGAMENTO</td> <td>Non previsto</td> <td>A scelta fra: € 500 / 1.000 / 2.000 / 3.000</td> </tr> <tr> <td>GUASTO MACCHINE</td> <td>Non previsto</td> <td>A scelta fra: € 1.500 / 2.500 / 3.000/ 4.000/ 5.000</td> </tr> <tr> <td>ROTTURA LASTRE</td> <td>Non previsto</td> <td>Non prevista</td> </tr> </tbody> </table>		GARANZIA AGGIUNTIVA	SCOPERTO	FRANCHIGIA	RICORSO TERZI DA INCENDIO	Non previsto	-	DANNI D'ACQUA	Non previsto	A scelta fra: € 150/ 250/ 500/ 1.000/ 3.000 (a valere anche per “Ricerca e Riparazione”)	EVENTI ATMOSFERICI	3 opzioni: 5% (minimo € 500); 10% (minimo € 1.000) 15% (minimo € 2.000) (a valere anche per: “Pannelli fotovoltaici” “Sovraccarico neve” e “gelo”)	Non prevista	EVENTI SOCIOPOLITICI	3 opzioni: 5% (minimo € 1.000); 10% (minimo € 3.000) 15% (minimo € 5.000)	Non prevista	FENOMENO ELETTRICO	3 opzioni: 5% (minimo € 250); 10% (minimo € 500) 15% (minimo € 1.000)	Non prevista	ATTI DI TERRORISMO	A scelta fra: 5%-10%-15%	Non prevista	TERREMOTO	A scelta fra: 5%-10%-15%	Non prevista	ALLUVIONE /INONDAZIONE	A scelta fra: 5%-10%-15%	Non prevista	ALLAGAMENTO	Non previsto	A scelta fra: € 500 / 1.000 / 2.000 / 3.000	GUASTO MACCHINE	Non previsto	A scelta fra: € 1.500 / 2.500 / 3.000/ 4.000/ 5.000	ROTTURA LASTRE	Non previsto	Non prevista
GARANZIA AGGIUNTIVA	SCOPERTO	FRANCHIGIA																																				
RICORSO TERZI DA INCENDIO	Non previsto	-																																				
DANNI D'ACQUA	Non previsto	A scelta fra: € 150/ 250/ 500/ 1.000/ 3.000 (a valere anche per “Ricerca e Riparazione”)																																				
EVENTI ATMOSFERICI	3 opzioni: 5% (minimo € 500); 10% (minimo € 1.000) 15% (minimo € 2.000) (a valere anche per: “Pannelli fotovoltaici” “Sovraccarico neve” e “gelo”)	Non prevista																																				
EVENTI SOCIOPOLITICI	3 opzioni: 5% (minimo € 1.000); 10% (minimo € 3.000) 15% (minimo € 5.000)	Non prevista																																				
FENOMENO ELETTRICO	3 opzioni: 5% (minimo € 250); 10% (minimo € 500) 15% (minimo € 1.000)	Non prevista																																				
ATTI DI TERRORISMO	A scelta fra: 5%-10%-15%	Non prevista																																				
TERREMOTO	A scelta fra: 5%-10%-15%	Non prevista																																				
ALLUVIONE /INONDAZIONE	A scelta fra: 5%-10%-15%	Non prevista																																				
ALLAGAMENTO	Non previsto	A scelta fra: € 500 / 1.000 / 2.000 / 3.000																																				
GUASTO MACCHINE	Non previsto	A scelta fra: € 1.500 / 2.500 / 3.000/ 4.000/ 5.000																																				
ROTTURA LASTRE	Non previsto	Non prevista																																				



Garanzia RISCHIO LOCATIVO – Formula “Rischi Nominati”

(Garanzia Principale, alternativa alla Garanzia Incendio Fabbriato)

Art. 19 – OGGETTO DELLA COPERTURA RISCHIO LOCATIVO – Formula Rischi Nominati

Se il *Contraente* (*Assicurato*) non è proprietario dei locali indicati in *polizza*, dove egli svolge l'*attività* assicurata, la *Compagnia* indennizza entro la *Somma Assicurata* indicata nel *Modulo di Polizza*, fatte salve le **esclusioni generali e specifiche** per le quali si rimanda all'Art. 35 (Esclusioni) e al paragrafo 35.1 punto A – **Formula Rischi Nominati** del capitolo “Cosa non è possibile assicurare”, i *danni materiali e diretti* da *incendio* o da altro evento garantito ed indicato alla Garanzia “INCENDIO FABBRICATO – Formula Rischi Nominati” (**Art. 18 e relativi paragrafi, tutti interamente richiamati**), arrecati ai locali tenuti in locazione, nei casi di responsabilità dell'*Assicurato* durante la loro conduzione (ai sensi degli artt. 1588, 1589, 1611 del Codice Civile).

Per quanto ai *massimali*, alle limitazioni, agli *scoperti* e *franchigie*, si rimanda interamente alla tabella del paragrafo 18.11 (Limiti e massimali) della Garanzia “INCENDIO FABBRICATO – Formula Rischi Nominati”.

19.1 - Estensioni facoltative con premio aggiuntivo (cd “GARANZIE AGGIUNTIVE”)

(Operanti se singolarmente acquistate ed indicate come “comprese” nel Modulo di Polizza)

Il *Contraente* può personalizzare l'*assicurazione* scegliendo una o più estensioni facoltative (a pagamento) che possono essere acquistate indipendentemente l'una dall'altra e che, qualora operanti, vengono garantite ognuna entro i rispettivi **massimali annui** e con gli **scoperti e/o franchigie** (a valere per ogni sinistro) scelti in fase di sottoscrizione del contratto ed indicati in *Polizza* ed in ogni caso **cumulativamente** (quale esposizione massima sia per le estensioni inclusive che per tutte le garanzie aggiuntive operanti) **entro il massimale annuo assicurato** della Garanzia principale e con l'applicazione degli eventuali sotto limiti che, qualora previsti, sono indicati al precedente paragrafo 18.11 (Limiti e massimali) della Garanzia “INCENDIO FABBRICATO – Formula Rischi Nominati”.

Di seguito si riepilogano, ai sensi di quanto specificato al paragrafo 18.10 (Estensioni facoltative con premio aggiuntivo), le garanzie aggiuntive acquistabili qualora il *fabbriato* non sia di proprietà bensì tenuto in locazione dal *Contraente* di *polizza*:

DANNI D'ACQUA	Estensioni facoltative valide, se singolarmente acquistate, sia per il bene “Fabbriato” che per il bene “Contenuto”, qualora entrambi operanti. Diversamente si intendono validi solo il bene “Fabbriato”.
FENOMENO ELETTRICO	
GUASTO MACCHINE	
ROTTURA LASTRE	

Per i contenuti delle estensioni di cui sopra si rimanda al paragrafo 18.10 (Estensioni Facoltative con premio aggiuntivo) della Garanzia “INCENDIO FABBRICATO – Formula Rischi Nominati”.

➔ **Garanzia INCENDIO CONTENUTO – Formula “Rischi Nominati”**

(Garanzia Opzionale, abbinabile alla Garanzia Incendio Fabbriato o Rischio Locativo, entrambi nella Formula “Rischi Nominati”)

Art. 20 – OGGETTO DELLA COPERTURA INCENDIO CONTENUTO – Formula Rischi Nominati

La *Compagnia* risponde dei *danni materiali e diretti* causati ai *beni assicurati* per la *partita “Contenuto” dell’attività*, posti nel *Fabbricato* indicato in *polizza* dove viene condotta l’*attività* dichiarata, ed è prestata sino alla concorrenza della *somma assicurata* scelta dal *Contraente* ed indicata in *Polizza* e con i limiti indicati nella tabella di cui al paragrafo **20.1** che segue, fatte salve le **esclusioni generali e specifiche** per le quali si rimanda all’Art. **35** (Esclusioni) e al paragrafo **35.1** punto **A - Formula Rischi Nominati** del capitolo “**Cosa non è possibile assicurare**”.

L’*assicurazione* opera anche per il *contenuto* situato all’aperto nell’area delimitata di esclusiva pertinenza dell’*attività* assicurata.

L’*assicurazione* comprende le merci anche su autocarri, carri o cisterne ferroviarie, in sosta o durante le operazioni di carico e scarico nell’ambito delle ubicazioni ove si svolge l’*attività* assicurata.

Se il *Contraente* non è proprietario dei locali indicati in *polizza* dove si svolge l’*attività* assicurata (in quanto **immobile in locazione**) si intende assicurato il solo *Contenuto* appartenente al **conduttore** dei locali (locatario) e non al proprietario dei locali, **salvo patto scritto** contrario con la *Compagnia* da regolare attraverso apposita appendice.

Per la presente *Assicurazione* operano le medesime condizioni della Garanzia “INCENDIO FABBRICATO – Formula Rischi Nominati”, a cui si rimanda, **limitatamente** all’Art. **18** ed ai paragrafi: **18.1** (Colpa grave), **18.2** (Buona fede), **18.3** (Rinuncia alla rivalsa), **18.5** (Tolleranza), **18.7** (Trasloco dei beni assicurati), **18.8** (Forma di garanzia), **18.9** (Estensioni inclusive) e **18.10** (Estensioni facoltative con premio aggiuntivo) garanzie aggiuntive **tutte richiamate** fatta eccezione per il “RICORSO TERZI DA INCENDIO” (non attivabile per la Garanzia “INCENDIO CONTENUTO”) ed automaticamente operanti anche per la *partita* “Contenuto” qualora selezionate in fase di sottoscrizione per la Garanzia “INCENDIO FABBRICATO”.

➔ **20.1 - Limiti e Massimali**

Di seguito vengono indicati i *massimali* e gli eventuali limiti di operatività:

TABELLA MASSIMALI E LIMITI DI COPERTURA GARANZIA INCENDIO CONTENUTO – Formula Rischi Nominati	
MASSIMALI	<p><u>GARANZIA INCENDIO CONTENUTO – Formula Rischi Nominati</u></p> <p>E’ possibile assicurare i <i>beni</i>, contenuti nell’immobile assicurato, indicato nel modulo di polizza, scegliendo liberamente la somma assicurata (da intendersi quale valore assicurato, a <i>Primo Rischio Assoluto</i>, per sinistro e periodo assicurato annuo) fino ad € 300.000 (a valere cumulativamente quale esposizione massima sia per gli eventi inclusivi che per tutte le garanzie aggiuntive operanti).</p> <p><u>GARANZIE AGGIUNTIVE</u></p> <p>Per i massimali annui delle singole Estensioni Facoltative a pagamento, si rimanda interamente a quanto indicato al paragrafo 18.11 (Limiti e massimali) della Garanzia “INCENDIO FABBRICATO – Formula Rischi Nominati”.</p>
LIMITAZIONI	<p><u>GARANZIA INCENDIO CONTENUTO – Formula Rischi Nominati</u></p> <p>Per quanto alle limitazioni (sia in riferimento alle ESTENSIONI INCLUSIVE che alle GARANZIE AGGIUNTIVE) si rimanda interamente a quanto indicato al paragrafo 18.11 (Limiti e massimali) della Garanzia “INCENDIO FABBRICATO – Rischi Nominati”, per quanto inerente il <i>contenuto</i>.</p> <p><u>BENI CON SOTTO LIMITE</u></p> <p>Limitatamente alle categorie di beni sotto indicate, l’Assicurazione è prestata con i seguenti limiti di indennizzo (da intendersi per sinistro ed anno assicurativo):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Valori inerenti all’<i>attività</i> assicurata, sino alla concorrenza di € 5.500; 2. Preziosi, sino alla concorrenza di € 5.500; 3. Effetti personali degli addetti (compresi preziosi), sino alla concorrenza sino alla concorrenza di € 5.500;

LIMITAZIONI	<p>4. Enti aventi valore artistico, sino alla concorrenza sino alla concorrenza di € 5.500;</p> <p>5. Merci di natura diversa rispetto a quelle riguardanti l'<i>attività</i> assicurata, sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata alla <i>partita Contenuto</i>.</p>
SCOPERTO/ FRANCHIGIA	<p><u>GARANZIA INCENDIO CONTENUTO – Formula Rischi Nominati</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Franchigia base</u> (da applicarsi ad ogni sinistro) a scelta fra 4 opzioni: € 500 / € 1.000/ € 2.000/ € 3.000. • <u>Scoperto</u>: non previsto <p><u>ESTENSIONI INCLUSIVE e BENI ASSICURATI</u> (rientranti nella definizione di "Contenuto"):</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Franchigia</u>: si applica sempre la franchigia base (scelta per la Garanzia "Incendio Contenuto – Rischi Nominati") • <u>Scoperto</u>: non previsto <p><u>GARANZIE AGGIUNTIVE</u></p> <p><u>Franchigia /Scoperto</u>: vale quanto indicato al paragrafo 18.11 (Limiti e massimali) della Garanzia "Incendio Fabbricato – Rischi Nominati".</p>

➔ Garanzia INCENDIO FABBRICATO – Formula “ALL RISKS”

(Garanzia Principale, facoltativa)

Art. 21 – OGGETTO DELLA COPERTURA INCENDIO FABBRICATO – Formula ALL RISKS

La *Compagnia* risponde, entro il *massimale* annuo indicato nel *Modulo di Polizza*, dei *danni materiali e diretti* causati al *Fabbricato* assicurato, adibito ad *Azienda*, di proprietà del *Contraente*, causati da **qualsiasi evento improvviso ed accidentale**, qualunque ne sia la causa, fatte salve le **esclusioni generali e specifiche** per le quali si rimanda all'Art. 35 (Esclusioni) e al paragrafo 35.1 al punto **B - Formula All Risks** del capitolo “**Cosa non è possibile assicurare**” e fatto salvo quanto riconducibile alle **garanzie aggiuntive**, acquistabili separatamente, indicate al paragrafo 21.1 che segue.

Per quanto sopra operano le limitazioni di cui alla tabella “Massimali e limiti di copertura” del paragrafo sottostante 21.2.

Sono compresi i guasti causati alle cose assicurate per ordine delle Autorità e quelli prodotti dal *Contraente* e/o dall'*Assicurato* o da terzi purché necessari allo scopo di impedire, limitare o arrestare qualsiasi altro evento dannoso, indennizzabile ai sensi della presente sezione.

Per la presente *Assicurazione* operano le medesime condizioni della Garanzia “INCENDIO FABBRICATO – Formula *Rischi Nominati*”, a cui si rimanda limitatamente ai paragrafi 18.1 (Colpa grave), 18.2 (Buona fede), 18.3 (Rinuncia alla rivalsa), 18.4 – (Quota di parti comuni), 18.5 (Tolleranza), 18.6 (Fabbricato in corso di costruzione o ristrutturazione), 18.7 (Trasloco dei beni assicurati), 18.8 (Forma di garanzia) e, per i contenuti, al paragrafo 18.9 (Estensioni inclusive).

I seguenti eventi, **per i cui contenuti** si rimanda al paragrafo 18.10 (Estensioni facoltative con premio aggiuntivo - cd “GARANZIE AGGIUNTIVE”) della Garanzia “INCENDIO FABBRICATO – Formula *Rischi Nominati*”, si intendono **sempre automaticamente inclusi** nella Formula All Risks pur con le delimitazioni (limiti di indennizzo, scoperti e franchigie) riportate al paragrafo successivo 21.2:

- DANNI D'ACQUA,
- FENOMENO ELETTRICO,
- EVENTI ATMOSFERICI,
- EVENTI SOCIOPOLITICI,
- ATTI DI TERRORISMO.

➔ 21.1 - Estensioni facoltative con premio aggiuntivo (cd “GARANZIE AGGIUNTIVE”)

(Operanti solo se singolarmente acquistate ed indicate come “comprese” nel Modulo di Polizza)

Il *Contraente* può personalizzare l'*Assicurazione* scegliendo una o più estensioni facoltative (a pagamento) che possono essere acquistate indipendentemente l'una dall'altra e che, qualora operanti, vengono garantite ognuna entro i relativi **massimali annui** (e con gli **scoperti** e/o **franchigie** scelti in fase di sottoscrizione del contratto ed indicati in *Polizza*) ed in ogni caso **cumulativamente** (quale esposizione massima sia per gli eventi inclusivi che per tutte le garanzie aggiuntive operanti) **entro il massimale annuo assicurato** della Garanzia principale “Incendio Fabbricato”, e con l'applicazione degli eventuali sotto limiti che, qualora previsti, sono indicati al successivo paragrafo 21.2.

È possibile estendere la copertura della Garanzia “INCENDIO FABBRICATO – Formula ALL RISKS” alle seguenti garanzie aggiuntive a pagamento (**per i cui contenuti** si rimanda alla Garanzia “INCENDIO FABBRICATO – Formula *Rischi Nominati*” al paragrafo 18.10 - Estensioni facoltative con premio aggiuntivo - cd “GARANZIE AGGIUNTIVE”):

❖ RICORSO TERZI DA INCENDIO	Estensione facoltativa valida, se acquistata, esclusivamente per il “ <i>Fabbricato</i> ” di proprietà”
❖ TERREMOTO	
❖ ALLUVIONE/ INONDAZIONE	Estensioni facoltative valide, se singolarmente acquistate, sia per il bene “ <i>Fabbricato</i> ” di proprietà che per il bene “ <i>Contenuto</i> ”, qualora entrambi operanti. Diversamente si intendono validi solo il bene “ <i>Fabbricato</i> ”.
❖ ALLAGAMENTO	
❖ ROTTURE LASTRE	Estensioni facoltative valide, se singolarmente acquistate, sia per il bene “ <i>Fabbricato</i> ” che per il bene “ <i>Contenuto</i> ”, qualora entrambi operanti. Diversamente si intendono validi solo il bene “ <i>Fabbricato</i> ”.
❖ GUASTO MACCHINE	

21.2 - Limiti e Massimali

Di seguito vengono indicati i *massimali* e gli eventuali limiti di operatività:

TABELLA MASSIMALI E LIMITI DI COPERTURA **GARANZIA INCENDIO FABBRICATO – Formula ALL RISKS**

MASSIMALI

GARANZIA INCENDIO FABBRICATO - Formula ALL RISKS

E' possibile assicurare i Fabbricati entro le seguenti somme assicurate (da intendersi quale valore assicurato, a *Primo Rischio Assoluto, per sinistro e periodo assicurato annuo*):

- da € 50.000 a € 1.000.000 per singola unità immobiliare
- fino a 3.000.000 per l'intero fabbricato (R.D.).

a valere **cumulativamente** (quale esposizione massima) sia per gli eventi inclusivi che per tutte le garanzie aggiuntive operanti.

EVENTI SEMPRE INCLUSI

I massimali annui delle singole garanzie inclusive che seguono (*massimali* da intendersi **per sinistro e anno assicurativo** validi complessivamente sia per il bene "Fabbricato" che per il bene "Contenuto", qualora entrambi operanti. Diversamente si intendono validi solo per il bene "Fabbricato"), **garantiti cumulativamente** (quale esposizione massima sia per gli eventi inclusivi che per tutte le garanzie aggiuntive operanti) **entro il massimale annuo assicurato** della Garanzia principale, sono indicati in Polizza e corrispondono a:

Eventi sempre inclusi	Massimale annuo
✓ DANNI D'ACQUA	Pari al: <ul style="list-style-type: none"> • 30% del massimale assicurato della garanzia INCENDIO FABBRICATO Oppure: <ul style="list-style-type: none"> • 30% della somma dei massimali assicurati INCENDIO FABBRICATO e INCENDIO CONTENUTO (qualora operanti entrambe le garanzie)
✓ EVENTI ATMOSFERICI	Pari al: <ul style="list-style-type: none"> • 80% del massimale assicurato della garanzia INCENDIO FABBRICATO Oppure: <ul style="list-style-type: none"> • 80% della somma dei massimali assicurati INCENDIO FABBRICATO e INCENDIO CONTENUTO (qualora operanti entrambe le garanzie).
✓ EVENTI SOCIOPOLITICI	Pari al: <ul style="list-style-type: none"> • 80% del massimale assicurato della garanzia INCENDIO FABBRICATO Oppure: <ul style="list-style-type: none"> • 80% della somma dei massimali assicurati INCENDIO FABBRICATO e INCENDIO CONTENUTO (qualora operanti entrambe le garanzie).
✓ FENOMENO ELETTRICO	Pari al: <ul style="list-style-type: none"> • 20% del massimale assicurato della garanzia INCENDIO FABBRICATO Oppure: <ul style="list-style-type: none"> • 20% della somma dei massimali assicurati INCENDIO FABBRICATO e INCENDIO CONTENUTO (qualora operanti entrambe le garanzie).
✓ ATTI DI TERRORISMO	Pari al: <ul style="list-style-type: none"> • 50% del massimale assicurato della garanzia INCENDIO FABBRICATO Oppure: <ul style="list-style-type: none"> • 50% della somma dei massimali assicurati INCENDIO FABBRICATO e INCENDIO CONTENUTO (qualora operanti entrambe le garanzie).

MASSIMALI	<p>GARANZIE AGGIUNTIVE</p> <p>I massimali annui delle singole estensioni aggiuntive a pagamento (garanzie aggiuntive) sono i seguenti (<i>massimali</i> da intendersi per sinistro e anno assicurativo validi sia per il bene “Fabbricato” che per il bene “Contenuto”, qualora entrambi operanti. Diversamente si intendono validi solo il bene “Fabbricato”), precisando che cumulativamente (a valere sia per le estensioni inclusive che per tutte le garanzie aggiuntive operanti) vengono garantiti quale esposizione massima della <i>Compagnia entro il massimale annuo assicurato</i> della Garanzia principale:</p>														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">GARANZIE AGGIUNTIVE</th> <th style="text-align: center;">MASSIMALE ANNUO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RICORSO TERZI DA INCENDIO</td> <td>Fisso: € 200.000</td> </tr> <tr> <td>TERREMOTO</td> <td> <p>A scelta fra le seguenti opzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> 30% / 50% / 80% / 90% del massimale assicurato della garanzia INCENDIO FABBRICATO <p><u>Oppure:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> 30% / 50% / 80% / 90% della somma dei massimali assicurati INCENDIO FABBRICATO e INCENDIO CONTENUTO (qualora operanti entrambe le garanzie). </td> </tr> <tr> <td>ALLUVIONE /INONDAZIONE</td> <td> <p>A scelta fra le seguenti opzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> 30% / 50% / 80% / 90% del massimale assicurato della garanzia INCENDIO FABBRICATO <p><u>Oppure:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> 30% / 50% / 80% / 90% della somma dei massimali assicurati INCENDIO FABBRICATO e INCENDIO CONTENUTO (qualora operanti entrambe le garanzie). </td> </tr> <tr> <td>ALLAGAMENTO</td> <td> <p>A scelta fra le seguenti opzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> 30% / 50% / 80% / 90% del massimale assicurato della garanzia INCENDIO FABBRICATO <p><u>Oppure:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> 30% / 50% / 80% / 90% della somma dei massimali assicurati INCENDIO FABBRICATO e INCENDIO CONTENUTO (qualora operanti entrambe le garanzie). </td> </tr> <tr> <td>GUASTO MACCHINE</td> <td>A scelta: da € 5.000 a € 100.000 (multipli di € 5.000)</td> </tr> <tr> <td>ROTTURA LASTRE</td> <td>A scelta: da € 2.500 a € 10.000</td> </tr> </tbody> </table>	GARANZIE AGGIUNTIVE	MASSIMALE ANNUO	RICORSO TERZI DA INCENDIO	Fisso: € 200.000	TERREMOTO	<p>A scelta fra le seguenti opzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> 30% / 50% / 80% / 90% del massimale assicurato della garanzia INCENDIO FABBRICATO <p><u>Oppure:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> 30% / 50% / 80% / 90% della somma dei massimali assicurati INCENDIO FABBRICATO e INCENDIO CONTENUTO (qualora operanti entrambe le garanzie). 	ALLUVIONE /INONDAZIONE	<p>A scelta fra le seguenti opzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> 30% / 50% / 80% / 90% del massimale assicurato della garanzia INCENDIO FABBRICATO <p><u>Oppure:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> 30% / 50% / 80% / 90% della somma dei massimali assicurati INCENDIO FABBRICATO e INCENDIO CONTENUTO (qualora operanti entrambe le garanzie). 	ALLAGAMENTO	<p>A scelta fra le seguenti opzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> 30% / 50% / 80% / 90% del massimale assicurato della garanzia INCENDIO FABBRICATO <p><u>Oppure:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> 30% / 50% / 80% / 90% della somma dei massimali assicurati INCENDIO FABBRICATO e INCENDIO CONTENUTO (qualora operanti entrambe le garanzie). 	GUASTO MACCHINE	A scelta: da € 5.000 a € 100.000 (multipli di € 5.000)	ROTTURA LASTRE	A scelta: da € 2.500 a € 10.000
	GARANZIE AGGIUNTIVE	MASSIMALE ANNUO													
	RICORSO TERZI DA INCENDIO	Fisso: € 200.000													
	TERREMOTO	<p>A scelta fra le seguenti opzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> 30% / 50% / 80% / 90% del massimale assicurato della garanzia INCENDIO FABBRICATO <p><u>Oppure:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> 30% / 50% / 80% / 90% della somma dei massimali assicurati INCENDIO FABBRICATO e INCENDIO CONTENUTO (qualora operanti entrambe le garanzie). 													
	ALLUVIONE /INONDAZIONE	<p>A scelta fra le seguenti opzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> 30% / 50% / 80% / 90% del massimale assicurato della garanzia INCENDIO FABBRICATO <p><u>Oppure:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> 30% / 50% / 80% / 90% della somma dei massimali assicurati INCENDIO FABBRICATO e INCENDIO CONTENUTO (qualora operanti entrambe le garanzie). 													
	ALLAGAMENTO	<p>A scelta fra le seguenti opzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> 30% / 50% / 80% / 90% del massimale assicurato della garanzia INCENDIO FABBRICATO <p><u>Oppure:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> 30% / 50% / 80% / 90% della somma dei massimali assicurati INCENDIO FABBRICATO e INCENDIO CONTENUTO (qualora operanti entrambe le garanzie). 													
	GUASTO MACCHINE	A scelta: da € 5.000 a € 100.000 (multipli di € 5.000)													
ROTTURA LASTRE	A scelta: da € 2.500 a € 10.000														
LIMITAZIONI	<p>I limiti di risarcimento previsti dalle “estensioni inclusive”, dagli “eventi sempre inclusi” e dalle “garanzie aggiuntive” non si intendono in aggiunta al massimale rispettivamente assicurato, ma sono una parte dello stesso:</p> <p><u>ESTENSIONI INCLUSIVE – limiti di risarcimento</u></p> <p>Le prestazioni di cui al paragrafo 18.9 (Estensioni inclusive) della Garanzia “INCENDIO FABBRICATO – <i>Formula Rischi Nominati</i>” (a cui si rimanda per i contenuti), vengono liquidate cumulativamente entro la somma assicurata indicata in Polizza in corrispondenza della Garanzia “INCENDIO FABBRICATO – Formula All Risks”, nel rispetto dei seguenti limiti di indennizzo (da intendersi per sinistro e periodo assicurato):</p>														

LIMITAZIONI	Spese consequenziali un sinistro indennizzabile:	LIMITI D'INDENNIZZO
	✓ Spese demolizione e sgombero e trasporto in discarica	Entro il limite di indennizzo annuo pari ad € 100.000 (a valere sia per la <i>partita "fabbricato"</i> che " <i>contenuto</i> ").
	✓ Onorario dei periti	Tali spese sono prestate sino alla concorrenza del 5% dell'indennizzo dovuto, con il massimo di € 5.000 (per sinistro ed anno assicurativo).
	✓ Costi e Oneri di urbanizzazione *	Tali spese sono prestate sino alla concorrenza del 5% dell'indennizzo dovuto, con il massimo di € 5.000 (per sinistro ed anno assicurativo).
	✓ Onorari di consulenti	Tali spese sono prestate sino alla concorrenza del 5% dell'indennizzo dovuto, con il massimo di € 5.000 (per sinistro ed anno assicurativo).
	✓ Spese rifacimento cose particolari **	Tali spese sono prestate sino alla concorrenza del 5% dell'indennizzo dovuto, con il massimo di € 5.000 (per sinistro ed anno assicurativo).
	✓ Rimpiazzo del combustibile*	Tali spese sono prestate sino alla concorrenza del 5% dell'indennizzo dovuto, con il massimo di € 5.000 (per sinistro ed anno assicurativo).
	<p>* non operanti per Garanzia "INCENDIO CONTENUTO" ** operanti se acquistata ed in riferimento alla Garanzia "INCENDIO CONTENUTO"</p> <p>EVENTI SEMPRE INCLUSI – limiti di risarcimento</p> <p>Per gli eventi di seguito indicati (sempre inclusi nella formula All Risks) per i cui contenuti si rimanda al paragrafo 18.10 (Estensioni facoltative con premio aggiuntivo - cd "GARANZIE AGGIUNTIVE) della Garanzia "INCENDIO FABBRICATO – <i>Formula Rischi Nominati</i>", l'assicurazione opera con i seguenti limiti di indennizzo (per sinistro e anno assicurativo) a valere complessivamente sia per il <i>bene Fabbricato</i> (Garanzia INCENDIO FABBRICATO) che per il <i>bene Contenuto</i> (qualora operante anche la Garanzia "INCENDIO CONTENUTO") ed in ogni caso cumulativamente (a valere sia per le estensioni inclusive che per tutte le garanzie aggiuntive operanti) vengono garantiti, quale esposizione massima della <i>Compagnia</i>, entro il massimale annuo assicurato della Garanzia principale:</p>	
Eventi sempre inclusi	LIMITI D'INDENNIZZO	
✓ DANNI D'ACQUA	<p>Entro il massimale annuo indicato in polizza per "Danni D'acqua" ed in particolare:</p> <p>Per il <u>fabbricato</u>: fino al 30% della Somma assicurata della garanzia INCENDIO FABBRICATO</p> <p>di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per la ricerca e riparazione: la <i>Compagnia</i> riconosce tali spese sino alla concorrenza di € 5.000 (per sinistro ed annualità di polizza). In particolare relativamente all'utilizzo di canal jet, l'assicurazione è prestata sino alla concorrenza di € 500 per sinistro. <p>Per il <u>contenuto</u>: fino al 30% della Somma assicurata della garanzia INCENDIO CONTENUTO (ove operante).</p>	

LIMITAZIONI	✓ EVENTI ATMOSFERICI	<p>Entro il massimale annuo indicato in polizza per “Eventi Atmosferici” ed in particolare: <u>Per il fabbricato</u>: fino all’80% della Somma assicurata della garanzia INCENDIO FABBRICATO Con i seguenti sotto limiti per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Danni ai Pannelli fotovoltaici: fino a massimo € 30.000 • Danni al fabbricato e al contenuto (ove operante la garanzia Incendio contenuto) dovuti a Sovraccarico di neve: fino al 40% della somma assicurata Eventi Atmosferici). • Danni al fabbricato dovuti a gelo: fino a massimo € 30.000 <p><u>Per il contenuto</u>: fino all’80% della Somma assicurata della garanzia INCENDIO CONTENUTO (ove operante).</p>
	✓ EVENTI SOCIOPOLITICI	<p>Entro il massimale annuo indicato in polizza per “Eventi Sociopolitici” ed in particolare: <u>Per il fabbricato</u>: fino all’80% della Somma assicurata della garanzia INCENDIO FABBRICATO <u>Per il contenuto</u>: fino all’80% della Somma assicurata della garanzia INCENDIO CONTENUTO (ove operante)</p>
	✓ FENOMENO ELETTRICO	<p>Entro il massimale annuo indicato in polizza per “Fenomeno elettrico” ed in particolare: <u>Per il fabbricato</u>: fino a 20% della Somma assicurata della garanzia INCENDIO FABBRICATO <u>Per il contenuto</u>: fino a 20% della Somma assicurata della garanzia INCENDIO CONTENUTO (ove operante)</p>
	✓ ATTI DI TERRORISMO	<p>Entro il massimale annuo indicato in polizza per “Atti di Terrorismo” ed in particolare: <u>Per il fabbricato</u>: fino al 50% della Somma assicurata della garanzia INCENDIO FABBRICATO <u>Per il contenuto</u>: fino al 50% della Somma assicurata della garanzia INCENDIO CONTENUTO (ove operante).</p>
	<p>GARANZIE AGGIUNTIVE – limiti di risarcimento Le Estensioni facoltative con premio aggiuntivo (paragrafo 21.1) vengono liquidate ognuna entro la rispettiva <i>somma assicurata</i> indicata in <i>polizza</i> (per sinistro e periodo assicurato) a valere per il <i>bene Fabbricato</i> e per il <i>bene Contenuto</i> (qualora operante anche la Garanzia “INCENDIO CONTENUTO”) ed in ogni caso cumulativamente (quale esposizione massima della <i>Compagnia</i> sia per le estensioni inclusive che per tutte le garanzie aggiuntive operanti) entro il massimale annuo assicurato della Garanzia principale e, ove indicato, entro i seguenti limiti di indennizzo (per sinistro e periodo assicurato):</p>	
GARANZIE AGGIUNTIVE	LIMITI D’INDENNIZZO	
RICORSO TERZI DA INCENDIO * (non valida per incendio <i>contenuto</i>)	<p>Entro il massimale annuo indicato in polizza per “Ricorso terzi da Incendio” con il sotto limite (per sinistro e annuo) di € 10.000 per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell’utilizzo di beni, come pure di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi di terzi. 	

LIMITAZIONI	TERREMOTO	<p>Entro il massimale annuo indicato in polizza per “Terremoto” ed in particolare:</p> <p>Per il <u>fabbricato</u>: entro la percentuale scelta fra le seguenti opzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 30% / 50% / 80% / 90% della Somma assicurata della garanzia INCENDIO FABBRICATO <p>Per il <u>contenuto</u>: entro la percentuale scelta fra le seguenti opzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 30% / 50% / 80% / 90% della Somma assicurata della garanzia INCENDIO CONTENUTO (ove operante)
	ALLUVIONE /INONDAZIONE	<p>Entro il massimale annuo indicato in polizza per “Alluvione /Inondazione” ed in particolare:</p> <p>Per il <u>fabbricato</u>: entro la percentuale scelta fra le seguenti opzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 30% / 50% / 80% / 90% della Somma assicurata della garanzia INCENDIO FABBRICATO <p>Per il <u>contenuto</u>: entro la percentuale scelta fra le seguenti opzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 30% / 50% / 80% / 90% della Somma assicurata della garanzia INCENDIO CONTENUTO (ove operante)
	ALLAGAMENTO	<p>Entro il massimale annuo indicato in polizza per “Allagamento” ed in particolare:</p> <p>Per il <u>fabbricato</u>: entro la percentuale scelta fra le seguenti opzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 30% / 50% / 80% / 90% della Somma assicurata della garanzia INCENDIO FABBRICATO <p>Per il <u>contenuto</u>: entro la percentuale scelta fra le seguenti opzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 30% / 50% / 80% / 90% della Somma assicurata della garanzia INCENDIO CONTENUTO (ove operante).
	GUASTO MACCHINE	Entro il massimale annuo indicato in polizza per “Guasto Macchine”
	ROTTURA LASTRE	Entro il massimale annuo indicato in polizza per “Rottura lastre
<p>*RICORSO TERZI DA INCENDIO</p> <p>In riferimento a tale garanzia aggiuntiva, non sono considerati terzi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) l'Assicurato; b) il coniuge, i genitori, il convivente more uxorio, i figli dell'Assicurato, come pure ogni altro parente o affine se con lui convivente; c) il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precede; d) le società che siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi di legge rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, come pure degli amministratori delle medesime; e) altre persone che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle <i>attività</i> cui si riferisce l'assicurazione. 		
SCOPERTO/ FRANCHIGIA	<p><u>GARANZIA INCENDIO FABBRICATO – Formula ALL RISKS</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Franchigia</u> a scelta fra 5 opzioni (zero / € 1.000/ € 2.000/ € 3.000/ € 5.000) • <u>Scoperto</u>: non previsto 	

**SCOPERTO/
FRANCHIGIA**

ESTENSIONI INCLUSIVE:

- Franchigia / Scoperto:

A) non previsti per:

- Spese demolizione e sgombero e trasporto in discarica,
- Onorario dei periti, Costi e Oneri di urbanizzazione,
- Onorari di consulenti,
- Spese rifacimento cose particolari,
- Rimpiazzo del combustibile.

B) Si applica lo scoperto a scelta fra: 5% (con il minimo di € 250) / 10% (con il minimo di € 500) / 15% (con il minimo di € 1.000) a valere per gli eventi dovuti a:

- Danni d'acqua,
- Fenomeno elettrico,
- Eventi atmosferici,
- Eventi sociopolitici,
- Atti di terrorismo.

In caso di *Sinistro* la *Società* rimborserà all'*Assicurato* la somma liquidabile a termini di Polizza **sotto deduzione della percentuale di Scoperto** (con il minimo pari all'importo della *Franchigia*).

GARANZIE AGGIUNTIVE:

Le estensioni di garanzia a pagamento, operano con i gli Scoperti /Franchigie come segue:

GARANZIE Aggiuntive	SCOPERTO	FRANCHIGIA
RICORSO TERZI DA INCENDIO	Non previsto	Non prevista
TERREMOTO	A scelta fra: 5%-10%-15%	Non prevista
ALLUVIONE /INONDAZIONE	A scelta fra: 5%-10%-15%	Non prevista
ALLAGAMENTO	Non previsto	A scelta fra: € 500 / 1.000 / 2.000 / 3.000
GUASTO MACCHINE	Non previsto	A scelta fra: € 1.500 / 2.500 / 3.000/ 4.000/ 5.000
ROTTURA LASTRE	Non previsto	Non prevista

➔ **Garanzia INCENDIO CONTENUTO – Formula “ALL RISKS”**

(Garanzia Opzionale, abbinabile alla garanzia Incendio Fabbriato Formula ALL RISK)

Art. 22 – OGGETTO DELLA COPERTURA INCENDIO CONTENUTO – Formula ALL RISKS

La *Compagnia*, sino alla concorrenza della *somma assicurata* scelta dal *Contraente* ed indicata in *Polizza* e con i limiti indicati nella tabella di cui al paragrafo **22.2** che segue, risponde dei *danni materiali e diretti* causati ai *beni assicurati* per la *partita “Contenuto dell’attività”*, posti nel *Fabbriato* indicato in *Polizza* dove viene condotta l’*attività* dichiarata, causati da **qualsiasi evento improvviso ed accidentale**, qualunque ne sia la causa, fatte salve le **esclusioni generali e specifiche**, per le quali si rimanda all’Art. **35** (Esclusioni), ed al paragrafo **35.1** al punto **B - Formula All Risks** del capitolo **“Cosa non è possibile assicurare”** e salvo quanto riconducibile alle garanzie aggiuntive, acquistabili separatamente, come normate al precedente paragrafo **21.1** (della Garanzia INCENDIO FABBRICATO – Formula All Risks).

L’*assicurazione* opera anche per il *contenuto* situato all’aperto nell’*area delimitata di esclusiva pertinenza dell’attività assicurata*.

L’assicurazione comprende le merci anche su autocarri, carri o cisterne ferroviarie, in sosta o durante le operazioni di carico e scarico nell’ambito delle ubicazioni ove si svolge l’*attività assicurata*.

Per la presente *Assicurazione* operano le medesime condizioni della Garanzia “INCENDIO FABBRICATO – *Formula Rischi Nominati*”, a cui si rimanda, limitatamente ai paragrafi: **18.1** (Colpa grave), **18.2** (Buona fede), **18.3** (Rinuncia alla rivalsa), **18.5** (Tolleranza), **18.7** (Trasloco dei beni assicurati), **18.8** (Forma di garanzia) e, per i contenuti, al paragrafo **18.9** (Estensioni inclusive).

I seguenti **eventi**, per i cui contenuti si rimanda al paragrafo **18.10** (Estensioni facoltative con premio aggiuntivo - cd “GARANZIE AGGIUNTIVE”) della Garanzia “INCENDIO FABBRICATO – *Formula Rischi Nominati*”, si intendono **sempre automaticamente inclusi** nella *Formula All Risks* pur con le delimitazioni (limiti di indennizzo, scoperti e franchigie) riportate al paragrafo successivo **22.2**:

- DANNI D’ACQUA,
- FENOMENO ELETTRICO,
- EVENTI ATMOSFERICI,
- EVENTI SOCIOPOLITICI,
- ATTI DI TERRORISMO.

✚ **22.1 - Estensioni facoltative con premio aggiuntivo (cd “GARANZIE AGGIUNTIVE”)**

(Operanti solo se singolarmente acquistate ed indicate come “comprese” nel Modulo di Polizza)

Qualora selezionate in fase di sottoscrizione per la Garanzia “INCENDIO FABBRICATO - *Formula ALL RISKS*”, operano automaticamente anche per la Garanzia “INCENDIO CONTENUTO” (fatta eccezione per il “RICORSO TERZI DA INCENDIO”, non valida per tale Garanzia) le medesime Garanzie aggiuntive, scelte dal *Contraente*, fra:

- TERREMOTO,
- ALLUVIONE/ INONDAZIONE,
- ALLAGAMENTO,
- ROTTURE LASTRE,
- GUASTO MACCHINE.

✚ **22.2 - Limiti e Massimali**

Di seguito vengono indicati i *massimali* e gli eventuali limiti di operatività:

TABELLA MASSIMALI E LIMITI DI COPERTURA GARANZIA INCENDIO CONTENUTO – Formula ALL RISKS	
MASSIMALI	<p>GARANZIA INCENDIO CONTENUTO – Formula ALL RISKS</p> <p>E’ possibile assicurare i <i>beni</i>, contenuti nell’immobile assicurato, indicato nel <i>modulo di polizza</i>, scegliendo liberamente la <i>somma assicurata</i> (da intendersi quale valore assicurato, a <i>Primo Rischio Assoluto</i>, per sinistro e periodo assicurato annuo) fino ad € 300.000 (a valore cumulativamente quale esposizione massima della <i>Compagnia</i> sia per gli eventi inclusivi che per tutte le garanzie aggiuntive operanti).</p> <p>EVENTI SEMPRE INCLUSI</p> <p>Per i massimali annui delle garanzie inclusive (DANNI D’ACQUA, FENOMENO ELETTRICO, EVENTI ATMOSFERICI, EVENTI SOCIOPOLITICI, ATTI DI TERRORISMO) si rimanda interamente a quanto indicato al paragrafo 21.2 (Limiti e massimali) della Garanzia “INCENDIO FABBRICATO – <i>Formula All Risks</i>”</p> <p>GARANZIE AGGIUNTIVE</p> <p>Per i massimali annui delle Estensioni Facoltative a pagamento, si rimanda interamente a quanto indicato al paragrafo 21.2 (Limiti e massimali) della Garanzia “INCENDIO FABBRICATO – <i>Formula All Risks</i>”.</p>

<p>LIMITAZIONI</p>	<p>I limiti di risarcimento previsti dalle “estensioni inclusive”, dagli “eventi sempre inclusi” e dalle “garanzie aggiuntive” non si intendono in aggiunta al massimale rispettivamente assicurato, ma sono una parte dello stesso:</p> <p><u>EVENTI SEMPRE INCLUSI ed ESTENSIONI INCLUSIVE – limiti di risarcimento</u> Per quanto alle limitazioni delle garanzie inclusive (DANNI D’ACQUA, FENOMENO ELETTRICO, EVENTI ATMOSFERICI, EVENTI SOCIOPOLITICI, ATTI DI TERRORISMO) e delle spese consequenziali un sinistro indennizzabile (Spese demolizione e sgombero e trasporto in discarica, Onorario dei periti, Onorari di consulenti, Spese rifacimento <i> cose particolari</i>), si rimanda interamente a quanto indicato al paragrafo 21.2 (Limiti e massimali) della Garanzia “INCENDIO FABBRICATO – <i>Formula All Risks</i>” per quanto inerente il <i>contenuto</i>.</p> <p><u>GARANZIE AGGIUNTIVE– limiti di risarcimento</u> Per quanto alle limitazioni delle garanzie aggiuntive, si rimanda interamente a quanto indicato al paragrafo 21.2 (Limiti e massimali) della Garanzia “INCENDIO FABBRICATO – <i>Formula All Risks</i>” per quanto inerente il <i>contenuto</i>.</p> <p><u>BENI CON SOTTO LIMITE</u> Limitatamente alle categorie di beni sotto indicate, l’Assicurazione è prestata con i seguenti limiti di indennizzo (da intendersi per sinistro ed anno assicurativo):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Valori inerenti all'<i>attività</i> assicurata, sino alla concorrenza di € 5.500; 2. Preziosi, sino alla concorrenza di € 5.500; 3. Effetti personali degli addetti (compresi preziosi), sino alla concorrenza sino alla concorrenza di € 5.500; 4. Enti aventi valore artistico, sino alla concorrenza sino alla concorrenza di € 5.500; 5. Merci di natura diversa rispetto a quelle riguardanti l'<i>attività</i> assicurata, sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata alla <i>partita Contenuto</i>.
<p>SCOPERTO/ FRANCHIGIA</p>	<p><u>GARANZIA INCENDIO CONTENUTO – Formula ALL RISKS</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Franchigia</u> a scelta fra 4 opzioni (€ 500 / € 1.000/ € 2.000/ € 3.000) • <u>Scoperto</u>: non previsto <p><u>La franchigia scelta, di cui sopra, si applica:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • per: gli Onorario dei Periti, Spese demolizione e sgombero e trasporto in discarica, Onorari di consulenti, Spese rifacimento <i> cose particolari</i>; • per le seguenti categorie di <i>beni</i>: <i>Preziosi</i>, Effetti personali degli addetti, <i>Enti aventi valore artistico</i>, <i>Merci</i> di natura diversa dall'<i>attività</i> assicurata; <p><u>Per tutti gli eventi (inclusivi) dovuti a Danni d’acqua, Fenomeno elettrico, Eventi atmosferici, Eventi sociopolitici, Atti di terrorismo</u>, si applica lo scoperto a scelta fra le seguenti 3 opzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 5% (con il minimo di € 250) • 10% (con il minimo di € 500) • 15% (con il minimo di € 1.000) <p>Ovvero in caso di <i>Sinistro</i> la <i>Società</i> rimborserà all’<i>Assicurato</i> la somma liquidabile a termini di Polizza sotto deduzione della percentuale di <i>Scoperto</i> (con il minimo pari all’importo della <i>Franchigia</i>).</p> <p><u>GARANZIE AGGIUNTIVE:</u> Per quanto agli scoperti/franchigie delle garanzie aggiuntive, si rimanda interamente a quanto indicato al paragrafo 21.2 (Limiti e massimali) della Garanzia “INCENDIO FABBRICATO – <i>Formula All Risks</i>”, per quanto inerente il <i>contenuto</i>.</p>

Sezione B) RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

Le "Garanzie" previste dalla presente sezione sono **operanti solo se** espressamente indicate come "**comprese**" nel *Modulo di Polizza* e si riferiscono:

- all'*attività* dichiarata in polizza: Garanzie: **R.C.T.**, **R.C.O.**, **R.C.P.** e **D&O**.
- al *fabbricato assicurato* dove viene svolta l'*attività* dichiarata in polizza: le Garanzie: **R.C.F.** e **R.C. I.**

➔ Garanzia Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

(Garanzia Principale, facoltativa)

Art. 23 – OGGETTO DELLA COPERTURA R.C.T.

La *Compagnia*, **entro il massimale scelto** e indicato nel *Modulo di Polizza* (da intendersi quale importo massimo per ogni annualità di *Polizza*) e fatte salve le **esclusioni generali, comuni e specifiche** (riportate nell'apposito capitolo "**Cosa non è possibile assicurare**" all'Art. 35 punto A ed al paragrafo 35.2 relativo alla Sezione B) tiene indenne l'*Assicurato* di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente arrecati a terzi per:

- **morte e lesioni personali;**
- **distruzione o deterioramento materiale di cose,**

in conseguenza di un *sinistro* verificatosi in occasione dello svolgimento dell'*attività* assicurata, purché svolta direttamente dall'*Assicurato* o dagli *addetti* dell'*Assicurato*.

Si intendono incluse oltre alle *attività* di cui al paragrafo che segue (23.1) anche le coperture accessorie indicate al paragrafo 23.2 (Estensioni inclusive).

L'assicurazione vale anche nel caso in cui l'*Assicurato* sia ritenuto civilmente responsabile per fatto doloso di persone delle quali deve rispondere ai sensi di legge.

Sono comprese anche le azioni di regresso e/o di surroga intraprese dall'INAIL e/o dall'INPS originate da infortunio nei confronti di un soggetto diverso dagli *addetti* dell'*Assicurato*. Eventuali azioni di regresso e/o di surroga intraprese da Enti diversi non rientrano nella garanzia.

L'*assicurazione* vale per i fatti accaduti **durante il periodo di efficacia dell'assicurazione.**

✚ 23.1 – **Danni coperti (esempi)**

L'assicurazione R.C.T., a titolo esemplificativo e non limitativo, si intende estesa entro la **somma assicurata**, ai danni derivanti:

- a) dalla proprietà o dall'uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi, bevande e simili, poste nei locali dove si svolge l'*attività* assicurata;
- b) dalla gestione di servizi e spazi di ristoro con scaldavivande o della mensa aziendale, compreso il rischio conseguente alla somministrazione dei cibi (salvo quanto escluso). Sono considerati terzi i *prestatori di lavoro* **solamente nel caso di ingestione di cibi guasti o avariati;**
- c) dalla gestione di servizi sanitari aziendali prestati in ambulatori, infermerie e posti di pronto soccorso all'interno dei locali, compresa la responsabilità personale dei sanitari e degli addetti al servizio, purché in possesso dei requisiti previsti dalla legge;
- d) dall'impiego da parte dell'*Assicurato* o dei *prestatori di lavoro* di velocipedi e mezzi di trasporto a mano;
- e) dall'impiego di macchinari, macchine operatrici, mezzi di sollevamento e veicoli a motore (salvo quanto escluso);
- f) dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compresi i danni causati durante l'allestimento o lo smontaggio degli stand;
- g) dal prelievo, consegna e rifornimento delle merci;
- h) dal servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati e con cani;
- i) dalla proprietà di cani da guardia, compresa la responsabilità di colui che li ha in consegna per conto del proprietario;
- j) dal servizio antincendio interno o dall'intervento diretto di *prestatori di lavoro* dell'*Assicurato* per tale scopo;
- k) dall'organizzazione di visite all'azienda e dalla presentazione o dimostrazione dei prodotti o dei cicli di lavorazione dell'azienda stessa, anche presso terzi;
- l) dalla pulizia o riparazione e dall'ordinaria e straordinaria manutenzione di quanto necessario all'*attività* indicata in polizza (**esclusi i fabbricati**), compresi veicoli, macchinari, impianti e attrezzature utilizzati come beni strumentali per lo svolgimento dell'*attività* stessa;
- m) dalla gestione di spacci aziendali, anche aperti al pubblico;
- n) dalla gestione di centri ricreativi aziendali dei lavoratori di un'azienda (C.R.A.L.);
- o) da mancata o insufficiente segnaletica in caso di lavori, svolti anche da terzi, nell'ambito degli spazi delimitati di esclusiva pertinenza dell'*attività* assicurata o nei cantieri di cui l'*Assicurato* abbia la titolarità;
- p) dalla organizzazione di attività sportive e ricreative, ritrovi, manifestazioni e gite aziendali.

Nel caso in cui le attività e/o i servizi sopra elencati siano svolti da persone diverse dagli *addetti* dell'*Assicurato* (quindi affidati in appalto o commissionate a terzi, persone fisiche o aziende), questa garanzia opera solamente per la responsabilità imputabile all'*Assicurato* in qualità di *committente*.

✚ 23.2 – **Estensioni inclusive**

L'assicurazione R.C.T. viene estesa automaticamente entro la *somma assicurata* ai casi sottoindicati, prestati nei limiti di indennizzo e con l'applicazione di *scoperti e/o franchigie* di cui alla tabella del paragrafo 23.6 (Limiti e Massimali) e con le esclusioni comuni ed esclusioni specifiche (qualora presenti) indicate nell'apposito capitolo al paragrafo 35.2 dell'Art. 35 (Esclusioni):

1. **DANNI A VEICOLI DI TERZI E PRESTATORI DI LAVORO**

L'*assicurazione* comprende la responsabilità civile derivante all'*Assicurato* dalla conduzione di spazi, riservati al *Contraente*, attrezzati a parcheggio di veicoli di terzi o di *prestatori di lavoro*, compresa l'eventuale responsabilità per i danni ai veicoli parcheggiati (salvo quanto specificatamente escluso).

2. **DANNI A COSE IN CONSEGNA E CUSTODIA**

A parziale deroga della **lettera e)** del paragrafo 35.2 dell'art. 35 (Esclusioni), l'*assicurazione* comprende i danni di distruzione o deterioramento delle cose di terzi consegnate all'*Assicurato* per la lavorazione (salvo quanto specificatamente escluso).

3. **DANNI A COSE CHE SI TROVANO NELL'AMBITO DI ESECUZIONE DEI LAVORI**

A parziale deroga della **lettera f)** del paragrafo 35.2 dell'art. 35 (Esclusioni), l'*assicurazione* comprende i danni di distruzione o deterioramento delle cose di terzi che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori e che, per volume o peso, non possono essere rimosse.

4. **DANNI A COSE DI TERZI SOLLEVATE, CARICATE, SCARICATE, MOVIMENTATE, TRASPORTATE O RIMORCHIATE**

L'*assicurazione* comprende (salvo quanto specificatamente escluso) i danni alle cose di terzi:

- sollevate per esigenze di carico e scarico, a patto che i danni in questione siano conseguenza della caduta delle cose sollevate;
- movimentate nell'ambito delle sedi aziendali dell'*Assicurato* o presso terzi;
- trasportate o rimorchiate;

5. **DANNI A MEZZI DI TRASPORTO SOTTO CARICO E SCARICO**

L'*assicurazione* comprende (salvo quanto specificatamente escluso) i danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico o in sosta nell'ambito di esecuzione di dette operazioni.

6. **DANNI DA INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DI ATTIVITÀ DI TERZI**

L'*assicurazione* comprende i danni derivanti da interruzione o sospensione totale o parziale, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi di terzi, purché conseguenti a sinistro risarcibile dovuto allo svolgimento dell'*attività* assicurata (vedasi esclusioni esplicitate).

7. **RESPONSABILITÀ CIVILE SMERCIO**

L'*assicurazione* (salvo quanto specificatamente escluso) comprende la responsabilità civile derivante all'*Assicurato* ai sensi di legge per i danni arrecati a terzi (compreso l'acquirente), causati dai prodotti venduti durante il periodo di validità dell'assicurazione.

L'*assicurazione* comprende i danni verificatisi entro **3 mesi** dalla consegna e, comunque, non oltre la data di scadenza della polizza.

Nel caso in cui l'*Assicurato* sia coperto da altra polizza di Responsabilità civile per danni a terzi da prodotti (R.C.P.) stipulata con la *Compagnia*, in caso di sinistro risarcibile ai sensi sia della presente garanzia che di quella di Responsabilità civile per danni a terzi da prodotti (R.C.P.), le garanzie stesse **non sono cumulabili** tra di loro e **viene applicata solo quella più favorevole all'*Assicurato***.

✚ 23.3 – **Estensioni Facoltative con premio aggiuntivo (cd GARANZIE AGGIUNTIVE)**

E' possibile estendere l'*assicurazione* R.C.T. alle seguenti garanzie aggiuntive (purché risultino singolarmente acquistate ed indicate come "comprese" nel *Modulo di Polizza*) che possono essere acquistate indipendentemente l'una dall'altra e prestate, ove presenti, ognuna entro i relativi *massimali annui* e *limiti di indennizzo* e con l'applicazione di *scoperti e/o franchigie* di cui alla tabella del paragrafo successivo 23.6 (Limiti e Massimali), fatte salve le **esclusioni generali** (punto **A** dell'Art. 35) e le **esclusioni comuni e specifiche** indicate nell'apposito capitolo rispettivamente ai paragrafi 35.2 e 35.2.1 ("Esclusioni specifiche della sola garanzia R.C.T." al punto 3):

1. **DANNI AI VEICOLI IN CONSEGNA E CUSTODIA**

A parziale deroga delle **lettere d), e)** del paragrafo 35.2, l'*assicurazione* comprende i danni arrecati a veicoli, cicli e motocicli in consegna o custodia o detenuti a qualsiasi titolo:

- durante l'esecuzione dei lavori di manutenzione o riparazione eseguiti nell'ubicazione indicata in polizza, compresa l'installazione di accessori e la sostituzione di pneumatici;



- a seguito delle operazioni di movimentazione, sistemazione o caduta dal ponte di sollevamento, nell'ubicazione indicata in polizza;
- durante l'esecuzione dei lavori di manutenzione o riparazione eseguiti presso terzi, ferma l'esclusione dei rischi derivanti dalla circolazione;
- durante l'esecuzione di interventi di riparazione di emergenza su strada, esclusi il recupero, il trasporto, il traino del veicolo e i danni da circolazione;
- da errata erogazione di carburante, a condizione che le operazioni di rifornimento vengano svolte
- direttamente dall'Assicurato o da persone delle quali lo stesso debba rispondere.

L'assicurazione opera per i danni verificatisi e denunciati durante il periodo di validità dell'assicurazione.

La garanzia aggiuntiva presenta **esclusioni specifiche**.

2. RESPONSABILITÀ CIVILE POSTUMA AUTOFFICINE

A parziale deroga della **lettera j)** del paragrafo **35.2**, l'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni subiti o causati, **dopo l'ultimazione dei lavori**, da veicoli a motore di terzi riparati, revisionati o sottoposti a manutenzione da parte dell'Assicurato.

L'assicurazione comprende anche i danni derivanti dai lavori conseguenti ad operazioni di montaggio o riparazione di pneumatici. L'assicurazione è subordinata al possesso dell'abilitazione prevista dalla legge (Legge 5 febbraio 1992, n. 122).

L'assicurazione è prestata per danni che si manifestino **entro 12 mesi** dalla data di riconsegna del veicolo ai clienti, purché siano denunciati alla **Compagnia** durante il periodo di validità dell'assicurazione.

Qualora la presente polizza sia emessa in sostituzione di un'altra polizza della **Compagnia** nella quale sia operante l'estensione prevista dalla presente garanzia, l'assicurazione vale anche per i lavori eseguiti durante il periodo di validità della polizza sostituita. La garanzia aggiuntiva presenta **esclusioni specifiche**.

3. RESPONSABILITÀ CIVILE POSTUMA 12 MESI (Garanzia non valida per il settore edile)

A parziale deroga della **lettera j)** del paragrafo **35.2**, l'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato, ai sensi di legge, nella sua qualità di installatore, manutentore o riparatore, per i danni causati, **dopo l'ultimazione dei lavori**, dalle cose installate, riparate o sottoposte a manutenzione da parte dell'Assicurato.

L'assicurazione è prestata per danni che si manifestino **entro 12 mesi** dalla data di ultimazione dei lavori, di consegna o effettuazione del collaudo se richiesto, purché siano denunciati alla **Compagnia** durante il periodo di validità dell'assicurazione.

Qualora la presente polizza sia emessa in sostituzione di un'altra polizza della **Compagnia** nella quale sia operante l'estensione prevista dalla presente garanzia, l'assicurazione vale anche per i lavori eseguiti durante il periodo di validità della polizza sostituita. La garanzia aggiuntiva presenta **esclusioni specifiche**.

4. RESPONSABILITÀ CIVILE POSTUMA D.M. 37/2008 (Garanzia valida per attività di Installatori, manutentori, riparatori)

A parziale deroga della **lettera j)** del paragrafo **35.2**, l'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato, ai sensi di legge, nella sua qualità di installatore, manutentore o riparatore di impianti (anche non installati dall'Assicurato), per i danni causati, **dopo l'ultimazione dei lavori**, dagli impianti stessi.

L'assicurazione è prestata esclusivamente per le attività di cui all'art. 1 del Decreto Ministeriale del 22 gennaio 2008, n.37, purché l'assicurato sia in possesso dell'abilitazione prevista dall'art. 3 del Decreto stesso.

L'assicurazione è prestata per danni che si manifestino **entro 10 anni** dalla data di ultimazione dei lavori, di consegna dell'impianto o effettuazione del collaudo se richiesto, purché siano denunciati alla **Compagnia** durante il periodo di validità dell'assicurazione.

Qualora la presente polizza sia emessa in sostituzione di un'altra polizza della **Compagnia** nella quale sia operante l'estensione prevista dalla presente garanzia, l'assicurazione vale anche per i lavori eseguiti durante il periodo di validità della polizza sostituita. La garanzia aggiuntiva presenta **esclusioni specifiche**.

5. DANNI DA FURTO

A parziale deroga della **lettera h)** del paragrafo **35.2**, l'assicurazione comprende i danni da *furto* arrecati a terzi da persone che si siano avvalse di:

1. impalcature, attrezzature fisse o ponteggi, eretti o fatti erigere dall'Assicurato e dallo stesso utilizzati, **sempreché**:
 - emerga responsabilità da accertata negligenza o imprudenza dell'Assicurato stesso o delle persone delle quali debba rispondere;
 - le impalcature, le attrezzature fisse e i ponteggi siano dotati di antifurto, regolarmente installato e funzionante;
2. impalcature, attrezzature fisse o ponteggi, da chiunque eretti, per eseguire lavori relativi ai fabbricati nei quali si svolge l'attività assicurata o relativi agli impianti utilizzati per lo svolgimento dell'attività stessa.

L'assicurazione opera a favore dell'Assicurato in qualità di *committente*.

La garanzia aggiuntiva presenta **esclusioni specifiche**.

6. DANNI ALLE COSE SULLE QUALI SI ESEGUONO I LAVORI

A parziale deroga della **lettera d)** del paragrafo **35.2**, l'assicurazione comprende i danni alle cose di terzi sulle quali si eseguono i lavori oggetto dell'assicurazione. La garanzia aggiuntiva presenta **esclusioni specifiche**.



23.4 – Buona fede

A parziale deroga del paragrafo 10.1 (Dichiarazione relative alle circostanze del rischio) in riferimento ai rischi della presente Sezione B, le dichiarazioni inesatte o incomplete rese all'atto della stipula della polizza, così come la mancata comunicazione da parte del Contraente/Assicurato di mutamenti aggravanti il rischio, non comportano decadenza del diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, a patto che:

- tali inesattezze o omissioni non riguardino le caratteristiche essenziali e durevoli del rischio;
- che Contraente/Assicurato abbia agito senza dolo o colpa grave.

La Compagnia ha comunque il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

23.5 – Condizioni di operatività

Concorre alla determinazione del premio della garanzia R.C.T. (e delle garanzie inerenti all'Attività assicurata pertanto R.C.O., R.C.P., D&O della presente Sezione B) l'importo del fatturato ed il numero degli addetti dichiarati all'emissione del contratto e/o ad ogni successiva sua variazione.

Nel caso in cui il fatturato e/o il numero degli addetti dovesse aumentare, il Contraente deve darne avviso alla Compagnia appena possibile (ed in ogni caso in occasione del rinnovo), che provvede ad effettuare la relativa variazione contrattuale, con apposita appendice, con eventuale adeguamento del premio di rinnovo.

Nel caso in cui il Contraente dovesse omettere di segnalare le variazioni in aumento di tali valori, la Compagnia può risarcire il danno applicando la regola proporzionale, come disciplinato al paragrafo 36.2.A3 (Assicurazione parziale e tolleranza) delle norme che regolano il capitolo "Condizioni contrattuali per la denuncia e la liquidazione del sinistro" alla Sezione B.

23.6 - Limiti e Massimali

Di seguito vengono indicati i massimali e gli eventuali limiti di operatività:

TABELLA MASSIMALI E LIMITI DI COPERTURA

GARANZIA R.C.T.

MASSIMALI	<u>GARANZIA R.C.T.</u>														
	<p>L'assicurazione è prestata sino alla concorrenza del <i>massimale</i> annuo indicato in polizza (per sinistro e anno assicurativo) a valere cumulativamente quale esposizione massima della Compagnia sia per le estensioni inclusive che per le garanzie aggiuntive eventualmente selezionate.</p> <p>Sono possibili 3 opzioni di massimale a scelta fra: € 500.000 / € 1.000.000 / € 1.500.000</p> <p>Il <i>massimale</i> stabilito in polizza, per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento, resta per ogni effetto unico anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.</p> <p>GARANZIE AGGIUNTIVE</p> <p>Le garanzie aggiuntive (paragrafo 23.3) operano entro i seguenti <i>massimali</i> (da intendersi per sinistro e anno assicurativo):</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>GARANZIE AGGIUNTIVE</th> <th>MASSIMALE ANNUO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Danni ai veicoli in consegna e custodia</td> <td style="text-align: right;">€ 50.000</td> </tr> <tr> <td>2. Responsabilità civile postuma autofficine</td> <td style="text-align: right;">€ 300.000</td> </tr> <tr> <td>3. Responsabilità civile postuma 12 mesi (non valida per il settore edile)</td> <td style="text-align: right;">€ 300.000</td> </tr> <tr> <td>4. Responsabilità civile postuma D.M.37/2008</td> <td style="text-align: right;">€ 400.000</td> </tr> <tr> <td>5. Danni da Furto</td> <td style="text-align: right;">€ 50.000</td> </tr> <tr> <td>6. Danni alle cose sulle quali si eseguono i lavori</td> <td style="text-align: right;">€ 15.000</td> </tr> </tbody> </table>	GARANZIE AGGIUNTIVE	MASSIMALE ANNUO	1. Danni ai veicoli in consegna e custodia	€ 50.000	2. Responsabilità civile postuma autofficine	€ 300.000	3. Responsabilità civile postuma 12 mesi (non valida per il settore edile)	€ 300.000	4. Responsabilità civile postuma D.M.37/2008	€ 400.000	5. Danni da Furto	€ 50.000	6. Danni alle cose sulle quali si eseguono i lavori	€ 15.000
GARANZIE AGGIUNTIVE	MASSIMALE ANNUO														
1. Danni ai veicoli in consegna e custodia	€ 50.000														
2. Responsabilità civile postuma autofficine	€ 300.000														
3. Responsabilità civile postuma 12 mesi (non valida per il settore edile)	€ 300.000														
4. Responsabilità civile postuma D.M.37/2008	€ 400.000														
5. Danni da Furto	€ 50.000														
6. Danni alle cose sulle quali si eseguono i lavori	€ 15.000														

<p>LIMITAZIONI</p>	<p>I limiti di risarcimento previsti dalle “estensioni inclusive” e dalle “garanzie aggiuntive” non si intendono in aggiunta al massimale rispettivamente assicurato, ma sono una parte dello stesso:</p> <p><u>ESTENSIONI INCLUSIVE – limiti di risarcimento</u></p> <p>Le prestazioni di cui al paragrafo 23.2, vengono liquidate entro il <i>massimale</i> della Garanzia R.C.T., indicato in <i>Polizza (per sinistro e periodo assicurato)</i> con i seguenti limiti di indennizzo (da intendersi per sinistro e periodo assicurato):</p>																														
<p>LIMITAZIONI</p>	<table border="1" data-bbox="272 600 1497 882"> <thead> <tr> <th>ESTENSIONI INCLUSIVE</th> <th>LIMITI D'INDENNIZZO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Danni a veicoli di terzi e prestatori di lavoro</td> <td>€ 100.000</td> </tr> <tr> <td>2. Danni a cose in consegna e custodia</td> <td>€ 25.000</td> </tr> <tr> <td>3. Danni alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori</td> <td>€ 100.000</td> </tr> <tr> <td>4. Danni a cose di terzi sollevate/caricate/scaricate/movimentate/trasportate o rimorchiate</td> <td>€ 10.000</td> </tr> <tr> <td>5. Danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico</td> <td>€ 100.000</td> </tr> <tr> <td>6. Danni da sospensione interruzione di attività</td> <td>€ 100.000</td> </tr> <tr> <td>7. Responsabilità civile smercio</td> <td>€ 500.000</td> </tr> </tbody> </table> <p><u>GARANZIE AGGIUNTIVE– limiti di risarcimento</u></p> <p>Le garanzie aggiuntive (paragrafo 23.3) vengono liquidate ognuna entro il rispettivo massimale indicato in <i>polizza (per sinistro e periodo assicurato)</i> ed in ogni caso cumulativamente (quale esposizione massima della <i>Compagnia</i> sia per gli eventi inclusivi che per tutte le garanzie aggiuntive operanti) entro il massimale annuo assicurato della Garanzia principale R.C.T., con i seguenti limiti di indennizzo (per sinistro e periodo assicurato):</p> <table border="1" data-bbox="272 1077 1497 1440"> <thead> <tr> <th>GARANZIE AGGIUNTIVE</th> <th>LIMITI D'INDENNIZZO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Danni ai veicoli in consegna e custodia</td> <td>€ 25.000 per singolo veicolo.</td> </tr> <tr> <td>2. Responsabilità civile postuma autofficine</td> <td>- per i danni a persona: € 250.000 per sinistro e anno - per i danni a cose: € 50.000 per sinistro e anno.</td> </tr> <tr> <td>3. Responsabilità civile postuma 12 mesi</td> <td>- per i danni a persona: € 250.000 per sinistro e anno - per i danni a cose: € 50.000 per sinistro e anno.</td> </tr> <tr> <td>4. Responsabilità civile postuma D.M.37/2008</td> <td>- per i danni a persona: € 250.000 per sinistro e anno - per i danni a cose: € 150.000 per sinistro e anno.</td> </tr> <tr> <td>5. Danni da Furto</td> <td>€ 50.000 per singolo sinistro.</td> </tr> <tr> <td>6. Danni alle cose sulle quali si eseguono i lavori</td> <td>€ 15.000 per singolo sinistro.</td> </tr> </tbody> </table> <p><u>PERSONE NON CONSIDERATE TERZI</u></p> <p>Non sono considerati terzi ai fini della Garanzia R.C.T. gli <i>addetti</i> ed in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'Assicurato; • il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli dell'Assicurato, come pure qualsiasi altro parente o affine con lui convivente; • il Titolare e/o il legale rappresentante, l'Amministratore, i Soci a responsabilità illimitata dell'Assicurato e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto che precede; • gli addetti dell'Assicurato che subiscano il danno durante di lavoro o servizio (fra questi i prestatori di lavoro dell'Assicurato ed i familiari coadiuvanti); • altre persone che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno durante la loro partecipazione manuale all'<i>attività</i> dichiarata, compresi i Subappaltatori. 	ESTENSIONI INCLUSIVE	LIMITI D'INDENNIZZO	1. Danni a veicoli di terzi e prestatori di lavoro	€ 100.000	2. Danni a cose in consegna e custodia	€ 25.000	3. Danni alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori	€ 100.000	4. Danni a cose di terzi sollevate/caricate/scaricate/movimentate/trasportate o rimorchiate	€ 10.000	5. Danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico	€ 100.000	6. Danni da sospensione interruzione di attività	€ 100.000	7. Responsabilità civile smercio	€ 500.000	GARANZIE AGGIUNTIVE	LIMITI D'INDENNIZZO	1. Danni ai veicoli in consegna e custodia	€ 25.000 per singolo veicolo.	2. Responsabilità civile postuma autofficine	- per i danni a persona: € 250.000 per sinistro e anno - per i danni a cose: € 50.000 per sinistro e anno.	3. Responsabilità civile postuma 12 mesi	- per i danni a persona: € 250.000 per sinistro e anno - per i danni a cose: € 50.000 per sinistro e anno.	4. Responsabilità civile postuma D.M.37/2008	- per i danni a persona: € 250.000 per sinistro e anno - per i danni a cose: € 150.000 per sinistro e anno.	5. Danni da Furto	€ 50.000 per singolo sinistro.	6. Danni alle cose sulle quali si eseguono i lavori	€ 15.000 per singolo sinistro.
ESTENSIONI INCLUSIVE	LIMITI D'INDENNIZZO																														
1. Danni a veicoli di terzi e prestatori di lavoro	€ 100.000																														
2. Danni a cose in consegna e custodia	€ 25.000																														
3. Danni alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori	€ 100.000																														
4. Danni a cose di terzi sollevate/caricate/scaricate/movimentate/trasportate o rimorchiate	€ 10.000																														
5. Danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico	€ 100.000																														
6. Danni da sospensione interruzione di attività	€ 100.000																														
7. Responsabilità civile smercio	€ 500.000																														
GARANZIE AGGIUNTIVE	LIMITI D'INDENNIZZO																														
1. Danni ai veicoli in consegna e custodia	€ 25.000 per singolo veicolo.																														
2. Responsabilità civile postuma autofficine	- per i danni a persona: € 250.000 per sinistro e anno - per i danni a cose: € 50.000 per sinistro e anno.																														
3. Responsabilità civile postuma 12 mesi	- per i danni a persona: € 250.000 per sinistro e anno - per i danni a cose: € 50.000 per sinistro e anno.																														
4. Responsabilità civile postuma D.M.37/2008	- per i danni a persona: € 250.000 per sinistro e anno - per i danni a cose: € 150.000 per sinistro e anno.																														
5. Danni da Furto	€ 50.000 per singolo sinistro.																														
6. Danni alle cose sulle quali si eseguono i lavori	€ 15.000 per singolo sinistro.																														
<p>SCOPERTO/ FRANCHIGIA</p>	<p><u>GARANZIA R.C.T.:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Franchigia</u> a scelta fra 4 OPZIONI: € 100/ € 250/ € 500/€ 1.000 • <u>Scoperto</u>: non previsto <p><u>ESTENSIONI INCLUSIVE</u> (paragrafo 23.2):</p> <p>Vengono applicate, per ciascun sinistro, le franchigie e, ove previsti, gli scoperti, di seguito indicati (ove presenti entrambi viene applicato lo scoperto e la franchigia è intesa come il minimo non risarcibile):</p>																														

SCOPERTO/ FRANCHIGIA	ESTENSIONI INCLUSIVE		SCOPERTO	FRANCHIGIA
	1. Danni a veicoli di terzi e prestatori di lavoro		<i>Non previsto</i>	Pari alla franchigia scelta per garanzia R.C.T. (indicata nel modulo di polizza) fra: € 100/ € 250/ € 500/€ 1.000
	2. Danni a cose in consegna e custodia		<i>Non previsto</i>	
	3. Danni alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori		10%	
	4. Danni a cose di terzi sollevate caricate scaricate movimentate trasportate o rimorchiate		<i>Non previsto</i>	
	5. Danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico		<i>Non previsto</i>	
	6. Danni da sospensione interruzione di attività		10%	
	7. Responsabilità civile smercio		<i>Non previsto</i>	
GARANZIE AGGIUNTIVE (paragrafo 23.3): Vengono applicate, per ciascun sinistro, le franchigie e, ove previsti, gli scoperti , di seguito indicati (ove presenti entrambi viene applicato lo scoperto e la franchigia è intesa come il minimo non risarcibile):				
GARANZIA AGGIUNTIVA		SCOPERTO	FRANCHIGIA	
1. Danni ai veicoli in consegna e custodia		10%	Pari alla franchigia scelta per garanzia R.C.T. (Indicata nel modulo di polizza) fra: € 100/ € 250/ € 500/€ 1.000	
2. Responsabilità civile postuma autofficine		10%		
3. Responsabilità civile postuma 12 mesi		<i>Non previsto</i>		
4. Responsabilità civile postuma D.M.37/2008		<i>Non previsto</i>		
5. Danni da furto		10%		
6. Danni alle cose sulle quali si eseguono i lavori		10%		

➔ Garanzia Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.)

(Garanzia Opzionale, abbinabile alla garanzia R.C.T.)

Art. 24 – OGGETTO DELLA COPERTURA R.C.O.

La *Compagnia*, entro il **massimale scelto** e indicato nel *Modulo di Polizza* (da intendersi quale importo massimo per ogni annualità di *Polizza*) e fatte salve le **esclusioni generali, comuni e specifiche** (riportate nell'apposito capitolo "**Cosa non è possibile assicurare**" all'Art. 35 punto A ed al paragrafo 35.2 relativo alla Sezione B), tiene indenne l'*Assicurato* di quanto questi sia tenuto a pagare (capitali, interessi e spese), quale civilmente responsabile per:

1. **gli infortuni sul lavoro** subiti dai *prestatori di lavoro* di cui l'*Assicurato* si avvalga per l'esercizio dell'*attività* assicurata, (ai sensi delle disposizioni di Legge disciplinanti l'azione di rivalsa intrapresa dall'INAIL agli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, e successive modifiche e art. 13 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n.38, e successive modifiche);
2. **morte e lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente**, verificatisi a seguito di *infortunio* subito dai *prestatori di lavoro* di cui l'*Assicurato* si avvalga per l'esercizio dell'*attività* assicurata, ai sensi del Codice Civile e a titolo di risarcimento dei danni non rientranti al precedente punto 1.

L'*assicurazione* è operante alla condizione che al momento del sinistro:

- l'*Assicurato* sia in regola, al momento del *sinistro*, con gli adempimenti dell'*assicurazione* obbligatoria INAIL, qualora l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo all'INAIL ricada in tutto o in parte sull'*Assicurato*;
- il rapporto o la prestazione di lavoro avvenga nel rispetto della vigente legislazione in materia di occupazione e mercato del lavoro.

L'*assicurazione* conserva la propria validità qualora l'irregolarità derivi da errate interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia di *assicurazione* obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro, purché detta interpretazione non derivi da dolo o colpa grave dell'*Assicurato* stesso o delle persone delle quali debba rispondere

Ad esempio nel caso di errato inquadramento da parte del datore di lavoro delle mansioni del dipendente.

L'*Assicurazione* opera anche per le azioni di regresso e/o di surroga intraprese dall'INAIL e/o dall'INPS. Eventuali azioni di regresso e/o di surroga intraprese da Enti diversi non rientrano nella garanzia.

Limitatamente alle azioni di rivalsa intraprese dall'INAIL, i titolari ed i soci sono equiparati ai *prestatori di lavoro*.

L'*assicurazione* vale per i fatti accaduti durante il periodo di efficacia dell'*assicurazione* ed è prestata con l'applicazione della *franchigia* indicata nella tabella di cui al paragrafo 24.2 (Massimali e Limiti).

Per la presente garanzia si intendono richiamati e validi i paragrafi 23.4 (Buona Fede) e 23.5 (Condizioni di operatività) di cui alla garanzia R.C.T.

✚ 24.1 – **Malattie Professionali - estensione di garanzia (inclusiva)**

L'*assicurazione* R.C.O. è estesa, entro il sottolimito indicato nella tabella di cui al paragrafo che segue (24.2) anche alle **malattie professionali**, intendendo per queste, oltre a quelle indicate nell'elencazione delle tabelle in vigore al momento del sinistro, allegata al D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche, anche le **malattie professionali** per le quali venga riconosciuta la causa di lavoro da parte della magistratura.

L'*assicurazione* opera a condizione che:

- al momento del sinistro, l'*Assicurato* sia in regola con gli obblighi per l'*assicurazione* di legge;
- le **malattie** si manifestino per la prima volta in data posteriore a quella della stipula della *polizza* e siano conseguenza di fatti colposi, commessi e verificatisi per la prima volta durante il periodo di *assicurazione*;
- l'*Assicurato* dichiari di non essere a conoscenza e di non aver ricevuto richieste di risarcimento, relativamente ai rischi per i quali è operante la presente estensione di garanzia, per fatti colposi posti in essere prima della stipula della presente *polizza*.

Se la *polizza* è emessa in sostituzione senza interruzione di un'altra *polizza* sottoscritta con la *Compagnia*, per il medesimo rischio e con la presente garanzia, la data di effetto della *polizza* sostituita è considerata la data di effetto anche della presente estensione di garanzia.

✚ 24.2 - **Limiti e Massimali**

Di seguito vengono indicati i *massimali* e gli eventuali limiti di operatività:

TABELLA MASSIMALI E LIMITI DI COPERTURA GARANZIA R.C.O.

MASSIMALI	GARANZIA R.C.O.
	<p>L'<i>assicurazione</i> è prestata sino a concorrenza del <i>massimale</i> indicato in <i>polizza</i> da intendersi per <i>sinistro</i> e anno assicurativo.</p> <p>Sono possibili 2 opzioni di massimale a scelta fra: € 500.000 / € 1.000.000</p> <p>Il <i>massimale</i> stabilito in <i>polizza</i> per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento, resta per ogni effetto unico, anche nel caso di corresponsabilità di più <i>Assicurati</i> fra di loro.</p>

<p>LIMITAZIONI</p>	<p>I limiti di risarcimento non si intendono in aggiunta al massimale, ma sono una parte dello stesso:</p> <p><u>ESTENSIONE DI GARANZIA (INCLUSIVA)</u></p> <p>L'assicurazione per quanto alle <i>Malattie Professionali</i> di cui al paragrafo precedente (24.1) viene prestata sino alla concorrenza del limite di indennizzo di € 250.000 valere per sinistro/ anno assicurativo.</p> <p>Il limite di risarcimento sopra indicato rappresenta la massima esposizione della <i>Compagnia</i> anche per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • più danni, anche se si sono manifestati in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale; • più danni che si sono verificati in uno stesso periodo assicurativo annuo. <p><u>PERSONE NON CONSIDERATE TERZI</u></p> <p>Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.O.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'Assicurato, • il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli dell'Assicurato, come pure qualsiasi altro parente o affine con lui convivente; • il Titolare e/o il legale rappresentante, l'Amministratore, i Soci a responsabilità illimitata dell'Assicurato e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto che precede.
<p>SCOPERTO/ FRANCHIGIA</p>	<p><u>GARANZIA R.C.O.:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Franchigia:</u> 2.600 euro per prestatore di lavoro infortunato • <u>Scoperto:</u> non previsto

➔ Garanzia Responsabilità Civile Prodotti (R.C.P.)

(Garanzia opzionale, acquistabile in abbinamento alla garanzia R.C.T.)

Art. 25 – OGGETTO DELLA COPERTURA R.C.P.

La *Compagnia*, entro il **massimale scelto** e indicato nel *Modulo di Polizza* (da intendersi quale importo massimo per ogni annualità di *Polizza*) e fatte salve le **esclusioni generali, comuni e specifiche** (riportate nell'apposito capitolo “**Cosa non è possibile assicurare**” all'Art. 35 punto **A** ed al paragrafo 35.2 relativo alla Sezione B), tiene indenne il *Contraente-Assicurato* di quanto egli sia tenuto a pagare quando civilmente responsabile ai sensi di legge dei danni involontariamente cagionati a terzi da **difetto dei prodotti**:

- venduti o distribuiti dal *Contraente-Assicurato*;
- per i quali lo stesso rivesta in Italia la qualifica di produttore;
- dopo la loro consegna a terzi;
- per morte, lesioni personali e distruzione o deterioramento di cose.

Le garanzie sono prestate nel limite del *massimale* assicurato, da intendersi quale importo massimo per ogni annualità di *Polizza*, fermo lo *scoperto* e la *franchigia* indicata nella *Polizza*.

La garanzia è valida esclusivamente per la personale e diretta responsabilità dell'*Assicurato* **con esclusione** quindi di quella parte di responsabilità che gli possa derivare, in via solidale, dal rapporto con altri soggetti non assicurati con la presente polizza.

L'assicurazione vale per i prodotti, per i quali l'*Assicurato* riveste in Italia la qualifica di produttore, consegnati in tutto il mondo (**esclusi USA e Canada**) e per i danni ovunque verificatisi (salvo che per i “danni da inquinamento accidentale” **non validi per USA e Canada**).

Per la presente garanzia si intendono richiamati e validi i paragrafi **23.4** (Buona Fede) e **23.5** (Condizioni di operatività) di cui alla garanzia R.C.T.

✚ 25.1 – Eventi inclusi

Si intendono inclusi in copertura i danni causati da:

- **errata progettazione o concezione**;
- **difetti di imballaggio e confezionamento**;
- **carenza, omissioni, errori nelle istruzioni d'uso o di manutenzione**;
- **errata o difettosa conservazione**. Dal momento che in questo caso il sinistro è indennizzabile anche dalla garanzia R.C.T. (vedasi paragrafo **23.2** – “Estensioni inclusive” al punto **7** – “Responsabilità civile smercio”), si conviene che i *massimali* e i *limiti di indennizzo* previsti dalle due garanzie **non saranno cumulabili** tra loro ma verranno applicati quelli più favorevoli all'*Assicurato*.

✚ 25.2 – Estensioni inclusive

L'assicurazione R.C.P., entro la *somma assicurata*, si estende inoltre ai seguenti eventi:

1. Danni da interruzione di attività di terzi
i danni derivanti da interruzioni o sospensioni (totali o parziali) di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile ai termini della presente garanzia R.C.P..
2. Danni ad immobili
(Realizzazioni con prodotti assicurati)
A parziale deroga di quanto indicato alle “**esclusioni specifiche della Garanzia R.C.P.**” (punto **10**), si intendono compresi nella garanzia i danneggiamenti a immobili o manufatti realizzati in tutto o in parte con i prodotti assicurati (per i quali il *Contraente-Assicurato* rivesta in Italia la qualifica di produttore).
La *garanzia* vale esclusivamente per il caso di crollo totale o parziale o di gravi difetti che incidano sulla stabilità dell'opera.
Sono escluse le spese di sostituzione e di riparazione del prodotto che ha causato il danno e di tutti gli altri prodotti analoghi fabbricati dall'*Assicurato* nonché il loro controvalore.
3. Danni al prodotto contenuto
(Componenti con prodotti assicurati)
A parziale deroga di quanto indicato alle “**esclusioni specifiche della Garanzia R.C.P.**” (punto **13**), l'*assicurazione* comprende i danni a cose di terzi contenute nei prodotti assicurati (per i quali il *Contraente-Assicurato* rivesta in Italia la qualifica di produttore) e dagli stessi cagionati.
4. Danni al prodotto finito
(Interazione fra componenti)
A parziale deroga di quanto indicato alle “**esclusioni specifiche della Garanzia R.C.P.**” (punto **14**), l'*assicurazione* comprende i danni che i prodotti assicurati (per i quali il *Contraente-Assicurato* rivesta in Italia la qualifica di produttore) provochino ad altro componente o al prodotto finito, in quanto componenti fisicamente scindibili o non scindibili di altri prodotti.

5. Danni da mancata germinazione dei sementi

(Sementi)

A parziale deroga di quanto indicato alle “**esclusioni specifiche della Garanzia R.C.P.**” (punto 19), l'*assicurazione* comprende i danni a terzi derivanti da insufficiente o mancata germinazione delle sementi.

6. Danni da incendio (del prodotto)

(Rottura accidentale)

A parziale deroga di quanto indicato alle “**esclusioni specifiche della Garanzia R.C.P.**” (punto 9), l'*assicurazione* comprende i danni a cose di terzi derivanti da:

- mancato funzionamento degli apparecchi e impianti antincendio;
- errata rilevazione e/o segnalazione di allarme.

Questo quando i danni siano conseguenti a rottura accidentale del prodotto assicurato, non imputabile a difetto di manutenzione.

7. Danni da inquinamento accidentale

(Sostanze fuoriuscite)

A parziale deroga di quanto previsto alle “**esclusioni comuni**” (paragrafo 35.2, punto b.1), l'*assicurazione* è estesa ai danni a terzi per morte, lesioni personali, distruzione o deterioramento materiale di cose provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura dei prodotti assicurati, sempre che tale rottura non sia imputabile a difetti di manutenzione. L'estensione di copertura è limitata ai danni da inquinamento accidentale (ovvero da fatto improvviso ed imprevedibile) e **non è operante per i danni verificatisi in USA e Canada.**

Si intendono ad ogni modo sempre esclusi i **danni da contaminazione di sostanze chimiche e/o biologiche oltre al “rischio discariche”** (sia per l'inquinamento graduale che accidentale).

✚ **25.3 – Condizioni di operatività**

Per la presente garanzia R.C.P. si intendono richiamati e validi i paragrafi 23.4 (Buona Fede) e 23.5 (Condizioni di operatività) di cui alla garanzia R.C.T..

Ai fini dell'efficacia della coperture R.C.P. il *Contraente-Assicurato* deve dichiarare di non essere a conoscenza di atti o fatti che possano determinare richieste di risarcimento indennizzabili con la presente *polizza*.

Ciò premesso, l'assicurazione opera:

- 1) per le richieste di risarcimento presentate all'*Assicurato* per la prima volta durante il periodo di efficacia della *Polizza*, a condizione che i prodotti assicurati siano stati consegnati a terzi **non oltre 5 anni prima** dell'inizio della presente assicurazione.
- 2) La garanzia è operante anche nell'eventualità che la presente polizza ne sostituisca un'altra in corso con la *Compagnia* per lo stesso rischio, senza soluzione di continuità: ciò a condizione che i prodotti assicurati siano stati consegnati a terzi **non oltre 5 anni prima** dell'inizio della polizza sostituita.

Si precisa che le **richieste di risarcimento originate da un medesimo difetto (“sinistro in serie”)**, anche se presentate in tempi successivi e dopo la cessazione dell'assicurazione, sono considerate tutte presentate alla data della prima richiesta, purché avvenute nel periodo di efficacia dell'assicurazione.

La portata della garanzia assicurativa, relativa ad un *danno in serie*, è regolamentata dalle condizioni contrattuali in vigore al momento in cui sia avvenuto il primo evento dannoso di una serie.

Per primo evento dannoso si intende la prima richiesta di risarcimento ricevuta per la prima volta dall'*Assicurato* durante la validità della presente polizza e la data della prima richiesta sarà considerata la data di ricevimento di tutte le richieste, anche quelle presentate successivamente alla prima ma comunque entro e non oltre il periodo di efficacia della polizza e nel rispetto del periodo di validità temporale della stessa.

✚ **25.4 - Limiti e Massimali**

Di seguito vengono indicati i *massimali* e gli eventuali limiti di operatività:

TABELLA MASSIMALI E LIMITI DI COPERTURA

GARANZIA R.C.P.

MASSIMALI	<u>GARANZIA R.C.P.</u>
	<p>Sono possibili 2 opzioni di massimale a scelta fra: € 150.000 / € 250.000</p> <p>Il <i>massimale</i> indicato in polizza rappresenta il massimo esborso della <i>Compagnia</i>:</p> <p>a. per <i>sinistro</i>;</p> <p>b. per più <i>sinistri</i> avvenuti in uno stesso periodo annuo di assicurazione; oppure, per le polizze di durata inferiore o superiore all'anno, per più <i>sinistri</i> avvenuti nell'intero periodo di assicurazione.</p> <p>c. per “<i>sinistro in serie</i>” (ovvero l'insieme di più danni. E deve considerarsi a tutti gli effetti unico anche nel caso di una pluralità di danneggiati organizzatisi o meno in un'azione risarcitoria collettiva).</p> <p>Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il <i>massimale</i> stabilito resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra loro.</p>

<p>LIMITAZIONI</p>	<p><u>PERSONE NON CONSIDERATE TERZI</u> Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.P.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'Assicurato; • il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli dell'Assicurato; • il Titolare e/o il legale rappresentante, l'Amministratore, i Soci a responsabilità illimitata dell'Assicurato e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto che precede; • le Società qualificabili come controllanti, controllate, collegate rispetto all'Assicurato in base all'Art. 2359 del Codice Civile, nonché i titolari e gli Amministratori di tali Società.
<p>SCOPERTO/ FRANCHIGIA</p>	<p><u>GARANZIA R.C.P.</u>: la garanzia opera con uno scoperto del 10% con minimo di € 2.500 per ciascun sinistro.</p>

➔ **Garanzia D&O**

(Garanzia opzionale, acquistabile in abbinamento alla garanzia R.C.T.)

Art. 26 – OGGETTO DELLA COPERTURA D&O

La presente garanzia riguarda la copertura per la Responsabilità Civile degli *amministratori* della *società* contraente, per danni patrimoniali causati a terzi, in relazione allo svolgimento delle loro funzioni.

La *Compagnia*, **entro il massimale** indicato nel *Modulo di Polizza* (da intendersi quale importo massimo per ogni annualità di *Polizza* a prescindere dal numero dei sinistri denunciati) e fatte salve le **esclusioni generali, comuni e specifiche** (riportate nell'apposito capitolo "**Cosa non è possibile assicurare**" all'Art. 35 punto **A** ed al paragrafo 35.2 relativo alla Sezione B), alle condizioni tutte della presente garanzia e fermo quanto previsto al successivo paragrafo 26.3 (Validità temporale - *Claims Made*), **si obbliga a:**

1. Copertura della responsabilità civile degli amministratori

- risarcire ogni *perdita* imputabile agli *amministratori* conseguente ad una *richiesta di risarcimento* per un *fatto illecito*, compreso in garanzia, avanzata contro gli *amministratori* stessi (sempreché, per il medesimo *fatto illecito*, la *società* non sia stata già risarcita ai sensi della lettera "b" che segue), inclusi *costi, oneri e spese*;
- rimborsare quanto corrisposto dalla *società* agli *amministratori* in conseguenza di una *richiesta di risarcimento* per un *fatto illecito*, compreso in garanzia, avanzata contro gli *amministratori* e per la quale è consentito o richiesto dalla legge che la *società* tenga indenni gli *amministratori*, inclusi *costi, oneri e spese*.

2. Copertura della responsabilità civile della società

risarcire ogni *perdita* imputabile alla *società* conseguente ad una *richiesta di risarcimento* per un *fatto illecito* della *società* stessa compreso in garanzia, inclusi *costi, oneri e spese*.

3. Copertura delle controversie in materia di diritto del lavoro verso la società

risarcire ogni *perdita* imputabile alla *società* conseguente ad una *richiesta di risarcimento* riconducibile esclusivamente a casi di:

- demansionamento,
- indennità sostitutiva della reintegrazione nel posto di lavoro prevista dal 5° comma dell'art. 18 della legge 300/1970.

4. Copertura delle controversie in materia di diritto del lavoro verso gli amministratori

risarcire ogni *perdita* imputabile agli *amministratori* conseguente ad una *richiesta di risarcimento* riconducibile a casi di:

- ingiusto o illecito licenziamento o risoluzione di contratto di lavoro subordinato;
- dichiarazioni inesatte relative al lavoro dipendente;
- violazione di leggi o regolamenti, statali o locali, ovvero di accordi collettivi nazionali od integrativi vincolanti, in materia di lavoro dipendente;
- privazione ingiustificata di avanzamento nella carriera, nell'impiego o nell'anzianità;
- ingiuste sanzioni disciplinari, valutazioni negative ingiustificate o mancata adozione di politiche e procedure adeguate, riferite al lavoro dipendente e al luogo di lavoro;
- inosservanza delle disposizioni sulla protezione dei dati personali o sensibili;
- insorgenza di malattie emotive provocate da comportamenti lesivi dei diritti o della dignità del lavoratore dipendente;
- procedimenti disciplinari in genere.

Per la presente garanzia si intendono richiamati e validi i paragrafi 23.4 (Buona Fede) e 23.5 (Condizioni di operatività) di cui alla garanzia R.C.T..

26.1 – Validità territoriale

L'*assicurazione* opera, per le richieste di risarcimento originate da fatti illeciti posti in essere ovunque nel Mondo (con l'esclusione di Stati Uniti d'America, Canada e dei territori sottoposti alla loro rispettiva giurisdizione), fermo restando che in caso di richieste di risarcimento che abbiano dato luogo a procedimenti giudiziari, l'*assicurazione* opera limitatamente alle richieste di risarcimento avanzate innanzi all'Autorità giudiziaria della Repubblica Italiana od oggetto di decisioni rese da Autorità giudiziarie straniere e riconosciute in Italia ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

26.2 – Altre assicurazioni

Qualora esistano altre assicurazioni aventi ad oggetto lo stesso rischio a copertura della *società* o degli *amministratori*, si applica quanto convenuto all'Art. 11 (Altre Assicurazioni)

26.3 – Validità temporale - Claims Made

La presente assicurazione è stipulata su base *Claims Made*.

Ferme le condizioni di cui alla presente garanzia, l'*assicurazione* opera **esclusivamente** per le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta contro gli *amministratori* e denunciate alla *Compagnia* durante il periodo di *assicurazione* per fatti illeciti compresi in garanzia anche verificatisi prima dell'inizio del periodo di *assicurazione*.

26.4 – Mutamento del rischio

La *società* e gli *amministratori* devono notificare tempestivamente alla *Compagnia* il verificarsi delle seguenti circostanze:

- stato d'insolvenza della *società* e ammissione a procedure concorsuali;
- messa in liquidazione della *società*.

26.5 – Fusioni e acquisizioni ed altre operazioni straordinarie

L'*assicurazione non opera* per le richieste di risarcimento derivanti da od attribuibili a fatti illeciti commessi successivamente alla data di:

- acquisizione da parte di qualsiasi soggetto o gruppo di soggetti in concerto fra loro di un numero di quote od azioni della *società*, ovvero stipulazione di accordi contrattuali che attribuiscono il diritto di nominare la maggioranza degli amministratori della *società*;
- efficacia della fusione della *società* con altro soggetto, indipendentemente dalla natura della fusione;
- acquisizione della *società* o dell'azienda da parte di altro soggetto.

26.6 – Ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato delle azioni della società

Qualora la *società* deliberi l'offerta al pubblico delle proprie azioni durante il periodo di assicurazione, essa deve fornire alla *Compagnia* copia del relativo prospetto ed ogni altra informazione o documento relativo ad essa. La *Compagnia* ha la facoltà di variare i termini e le condizioni della presente polizza e/o richiedere un premio aggiuntivo in relazione agli eventuali mutamenti del rischio.

26.7 – Diritto di surrogazione

Per ogni pagamento effettuato ai sensi della presente garanzia, la *Compagnia* si surrognerà fino alla concorrenza dell'ammontare delle somme pagate, nei diritti di rivalsa dell'Assicurato verso i terzi responsabili. In tal caso gli *amministratori* e/o la *società* dovranno firmare tutti i necessari documenti e fare quanto è necessario per formalizzare e conservare tale diritto, compresa la sottoscrizione di quegli atti che consentano alla *Compagnia* di agire legalmente in luogo dell'Assicurato.

Ogni somma eventualmente ottenuta dalla *Compagnia* a seguito dell'esercizio del diritto di surrogazione di cui sopra sarà imputata in primo luogo ai pagamenti eseguiti in favore degli *amministratori* e successivamente ai pagamenti eseguiti in favore della *società*.

26.8 – Responsabilità incrociata

L'*assicurazione* è applicata ad ogni *amministratore* ed alla *società* come se fosse emessa una polizza separata per ciascuno dei soggetti assicurati. Indipendentemente dal numero degli *amministratori* coinvolti e dell'eventuale coinvolgimento della *società*, l'ammontare complessivo delle somme risarcibili da parte della *Compagnia* non potrà comunque eccedere il massimale indicato nella polizza.

26.9 – Estensioni inclusive

Fermi i termini, le condizioni, le esclusioni e l'obbligazione temporale della *Compagnia* di cui alla presente garanzia, sono operative le seguenti estensioni di garanzia garantite entro la *somma assicurata* della garanzia D&O:

A. Procedimenti speciali

La *Compagnia* si obbliga a rimborsare agli *amministratori*, a fronte dell'esibizione di regolari fatture, le *spese per procedimenti speciali* da essi ragionevolmente sostenute, previa autorizzazione scritta della *Compagnia* e secondo quanto previsto al paragrafo **36.2.B3** (Determinazione delle somme risarcibili – garanzia D&O) del capitolo "Condizioni contrattuali per la denuncia e la liquidazione del sinistro".

B. Costituzione, acquisizione di controllate

L'*assicurazione* è estesa automaticamente alle *società controllate*, costituite o acquisite dalla *società* durante il periodo di assicurazione, **salvo il caso in cui:**

a) la controllata costituita o acquisita:

- abbia sede legale negli Stati Uniti d'America o Canada;
- sia un istituto bancario; una *società* di intermediazione mobiliare; una *società* di gestione del risparmio; una *Compagnia* di assicurazioni; una *società* di gestione di fondi di investimento; una *società* di gestione di fondi pensione e, più in generale, qualunque soggetto operante nel settore del credito e della finanza;
- abbia un patrimonio netto negativo o si trovi in stato di liquidazione o in qualsiasi procedura concorsuale;

b) le azioni della controllata siano ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato.

C. Amministratori cessati per fine mandato

Nel caso in cui la *società* o gli *amministratori* non dovessero rinnovare o sostituire la presente *polizza* con un'altra polizza a copertura della responsabilità civile degli *amministratori*, emessa dalla *Compagnia* o da altri assicuratori, alla data del mancato rinnovo verrà concesso un periodo di **60 mesi** dalla scadenza della polizza nel quale gli *amministratori*, che in data antecedente la scadenza del periodo di assicurazione siano cessati dalla carica per motivi di pensionamento, decesso o naturale scadenza del mandato, potranno denunciare per iscritto alla *Compagnia* eventuali richieste di risarcimento avanzate contro di essi per la prima volta nel detto periodo per fatti illeciti commessi durante il periodo di assicurazione.

L'assicurazione opera a condizione che:

- a) la società e/o gli amministratori che intendano avvalersi della stessa ne diano comunicazione scritta alla *Compagnia* entro 30 giorni dalla scadenza del periodo di assicurazione;
- b) i fatti illeciti siano stati commessi dagli amministratori quando gli stessi erano al servizio della società;
- c) non siano intervenute fusioni, acquisizioni od altre operazioni di straordinaria amministrazione, come descritte a precedente paragrafo **26.5** (Fusioni e acquisizioni ed altre operazioni straordinarie).

D. Spese di pubblicità

Nel caso in cui gli *amministratori*, in nome proprio o per conto della *società*, dovessero sostenere delle spese per la realizzazione di una campagna pubblicitaria al fine di prevenire o minimizzare le conseguenze di una *richiesta di risarcimento*, la *Compagnia* rimborsa tali spese, previo consenso scritto della *Compagnia* stessa, con il limite di indennizzo indicato alla tabella di cui al paragrafo che segue (**26.10**). L'assicurazione non comprende gli emolumenti di qualsiasi natura corrisposti agli *amministratori* ed ai *prestatori di lavoro* della società.

E. Spese per inquinamento accidentale

A parziale deroga di quanto previsto alle **lettere 2b) e 2c)** delle "Esclusioni specifiche della Garanzia D&O" (paragrafo **35.2**) e con esclusivo riferimento a quanto previsto al punto 1 - Copertura della responsabilità civile degli amministratori dell'Art **26** (Oggetto della copertura D&O) la *Compagnia* rimborsa i costi, gli oneri e le **spese sostenute per la difesa** dalle richieste di risarcimento danni derivanti da sostanze inquinanti (**purché non riconducibili, in quanto sempre esclusi, a danni da contaminazione di sostanze chimiche e/o biologiche o al rischio discariche sia per l'inquinamento graduale che accidentale**).

L'assicurazione è prestata con il *limite di indennizzo* indicato alla tabella di cui al paragrafo che segue (**26.10**).

F. Responsabilità degli Amministratori per Mobbing

Fermo restando quanto previsto alla **lettera 3b)** delle "Esclusioni specifiche della Garanzia D&O" (paragrafo **35.2.1**), l'assicurazione è estesa alle richieste di risarcimento derivanti da azioni sociali di responsabilità, esercitate ai sensi degli artt. 2393, 2476 del Codice Civile, nei confronti degli *amministratori* in seguito a contenziosi per mobbing tra la *società* e uno o più *prestatori di lavoro*.

G. Spese impreviste

La *Compagnia* si obbliga a rimborsare agli *amministratori*, a fronte dell'esibizione di regolari fatture, i costi, gli oneri e le spese sostenute senza la preventiva autorizzazione della *Compagnia* in relazione ad una *richiesta di risarcimento* per fatti illeciti compresi in garanzia qualora, a causa di imprevisti ed emergenze, non sia ragionevolmente possibile per gli *amministratori* ottenere il preventivo consenso scritto della *Compagnia* stessa.

L'assicurazione è prestata con il *limite di indennizzo* indicato alla tabella di cui al paragrafo che segue (**26.10**).

H. Spese di viaggio

Nel caso in cui gli *amministratori*, in nome proprio o per conto della *società*, dovessero sostenere delle spese di viaggio e delle spese vive per intervenire, in quanto espressamente richiesto, in un giudizio riconducibile ad una *richiesta di risarcimento* garantita dalla presente sezione, la *Compagnia* rimborsa tali spese, previo consenso scritto della *Compagnia* stessa, con il limite di *indennizzo* indicato alla tabella di cui al paragrafo che segue (**26.10**). L'assicurazione non comprende gli emolumenti di qualsiasi natura corrisposti agli *amministratori* ed ai *prestatori di lavoro* della società.

26.10 – Limiti e Massimali

Di seguito vengono indicati i *massimali* e gli eventuali limiti di operatività:

TABELLA MASSIMALI E LIMITI DI COPERTURA GARANZIA D&O											
MASSIMALI	<p>La garanzia opera fino al <i>massimale</i> di € 25.000 quale indennizzo per sinistro ed annualità di polizza.</p> <p>Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di <i>assicurati</i>, il <i>massimale</i> stabilito resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più <i>assicurati</i> fra loro.</p>										
LIMITAZIONI	<p>Di seguito le estensioni inclusive che prevedono un limite di indennizzo per ogni <i>richiesta di risarcimento</i> e per anno assicurativo:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">ESTENSIONI INCLUSIVE</th> <th style="text-align: right;">LIMITI D'INDENNIZZO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Spese di pubblicità</td> <td style="text-align: right;">€ 2.500</td> </tr> <tr> <td>Spese per inquinamento accidentale</td> <td style="text-align: right;">€ 5.000</td> </tr> <tr> <td>Spese impreviste</td> <td style="text-align: right;">€ 2.500</td> </tr> <tr> <td>Spese di viaggio</td> <td style="text-align: right;">€ 2.500</td> </tr> </tbody> </table> <p><u>PERSONE NON CONSIDERATE TERZI</u> Non sono considerati terzi ai fini della Garanzia D&O:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gli assicurati e chi si trovi con essi nel rapporto di coniuge, convivente more uxorio, genitore, il figlio nonché parente o affine con lui convivente. 	ESTENSIONI INCLUSIVE	LIMITI D'INDENNIZZO	Spese di pubblicità	€ 2.500	Spese per inquinamento accidentale	€ 5.000	Spese impreviste	€ 2.500	Spese di viaggio	€ 2.500
ESTENSIONI INCLUSIVE	LIMITI D'INDENNIZZO										
Spese di pubblicità	€ 2.500										
Spese per inquinamento accidentale	€ 5.000										
Spese impreviste	€ 2.500										
Spese di viaggio	€ 2.500										
SCOPERTO/ FRANCHIGIA	Scoperto/ <i>Franchigia</i> : non previsti										

➔ **Garanzia Responsabilità Civile Fabbricato (R.C.F.)**

(Garanzia opzionale, acquistabile in abbinamento alla garanzia Incendio Fabbricato o Rischio Locativo)

Art. 27 – OGGETTO DELLA COPERTURA R.C. FABBRICATO

La *Compagnia*, entro il **massimale** indicato nel **Modulo di Polizza** (da intendersi quale importo massimo per ogni annualità di *Polizza*) e fatte salve le **esclusioni generali, comuni e specifiche** (riportate nell'apposito capitolo "**Cosa non è possibile assicurare**" all'Art. 35 punto **A** ed al paragrafo **35.2** relativo alla Sezione B), tiene indenne l'*Assicurato* di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente arrecati a terzi per:

- **morte e lesioni personali;**
- **distruzione o deterioramento materiale di cose,**

in conseguenza di un *sinistro* verificatosi in relazione alla **proprietà** del *Fabbricato* assicurato ed alla **conduzione** dello stesso (esclusi i rischi d'impresa riconducibili alla garanzia R.C.T.) e delle eventuali parti comuni ad esso riferite/collegate, inclusi:

- spazi adiacenti di pertinenza del *fabbricato* anche tenuti a giardini con piante (compresi alberi ad alto fusto);
- terreni nei quali si svolge l'*attività* descritta nella *polizza* e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione
- aree private esterne non equiparabili a strade a uso pubblico;
- recinzioni, porte e cancelli anche azionati elettronicamente;
- impianti tecnici fissi a servizio del fabbricato o dei locali compresi ascensori o montacarichi;
- attrezzature fisse sportive e/o ludiche;
- antenne o parabole radio telericeventi (centralizzate e non);
- baraccamenti, depositi, uffici, magazzini.

Qualora il *fabbricato* assicurato facesse parte di un condominio, sono comprese sia la responsabilità per i danni di cui il condomino debba rispondere in proprio, che la quota di cui deve rispondere per i danni a carico della proprietà comune, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini.

Ai fini dell'operatività della garanzia, il *Fabbricato* assicurato deve essere di **proprietà** del *Contraente-Assicurato* o **utilizzato dallo stesso in locazione**, purché destinato all'*attività* indicata nel *Modulo di polizza*.

Qualora il *Fabbricato* assicurato sia usato in locazione dal *Contraente-Assicurato*, la presente assicurazione **vale esclusivamente** per i danni involontariamente causati a terzi, conseguenti alla **conduzione** dei locali dove viene svolta l'*attività* assicurata e delle eventuali parti comuni a essi riferite.

✚ **27.1 – Azioni di rivalsa**

L'assicurazione vale anche per le azioni di regresso e di surroga esperite dall'INAIL e/o dall'INPS a causa di *infortunio* subito da un terzo.

Si precisa che eventuali azioni di regresso e/o di surroga esperite da enti diversi da quelli sopra indicati, **non rientrano in questa garanzia**.

✚ **27.2 – Estensioni sempre operanti**

L'*assicurazione* comprende, entro il **massimale** assicurato ed indicato nel *modulo di polizza* in corrispondenza della garanzia R.C.F. e fermi i **limiti di indennizzo, gli scoperti e le franchigie** ove indicati nella tabella di cui al paragrafo che segue (**27.3 - Massimali e limiti**), la responsabilità dell'*Assicurato* per danni involontariamente derivanti a terzi per i casi che seguono:

- in riferimento alla "**conduzione**" del *fabbricato*

1. **Neve o ghiaccio**

tardiva o mancata rimozione di neve o ghiaccio da marciapiedi, cortili.

2. **Servizio di pulizia**

mancata o insufficiente segnaletica durante il servizio di pulizia dei locali, effettuato dagli addetti dell'*Assicurato* o svolti anche da terzi, comprese le aree esterne di esclusiva pertinenza del fabbricato assicurato

3. **Bagnamento**

dovuto a rottura accidentale di apparecchiature e macchine, anche ad uso domestico (come ad esempio lavatrici, lavastoviglie) utilizzate durante la conduzione dei locali inerenti all'*attività* assicurata. L'assicurazione è prestata in questo caso nei limiti di indennizzo e con la franchigia di cui alla tabella riepilogativa che segue (**27.3 - Massimali e limiti**).

- in riferimento alla "**proprietà**" del *fabbricato*

1. **Caduta di neve**

L'*assicurazione* comprende i danni per morte o lesioni personali e per distruzione o deterioramento di cose derivanti dalla tardiva o mancata rimozione di neve e di ghiaccio dai tetti e dalle coperture in genere, nonché da alberi, **sempreché non sia stato dichiarato lo stato di calamità naturale dalle competenti Autorità**, e o da mancata o insufficiente segnaletica durante la rimozione.

2. Ricorso terzi da Incendio

L'assicurazione comprende, salvo quanto escluso al punto A delle "esclusioni specifiche della Garanzia R.C.F." (paragrafo 35.2), i danni causati alle cose altrui da incendio, esplosione e scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute.

Saranno considerati un unico sinistro i danni da incendio, esplosione e scoppio, dovuti ad una stessa causa iniziale, che si sviluppino per propagazione delle fiamme.

Qualora i danni a cose altrui da incendio, esplosione e scoppio risultino già garantiti all'estensione "Ricorso terzi da incendio" della garanzia Incendio Fabbricato contratta dall'Assicurato sul medesimo rischio e con la medesima polizza, **questa garanzia interverrà a secondo rischio, per la parte di danno eccedente tale copertura**, ferme in ogni caso le limitazioni di cui al paragrafo che segue (27.3 - Massimali e limiti).

3. Inquinamento accidentale

A parziale deroga del paragrafo 35.2 ("Esclusioni comuni della Sezione B_RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI" al punto b.1) l'assicurazione, ferme le limitazioni di cui al paragrafo che segue (27.3 - Massimali e limiti), comprende i danni cagionati a terzi per morte o lesioni personali e per distruzione o deterioramento di cose, conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di evento improvviso e accidentale riconducibili al fabbricato assicurato (**fatta eccezione di emissione o fuoriuscita di sostanze chimiche e/o biologiche i cui danni da contaminazione devono intendersi sempre esclusi**). Qualora i danni a cose altrui da inquinamento accidentale risultino già garantiti, sul medesimo rischio e con la medesima polizza da taluna delle coperture della presente sezione R.C.T., **questa garanzia interverrà a secondo rischio, per la parte di danno eccedente tali coperture**.

4. Interruzione o sospensione di attività di terzi

L'assicurazione comprende i danni indiretti da interruzione o sospensione totale o parziale, dell'utilizzo di beni di terzi, nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole e di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini della presente Garanzia R.C.F. (**esclusi danni dovuti allo svolgimento dell'Attività assicurata, pertinenti la Garanzia R.C.T.**)

5. Spargimento di acqua condotta, rigurgito fogne e gelo

L'assicurazione copre i danni cagionati a terzi:

- da spargimento di acqua conseguenti a rottura accidentale degli impianti posti al servizio del *fabbricato* indicato in polizza, come condutture, impianti idrici, di condizionamento, di riscaldamento;
- di tracimazione liquidi dovuti da rigurgito di fognature di esclusiva pertinenza del fabbricato assicurato (purché non dovuti da rigurgito di fognatura pubblica);
- causati dal gelo.

6. Lavori di manutenzione ordinaria svolti in autonomia

L'assicurazione comprende i danni causati a terzi durante l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria del fabbricato indicato in polizza (lavori minori e di modesta entità) purché si tratti di lavori effettuati in autonomia dall'Assicurato o dai suoi addetti, ovvero senza l'ingaggio di una impresa esterna.

7. Condutture e impianti sotterranei

L'assicurazione comprende i danni causati a terzi derivanti dalle condutture ed agli impianti sotterranei.

8. Cedimento e franamento del terreno

A parziale deroga del paragrafo 35.2 ("Esclusioni comuni della Sezione B_RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI" al punto n) l'assicurazione comprende i danni a fabbricati e a cose di terzi dovuti a cedimento o franamento del terreno ove insiste il *fabbricato* assicurato, non causato da eventi catastrofali.

9. Committenza di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria

L'assicurazione si intende estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato, nella sua qualità di *committente* di lavori di *Ordinaria e Straordinaria Manutenzione*, ampliamento, sopraelevazione o demolizione, interessanti il fabbricato *assicurato*, purché tali lavori vengano effettuati con le prescritte licenze edilizie e comunque in conformità alle disposizioni di legge esistenti da impresa titolare di una *Polizza* propria.

Tale estensione verrà prestata con l'applicazione della franchigia indicata nella tabella riepilogativa che segue.

27.3 - Limiti e Massimali

Di seguito vengono indicati i *massimali* e gli eventuali limiti di operatività:

TABELLA MASSIMALI E LIMITI DI COPERTURA	
GARANZIA R.C.F.	
MASSIMALI	<p>GARANZIA R.C.F.: Massimale fisso pari ad € 1.000.000</p> <p>L'assicurazione è prestata sino a concorrenza del <i>massimale</i> assicurato da <i>intendersi per sinistro</i> e anno assicurativo.</p> <p>Il <i>massimale</i> stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento, resta per ogni effetto unico, anche nel caso di corresponsabilità di più <i>Assicurati</i> fra di loro.</p>

LIMITAZIONI

I limiti di risarcimento non si intendono in aggiunta al massimale assicurato della garanzia R.C.F., ma sono una parte dello stesso:

ESTENSIONI INCLUSIVE - limiti di risarcimento

L'assicurazione per gli eventi di cui al paragrafo precedente (27.2) viene prestata entro il massimale della Garanzia R.C.F. indicato in polizza (**per sinistro e periodo assicurato**) con i seguenti limiti di indennizzo (da intendersi **per sinistro e periodo assicurato**):

ESTENSIONI INCLUSIVE	LIMITI D'INDENNIZZO
Ricorso terzi da Incendio	A seconda della franchigia scelta della garanzia R.C.F., operano i seguenti limiti di indennizzo: <ul style="list-style-type: none"> Fino a 150.000 € (con Franchigia pari a € 1.500) Fino a 250.000 € (con Franchigia pari a € 2.500) Fino a 300.000 € (con Franchigia pari a € 5.000)
Inquinamento accidentale	A seconda della franchigia scelta della garanzia R.C.F., operano i seguenti limiti di indennizzo: <ul style="list-style-type: none"> Fino a 150.000 € (con Franchigia pari a € 1.500) Fino a 250.000 € (con Franchigia pari a € 2.500) Fino a 300.000 € (con Franchigia pari a € 5.000)
Interruzione o sospensione di attività di terzi	A seconda della franchigia scelta della garanzia R.C.F., operano i seguenti limiti di indennizzo: <ul style="list-style-type: none"> Fino a 150.000 € (con Franchigia pari a € 1.500) Fino a 250.000 € (con Franchigia pari a € 2.500) Fino a 300.000 € (con Franchigia pari a € 5.000)
Spargimento di acqua condotta, rigurgito fogne e gelo	A seconda della franchigia scelta della garanzia R.C.F., operano i seguenti limiti di indennizzo: <ul style="list-style-type: none"> Fino a 150.000 € (con Franchigia pari a € 1.500) Fino a 250.000 € (con Franchigia pari a € 2.500) Fino a 300.000 € (con Franchigia pari a € 5.000)
Lavori di manutenzione ordinaria svolti in autonomia	A seconda della franchigia scelta della garanzia R.C.F., operano i seguenti limiti di indennizzo: <ul style="list-style-type: none"> Fino a 150.000 € (con Franchigia pari a € 1.500) Fino a 250.000 € (con Franchigia pari a € 2.500) Fino a 300.000 € (con Franchigia pari a € 5.000)
Condutture e impianti sotterranei	Fino a 25.000€
Cedimento e franamento del terreno	Fino a 25.000€
Bagnamento	Fino a 25.000€

PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.F.:

- l'Assicurato;
- il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli dell'Assicurato, come pure qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
- il Titolare e/o il legale rappresentante, l'Amministratore, i Soci a responsabilità illimitata dell'Assicurato e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto che precede;
- i prestatori di lavoro dell'Assicurato ed i familiari coadiuvanti;
- altre persone che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

SCOPERTO/ FRANCHIGIA	GARANZIA R.C.F.:		
	<ul style="list-style-type: none"> • Franchigia a scelta fra 3 OPZIONI: € 1.500 / € 2.500 / € 5.000 • <u>Scoperto</u>: non previsto 		
	ESTENSIONI INCLUSIVE (paragrafo (27.2): Vengono applicate, per ciascun sinistro, le franchigie e, ove previsti, gli scoperti , di seguito indicati (ove presenti entrambi viene applicato lo scoperto e la franchigia è intesa come il minimo non risarcibile):		
	ESTENSIONI INCLUSIVE	SCOPERTO	FRANCHIGIA
	Ricorso terzi da incendio	10%	Pari alla franchigia scelta per garanzia R.C.F. (indicata nel modulo di polizza) fra: € 1.500 / € 2.500 / € 5.000
	Inquinamento accidentale	10%	
	Interruzione o sospensione di attività di terzi	10%	
	Spargimento di acqua condotta, rigurgito fogne e gelo	10%	
	Lavori di manutenzione ordinaria svolti in autonomia	10%	
	Condutture e impianti sotterranei	<i>Non previsto</i>	
Cedimento e franamento del terreno	<i>Non previsto</i>		
Committenza di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria	<i>Non previsto</i>		
Bagnamento	<i>Non previsto</i>		

➔ **Garanzia Responsabilità Civile Inquinamento (R.C.I.)**

(Garanzia opzionale, acquistabile in abbinamento alla garanzia R.C.T e quale alternativa alla garanzia R.C.F.)

Art. 28 – OGGETTO DELLA COPERTURA R.C.I.

La *Compagnia*, entro il **massimale** indicato nel *Modulo di Polizza* (da intendersi quale importo massimo per ogni annualità di *Polizza*) e fatte **salve tutte le esclusioni generali, comuni e specifiche** (riportate nell'apposito capitolo "**Cosa non è possibile assicurare**" all'Art. 35 punto A ed al paragrafo 35.2 relativo alla Sezione B), **fatta eccezione del punto b.1** dell'Art. 35.2 ("Esclusioni comuni della Sezione B _RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI") di cui la presente garanzia costituisce parziale deroga, tiene indenne l'*Assicurato* di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni involontariamente arrecati a terzi in conseguenza di contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, provocati dalla fuoriuscita di sostanze di qualunque natura (**fatta eccezione di fuoriuscita di sostanze chimiche e/o biologiche, i cui danni da contaminazione devono intendersi sempre esclusi così come devono intendersi sempre esclusi il "rischio discariche" sia per l'inquinamento graduale che accidentale**) a seguito di fatto improvviso, imprevedibile e dovuto a rottura accidentale di impianti, macchinari e condutture relativi al *fabbricato* assicurato e/o di utilizzo dell'*attività* descritta in polizza.

L'assicurazione comprende anche le spese sostenute dall'*Assicurato* per neutralizzare o limitare le conseguenze di un sinistro risarcibile ai sensi della presente Garanzia, con l'obbligo da parte dell'*Assicurato* stesso di darne immediato avviso alla *Compagnia*. L'assicurazione opera per i danni verificatisi e denunciati durante il periodo di validità dell'assicurazione.

L'*assicurazione* è prestata con l'applicazione di uno *scoperto* con il minimo della *franchigia*, indicati nella tabella di cui al paragrafo che segue (28.2), per ciascun *sinistro* e sino alla concorrenza del *massimale* assicurato per sinistro e anno assicurativo.

✚ **28.1 - Altre Assicurazioni**

Qualora i danni a cose altrui da inquinamento accidentale risultino già garantiti, **sul medesimo rischio e con la medesima polizza** da taluna delle coperture della presente sezione R.C.T., **questa garanzia interverrà a secondo rischio, per la parte di danno eccedente tali coperture**, fermi in ogni caso il *limite di risarcimento* di cui al paragrafo che segue (28.2 - Massimali e limiti).

✚ **28.2 - Limiti e Massimali**

Di seguito vengono indicati i *massimali* e gli eventuali limiti di operatività:

TABELLA MASSIMALI E LIMITI DI COPERTURA GARANZIA R.C.I.	
MASSIMALI	GARANZIA R.C.I.: Massimale fisso pari ad € 50.000 L' <i>assicurazione</i> è prestata sino a concorrenza del <i>massimale</i> assicurato <i>da intendersi per sinistro</i> e anno assicurativo.
LIMITAZIONI	Il limite di <i>risarcimento</i> sopra indicato rimane unico, anche qualora vi siano più richieste di <i>risarcimento</i> avanzate in tempi diversi, ma originate dalla stessa causa d'inquinamento. <u>PERSONE NON CONSIDERATE TERZI</u> Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.I.: <ul style="list-style-type: none"> • l'<i>Assicurato</i>; • il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli dell'<i>Assicurato</i>, come pure qualsiasi altro parente o affine con lui convivente; • il Titolare e/o il legale rappresentante, l'Amministratore, i Soci a responsabilità illimitata dell'<i>Assicurato</i> e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto che precede; • i prestatori di lavoro dell'<i>Assicurato</i> ed i familiari coadiuvanti; • altre persone che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'<i>assicurato</i>, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'assicurazione.
SCOPERTO/ FRANCHIGIA	GARANZIA R.C.I.: la garanzia opera con uno scoperto del 10% con minimo di € 2.500 per ciascun sinistro.

Sezione C) FURTO

Le **Garanzia** prevista dalla presente sezione è **operante solo se**, in corrispondenza del *Fabbricato* assicurato indicato nel *Modulo di Polizza*, è espressamente indicata come **“compresa”**; stesso dicasi per le eventuali estensioni.

➔ **Garanzia “Furto, Rapina ed Estorsione”**

(Garanzia opzionale, acquistabile in abbinamento alla garanzia Incendio Fabbricato o Rischio Locativo)

Art. 29 – OGGETTO DELLA COPERTURA FURTO, RAPINA ED ESTORSIONE

La *Compagnia*, **entro il massimale** scelto e indicato nel *Modulo di Polizza* (da intendersi quale importo massimo per ogni annualità di *Polizza* a prescindere dal numero dei *sinistri* denunciati) e fatte salve le **esclusioni generali e specifiche** (riportate nell'apposito capitolo **“Cosa non è possibile assicurare”** all'Art. 35 punto **A** ed al paragrafo 35.3 relativo alla Sezione FURTO), indennizza i **danni materiali e diretti** ai beni assicurati (di cui al successivo paragrafo 29.1) in seguito a:

1. Furto:

- a) **commesso con rottura o scasso** dei sistemi esterni di difesa e dei mezzi di protezione e di chiusura dei locali, attraverso l'uso fraudolento di chiavi, l'uso di grimaldelli o di arnesi simili, oppure praticando un'apertura o una breccia nei soffitti, nei pavimenti o nei muri dei locali stessi;
- b) **commesso in modo clandestino**, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta a locali chiusi;
- c) **commesso mediante introduzione nei locali per via diversa da quella ordinaria**, che richieda il superamento di ostacoli o di ripiani mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
- d) **commesso dai prestatori di lavoro** purché si verifichino le seguenti circostanze:
 - l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali o della sorveglianza interna dei locali stessi;
 - il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il prestatore di lavoro adempie le sue mansioni all'interno dei locali stessi;
- e) **commesso durante i periodi di chiusura diurna e serale**, con esposizione tra le ore 7:00 e le ore 24:00 quando le vetrine fisse o le porte vetrate, purché efficacemente chiuse, rimangano protette da solo vetro;
- f) **commesso con destrezza**, all'interno dei locali dove si svolge l'**attività assicurata**, purché il furto sia avvenuto esclusivamente durante le ore di apertura degli stessi locali e venga constatato e denunciato alle forze dell'ordine nelle 24 ore successive all'accadimento. L'**assicurazione** è prestata entro i **limiti di indennizzo** indicati nella tabella di cui al paragrafo 29.7 (Limiti e Massimali) che segue.
- g) **commesso attraverso le maglie di saracinesche e di inferriate** con rottura del vetro retrostante;
- h) **commesso con rottura delle vetrate** durante l'orario di apertura al pubblico e presenza di addetti al servizio.

L'assicurazione è prestata senza applicazione di franchigia per sinistro.

2. Rapina:

avvenuta nei locali, anche quando le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

L'assicurazione è prestata senza applicazione di franchigia per sinistro.

3. Estorsione:

intendendosi per tale solamente il caso in cui il *Contraente* o l'*Assicurato* o i *prestatori di lavoro* siano costretti a consegnare i beni assicurati sotto la violenza o la minaccia diretta alle loro persone ed a quelle di altre.

Tanto la violenza o la minaccia quanto la consegna dei beni assicurati debbono essere poste in atto contestualmente all'interno dei locali.

L'assicurazione è prestata senza applicazione di franchigia per sinistro.

29.1 – Beni assicurati

La garanzia è prestata in relazione ai beni riposti nell'ambito dell'ubicazione indicata in *polizza*, rientranti nella definizione di **“contenuto”** e riferiti esclusivamente all'**attività assicurata**.

Sono esclusi dall'assicurazione i beni di proprietà di terzi fatta eccezione per quanto riferito al successivo punto 3.

Per i seguenti beni, l'assicurazione opera entro i limiti di indennizzo indicati nella tabella del paragrafo successivo (29.7 - Limiti e massimali):

1. valori inerenti all'**attività assicurata**, purché siano custoditi in cassetti, mobili, registratori chiusi a chiave;
2. **enti aventi valore artistico**;
3. effetti personali (compresi **preziosi**) dei *prestatori di lavoro* e dei clienti;
4. **merci** di natura diversa rispetto a quelle riguardanti l'**attività assicurata**.

✚ 29.2 – **Estensioni inclusive**

L'assicurazione, entro il *massimale* assicurato della garanzia Furto, Rapina ed Estorsione ed entro i limiti di cui al paragrafo **29.7** (Limiti e massimali) si intende automaticamente estesa anche ai seguenti eventi:

1. **Guasti ed atti vandalici cagionati dai ladri** in occasione del consumato o tentato furto o rapina o estorsione:

- ai beni assicurati (esclusi i valori);
- ai locali ed ai relativi impianti fissi, ai serramenti.

L'assicurazione è operante anche per i danni cagionati dall'intervento delle forze dell'ordine in seguito a furto o altro evento garantito dalla presente garanzia.

2. **Furto, rapina ed estorsione commessi con veicoli ricoverati:**

Ovvero utilizzando, per l'asportazione dei beni assicurati, veicoli che si trovano nei locali o nell'area in uso all'*assicurato*.

3. **Merci e attrezzature trasportate**

La *Compagnia* indennizza i danni materiali e diretti derivanti dagli eventi garantiti dalla presente garanzia subiti dalle *merci* e attrezzature trasportate in relazione all'*attività* assicurata, a condizione che:

- il trasporto di tali beni per consegna, prelievo o per lavori presso terzi, sia effettuato per mezzo di autoveicoli con carrozzeria completamente chiusa (sono esclusi i telonati e altri mezzi simili) tra le ore 6 e le ore 21 dei giorni lavorativi e all'interno del territorio italiano;
- i mezzi siano in uso all'*assicurato* e guidati dallo stesso, dai suoi familiari coadiuvanti o dai suoi *prestatori di lavoro*;
- il veicolo sia completamente chiuso e con le portiere bloccate anche nel caso in cui lo stesso sia lasciato momentaneamente incustodito.

4. **Contenuto presso terzi**

La *Compagnia* indennizza i danni materiali e diretti derivanti dagli eventi garantiti dalla presente garanzia al *contenuto* in deposito o lavorazione presso terzi o presso mostre, fiere o esposizioni, **purché**:

- non all'aperto;
- nel territorio italiano.

L'assicurazione è prestata, in questo caso, sempre con l'applicazione delle limitazioni di cui al paragrafo **29.7** (Limiti e massimali) prescindendo dai mezzi di chiusura indicati al punto **2** del paragrafo **29.5** (Mezzi di protezione e di chiusura).

5. **Altre spese rimborsabili**

La *Compagnia*, a seguito di sinistro indennizzabile ai sensi della presente garanzia, riconosce anche le spese e i costi, purché sostenuti e documentati, di seguito elencati:

a) **Maggiori costi**

la *Compagnia* rimborsa le spese e i costi per:

- la documentazione del danno;
- la procedura di ammortamento di titoli di credito, se prevista;
- il potenziamento dei mezzi di protezione e chiusura danneggiati;
- il potenziamento dei mezzi di prevenzione;
- la sorveglianza dei locali.

b) **Rifacimento dei documenti personali**

La *Compagnia* rimborsa le spese di rifacimento dei documenti personali sottratti all'*assicurato* e ai *prestatori di lavoro*, come ad esempio: le patenti di guida, le carte di identità e i passaporti.

c) **Sostituzione di serrature**

La *Compagnia* rimborsa le spese per l'avvenuta sostituzione delle serrature dei locali contenenti i beni assicurati nel caso in cui le chiavi siano state sottratte all'*assicurato*.

d) **Onorari periti**

La *Compagnia* rimborsa le spese e gli onorari di competenza del perito che il *Contraente* abbia scelto e nominato conformemente a quanto disposto al paragrafo **36.3** della sezione C in riferimento al capitolo "Condizioni contrattuali per la denuncia e la liquidazione del sinistro", come pure la quota parte di spese e onorari a carico del *Contraente* a seguito di nomina del terzo perito.

✚ 29.3 – **Estensione facoltativa a pagamento (cd Garanzia aggiuntiva)**

E' possibile estendere l'*assicurazione* alla seguente garanzia aggiuntiva (purché risulti acquistata ed indicata come "compresa" nel *Modulo di Polizza*) garantita entro il relativo *massimale* ed entro i limiti, qualora presenti, di cui alla tabella del paragrafo che segue **29.7** (Limiti e Massimali) fatte salve le **esclusioni generali** (di cui all'Art. **35** punto **A**) e **specifiche di sezione** (di cui al paragrafo **35.3**), se non esplicitamente derogate, indicate nell'apposito capitolo "Cosa non è possibile assicurare":

• **Furto Valori e Preziosi in cassaforte**

La *Compagnia* indennizza il furto di valori e preziosi (esclusi i gioielli) inerenti all'attività assicurata riposti in:

- cassaforte a muro, saldamente incassata e cementata nella muratura, efficacemente chiusa;
- cassaforte di peso non inferiore a 200 kg, efficacemente chiusa.

L'assicurazione è prestata senza l'applicazione dell'eventuale franchigia o scoperto per sinistro.

✚ **29.4 – Forma di garanzia**

L'Assicurazione è prestata nella Forma a "Primo Rischio Assoluto" pertanto la somma assicurata scelta ed indicata nel modulo di polizza deve corrispondere al danno che il Contraente-Assicurato ritiene di poter subire in caso di sinistro, indipendentemente dal valore complessivo dei beni dell'attività assicurata.

✚ **29.5 – Condizioni di operatività**

L'assicurazione è prestata alle condizioni che seguono:

1. **Caratteristiche costruttive del fabbricato**

Il fabbricato contenente i beni assicurati deve avere le seguenti caratteristiche:

- pareti perimetrali esterne, solai o copertura in vivo (muratura in pietra o blocchi di tufo), cotto (muratura in laterizio), calcestruzzo, vetrocemento armato, vetro antisfondamento, cemento armato o non;
- il tetto costruito in laterizio armato o cemento armato, nel caso in cui la linea di gronda del tetto sia situata ad una altezza inferiore a 4 metri dal suolo, da superfici acquee oppure da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, cioè senza impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale.

2. **Mezzi di protezione e chiusura**

Nel caso in cui la linea di gronda del tetto o le aperture verso l'esterno dei locali siano situate ad una altezza inferiore a 4 metri dal suolo, da superfici acquee oppure da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, cioè senza impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, i locali dove si svolge l'attività assicurata devono avere le aperture verso l'esterno dei locali, compresi i lucernari:

- difese, per tutta la loro estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, cristallo o vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno;
- protette da inferriate fissate nel muro.

Nelle inferriate e nei serramenti sono ammesse luci purché le loro dimensioni non consentano l'introduzione nei locali senza l'effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.

Qualora, in caso di sinistro, risulti che l'introduzione nei locali sia avvenuta forzando i mezzi di protezione e di chiusura non conformi a quelli sopraindicati, l'assicurazione è prestata con l'applicazione di uno scoperto del 20% per ciascun sinistro.

3. **Impianto d'allarme antifurto**

Qualora il Contraente-Assicurato abbia dichiarato in polizza che i locali contenenti i beni assicurati sono protetti da un impianto di allarme volumetrico o perimetrale, affinché l'assicurazione si efficace l'Assicurato deve mantenere l'impianto in perfetta efficienza effettuando i necessari interventi di manutenzione periodica ed attivarlo ogni qualvolta non vi sia presenza di persone nei locali.

L'assicurazione è prestata con l'applicazione di uno scoperto (come da successivo paragrafo 29.7) qualora, in caso di sinistro, risulti che l'impianto non sia operante secondo quanto pattuito e inefficiente per motivi diversi:

- dalla manomissione da parte degli autori del furto;
- da un evento accidentale ed esterno che provochi il guasto dello stesso dopo la sua attivazione;

L'assenza di impianto di allarme, ove ne sia stato dichiarato in polizza la presenza, rappresenta una dichiarazione inesatta che comporta quanto riferito all'art.10 (DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO/ AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO) delle presenti Condizioni di Assicurazione.

✚ **29.6 – Scoperti e loro concomitanza**

Qualora, in caso di sinistro, siano operanti più scoperti, la *Compagnia* riconosce l'indennizzo previa detrazione dello scoperto unico del 25%, se coesistono due scoperti, o del 30%, se coesistono più di due scoperti.

✚ **29.7 – Limiti e Massimali**

Di seguito vengono indicati i massimali e gli eventuali limiti di operatività:

TABELLA MASSIMALI E LIMITI DI COPERTURA GARANZIA FURTO, RAPINA ED ESTORSIONE	
MASSIMALI	L'assicurazione è prestata sino alla concorrenza del massimale indicato in polizza per sinistro e anno assicurativo (a valore cumulativamente quale esposizione massima della <i>Compagnia</i> sia per le estensioni inclusive che per la garanzia aggiuntiva, qualora operante).

MASSIMALI	<p>Sono possibili 7 opzioni di massimale a scelta fra: € 5.000 / € 10.000 / € 15.000 / € 20.000 / € 25.000 / € 50.000 / € 100.000</p> <p>GARANZIA AGGIUNTIVA “Furto Valori e Preziosi in cassaforte” (paragrafo 29.3): qualora acquistata, la garanzia aggiuntiva è prestata sino alla concorrenza del rispettivo <i>massimale annuo</i> indicato in <i>polizza</i> (a valere per <i>sinistro</i> e anno assicurativo) a scelta fra 7 opzioni: € 5.000 / € 10.000 / € 15.000 / € 20.000 / € 25.000 / € 50.000 / € 100.000</p> <p>ed in ogni caso è garantita cumulativamente (quale esposizione massima della Compagnia sia per gli eventi inclusi che per la garanzia aggiuntiva) entro il massimale annuo assicurato della Garanzia Furto, Rapina ed Estorsione.</p>																												
LIMITAZIONI	<p>L'assicurazione per quanto agli eventi di seguito indicati, opera entro i limiti di indennizzo per sinistro ed anno assicurativo, che non devono intendersi in aggiunta al massimale assicurato, ma sono una parte dello stesso:</p> <table border="1" data-bbox="272 629 1497 1066"> <thead> <tr> <th>Eventi assicurati</th> <th>LIMITI D'INDENNIZZO (per sinistro ed anno assicurativo)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Furto commesso con destrezza</td> <td>€ 1.000</td> </tr> <tr> <td>Guasti ed atti vandalici cagionati dai ladri (paragrafo 29.2, punto 1)</td> <td>15% della S.A. Garanzia Furto, Rapina ed Estorsione, con il massimo di € 5.000</td> </tr> <tr> <td>Merci e attrezzature trasportate (paragrafo 29.2, punto 3)</td> <td>10% della S.A. Garanzia Furto, Rapina ed Estorsione, con il massimo di € 7.500</td> </tr> <tr> <td>Contenuto presso terzi (paragrafo 29.2, punto 4)</td> <td>10% della S.A. Garanzia Furto, Rapina ed Estorsione</td> </tr> <tr> <td>Maggiori costi (paragrafo 29.2, punto 5 comma “a”)</td> <td>10% dell'indennizzo con il massimo di € 5.000</td> </tr> <tr> <td>Rifacimento dei documenti personali (paragrafo 29.2, punto 5 comma “b”)</td> <td>€ 2.000</td> </tr> <tr> <td>Sostituzione di serrature (paragrafo 29.2, punto 5 comma “c”)</td> <td>€ 2.000</td> </tr> <tr> <td>Onorari periti (paragrafo 29.2, punto 5 comma “d”)</td> <td>5% dell'indennizzo con il massimo di € 3.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>L'assicurazione per quanto ai beni assicurati, di seguito indicati, opera entro i seguenti limiti di indennizzo da intendersi per sinistro ed anno assicurativo, che non devono intendersi in aggiunta al massimale assicurato, ma sono una parte dello stesso:</p> <table border="1" data-bbox="272 1189 1497 1473"> <thead> <tr> <th>Beni</th> <th>LIMITI D'INDENNIZZO (per sinistro ed anno assicurativo)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1) Valori inerenti all'attività assicurata purché custoditi in casseti, mobili, registratori chiusi a chiave.</td> <td>20% della S.A. Garanzia Furto, Rapina ed Estorsione, con il massimo di € 5.000</td> </tr> <tr> <td>2) Enti aventi valore artistico.</td> <td>Fino ad € 3.000</td> </tr> <tr> <td>3) Effetti personali (compresi i preziosi) dei prestatori di lavoro e dei clienti.</td> <td>5% della S.A. Garanzia Furto, Rapina ed Estorsione con il massimo di € 500</td> </tr> <tr> <td>4) Merci di natura diversa rispetto a quelle riguardanti l'attività assicurata.</td> <td>10% della S.A. Garanzia Furto, Rapina ed Estorsione, con il massimo di € 5.000</td> </tr> </tbody> </table>	Eventi assicurati	LIMITI D'INDENNIZZO (per sinistro ed anno assicurativo)	Furto commesso con destrezza	€ 1.000	Guasti ed atti vandalici cagionati dai ladri (paragrafo 29.2, punto 1)	15% della S.A. Garanzia Furto, Rapina ed Estorsione, con il massimo di € 5.000	Merci e attrezzature trasportate (paragrafo 29.2, punto 3)	10% della S.A. Garanzia Furto, Rapina ed Estorsione, con il massimo di € 7.500	Contenuto presso terzi (paragrafo 29.2, punto 4)	10% della S.A. Garanzia Furto, Rapina ed Estorsione	Maggiori costi (paragrafo 29.2, punto 5 comma “a”)	10% dell'indennizzo con il massimo di € 5.000	Rifacimento dei documenti personali (paragrafo 29.2, punto 5 comma “b”)	€ 2.000	Sostituzione di serrature (paragrafo 29.2, punto 5 comma “c”)	€ 2.000	Onorari periti (paragrafo 29.2, punto 5 comma “d”)	5% dell'indennizzo con il massimo di € 3.000	Beni	LIMITI D'INDENNIZZO (per sinistro ed anno assicurativo)	1) Valori inerenti all'attività assicurata purché custoditi in casseti, mobili, registratori chiusi a chiave.	20% della S.A. Garanzia Furto, Rapina ed Estorsione, con il massimo di € 5.000	2) Enti aventi valore artistico.	Fino ad € 3.000	3) Effetti personali (compresi i preziosi) dei prestatori di lavoro e dei clienti.	5% della S.A. Garanzia Furto, Rapina ed Estorsione con il massimo di € 500	4) Merci di natura diversa rispetto a quelle riguardanti l'attività assicurata.	10% della S.A. Garanzia Furto, Rapina ed Estorsione, con il massimo di € 5.000
Eventi assicurati	LIMITI D'INDENNIZZO (per sinistro ed anno assicurativo)																												
Furto commesso con destrezza	€ 1.000																												
Guasti ed atti vandalici cagionati dai ladri (paragrafo 29.2, punto 1)	15% della S.A. Garanzia Furto, Rapina ed Estorsione, con il massimo di € 5.000																												
Merci e attrezzature trasportate (paragrafo 29.2, punto 3)	10% della S.A. Garanzia Furto, Rapina ed Estorsione, con il massimo di € 7.500																												
Contenuto presso terzi (paragrafo 29.2, punto 4)	10% della S.A. Garanzia Furto, Rapina ed Estorsione																												
Maggiori costi (paragrafo 29.2, punto 5 comma “a”)	10% dell'indennizzo con il massimo di € 5.000																												
Rifacimento dei documenti personali (paragrafo 29.2, punto 5 comma “b”)	€ 2.000																												
Sostituzione di serrature (paragrafo 29.2, punto 5 comma “c”)	€ 2.000																												
Onorari periti (paragrafo 29.2, punto 5 comma “d”)	5% dell'indennizzo con il massimo di € 3.000																												
Beni	LIMITI D'INDENNIZZO (per sinistro ed anno assicurativo)																												
1) Valori inerenti all'attività assicurata purché custoditi in casseti, mobili, registratori chiusi a chiave.	20% della S.A. Garanzia Furto, Rapina ed Estorsione, con il massimo di € 5.000																												
2) Enti aventi valore artistico.	Fino ad € 3.000																												
3) Effetti personali (compresi i preziosi) dei prestatori di lavoro e dei clienti.	5% della S.A. Garanzia Furto, Rapina ed Estorsione con il massimo di € 500																												
4) Merci di natura diversa rispetto a quelle riguardanti l'attività assicurata.	10% della S.A. Garanzia Furto, Rapina ed Estorsione, con il massimo di € 5.000																												
SCOPERTO/FRANCHIGIA	<p>GARANZIA FURTO, RAPINA ed ESTORSIONE</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Franchigia</u>: non prevista; • <u>Scoperto</u>: non previsto. <p>Esclusivamente per i seguenti eventi l'assicurazione opera con l'applicazione, per ciascun sinistro, delle franchigie o scoperti, di seguito indicati:</p> <table border="1" data-bbox="272 1653 1497 1998"> <thead> <tr> <th>Eventi</th> <th>SCOPERTO</th> <th>FRANCHIGIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Furto avvenuto forzando mezzi di protezione e chiusura non conformi (paragrafo 29.5, punto 2)</td> <td>20%</td> <td>Non prevista</td> </tr> <tr> <td>Guasti ed atti vandalici cagionati dai ladri (paragrafo 29.2, punto 1)</td> <td>Non previsto</td> <td>€ 250</td> </tr> <tr> <td>Furto, Rapina ed estorsione con veicoli ricoverati paragrafo 29.2, punto 2)</td> <td>10% con il minimo di € 500</td> <td>Non prevista</td> </tr> <tr> <td>Merci e attrezzature trasportate (paragrafo 29.2, comma 3)</td> <td>10%</td> <td>Non prevista</td> </tr> <tr> <td>Contenuto presso terzi (paragrafo 29.2, comma 4)</td> <td>10%</td> <td>Non prevista</td> </tr> </tbody> </table>	Eventi	SCOPERTO	FRANCHIGIA	Furto avvenuto forzando mezzi di protezione e chiusura non conformi (paragrafo 29.5, punto 2)	20%	Non prevista	Guasti ed atti vandalici cagionati dai ladri (paragrafo 29.2, punto 1)	Non previsto	€ 250	Furto, Rapina ed estorsione con veicoli ricoverati paragrafo 29.2, punto 2)	10% con il minimo di € 500	Non prevista	Merci e attrezzature trasportate (paragrafo 29.2, comma 3)	10%	Non prevista	Contenuto presso terzi (paragrafo 29.2, comma 4)	10%	Non prevista										
Eventi	SCOPERTO	FRANCHIGIA																											
Furto avvenuto forzando mezzi di protezione e chiusura non conformi (paragrafo 29.5, punto 2)	20%	Non prevista																											
Guasti ed atti vandalici cagionati dai ladri (paragrafo 29.2, punto 1)	Non previsto	€ 250																											
Furto, Rapina ed estorsione con veicoli ricoverati paragrafo 29.2, punto 2)	10% con il minimo di € 500	Non prevista																											
Merci e attrezzature trasportate (paragrafo 29.2, comma 3)	10%	Non prevista																											
Contenuto presso terzi (paragrafo 29.2, comma 4)	10%	Non prevista																											

	Presenza di Impianto d'allarme antifurto non operante secondo come pattuito (paragrafo 29.5, punto 3)	20%	Non prevista
--	---	-----	--------------

Sezione D) ASSISTENZA

Le **Garanzia** prevista dalla presente sezione è **operante solo se**, in corrispondenza del *Fabbricato* assicurato indicato nel *Modulo di Polizza*, è espressamente indicata come **“compresa”**.

➔ Garanzia “ASSISTENZA AL FABBRICATO

(Garanzia opzionale, acquistabile in abbinamento alla garanzia Incendio Fabbricato o Rischio Locativo)

Art. 30 – OGGETTO DELLA COPERTURA ASSISTENZA AL FABBRICATO

Con la presente garanzia si intendono operanti, in riferimento al *Fabbricato assicurato*, le prestazioni che seguono **erogate in forma diretta** 7 giorni su 7 e 24 ore su 24.

Pertanto, l'Assicurato, per poter beneficiare delle prestazioni, dovrà informare immediatamente del *Sinistro* la *Centrale Operativa* che prenderà in carico la prestazione.

Per le **esclusioni** e per le **procedure in caso di sinistro** si rimanda rispettivamente ai capitoli “Cosa non è possibile assicurare” e “Condizioni contrattuali per la denuncia e la liquidazione”.

1. INVIO DI UN IDRAULICO PER INTERVENTI DI EMERGENZA

Qualora l'Assicurato necessiti di un idraulico per un intervento di emergenza presso i locali dell'*attività* assicurata, identificata in polizza, la *Centrale Operativa*, preventivamente contattata, provvederà all'invio di un artigiano, tenendo a proprio carico le spese per l'uscita, la manodopera fino al massimale indicato nella tabella del successivo paragrafo **30.1** (Limiti e massimali).

Sono a carico dell'Assicurato i costi per i pezzi di ricambio.

La prestazione è operante nei casi sottoindicati:

- a) **Impianto idraulico**
 - a.1) allagamento nei locali dell'*attività* assicurata, provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto, di tubature fisse dell'impianto idraulico dell'*attività* assicurata;
 - a.2) mancanza d'acqua nei locali dell'*attività* assicurata provocata da una rottura, un'otturazione o un guasto, di tubature fisse dell'impianto idraulico dell'*attività* assicurata;
 - a.3) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari presenti nei locali dell'*attività* assicurata, provocato da un'otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico dell'*attività* assicurata
- b) **Impianto di riscaldamento**
 - b.1) mancanza totale di riscaldamento provocato dalla rottura o guasto di tubazioni o di valvole oppure di ostruzione della circolazione dell'acqua dell'impianto di riscaldamento nei locali dell'*attività* assicurata;
 - b.2) allagamento provocato da un guasto delle valvole o dei tubi dell'impianto di riscaldamento dell'*attività* assicurata;

2. PRONTO INTERVENTO PER DANNI DA ACQUA

Qualora, a seguito di danni causati da spargimento d'acqua, si renda necessario un intervento di emergenza per il salvataggio o il risanamento dei locali dell'*attività* assicurata identificata in polizza e del relativo contenuto, la *Centrale Operativa*, preventivamente contattata, provvederà all'invio di personale specializzato in tecniche di asciugatura, tenendo a proprio carico il costo dell'intervento fino al massimale indicato nella tabella del successivo paragrafo **30.1** (Limiti e massimali).

La prestazione è operante nei casi sottoindicati:

- a) allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi dei locali assicurati, provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto, di tubature fisse dell'impianto idraulico;
- b) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dei locali assicurati, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.

3. INVIO DI UN ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI EMERGENZA

Qualora l'Assicurato necessiti di un elettricista per mancanza di corrente elettrica nei locali dell'*attività* assicurata identificata in polizza, per guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, la *Centrale Operativa* provvederà all'invio di un artigiano tenendo a proprio carico le spese per l'uscita e la manodopera, fino al massimale indicato nella tabella del successivo paragrafo **30.1** (Limiti e massimali).

Sono a carico dell'Assicurato i costi per i pezzi di ricambio.

4. FORNITURA TEMPORANEA DI ENERGIA ELETTRICA

Qualora l'Assicurato necessiti di una fornitura temporanea di energia elettrica a seguito di mancanza di corrente elettrica in tutti i locali dell'attività assicurata identificata in polizza, dovuta a guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, la *Centrale Operativa* provvederà all'invio di personale specializzato nell'installazione di un generatore di corrente fino a 3 kw corredato di prese per il collegamento agli apparecchi elettrici di primaria importanza e di eventuali fari di illuminazione, tenendo a proprio carico le spese per l'intervento fino al massimale indicato nella tabella del successivo paragrafo **30.1** (Limiti e massimali).

5. INVIO DI UN FABBRO PER INTERVENTI DI EMERGENZA

Qualora l'Assicurato necessiti di un fabbro per un intervento di emergenza presso i locali dell'attività assicurata identificata in polizza, la *Centrale Operativa* provvederà all'invio di un fabbro, tenendo a proprio carico le spese per l'uscita e la manodopera fino al massimale indicato nella tabella del successivo paragrafo **30.1** (Limiti e massimali).

Sono a carico dell'Assicurato i costi per i pezzi di ricambio.

La prestazione è operante nei casi sottoindicati:

- a) furto o tentato furto, smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura dei locali dell'attività assicurata che ne rendano impossibile l'accesso;
- b) quando sia compromessa la funzionalità dei sistemi di chiusura dei locali dell'attività assicurata, in modo tale da non garantire la sicurezza, a seguito di furto o di tentato furto, incendio, esplosione, scoppio, allagamento.

6. INVIO DI UN SERRANDISTA IN CASO DI EMERGENZA

Qualora l'Assicurato necessiti di un serrandista presso i locali dell'attività assicurata, la *Centrale Operativa* provvederà all'invio di un artigiano, tenendo a proprio carico le spese per l'uscita, la manodopera fino al massimale indicato nella tabella del successivo paragrafo **30.1** (Limiti e massimali).

Sono a carico dell'Assicurato i costi per i pezzi di ricambio.

La prestazione è operante nei casi sottoindicati:

- a) smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura delle saracinesche che rendano impossibile l'accesso ai locali dell'attività assicurata;
- b) quando sia compromessa la funzionalità dei sistemi di chiusura delle saracinesche dei locali dell'attività assicurata, in modo tale da non garantire la sicurezza, a seguito di furto o di tentato furto, incendio, esplosione, scoppio, allagamento.

7. INVIO DI UN VETRAIO PER INTERVENTI DI EMERGENZA

Qualora l'Assicurato necessiti di un vetraio a seguito di rottura dei vetri esterni, la *Centrale Operativa* provvederà ad inviare di un vetraio nelle 24 ore successive alla segnalazione (esclusi sabato, domenica e festivi), tenendo a proprio carico le spese per l'uscita e la manodopera necessarie per la riparazione fino al massimale indicato nella tabella del successivo paragrafo **30.1** (Limiti e massimali).

Tutti i costi relativi al materiale necessario alla riparazione dovranno essere pagati dall'Assicurato.

8. INVIO DI UN SORVEGLIANTE

Qualora a seguito di *incendio, esplosione, scoppio*, danni causati dall'acqua, *atti vandalici, furto* o tentato furto che abbiano colpito i locali dell'attività assicurata, la sicurezza degli stessi sia compromessa, la *Centrale Operativa* provvederà, dietro richiesta dell'Assicurato, a contattare una società di vigilanza che invierà una persona per poter garantire la sicurezza dell'attività assicurata. La *Centrale Operativa* terrà a proprio carico le spese fino al massimale indicato nella tabella del successivo paragrafo **30.1** (Limiti e massimali).

9. RIENTRO ANTICIPATO

Qualora l'Assicurato si trovi in viaggio a oltre 50 Km dal suo Comune di residenza o all'estero e, a causa di uno degli eventi di cui alle precedenti prestazioni di assistenza (punti da 1 a 8) oppure in conseguenza di furto, tentato furto, atti vandalici, incendio, fulmine, esplosione, scoppio debba rientrare immediatamente nei locali della sua attività, la *Centrale Operativa* fornirà all'Assicurato stesso un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata, tenendo a proprio carico le relative spese. Nel caso in cui l'Assicurato, per rientrare più rapidamente, debba abbandonare un veicolo in loco, la *Centrale Operativa* metterà a sua disposizione un ulteriore biglietto per recuperare successivamente il veicolo stesso, tenendo a proprio carico la relativa spesa. La prestazione sarà erogata entro il massimale indicato nella tabella del successivo paragrafo **30.1** (Limiti e massimali).

10. SPESE DI TRASLOCO

Qualora si verifichi un *sinistro* che renda inabitabili i locali dove si svolge l'Attività assicurata per un periodo **non inferiore a 30 giorni** dalla data del sinistro stesso, la *Centrale Operativa* organizzerà il trasloco della mobilia e/o delle attrezzature dell'Assicurato fino al nuovo esercizio o deposito in Italia, tenendo a proprio carico il costo relativo al trasloco stesso.

Resta a carico dell'Assicurato il costo dell'eventuale deposito così come ogni altra spesa non compresa nei costi di trasloco.

L'Assicurato dovrà richiedere l'erogazione della presente prestazione **entro e non oltre i 60 giorni** successivi alla data del sinistro.

✚ 30.1 - Limiti e massimali

Di seguito vengono indicati i *massimali* e gli eventuali limiti di operatività

TABELLA MASSIMALI E LIMITI DI COPERTURA GARANZIA ASSISTENZA AL FABBRICATO	
MASSIMALI	<p>Sono previsti i seguenti massimali per singola prestazione:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Invio idraulico per interventi di emergenza: € 500 per evento (IVA inclusa); 2. Pronto intervento per danni d'acqua: € 500 per evento (IVA inclusa); 3. Invio elettricista per interventi di emergenza: € 500 per evento (IVA inclusa); 4. Fornitura temporanea di energia elettrica: € 500 per evento (IVA inclusa); 5. Invio fabbro per interventi di emergenza: € 500 per evento (IVA inclusa); 6. Invio serrandista per interventi di emergenza: € 500 per evento (IVA inclusa); 7. Invio vetraio per interventi di emergenza: € 500 per evento (IVA inclusa); 8. Invio sorvegliante: € 500 per evento (IVA inclusa); 9. Rientro anticipato: € 300 da Italia - € 500 dall' estero 10. Spese di trasloco: € 1.500 per evento (IVA inclusa);
LIMITAZIONI	<p>Le singole <i>prestazioni</i> di assistenza sono fornite ciascuna entro il massimale sopra indicato e fino ad un massimo di tre volte nel periodo di durata dell'<i>Assicurazione</i>.</p> <p>Le prestazioni hanno tutte efficacia per fabbricati ubicati in Italia.</p>
FRANCHIGIE	NON OPERANTI
SCOPERTI	NON OPERANTI

Sezione E) TUTELA LEGALE

Le **Garanzie** previste dalla presente Sezione sono **operanti solo se** espressamente indicate come “**comprese**” nel *Modulo di Polizza*:

- Garanzia DIFESA PENALE: si riferisce esclusivamente all'*attività* assicurata
- Garanzia aggiuntiva DIFESA CIVILE: si riferisce sia all'*attività* assicurata che ai *fabbricati* assicurati indicati in polizza (dove si svolge l'*attività* assicurata)

➔ Garanzia “DIFESA PENALE”

(Garanzia opzionale, acquistabile in abbinamento alla garanzia R.C.T.)

Art. 31 – OGGETTO DELLA COPERTURA DIFESA PENALE

La Società assume a proprio carico, **nei limiti del massimale** indicato nel *Modulo di Polizza* e delle condizioni previste dalla presente sezione, fatte salve le **esclusioni generali** (all'Art. 35 punto A) e **specifiche di garanzia** (paragrafo **35.5**) inserite nell'apposito capitolo “Cosa non è possibile assicurare”, il pagamento dell'*assistenza stragiudiziale* e *assistenza giudiziale* che si rendano necessarie a tutela dei diritti degli *Assicurati*, in conseguenza di un caso assicurativo rientrante in garanzia.

Si precisa che le garanzie di natura contrattuale sono gravate da un periodo di carenza come meglio evidenziato nella tabella di cui al paragrafo **(31.3)**.

La garanzia prevede il pagamento delle *spese legali e peritali* per i casi sottoindicati.

1. Difesa penale per reati di natura colposa o contravvenzionale;

la garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di *reato*. Sono compresi i procedimenti penali per *delitti colposi* e per contravvenzioni derivanti da violazioni in materia fiscale e amministrativa. La garanzia è applicabile anche per patteggiamento, oblazione, remissione di *querela*, *prescrizione*, archiviazione, amnistia e indulto.

2. Pacchetto sicurezza aziendale – La prestazione opera per la difesa penale per *delitti colposi* o contravvenzioni e per l'opposizione/impugnazione di provvedimenti o di sanzioni amministrative (*ricorso amministrativo*), non pecuniarie o pecuniarie di **importo pari o superiore a € 250** per i casi di contestazione d'inosservanza dei decreti legislativi di seguito indicati comprese le successive modifiche o integrazioni normative o regolamentari.

- **D. Lgs. 81/08 e D. Lgs. 106/09** in materia di tutela della **salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro**, esclusivamente per le attività svolte in nome e per conto del contraente, in relazione all'attività esercitata o se il contraente rivesta il ruolo di *committente* dei lavori.
- **D. Lgs. 193/07** in materia di **sicurezza alimentare**.
- **D. Lgs. 152/06** in materia di **tutela dell'ambiente**.
- **D. Lgs. 101/18 (GDPR)** in materia di **protezione dei dati personali** anche per la difesa dinanzi al Garante nel caso di reclami, segnalazioni e ricorsi. Le prestazioni valgono anche per la difesa avanti le competenti Autorità giurisdizionali civili nel caso in cui siano adempiuti gli obblighi dell'assicuratore di Responsabilità civile, ovvero dopo l'esaurimento del massimale dovuto per *spese di resistenza e soccombenza*.
- **D. Lgs. 231/01** in materia di **Responsabilità amministrativa delle società e degli Enti**. La prestazione opera per la difesa nei procedimenti avanti al giudice penale per la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.

Nelle ipotesi previste dal comma 2 – (Pacchetto sicurezza aziendale) ed in riferimento alla difesa penale per *delitti colposi* o contravvenzioni, ad eccezione dei reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose, e per l'opposizione/impugnazione di provvedimenti o di sanzioni amministrative il sinistro insorge alla data del compimento da parte della competente autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo o penale. La prestazione si estende ai sinistri insorti nel termine di 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione dell'attività da parte dei soggetti assicurati, o loro dimissioni dall'impresa assicurata.

Sono garantite le seguenti spese:

1. **spese per l'intervento di un legale** incaricato alla gestione del caso assicurativo sia in fase extragiudiziale, anche quando viene trattata mediante convenzione di negoziazione assistita, sia giudiziale in ogni stato e grado di giudizio. È garantito il rimborso delle spese per un solo legale per grado di giudizio.
2. **spese per un legale domiciliatario**, entro il limite di indennizzo indicato nella tabella del successivo paragrafo 31.4 (Limiti e massimali). Queste spese vengono riconosciute solo in fase giudiziale quando il distretto di corte d'appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza del Contraente. Resta comunque esclusa ogni duplicazione di onorari ed *i compensi per la trasferta*.
3. **spese per l'intervento di periti/consulenti tecnici d'ufficio (CTU) e/o di consulenti tecnici di parte (CTP)**.
4. **spese legali liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza** con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà.
5. **spese conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Compagnia**, comprese le *spese legali* della controparte se addebitate all'assicurato.
6. **spese di accertamenti** su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri.

7. **spese per indagini** per la ricerca di prove a difesa.
8. **spese per la redazione di denunce, *querelle***, istanze all'Autorità Giudiziaria se funzionali ed a sostegno della richiesta dell'assicurato.
9. **spese degli arbitri e del legale intervenuti**, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri.
10. **spese per l'indennità**, posta ad esclusivo carico dell'Assicurato e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli Organismi di *Mediazione*, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici.
11. **spese relative al contributo unificato**, se non rimborsato dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.
12. **spese di giustizia** nell'ambito del processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale).
13. **spese per la registrazione di atti giudiziari**.
14. **spese per l'assistenza di un interprete** e le spese relative a traduzioni di verbali e/o atti del procedimento qualora ci sia arresto, minaccia di arresto o di *procedimento penale* all'estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante.

La Società si riserva di autorizzare di volta in volta l'incarico al legale scelto dal Cliente, la trattazione della *fase stragiudiziale*, il ricorso alla fase giudiziale, ai gradi successivi di giudizio e di chiedere al legale incaricato il preventivo di spesa previsto per il suo intervento nel caso di specie. Tale preventivo dovrà tener conto dei criteri di cui al D.M. 55/2014 – limiti medi.

✚ 31.1 - **Persone assicurate**

1. Le spese di cui all'art. 31 vengono garantite a tutela dei diritti dei soggetti Assicurati di seguito identificati:
 - **Per le Società di persone:** il Contraente, i soci, i soci lavoratori, i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro, i lavoratori stagionali, i lavoratori a chiamata, i lavoratori interinali e distaccati, i prestatori di lavoro accessorio e i familiari del titolare d'Impresa che collaborano nell'*attività*;
 - **Per le Società di capitale:** il Contraente, il legale rappresentante (anche in qualità di amministratore), i soci lavoratori, i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro, i lavoratori stagionali, i lavoratori a chiamata, i lavoratori interinali e distaccati e i prestatori di lavoro accessorio. Non è garantita dalla presente garanzia la tutela dei diritti di *amministratori* diversi dal legale rappresentante.
 - **Per le Ditte individuali e le Imprese familiari:** il Contraente, il titolare, i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro, i lavoratori stagionali, i lavoratori a chiamata, i lavoratori interinali e distaccati, i prestatori di lavoro accessorio ed i familiari del titolare che collaborano nell'*attività*.
2. Nel caso di vertenze fra *Assicurati* con la stessa *polizza* le prestazioni vengono garantite unicamente a favore del *Contraente*.

✚ 31.3 - **Difesa Civile** (Estensione Facoltativa a pagamento cd **GARANZIA AGGIUNTIVA**)

La garanzia, qualora acquistata questa estensione, viene estesa alle seguenti *spese legali* e peritali per i casi sottoindicati.

1. **Vertenze in materia di locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali** relativi alla sede legale e alle eventuali altre sedi/immobili assicurate. Per vertenze in materia di usucapione, l'insorgenza del sinistro coincide con la data della prima contestazione della richiesta di usucapione. La prestazione vale esclusivamente a favore del Contraente.
2. **Vertenze contrattuali con fornitori** di beni e servizi per inadempienze proprie o di controparte sempreché il *valore in lite* sia superiore a € 500.
3. **Vertenze individuali di lavoro** con i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro, che prestano la propria attività in favore e presso il Contraente. La prestazione vale esclusivamente a favore del Contraente.
4. **Richiesta di risarcimento danni di natura *extracontrattuale*** per fatti illeciti di terzi, anche in caso di *costituzione di parte civile* nell'ambito del *procedimento penale* a carico della controparte

✚ 31.4 - **Limiti e massimali**

Di seguito vengono indicati i *massimali* e gli eventuali limiti di operatività

TABELLA MASSIMALI E LIMITI DI COPERTURA GARANZIA "TUTELA LEGALE"	
MASSIMALI	Garanzia DIFESA PENALE: massimale di € 10.000 per evento, con il limite annuo di € 30.000 . Estensione facoltativa DIFESA CIVILE: opera entro il massimale annuo della garanzia DIFESA PENALE.
LIMITAZIONI	<u>Limiti di indennizzo:</u> L'assicurazione opera, per quanto al pagamento delle spese per il legale domiciliatario fino al limite di indennizzo di € 5.000 .
FRANCHIGIE	NON PRESENTI

SCOPERTI	NON PRESENTI
PERIODO DI CARENZA	<p>La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità della Polizza, tuttavia, per le sole vertenze contrattuali la garanzia opera trascorsi 3 (tre) mesi dal pagamento della Polizza (Periodo di carenza). Ad esempio, se la polizza è stata stipulata in data 01/01 il periodo di carenza riguarda il periodo che va dall'1/1 all'1/4 e la polizza sarà operativa dal 2/4.</p>
SCELTA DEL LEGALE	<p>l'Assicurato può scegliere liberamente il nominativo del Legale di sua fiducia, residente nel luogo ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per il sinistro, anche per la gestione della fase extragiudiziale Nel caso in cui l'Assicurato stesso non fornisca il nominativo di un legale per la fase giudiziale, se non sussiste conflitto di interesse con la <i>Compagnia</i>, quest'ultima si intende delegata a provvedere direttamente alla nomina di un Legale al quale l'Assicurato deve conferire mandato informandolo in modo completo su tutti i fatti.</p>

Sezione F) CYBER RISK

Le **Garanzia**” prevista dalla presente sezione è **operante solo se** è espressamente indicata come **“compresa”** nel *Modulo di Polizza*.

➔ Garanzia CYBER RISK

(Garanzia opzionale acquistabile in abbinamento alla garanzia R.C.T.)

Art. 32 – **OGGETTO DELLA COPERTURA CYBER RISK**

La *Compagnia*, **entro il massimale** indicato nel *Modulo di Polizza* (da intendersi quale importo massimo per ogni annualità di *Polizza* a prescindere dal numero dei *sinistri* denunciati) e fatte salve le **esclusioni generali** (all'Art. 35 punto **A**) e **specifiche di garanzia** (paragrafo **35.6**) inserite nell'apposito capitolo “Cosa non è possibile assicurare”, tiene indenne e si obbliga a risarcire il *Contraente-Assicurato* per le spese da lui sostenute, purché documentate, a seguito di un *attacco informatico*.

Si intendono automaticamente inclusi in copertura i seguenti eventi, garantiti entro il *massimale* assicurato della garanzia Cyber Risk, indicato in polizza, fermi i *limiti di indennizzo*, gli *scoperti* e le *franchigie* ove indicate nella tabella di cui al paragrafo **32.6** (Limiti e Massimali):

A) **Ripristino dei dati**

la *Compagnia* risarcisce le spese sostenute dall'*Assicurato*, a seguito di un *attacco informatico*, per:

- ripristinare i dati riportandoli nella condizione in cui si trovavano immediatamente prima dell'attacco stesso;
- ripristinare l'accesso al *sistema informatico*;
- decontaminare il *sistema informatico* dal *malware*;
- i *servizi* di pronto intervento informatico forniti dal *service provider*;
- le attività di esperti nominati direttamente dalla *Compagnia* e/o dal *service provider*.

L'*Assicurazione* è operante per i **sinistri accaduti per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione**.

B) **Violazione della privacy e violazione di dati confidenziali**

b.1) La *Compagnia* risarcisce le spese necessariamente e ragionevolmente sostenute dall'*Assicurato*, a seguito di un *attacco informatico*, per:

- le attività di investigazione circa l'origine e le *circostanze* dell'evento assicurato in riferimento ad una richiesta di risarcimento relativa ai successivi punti b2, D (Violazioni della sicurezza della *Rete*) e G (Danni da Responsabilità multimediale);
- ottemperare a qualunque vigente legge o normativa riguardante la protezione dei dati (a titolo esemplificati e non esaustivo: costi di notifica relativi ad una violazione della Privacy, ad *Organi di controllo* o ad individui);
- i *servizi* di monitoraggio:
 - del credito;
 - del furto d'identità;
 - dei social media,per una durata massima di **6 mesi** dall'evento, previo consenso scritto della *Compagnia*;
- la difesa legale contro un'azione da parte di Organi di controllo;
- i *servizi* relativi alla gestione dell'emergenza, compreso l'utilizzo di esperti, e quanto relativo ad eventuali piani di risposta all'emergenza, **previo consenso scritto della compagnia**.

L'*Assicurazione* è operante per i **sinistri accaduti per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione**.

b.2) La *Compagnia* si obbliga a tenere indenne l'*Assicurato* di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e *spese legali*) a seguito di una *richiesta di risarcimento*, anche da parte di *prestatori di lavoro*, determinata da:

- un *danno*
- un *furto*
- un accesso non autorizzato
- una divulgazione a terzi non autorizzati

di *dati sensibili* e/o *dati personali* contenute nel *sistema informatico* dell'*Assicurato* stesso, direttamente in conseguenza di un *attacco informatico*.

L'*Assicurazione* opera per le **richieste di risarcimento avanzate nei confronti della Compagnia per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione** purché relative a *eventi assicurati* verificatisi non oltre i **6 mesi** antecedenti alla data di effetto della polizza.

C) Estorsione cyber

La *Compagnia* risarcisce le spese sostenute dall'*Assicurato*, a seguito di un'*Estorsione Cyber*, per:

- ripristinare i *dati* riportandoli nella condizione in cui si trovavano immediatamente prima dell'attacco stesso;
- ripristinare l'accesso al *sistema informatico*;
- decontaminare il *sistema informatico* dal *malware*;
- i *servizi* di pronto intervento informatico forniti dal *service provider*;
- le attività di esperti nominati direttamente dalla *Compagnia* e/o dal *service provider*.

L'*Assicurato*, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento, deve denunciare tempestivamente alla Polizia postale di essere vittima di *Estorsione Cyber* e non deve portare a conoscenza di alcuna persona, con l'eccezione delle persone che ne hanno diritto, dell'esistenza della presente assicurazione.

L'*Assicurazione* è operante per i **sinistri accaduti per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione.**

D) Violazioni della sicurezza della rete

La *Compagnia* si obbliga a tenere indenne l'*Assicurato* di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e *spese legali*) a seguito di una richiesta di risarcimento da parte di terzi per:

- un *danno* o un *furto* subito dal *sistema informatico* di terzi;
- un attacco *D.o.S.* subito dal *sistema informatico* di terzi;
- un danno ai beni di terzi;

causato direttamente da un *atto doloso* o da un *malware* che abbia colpito il *sistema informatico* dell'*Assicurato*, e che l'*Assicurato* stesso non abbia potuto contrastare.

L'*Assicurazione* è operante per le **richieste di risarcimento avanzate nei confronti della *Compagnia* per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione** purché relative a eventi assicurati verificatisi **non oltre i sei mesi** antecedenti alla data di effetto della polizza.

E) Danni da interruzione di attività

La *Compagnia* indennizza l'*Assicurato* delle perdite che possono derivargli dall'interruzione totale o parziale dell'*attività* dovuta all'indisponibilità del *sistema informatico* dell'*Assicurato* stesso, direttamente causata da un *attacco informatico*.

L'importo della *diaria* assicurata riportata nella tabella dei limiti di cui al paragrafo **32.6** (Limiti e Massimali) verrà corrisposto per ogni giorno di *inattività totale*; invece, per i giorni durante i quali l'*inattività* è solo *parziale*, la *diaria* si intende ridotta in proporzione.

L'*Assicurazione* è operante per i **sinistri accaduti per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione.**

In caso di *sinistro*, si procede alla liquidazione dell'indennizzo determinando:

- il numero dei giorni consecutivi necessari a ripristinare la completa operatività del *sistema informatico* riportandolo alle condizioni di funzionalità antecedenti al *sinistro*;
- per quanti giorni la *diaria* sia dovuta per intero (ovvero interruzione dell'*attività* per 24 ore continuative);
- per quanti giorni la *diaria* sia dovuta solo parzialmente e la quota dovuta per ciascun giorno.

Dall'ammontare sopra definito si detrae la *franchigia temporale* espressa nella tabella dei limiti di cui al paragrafo **32.6** (Limiti e Massimali) per singolo *sinistro* considerando il limite di indennizzo ivi espresso.

F) Danno reputazionale

La *Compagnia* risarcisce le spese necessariamente e ragionevolmente sostenute dall'*Assicurato* per avvalersi di esperti direttamente nominati dalla *Compagnia* e/o dal *service provider* che, a seguito di un *attacco informatico*, gestiscano la tutela dell'immagine e della reputazione dell'*Assicurato* stesso nel periodo immediatamente successivo, **ma non oltre 7 giorni**, alla prima comparsa sui *mezzi* di informazione di un contenuto denigratorio o diffamatorio, e comunque **non oltre il termine di 6 mesi** dalla data dell'evento.

L'*assicurazione* è operante per i **sinistri accaduti per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione.**

G) Danni da responsabilità multimediale

La *Compagnia* si obbliga a tenere indenne l'*Assicurato* di quanto sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e *spese legali*) a seguito di una *richiesta di risarcimento* per:

- diffamazione o danno reputazionale;
 - violazione della proprietà intellettuale;
 - violazione o interferenza del diritto alla privacy;
- in conseguenza dell'*attività multimediale* dell'*Assicurato* stesso.

L'*assicurazione* è operante per le **richieste di risarcimento avanzate nei confronti della *Compagnia* per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione** purché relative a eventi assicurati verificatisi **non oltre i 6 mesi** antecedenti alla data di effetto della *Polizza*.

H) Danni su carte di pagamento/credito (PCI-DSS)

La *Compagnia* risarcisce le spese necessariamente e ragionevolmente sostenute dall'*Assicurato* per:

- remunerare l'*attività* di un *esperto* nominato direttamente dalla *Compagnia* e/o dal *service provider* che indaghi su una violazione dei *dati* relativi a carte di credito, di debito o carte prepagate;

- ottenere nuovamente la certificazione PCI-DSS;
 - emettere nuovamente carte di credito, di debito o carte prepagate;
- a causa di una violazione dello standard PCI-DSS dovuta ad un *attacco informatico*.

L'assicurazione è **subordinata alla condizione che l'Assicurato sia in possesso, al momento del sinistro, di una certificazione PCI DSS in corso di validità ed è operante per i sinistri accaduti per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione.**

I) **Cyber-Crime**

La *Compagnia* risarcisce l'importo illegalmente sottratto da un *terzo* all'Assicurato tramite trasferimento elettronico di tale importo a seguito di:

- diretto e non autorizzato accesso ai conti bancari dell'Assicurato;
 - alterazione dei *dati* nel *sistema informatico*;
- sempreché non sia possibile il recupero di tali importi.

L'Assicurato, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento, **deve denunciare tempestivamente alle autorità di polizia il fatto e non deve portare a conoscenza** di alcuna persona, con l'eccezione delle persone che ne hanno diritto, **dell'esistenza della presente assicurazione.**

L'assicurazione è operante per i **sinistri accaduti per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione.**

✚ **32.1 - Eventi assicurati**

La Garanzia considera una pluralità di **eventi assicurati, aventi tutti la stessa causa prima, come se fosse un unico evento assicurato**, con data di accadimento pari alla data di accadimento del primo evento della serie.

✚ **32.2 – Buona fede**

A parziale deroga del paragrafo **10.1** (Dichiarazione relative alle circostanze del rischio) in riferimento ai rischi della garanzia Cyber Risk, le dichiarazioni inesatte o incomplete rese all'atto della stipula della polizza, così come la mancata comunicazione da parte del *Contraente/Assicurato* di mutamenti aggravanti il rischio, non comportano decadenza del diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, **a patto che:**

- tali inesattezze o omissioni non riguardino le caratteristiche essenziali e durevoli del rischio;
- che *Contraente/Assicurato* abbia agito senza dolo o colpa grave.

La *Compagnia* ha comunque il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata

✚ **32.3 – Condizioni di operatività**

Concorre alla determinazione del premio della garanzia Cyber Risk il *fatturato* dichiarato all'emissione del contratto e/o ad ogni successiva sua variazione.

Nel caso in cui il **fatturato dovesse aumentare, il Contraente deve darne avviso alla Compagnia appena possibile (ed in ogni caso in occasione del rinnovo)**, che provvede ad effettuare la relativa variazione contrattuale e ad adeguare il premio di rinnovo con apposita appendice di variazione.

Nel caso in cui il *Contraente* **dovesse omettere di segnalare le variazioni in aumento di tale valore**, la *Compagnia* può risarcire il danno applicando la regola proporzionale, come disciplinato al paragrafo **36.6.2** (Assicurazione parziale e tolleranza per le garanzie Cyber Risk) delle norme che regolano il capitolo "Condizioni contrattuali per la denuncia e la liquidazione del sinistro" alla Sezione F.

✚ **32.4 - Fusione e acquisizione**

L'Assicurato deve, **entro 30 giorni**, comunicare alla Compagnia:

- la fusione con altro soggetto fisico o giuridico;
- l'acquisizione della maggioranza da parte di altro soggetto fisico o giuridico avvenuta durante il periodo di assicurazione.

La mancanza di tale comunicazione **può comportare la perdita all'indennizzo/risarcimento.**

L'Assicurato è altresì tenuto a corrispondere alla Compagnia l'eventuale supplemento di premio che la Compagnia stessa dovesse richiedere, sulla base della eventuale maggiore esposizione, per il periodo a partire dalla data della fusione o acquisizione sino al termine del periodo di assicurazione.

✚ **32.5 - Outsourcing provider**

Qualsiasi evento assicurato la cui origine derivi da un *Outsourcing provider*, viene considerato assicurato, **se non altrimenti escluso**, come se tale evento avesse origine dal *sistema informatico* dell'Assicurato.

32.6 - Limiti e massimali

Di seguito vengono indicati i *massimali* e gli eventuali limiti di operatività:

TABELLA MASSIMALI E LIMITI DI COPERTURA																																
GARANZIA "CYBER RISK"																																
MASSIMALI	Sono possibili 5 opzioni di massimale a scelta fra: € 5.000 / € 10.000 / € 15.000 / € 20.000 / € 25.000																															
LIMITAZIONI	<p>Per quanto ai limiti di risarcimento, non si intendono in aggiunta al massimale, ma sono una parte dello stesso. L'assicurazione per gli eventi di cui all'art. 32 viene prestata entro il <i>massimale</i> della Garanzia Cyber Risk indicato in polizza (da intendersi per sinistro ed intero periodo assicurato) con i seguenti limiti di indennizzo per quanto alla prestazione che segue:</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">ESTENSIONI INCLUSIVE</th> <th style="text-align: center;">LIMITI D'INDENNIZZO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Danni da interruzione di <i>attività</i></td> <td style="text-align: center;">Diaria pari a € 1.000 per ogni 24 ore continuative di inattività.</td> </tr> </tbody> </table>		ESTENSIONI INCLUSIVE	LIMITI D'INDENNIZZO	Danni da interruzione di <i>attività</i>	Diaria pari a € 1.000 per ogni 24 ore continuative di inattività.																										
ESTENSIONI INCLUSIVE	LIMITI D'INDENNIZZO																															
Danni da interruzione di <i>attività</i>	Diaria pari a € 1.000 per ogni 24 ore continuative di inattività.																															
FRANCHIGIE/ SCOPERTI	<p>GARANZIA CYBER RISK:</p> <ul style="list-style-type: none"> Scoperto: 10% con il minimo di € 250 Franchigia: non prevista <p>L'assicurazione, per i seguenti eventi, è prestata previa applicazione delle franchigie o scoperti indicate in tabella da intendersi applicati per ogni sinistro.</p> <p>Qualora, in caso di sinistro, vengano coinvolte per il medesimo evento assicurato più coperture, verrà applicata la maggiore franchigia e/o scoperto fra quelle previste, salvo quanto previsto per l'estensione "Danni da interruzione dell'<i>attività</i>", per la quale opera la <i>franchigia temporale</i> ivi riportata.</p> <p>Per qualsiasi risarcimento corrisposto dalla Compagnia direttamente a un <i>terzo</i>, l'Assicurato deve rimborsare alla Compagnia stessa l'importo della franchigia operante.</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Eventi</th> <th style="text-align: center;">SCOPERTO</th> <th style="text-align: center;">FRANCHIGIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a) Ripristino dati</td> <td style="text-align: center;">10% con il minimo di € 250</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>b) Violazione della Privacy e violazione di dati confidenziali (includere eventuali <i>spese legali</i>)</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">€ 1.000</td> </tr> <tr> <td>c) <i>Estorsione Cyber</i></td> <td style="text-align: center;">10% con il minimo di € 250</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>d) Violazione della sicurezza <i>rete</i></td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">€ 1.000</td> </tr> <tr> <td>e) Danni da interruzione <i>attività</i></td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">1 giorno per ciascun sinistro (ovvero 24 ore di inattività)</td> </tr> <tr> <td>f) Danno reputazionale</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">€ 1.000</td> </tr> <tr> <td>g) Danni da responsabilità multimediale</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">€ 1.000</td> </tr> <tr> <td>h) Danni su carte di pagamento/credito (PCI-DSS)</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">€ 1.000</td> </tr> <tr> <td>i) Cyber CRIME</td> <td style="text-align: center;">10% con il minimo di € 250</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>		Eventi	SCOPERTO	FRANCHIGIA	a) Ripristino dati	10% con il minimo di € 250	-	b) Violazione della Privacy e violazione di dati confidenziali (includere eventuali <i>spese legali</i>)	-	€ 1.000	c) <i>Estorsione Cyber</i>	10% con il minimo di € 250	-	d) Violazione della sicurezza <i>rete</i>	-	€ 1.000	e) Danni da interruzione <i>attività</i>	-	1 giorno per ciascun sinistro (ovvero 24 ore di inattività)	f) Danno reputazionale	-	€ 1.000	g) Danni da responsabilità multimediale	-	€ 1.000	h) Danni su carte di pagamento/credito (PCI-DSS)	-	€ 1.000	i) Cyber CRIME	10% con il minimo di € 250	-
Eventi	SCOPERTO	FRANCHIGIA																														
a) Ripristino dati	10% con il minimo di € 250	-																														
b) Violazione della Privacy e violazione di dati confidenziali (includere eventuali <i>spese legali</i>)	-	€ 1.000																														
c) <i>Estorsione Cyber</i>	10% con il minimo di € 250	-																														
d) Violazione della sicurezza <i>rete</i>	-	€ 1.000																														
e) Danni da interruzione <i>attività</i>	-	1 giorno per ciascun sinistro (ovvero 24 ore di inattività)																														
f) Danno reputazionale	-	€ 1.000																														
g) Danni da responsabilità multimediale	-	€ 1.000																														
h) Danni su carte di pagamento/credito (PCI-DSS)	-	€ 1.000																														
i) Cyber CRIME	10% con il minimo di € 250	-																														

Sezione G) BUSINESS INTERRUPTION

Le **Garanzia** prevista dalla presente sezione è **operante solo se**, in corrispondenza del *Fabbricato* assicurato indicato nel *Modulo di Polizza*, è espressamente indicata come **“compresa”**.

➔ Garanzia BUSINESS INTERRUPTION

(Garanzia opzionale acquistabile in abbinamento alla garanzia Incendio Fabbricato o Rischio Locativo)

Art. 33 – OGGETTO DELLA COPERTURA BUSINESS INTERRUPTION

La *Compagnia* indennizza, entro il **massimale annuo** indicato nel *Modulo di Polizza*, il periodo di **documentata inattività forzata** dell'azienda *Contraente*, **a seguito di un sinistro** avvenuto nel *fabbricato* assicurato, che abbia danneggiato i locali e/o i macchinari e/o le apparecchiature elettroniche funzionali all'*attività* assicurata, **indennizzabile ai sensi della Sezione A) Danni Incendio e complementari, in riferimento alle coperture ivi attivate e risultanti nel modulo di Polizza.**

L'indennità è convenuta in forma forfettaria, in base alla **diaria giornaliera scelta** ed indicata nel *modulo di polizza*, che verrà corrisposta, fino al raggiungimento del **massimale annuo**, per ogni giorno lavorativo di **totale forzata inattività**, purché documentata, con **esclusione** dei giorni rientranti nella **franchigia** indicata in *polizza*.

In seguito al sinistro dovrà evidenziarsi un documentato mancato utile netto per la forzata inattività della azienda contraente.

Per la presente garanzia **in aggiunta** alle **esclusioni generali** (di cui all'Art. 35, punto **A**) e a quelle **specifiche di garanzia** (di cui al paragrafo 35.7) valgono le medesime **esclusioni specifiche** della sezione A) Danni Incendio e complementari - Formula Rischi nominati (fatta eccezione per i danni indiretti, coperti dalla presente garanzia) tutte riportate nell'apposito capitolo “Cosa non è possibile assicurare”.

✚ 33.1 - Colpa grave

La garanzia opera anche in caso di colpa grave dell'Assicurato o del Contraente e colpa grave delle persone di cui questi debbano rispondere a norma di Legge.

✚ 33.2 - Rinuncia al diritto di surroga

La *Compagnia* rinuncia, salvo in caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'Art. 1916 del Codice Civile verso:

- le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di Legge;
- le società controllanti, controllate e collegate;
- i clienti dell'Assicurato,

purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile e sempre che, al momento del **Sinistro**, il responsabile stesso e/o gli enti colpiti, non risultino garantiti mediante altre Polizze di assicurazione per i fatti che hanno provocato il danno.

✚ 33.3 - Limiti e Massimali

Di seguito vengono indicati i *massimali* e gli eventuali limiti di operatività:

TABELLA MASSIMALI E LIMITI DI COPERTURA GARANZIA BUSINESS INTERRUPTION	
MASSIMALI	Massimale annuo: € 25.000 Diaria giornaliera (2 opzioni): € 1.000 / € 2.000
LIMITAZIONI	Limiti di indennizzo: entro il <i>massimale</i> assicurato (per sinistro e periodo assicurato) In nessun caso la <i>Compagnia</i> sarà tenuta a indennizzare, per uno o più <i>Sinistri</i> che avvengano nel Periodo assicurativo, somma maggiore di quella assicurata.
SCOPERTO/ FRANCHIGIA	Franchigia (2 opzioni): a scelta fra: 3 giorni o 5 giorni .

Sezione H) ELETTRONICA

Le **Garanzia** prevista dalla presente sezione è **operante solo se**, in corrispondenza del *Fabbricato* assicurato indicato nel *Modulo di Polizza*, è espressamente indicata come **“compresa”**.

➔ Garanzia APPARECCHIATURE ELETTRONICHE

(Garanzia opzionale acquistabile in abbinamento alla garanzia Incendio Fabbricato o Rischio Locativo)

Art. 34 – OGGETTO DELLA COPERTURA APPARECCHIATURE ELETTRONICHE

La *Compagnia*, ferme le **esclusioni generali** (di cui all'Art. 35 del capitolo “Cosa non è possibile assicurare”), indennizza entro il **massimale annuo** indicato nel Modulo di Polizza, i danni materiali e diretti ai beni assicurati, causati da **qualsiasi evento accidentale**, qualunque ne sia la causa, **salvo** quanto espressamente escluso al paragrafo 35.8 (Esclusioni specifiche della sezione “Elettronica”) o delimitato al successivo paragrafo 34.2 (Delimitazioni dell'assicurazione) ed al netto di eventuali limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie per i quali si rimanda alla tabella del paragrafo 34.8 (Limiti e massimali).

La copertura è prestata in favore dei seguenti **beni assicurati** (utilizzati per l'*Attività* dichiarata in polizza):

- **apparecchiature elettroniche fisse;**
- **apparecchiature elettroniche ad impiego mobile.**

L'assicurazione non opera per le *apparecchiature elettroniche* di proprietà di terzi.

Le *apparecchiature elettroniche* si intendono assicurate nell'ambito dell'ubicazione del *fabbricato* assicurato, indicato in polizza; le apparecchiature elettroniche ad impiego mobile sono inoltre assicurate anche all'esterno di tale ubicazione nell'area pertinenza. Il *Contraente* è esonerato dall'obbligo di comunicare l'elenco dei beni assicurati alla *Compagnia*.

✚ 34.1 – Estensioni sempre operanti

L'Assicurazione include le seguenti estensioni di copertura:

1. Trasporto delle apparecchiature elettroniche ad impiego mobile

In deroga alla **lettera j**) del paragrafo 35.8 (Esclusioni specifiche della Sezione H - ELETTRONICA) le *apparecchiature elettroniche* ad impiego mobile, sono assicurate anche durante il loro trasporto, trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata in polizza.

Il trasporto può essere effettuato a mano o con qualsiasi mezzo, nel territorio italiano.

Non sono indennizzabili i danni di rottura dei filamenti di valvole o tubi.

La garanzia furto, nel caso di trasporto su autoveicoli, è operante a condizione che durante qualsiasi sosta o fermata, che comporti l'assenza momentanea dell'autista, l'autoveicolo sia:

- a) chiuso a chiave;
- b) con i cristalli completamente alzati;
- c) provvisto di tetto rigido o con capote chiusa.

Tali condizioni non sono richieste in caso di incidente stradale: in seguito a incidente stradale, la *Compagnia* riconosce i danni di furto commesso anche senza effrazione dei mezzi di chiusura.

Si rimanda al paragrafo 34.7 (Limiti e massimali) per applicazione di eventuali limitazioni.

2. Trasloco dei beni assicurati

In caso di trasloco dei beni assicurati il *Contraente-Assicurato* deve avvisare la *Compagnia* in forma scritta dell'inizio delle operazioni di trasloco.

Fermo quanto previsto al paragrafo 10.2 (Aggravamento del rischio) dell'art. 10 (Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio/ aggravamento e diminuzione del rischio), l'assicurazione opera sia per il vecchio indirizzo sia per quello nuovo.

L'assicurazione decorre, anche per il nuovo indirizzo, dalle ore 24.00 del giorno di ricezione della comunicazione o, qualora la stessa pervenga in ritardo, dalle ore 24.00 del giorno di ricezione della stessa, e opera per una durata massima di **10 giorni** continuativi.

Trascorso tale termine, le garanzie prestate dalla presente garanzia sono operanti per il solo nuovo indirizzo.

3. Noleggio apparecchiature sostitutive

La *Compagnia* ai sensi della presente garanzia rimborsa le spese, purché sostenute e documentate, per il noleggio di *apparecchiature elettroniche* sostitutive.

Si rimanda al paragrafo 34.7 (Limiti e massimali) per applicazione di eventuali limitazioni.

✚ 34.2 – Delimitazioni dell'assicurazione

Ferme le **esclusioni generali** (di cui all'Art. 35) e **specifiche di garanzia** (previste queste ultime al paragrafo 35.8) se non esplicitamente derogate, si precisa quanto segue:

1. **Eventi sociopolitici e atti di terrorismo**

L'**assicurazione** è prestata relativamente ai **danni materiali e diretti** causati ai beni assicurati da **eventi non altrimenti esclusi**, verificatisi in occasione di:

- a) tumulti popolari;
- b) scioperi;
- c) atti vandalici o dolosi;
- d) atti di terrorismo o di sabotaggio;

Si rimanda al paragrafo 34.7 (Limiti e massimali) per applicazione di eventuali limitazioni.

2. **Furto**

La garanzia è prestata alla condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti i beni assicurati e il furto sia stato commesso:

- a) con rottura o scasso dei sistemi esterni di difesa e dei mezzi di protezione e di chiusura dei locali, attraverso l'uso fraudolento di chiavi, l'uso di grimaldelli o di arnesi simili, oppure praticando un'apertura o una breccia nei soffitti, nei pavimenti o nei muri dei locali stessi;
- b) in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta a locali chiusi;
- c) mediante introduzione nei locali per via diversa da quella ordinaria, che richieda il superamento di ostacoli o di ripiani mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale.

Nel caso in cui la linea di gronda del tetto o le aperture verso l'esterno dei locali siano situate ad una altezza inferiore a 4 metri dal suolo, da superfici acquee oppure da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, cioè senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, i locali dove si svolge l'**attività** assicurata devono avere le aperture verso l'esterno dei locali, compresi i lucernai:

- difese, per tutta la loro estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, cristallo o vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno;
- protette da inferriate fissate nel muro.

Nelle inferriate e nei serramenti sono ammesse **luci** purché le loro dimensioni non consentano l'introduzione nei locali senza l'effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.

Si rimanda al paragrafo 34.7 (Limiti e massimali) per applicazione delle limitazioni che sono inoltre maggiorate qualora, in caso di **sinistro**, risulti che l'introduzione nei locali sia avvenuta forzando i mezzi di protezione e di chiusura non conformi a quelli sopraindicati.

3. **Onorari dei periti**

La **Compagnia** rimborsa le spese e gli onorari di competenza del perito che il **Contraente** abbia scelto e nominato conformemente a quanto disposto al paragrafo 36.8.3 (Procedura per la valutazione del danno) delle norme relative al capitolo "Condizioni contrattuali per la denuncia e la liquidazione del **sinistro**", come pure la quota parte di spese e onorari a carico del **Contraente** a seguito di nomina del terzo perito.

Si rimanda al paragrafo 34.7 (Limiti e massimali) per applicazione delle eventuali limitazioni.

✚ 34.3 – Estensioni aggiuntive (a pagamento) cd GARANZIE AGGIUNTIVE

Sono previste le seguenti opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo ed operanti solo se espressamente richiamate in polizza. Rimangono valide tutte le esclusioni indicate al paragrafo 35.8 (Esclusioni specifiche della sezione "Elettronica"), se non esplicitamente derogate:

A. **Maggiori costi**

Ad integrazione di quanto previsto all'Art. 34 (Oggetto della copertura apparecchiature elettroniche), la **Compagnia**, a seguito di sinistro indennizzabile ai sensi della presente garanzia che provochi l'interruzione parziale o totale del funzionamento dei beni assicurati, riconosce i maggiori costi necessari alla prosecuzione delle funzioni svolte dall'apparecchio danneggiato o distrutto. Sono assicurati unicamente i maggiori costi dovuti:

- alluso di un impianto o apparecchio in sostituzione di quello danneggiato o distrutto;
- per affitti di locali utilizzati per il trasferimento temporaneo dell'**attività**, compresi i relativi costi di trasferimento;
- all'applicazione di metodi di lavoro alternativi quali il lavoro straordinario, anche notturno o festivo dei **prestatori di lavoro**;
- prestazioni di **servizi** da terzi.

Tali costi sono riconosciuti purché sostenuti durante il periodo di indennizzo e documentati.

Il periodo di indennizzo per singolo sinistro inizia dal momento in cui si verifica il danno materiale e diretto e continua per il periodo necessario alla riparazione o sostituzione del bene danneggiato.

Questa estensione di garanzia è prestata entro il *massimale* assicurato indicato in *Polizza* e con i limiti di cui alla tabella del paragrafo **34.8** (Limiti e massimali).

Si precisa che, per i costi dovuti all'uso di un impianto o apparecchio in sostituzione di quello danneggiato o distrutto, tali limiti sostituiscono quelli previsti al punto 3 – “Noleggio apparecchiature sostitutive” del paragrafo **34.1** (Estensioni sempre operanti).

B. Programmi in licenza d'uso

In deroga alla **lettera r** del paragrafo **35.8** (Esclusioni specifiche della Sezione H) ELETTRONICA), in caso di *danno materiale e diretto* ai programmi in licenza d'uso, indennizzabile ai sensi della presente Garanzia, *la Compagnia* riconosce i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la duplicazione o per il riacquisto dei programmi in licenza d'uso distrutti, danneggiati o sottratti. Questa estensione di garanzia è prestata entro il *massimale* assicurato indicato in *Polizza* e con i limiti di cui alla tabella del paragrafo **34.8** (Limiti e massimali).

C. Supporti di dati

In deroga alla **lettera p** del paragrafo **35.8** (Esclusioni specifiche della Sezione H) ELETTRONICA), in caso di *danno materiale e diretto* ai supporti di dati intercambiabili, indennizzabile ai sensi della presente Garanzia, *la Compagnia* riconosce i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti di dati distrutti, danneggiati o sottratti.

A parziale deroga della **lettera x** del paragrafo **35.8** (Esclusioni specifiche della Sezione H) ELETTRONICA), in riferimento ai rischi informatici, *la Compagnia* indennizza anche i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la ricostituzione dei dati da loro contenuti.

Questa estensione di garanzia è prestata entro il *massimale* assicurato indicato in *Polizza* e con i limiti di cui alla tabella del paragrafo **34.8** (Limiti e massimali).

✚ 34.4 – Forma di garanzia

L'*assicurazione* sia per quanto alle “Estensioni sempre operanti” (paragrafo **34.1**) che per le “Garanzie aggiuntive” (paragrafo **34.3**) è prestata a **primo rischio assoluto**, pertanto la somma assicurata corrisponde al danno massimo che il *Contraente* ritiene di poter subire in caso di sinistro, indipendentemente dal valore complessivo dei beni assicurati.

✚ 34.5 – Modalità di conservazione ed uso dei beni assicurati

L'*assicurazione* è operante a condizione che:

- i beni assicurati siano conservati con diligente cura e tenuti in condizioni tecniche e funzionali in relazione al loro uso e alla loro destinazione, secondo le norme della buona manutenzione;
- i beni non siano adibiti a funzioni diverse da quelle per cui sono costruiti, né sottoposti a sollecitazioni anormali o superiori a quelle tecnicamente ammesse, né collegati ad impianti non conformi alle specifiche richieste dal costruttore.

✚ 34.6 – Caratteristiche costruttive del fabbricato che contiene i beni assicurati

Relativamente ai danni da **furto**, l'*assicurazione* è prestata alla condizione che il *fabbricato* contenente i beni assicurati abbia:

- pareti perimetrali esterne, *solai* o copertura in vivo (muratura in pietra o blocchi di tufo), cotto (muratura in laterizio), calcestruzzo, vetrocemento armato, vetro antisfondamento, cemento armato o non;
- il tetto costruito in laterizio armato o cemento armato, nel caso in cui la linea di gronda del tetto sia situata ad una altezza inferiore a 4 metri dal suolo, da superfici acquee oppure da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, cioè senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale.

✚ 34.7 – Coesistenza con Sezione A) Danni incendio e complementari

Nel caso in cui sia assicurata la *partita “contenuto”* per la SEZIONE “Danni incendio e complementari” (ovvero sia operante la Garanzia INCENDIO CONTENUTO) e siano operanti garanzie aggiuntive per tale SEZIONE, le stesse prevalgono sulle esclusioni indicate paragrafo **35.8** (Esclusioni specifiche della Sezione H) ELETTRONICA).

34.8 – Limiti e massimali

Di seguito vengono indicati i *massimali* e gli eventuali limiti di operatività:

TABELLA MASSIMALI E LIMITI DI COPERTURA GARANZIA “APPARECCHIATURE ELETTRONICHE”																					
MASSIMALI	<p>GARANZIA “APPARECCHIATURE ELETTRONICHE” Sono possibili 5 opzioni di massimale a scelta fra: € 10.000 / € 15.000 / € 20.000 / € 25.000 / € 50.000. L'assicurazione è prestata sino a concorrenza del massimale annuo scelto ed indicato in <i>polizza</i> (da intendersi per <i>sinistro</i> e periodo assicurato) a valere cumulativamente quale esposizione massima della <i>Compagnia</i> sia per gli eventi inclusi che per tutte le garanzie aggiuntive eventualmente operanti.</p> <p>GARANZIE AGGIUNTIVE: Le estensioni di garanzia a pagamento (paragrafo 34.3) operano ognuna con i seguenti massimali <i>da intendersi per sinistro</i> e anno assicurativo:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>GARANZIE AGGIUNTIVE</th> <th>MASSIMALI ANNUI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A. Maggiori Costi</td> <td>€ 10.000</td> </tr> <tr> <td>B. Programmi in licenza d'uso</td> <td>€ 10.000</td> </tr> <tr> <td>C. Supporti di dati</td> <td>Pari al 10% della somma assicurata della Garanzia “Apparecchiature elettroniche”.</td> </tr> </tbody> </table>	GARANZIE AGGIUNTIVE	MASSIMALI ANNUI	A. Maggiori Costi	€ 10.000	B. Programmi in licenza d'uso	€ 10.000	C. Supporti di dati	Pari al 10% della somma assicurata della Garanzia “Apparecchiature elettroniche”.												
GARANZIE AGGIUNTIVE	MASSIMALI ANNUI																				
A. Maggiori Costi	€ 10.000																				
B. Programmi in licenza d'uso	€ 10.000																				
C. Supporti di dati	Pari al 10% della somma assicurata della Garanzia “Apparecchiature elettroniche”.																				
LIMITAZIONI	<p>I limiti di risarcimento non si intendono in aggiunta al <i>massimale</i> assicurato ma sono una parte dello stesso. Di seguito i limiti massimi di indennizzo per <i>sinistro</i> e anno assicurativo.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>BENI ASSICURATI</th> <th>LIMITI D'INDENNIZZO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Apparecchiature elettroniche ad impiego mobile</td> <td>Fino al <i>massimale</i> assicurato indicato in <i>polizza</i> ed in ogni caso non oltre € 15.000 per <i>sinistro</i> e anno assicurativo.</td> </tr> <tr> <td>Apparecchiature elettroniche fisse</td> <td>Fino al <i>massimale</i> assicurato indicato in <i>polizza</i> ed in ogni caso non oltre € 50.000 per <i>sinistro</i> e anno assicurativo.</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>EVENTI INCLUSI</th> <th>LIMITI D'INDENNIZZO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tutte le garanzie</td> <td><i>Entro il massimale</i> assicurato indicato in <i>polizza</i> per <i>sinistro</i> e anno assicurativo.</td> </tr> <tr> <td>Trasporto delle apparecchiature ad impiego mobile (Paragrafo 34.1)</td> <td><i>Entro il massimale</i> assicurato indicato in <i>polizza</i> per <i>sinistro</i> e anno assicurativo.</td> </tr> <tr> <td>Noleggio apparecchiature sostitutive (Paragrafo 34.1)</td> <td>Fino al 30% dei <i>massimali</i> assicurati indicati in <i>polizza</i>, con il massimo di € 1.000 per <i>sinistro</i> e anno assicurativo.</td> </tr> <tr> <td>Eventi sociopolitici e atti di terrorismo (Paragrafo 34.2)</td> <td>Fino all'80% dei <i>massimali</i> assicurati indicati in <i>polizza</i>, per <i>sinistro</i> e anno assicurativo.</td> </tr> <tr> <td>Furto (paragrafo 34.2)</td> <td><i>Entro il massimale</i> assicurato indicato in <i>polizza</i> per <i>sinistro</i> e anno assicurativo.</td> </tr> <tr> <td>Onorari dei periti (Paragrafo 34.2)</td> <td>5% dell'indennizzo dovuto, con il massimo di € 1.600.</td> </tr> </tbody> </table>	BENI ASSICURATI	LIMITI D'INDENNIZZO	Apparecchiature elettroniche ad impiego mobile	Fino al <i>massimale</i> assicurato indicato in <i>polizza</i> ed in ogni caso non oltre € 15.000 per <i>sinistro</i> e anno assicurativo.	Apparecchiature elettroniche fisse	Fino al <i>massimale</i> assicurato indicato in <i>polizza</i> ed in ogni caso non oltre € 50.000 per <i>sinistro</i> e anno assicurativo.	EVENTI INCLUSI	LIMITI D'INDENNIZZO	Tutte le garanzie	<i>Entro il massimale</i> assicurato indicato in <i>polizza</i> per <i>sinistro</i> e anno assicurativo.	Trasporto delle apparecchiature ad impiego mobile (Paragrafo 34.1)	<i>Entro il massimale</i> assicurato indicato in <i>polizza</i> per <i>sinistro</i> e anno assicurativo.	Noleggio apparecchiature sostitutive (Paragrafo 34.1)	Fino al 30% dei <i>massimali</i> assicurati indicati in <i>polizza</i> , con il massimo di € 1.000 per <i>sinistro</i> e anno assicurativo.	Eventi sociopolitici e atti di terrorismo (Paragrafo 34.2)	Fino all'80% dei <i>massimali</i> assicurati indicati in <i>polizza</i> , per <i>sinistro</i> e anno assicurativo.	Furto (paragrafo 34.2)	<i>Entro il massimale</i> assicurato indicato in <i>polizza</i> per <i>sinistro</i> e anno assicurativo.	Onorari dei periti (Paragrafo 34.2)	5% dell'indennizzo dovuto, con il massimo di € 1.600.
BENI ASSICURATI	LIMITI D'INDENNIZZO																				
Apparecchiature elettroniche ad impiego mobile	Fino al <i>massimale</i> assicurato indicato in <i>polizza</i> ed in ogni caso non oltre € 15.000 per <i>sinistro</i> e anno assicurativo.																				
Apparecchiature elettroniche fisse	Fino al <i>massimale</i> assicurato indicato in <i>polizza</i> ed in ogni caso non oltre € 50.000 per <i>sinistro</i> e anno assicurativo.																				
EVENTI INCLUSI	LIMITI D'INDENNIZZO																				
Tutte le garanzie	<i>Entro il massimale</i> assicurato indicato in <i>polizza</i> per <i>sinistro</i> e anno assicurativo.																				
Trasporto delle apparecchiature ad impiego mobile (Paragrafo 34.1)	<i>Entro il massimale</i> assicurato indicato in <i>polizza</i> per <i>sinistro</i> e anno assicurativo.																				
Noleggio apparecchiature sostitutive (Paragrafo 34.1)	Fino al 30% dei <i>massimali</i> assicurati indicati in <i>polizza</i> , con il massimo di € 1.000 per <i>sinistro</i> e anno assicurativo.																				
Eventi sociopolitici e atti di terrorismo (Paragrafo 34.2)	Fino all'80% dei <i>massimali</i> assicurati indicati in <i>polizza</i> , per <i>sinistro</i> e anno assicurativo.																				
Furto (paragrafo 34.2)	<i>Entro il massimale</i> assicurato indicato in <i>polizza</i> per <i>sinistro</i> e anno assicurativo.																				
Onorari dei periti (Paragrafo 34.2)	5% dell'indennizzo dovuto, con il massimo di € 1.600.																				

LIMITAZIONI	GARANZIA AGGIUNTIVE (a pagamento)		LIMITI D'INDENNIZZO	
	A. Maggiori Costi		Entro il <i>massimale</i> annuale assicurato indicato in polizza, con il limite per evento di € 500 fino a massimo 180 giorni .	
	B. Programmi in licenza d'uso		Entro il <i>massimale</i> annuale assicurato da intendersi per sinistro ed anno assicurativo.	
	C. Supporti di dati		Entro il <i>massimale</i> annuale assicurato da intendersi per sinistro ed anno assicurativo, fino ad € 500 al giorno per un periodo massimo di 180 giorni	
SCOPERTO/ FRANCHIGIA	GARANZIA “APPARECCHIATURE ELETTRONICHE”			
	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Franchigia</u>: fissa pari a € 250 • <u>Scoperto</u>: non previsto 			
	Per i seguenti eventi, l'assicurazione opera con l'applicazione, per ciascun sinistro, delle franchigie e, ove previsti, gli scoperti, di seguito indicati (ove presenti entrambi viene applicato lo scoperto, e la franchigia è intesa come il minimo non risarcibile):			
	EVENTI INCLUSI	SCOPERTO	FRANCHIGIA	
	Tutte le garanzie	Non previsto	€ 250	
	Trasporto delle apparecchiature ad impiego mobile (Paragrafo 34.1)	per Furto, scippo e caduta accidentale: 25% con il minimo di € 250	Per altri eventi: € 250	
	Noleggio apparecchiature sostitutive (Paragrafo 34.1)	Non previsto	€ 250	
	Eventi sociopolitici e atti di terrorismo (Paragrafo 34.2)	5% con il minimo di € 250	Non prevista	
	Furto (Paragrafo 34.2)	20% per ogni sinistro se furto avvenuto forzando i mezzi di protezione e di chiusura non conformi	€ 250	
	Onorari dei periti (Paragrafo 34.2)	Non previsto	€ 250	
GARANZIA AGGIUNTIVE (a pagamento)		SCOPERTO	FRANCHIGIA	
A. Maggiori Costi		Non previsto	3 giorni	
B. Programmi in licenza d'uso		5% con il minimo di € 250	Non prevista	
C. Supporti di dati		5% con il minimo di € 250	Non prevista	

COSA NON È POSSIBILE ASSICURARE

Art. 35 – ESCLUSIONI

A) Esclusioni generali

In riferimento a tutte le sezioni, si intendono esclusi:

1. Rischio guerra:

sinistri o danni causati direttamente o indirettamente da, occorsi tramite o conseguenti a guerre, invasioni, atti di nemici stranieri, ostilità od operazioni belliche e simili (indipendentemente dal fatto che la guerra sia stata dichiarata o meno), guerre civili, ammutinamenti, tumulti popolari che assumano le dimensioni di o sfocino in sommosse popolari, sommosse militari, insurrezioni, ribellioni, rivoluzioni, usurpazione o presa militare del potere, legge marziale, confische, requisizioni o nazionalizzazioni o distruzione o danno alla proprietà (privata) in virtù o per ordine di qualsiasi governo o autorità pubblica o locale;

2. Obblighi extracontrattuali:

intendendosi come tali gli impegni della *Compagnia* nei confronti dell'*Assicurato* o di terzi che non rientrano nell'ambito della copertura prestata dalla *Polizza*. Ciò riguarda anche qualsiasi impegno della *Compagnia* a indennizzare l'*Assicurato* o terzi dei danni inclusi, ma non solo, di natura punitiva e assimilabili (punitive, exemplary, compensatory) e dei danni consequenziali indiretti;

3. Danni da contaminazione di sostanze chimiche e/o biologiche;

4. Sanction Clause:

La *Compagnia* non sarà tenuta a prestare copertura assicurativa, a risarcire sinistri o a fornire qualsiasi altro tipo di prestazione qualora tale copertura, risarcimento o prestazione possano esporre la sua responsabilità nei confronti di qualsivoglia forma di divieto, sanzione o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da sanzioni commerciali od economiche, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

B) Esclusioni particolari di sezione

Ad integrazione di quanto escluso al punto A), valgono, per le singole Sezioni e Garanzie, le seguenti esclusioni specifiche:

<p>SEZIONE A) DANNI INCENDIO E COMPLEMENTARI</p> <p>Formula Rischi Nominati</p>	<p>✦ 35.1 – <u>Esclusioni comuni alle Garanzie della Sezione A) DANNI INCENDIO E COMPLEMENTARI</u></p> <p style="text-align: center;">A) Formula RISCHI NOMINATI</p> <p>Ad integrazione delle “esclusioni generali” sono altresì esclusi dall'assicurazione i danni, <u>indipendentemente dall'evento che li ha generati</u>:</p> <p>a) provocati con dolo del <i>Contraente</i> o dell'<i>Assicurato</i>, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;</p> <p>b) conseguenti o verificatisi in occasione di quanto indicato al punto 1 delle “esclusioni generali”, salvo che l'<i>Assicurato</i> provi che il <i>sinistro</i> non abbia alcun rapporto con tali eventi;</p> <p>c) conseguenti o verificatisi in occasione di <i>esplosione</i> o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati da accelerazioni artificiali di particelle atomiche (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi x, ecc.), salvo che l'<i>Assicurato</i> provi che il <i>sinistro</i> non abbia alcun rapporto con tali eventi;</p> <p>d) conseguenti o verificatisi in occasione di <i>eruzioni vulcaniche</i>, salvo che l'<i>Assicurato</i> provi che il <i>sinistro</i> non abbia alcun rapporto con tali eventi;</p> <p>e) conseguenti o verificatisi in occasione di <i>bradisismo, franamento, cedimento o smottamento</i> del terreno, <i>valanghe</i> e <i>slavine</i>, variazioni della falda freatica, salvo che l'<i>Assicurato</i> provi che il <i>sinistro</i> non abbia alcun rapporto con tali eventi;</p> <p>f) conseguenti o verificatisi in occasione di <i>maremoti, mareggiate, maree, eccessi di maree</i> (“acqua alta”) e <i>penetrazione di acqua marina</i>, salvo che l'<i>Assicurato</i> provi che il <i>sinistro</i> non abbia alcun rapporto con tali eventi;</p>
--	---

**SEZIONE A)
DANNI INCENDIO E
COMPLEMENTARI**

**Formula
Rischi Nominati**

- g) di **furto, rapina, estorsione**, appropriazione indebita o infedeltà da parte dei *prestatori di lavoro*, frode, truffa, *scippo*, ammanchi in genere, smarrimento, saccheggio;
- h) da **usura, corrosione o difetto del materiale o di fabbricazione o mancata o insufficiente manutenzione**;
- i) derivanti da **crollo o collasso** strutturale dei *fabbricati*, non riconducibili a incendio, *implosione* ed *esplosione*;
- j) subiti dalle **merci in refrigerazione** per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo, di fuoriuscita del fluido frigorifero;
- k) subiti da **macchinari e attrezzature oggetto di contratti di leasing** e assicurati con apposita *assicurazione*, come pure da *apparecchiature elettroniche* qualora assicurate con la Sezione H) "Elettronica";
- l) di qualsiasi natura conseguenti ad **inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo (ed in ogni caso l'inquinamento, o non utilizzo o utilizzo limitato, di beni a causa della presenza di sostanze chimiche o biologiche)**;
- m) **indiretti in genere e le perdite di mercato**, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati;
- n) **alle merci e attrezzature** inerenti all'*attività* assicurata durante il loro trasporto all'esterno dell'esercizio;
- o) **diretti e indiretti occorsi a reti di trasmissione e distribuzione sopraelevate**, compresi a titolo esemplificativo, cablaggio, cavi, piloni, tralicci, torri, altre strutture di supporto e tutte le attrezzature di qualsiasi tipo accessorie o complementari a dette tipologie di installazioni dedicate alla distribuzione di corrente elettrica, segnali telefonici o telegrafici e qualunque comunicazione dati sia audio che video.

L'assicurazione non comprende i danni derivanti, direttamente o indirettamente, da:

- a) **mancato funzionamento o malfunzionamento** di hardware, internet o di altra rete informatica, o sistema analogo;
- b) **distruzione, perdita, alterazione, danneggiamento** di programmi, sistemi informatici e software;
- c) **cancellazione, deterioramento, violazione, duplicazione e divulgazione** di *dati* dell'*Assicurato* o di *dati* che l'*Assicurato* detiene per conto di terzi;
- d) **perdita della capacità**, da parte dei sistemi e dei servizi informatici, di garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei *dati*;
- e) **attacco hacker**.
- f) **ogni interruzione di attività** conseguente a quanto indicato ai precedenti punti;
- g) **i danni reputazionali** conseguenti a quanto indicato ai precedenti punti.

Inoltre, con riferimento alle "Estensioni sempre operanti" (**paragrafo 18.9**), conseguenziali ad un sinistro indennizzabile ai sensi della presente sezione, **sono escluse le spese sostenute:**

- a) (in riferimento ai "**Costi e Oneri di urbanizzazione**") per decadenza della licenza edilizia;
- b) (in riferimento ai "**Onorari di consulenti**") per la preparazione di qualsiasi reclamo;

**SEZIONE A)
DANNI INCENDIO E
COMPLEMENTARI**

**Formula
Rischi Nominati**

- c) (in riferimento ai “**rifacimento cose particolari**”) oltre 12 mesi dal sinistro e dovute al risarcimento del valore artistico o scientifico;
- d) (in riferimento al “**rimpiaggio del combustibile**”) qualora il fabbricato risulti vuoto o inoccupato.

L'assicurazione non comprende, salvo che non siano state singolarmente incluse in copertura le singole ESTENSIONI FACOLTATIVE (con premio aggiuntivo), i danni:

1. provocati a cose /beni di terzi da incendio, esplosione e scoppio (Garanzia Aggiuntiva **A- RICORSO TERZI DA INCENDIO**);
2. dovuti a spargimento d'acqua, a causa di eventi accidentali, e relativa ricerca dell'origine del danno e conseguente ripristino/riparazione (Garanzia Aggiuntiva **B - DANNI D'ACQUA**);
3. legati ad eventi atmosferici, gelo, bagnamento e sovraccarico di neve (Garanzia Aggiuntiva **C- EVENTI ATMOSFERICI**);
4. conseguenti a tumulti popolari, scioperi, atti vandalici o dolosi e atti di sabotaggio (Garanzia Aggiuntiva **D - EVENTI SOCIOPOLITICI**);
5. causati ad impianti e circuiti elettrici o elettronici relativi ai beni assicurati (ed a macchinari ed apparecchi) dovuti a scariche, correnti, corto circuito ed altri fenomeni elettrici (Garanzia Aggiuntiva **E - FENOMENO ELETTRICO**);
6. conseguenti o verificatisi in occasione di **atti di terrorismo**, salvo che l'Assicurato provi che il *sinistro* non abbia alcun rapporto con tali eventi verificatisi in occasione di *atti di terrorismo* (Garanzia Aggiuntiva **F - ATTI DI TERRORISMO**);
7. conseguenti o verificatisi in occasione di *terremoti* (Garanzia Aggiuntiva **G - TERREMOTO**);
8. conseguenti o verificatisi in occasione di *alluvione* o *Inondazione* (Garanzia Aggiuntiva **H - ALLUVIONE/ INONDAZIONE**);
9. causati da allagamento verificatosi all'interno del *fabbricato* a seguito di formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua (Garanzia Aggiuntiva **I - ALLAGAMENTO**);
10. subiti dal *macchinario* causati o dovuti a guasti accidentali meccanici in genere (Garanzia Aggiuntiva **J - GUASTO MACCHINE**);
11. di rottura *lastre* e insegne la cui rottura sia avvenuta per cause accidentali o imputabili a fatti di terzi (Garanzia Aggiuntiva **K- ROTTURA LASTRE**).

Inoltre, in riferimento alle ESTENSIONI FACOLTATIVE valgono le ulteriori specifiche esclusioni:

❖ **RICORSO TERZI DA INCENDIO**
L'assicurazione non comprende:

- a) **i danni a cose** che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo:
- ✓ i veicoli, gli indumenti e gli effetti personali, **esclusi i valori**, dei *prestatori di lavoro* dell'Assicurato;
 - ✓ i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, in sosta presso l'area adiacente il fabbricato assicurato, nell'ambito di tali operazioni.
- b) i danni di qualsiasi natura **conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo**.

**SEZIONE A)
DANNI INCENDIO E
COMPLEMENTARI**

**Formula
Rischi Nominati**

❖ **DANNI D'ACQUA**

La Compagnia non indennizza i danni:

- a) causati da umidità, *stillicidio*, traboccamento o rigurgito di fognature pubbliche;
- b) causati da guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
- c) causati da rotture, brecce o lesioni accidentali dei lucernari e dei serramenti;
- d) verificatisi in fabbricati:
 - d.1)** realizzati prevalentemente in legno, argilla, eternit, plastica, vetro o altro materiale particolarmente leggero o fragile;
 - d.2)** in corso di costruzione, ristrutturazione, demolizione o riparazione;
- e) alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm dal pavimento quando le stesse, per dimensione o peso, possono essere riposte su scaffalature, ripiani o pallets.

❖ **EVENTI ATMOSFERICI**

L'assicurazione non comprende i danni:

causati da:

- a) fuoriuscita d'acqua e quanto trasportato dalle usuali sponde di corsi d'acqua o bacini, sia naturali sia artificiali;
- b) umidità e *stillicidio*;
- c) formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;

subiti da:

- d) alberi, coltivazioni floreali e agricole in genere;
- e) contenuto all'aperto;
- f) fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture e nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e simili, tensostrutture, tendostrutture e simili, serre, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
- g) recinti, cancelli, gru, cavi aerei, antenne, ciminiera, camini, insegne e installazioni esterne similari;
- h) serbatoi e impianti in genere all'aperto;
- i) pannelli solari e fotovoltaici (salvo quanto previsto dall'Art. 18.10 lettera C)c;
- j) serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;

in riferimento al "Sovraccarico neve", si precisa che l'assicurazione non comprende i danni subiti da:

- k) fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve al momento della costruzione o successiva ristrutturazione delle strutture portanti del tetto e al loro contenuto;
- l) fabbricati in costruzione o in corso di ristrutturazione e al loro contenuto; l'esclusione non si applica qualora la ristrutturazione sia ininfluenza ai fini della garanzia;
- m) capannoni pressostatici e simili, tensostrutture, tendostrutture o simili, capannoni fissi o retrattili con pareti o copertura costituite da teloni e strutture similari, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
- n) serramenti in genere, vetrate e lucernari, come pure dall'impermeabilizzazione, a meno che il danno sia causato dal crollo totale o parziale del tetto o delle pareti.

**SEZIONE A)
DANNI INCENDIO E
COMPLEMENTARI**

**Formula
Rischi Nominati**

❖ **EVENTI SOCIOPOLITICI**

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) di imbrattamento o deturpamento alle parti esterne del fabbricato e delle recinzioni;
- b) di fenomeno elettrico;
- c) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione o omissione di controlli o manovre;
- d) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque Autorità, di diritto o di fatto, o in occasione di serrata;
- e) dovuti ad atti di terrorismo.

❖ **ATTI DI TERRORISMO**

L'assicurazione non comprende:

- a) i danni, le perdite, i costi e le spese, direttamente o indirettamente causati da inquinamento o contaminazione nucleare, biologica e chimica;
- b) i danni, le perdite, i costi e le spese direttamente o indirettamente riconducibili a qualsiasi azione intrapresa da chiunque, per controllare, prevenire, reprimere o, a qualsiasi titolo, contrastare un *atto di terrorismo*;
- c) i danni causati da fuoriuscita d'acqua e quanto trasportato dalle usuali sponde di corsi d'acqua o bacini, sia naturali sia artificiali;
- d) i danni causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione o omissione di controlli o manovre.

❖ **TERREMOTO**

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sui beni assicurati;
- b) causati da eruzioni vulcaniche;
- c) indiretti quali: cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati.

❖ **ALLUVIONE/ INONDAZIONE**

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) ai beni all'aperto, ad eccezione di serbatoi e impianti fissi per natura e destinazione;
- b) alle merci poste ad altezza inferiore a 10 centimetri dal pavimento quando le stesse, per dimensione o peso, possono essere riposte su scaffalature, ripiani o pallets;
- c) causati da umidità, *stillicidio*, trasudamento;
- d) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione o dell'alluvione sui beni assicurati;
- e) di maremoti, mareggiate, maree, eccesso di maree ("acqua alta") e penetrazione di acqua marina.

❖ **ALLAGAMENTO**

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) ai beni posti in locali interrati e seminterrati;

**SEZIONE A)
DANNI INCENDIO E
COMPLEMENTARI**

**Formula
Rischi Nominati**

- b) alle merci poste ad altezza inferiore a 10 centimetri dal pavimento quando le stesse, per dimensione o peso, possono essere riposte su scaffalature, ripiani o pallets;
- c) verificatisi a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti, dal vento o dalla grandine;
- d) causati da fuoriuscita d'acqua e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini, sia naturali sia artificiali;
- e) causati da gelo, umidità, *stillicidio*, trasudamento, infiltrazione, anche se conseguenti all'evento coperto dalla garanzia;
- f) causati da intasamento o traboccamento di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi,
- g) traboccamento o rigurgito di fognature;
- h) causati da fuoriuscita d'acqua da impianti, dispositivi di spegnimento, vasche, serbatoi e simili.

❖ **GUASTO MACCHINE**

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) causati da difetti di cui il *Contraente*, *l'Assicurato* o il preposto all'esercizio del macchinario erano a conoscenza al momento della stipula della polizza, indipendentemente dal fatto che la Compagnia ne fosse a conoscenza;
- b) per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, venditore, locatore o fornitore dei beni assicurati. Sono inoltre esclusi tutti i danni, guasti e difetti la cui riparazione o eliminazione rientra nelle prescrizioni del contratto di assistenza tecnica, anche se non sottoscritto dal Contraente e dall'Assicurato.
- c) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore o del fornitore dell'esercizio, l'uso e la manutenzione delle cose assicurate.
- d) dovuti al funzionamento improprio del macchinario e delle attrezzature e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o condizionamento;
- e) ad utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione a forme, matrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti, refrattari, aghi, organi di frantumazione, lampade o altre fonti di luce, accumulatori elettrici e simili, a catalizzatori, filtri, fluidi in genere, ad eccezione dell'olio nei trasformatori e interruttori, a sistemi ed apparecchiature elettroniche per elaborazione dati;
- f) alle apparecchiature elettroniche oggetto di produzione, riparazione, commercializzazione;
- g) ai supporti di dati, archivi di dati ed ai programmi;
- h) alle apparecchiature elettroniche prodotte da oltre 10 anni, salvo che si tratti di elaboratori di processo o di automazione di processi industriali;
- i) causati da guasti senza il concorso di cause esterne;
- j) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione;
- k) verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
- l) di natura estetica che non compromettano la funzionalità dei beni assicurati;
- m) di *fenomeno elettrico*.

❖ **ROTTURA LASTRE**

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) dovuti a difettosa installazione o vizio di costruzione, a rigature o scheggiature;

**SEZIONE A)
DANNI INCENDIO E
COMPLEMENTARI**

Formula All Risks

b) verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni o lavori che richiedano la prestazione di operai.

B) Formula ALL RISKS

Ad integrazione delle “esclusioni generali” sono altresì esclusi dall'assicurazione i danni:

- 1) verificatisi in occasione di:
 - a) **quanto indicato al punto 1 delle “esclusioni generali”**, salvo che l'Assicurato provi che il *sinistro* non abbia alcun rapporto con tali eventi;
 - b) **esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni** provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
 - c) **maremoti, eruzioni vulcaniche, bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine, variazioni della falda freatica;**
 - d) **mareggiate, maree, eccesso di maree** (“acqua alta”) e **penetrazione di acqua marina;**
 - e) **terremoto** (salvo che non sia operante la specifica estensione con premio aggiuntivo);
 - f) **inondazioni, alluvioni** (salvo che non sia operante la specifica estensione con premio aggiuntivo);
 - g) **allagamento**, a seguito di formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua (salvo che non sia operante la specifica estensione con premio aggiuntivo);
salvo che il sinistro non abbia alcuna relazione con i suddetti eventi.
- 2) causati da o dovuti a:
 - a) **assestamenti, restringimenti, dilatazioni;**
 - b) **guasti e rotture** meccanici in genere, **mancato o anomalo funzionamento;**
 - c) **interruzioni di reazioni termiche, isoterliche o chimiche, di essiccazione, di cottura** che danneggino le merci in lavorazione;
 - d) **deterioramento, logorio, usura, incrostazione, ossidazione, ruggine, corrosione, contaminazione, inquinamento** (sia graduale che accidentale), **deperimento, stillicidio, fermentazione, infiltrazione** (a meno che conseguente ad acqua piovana o ad acqua di disgelo), **evaporazione;**
 - e) **umidità, brina e condensa, siccità;**
 - f) **microrganismi, animali, insetti o vegetali** in genere;
 - g) **sospensione e/o interruzione** di forniture di energia, gas, acqua;
 - h) **dispersione o perdita** dei liquidi inerenti all'*attività* assicurata;
 - i) **fuoriuscita o solidificazione** di materiali contenuti in forni, crogiuoli, linee ed apparecchiature di fusione;
 - j) **eventi per i quali deve rispondere, per legge, il costruttore** o il fornitore delle cose assicurate;
 - k) **mancata e/o anormale manutenzione**, installazione, montaggio, smontaggio, revisione, collaudo, prova di macchinari; costruzione, trasformazione, demolizione di fabbricati o loro parti;
 - l) **errori di progettazione**, di calcolo, di lavorazione, impiego di merci difettose che influiscono direttamente o indirettamente sulla qualità, quantità, titolo, colore delle merci sia finite che in corso di lavorazione, vizio e/o difetto di prodotto; errato od inadeguato stoccaggio;

**SEZIONE A)
DANNI INCENDIO E
COMPLEMENTARI**

Formula All Risks

m) **errata manovra**;

n) **difetti noti** al *Contraente*, all'Assicurato, ai rappresentanti legali, agli amministratori o ai soci a responsabilità illimitata all'atto della stipula della polizza;

salvo che siano causa di altri eventi non specificatamente esclusi; in questo caso la *Compagnia* indennizza solo la parte di danno non rientrante nelle esclusioni;

3) i danni subiti da:

a) **terreni, boschi, alberi**, vegetazioni, coltivazioni ed animali in genere;

b) **merci** durante il trasporto e/o la movimentazione e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata nella scheda di polizza;

c) **merci** per mancata od anormale produzione e/o mantenimento del freddo e del caldo, fuoriuscita del fluido frigorifero, tutti anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'*assicurazione*;

d) **tubazioni e cavi interrati** se non protetti da appositi manufatti;

e) **merci** già caricate a bordo di automezzi di trasporto di terzi in sosta nell'area di esclusiva pertinenza dell'*attività* dichiarata qualora garantite da specifica polizza;

h) **macchinari** per effetto di guasti accidentali meccanici in genere (salvo che non sia operante la specifica estensione "Guasto macchine" con premio aggiuntivo);

f) **lastre** e insegne per cause accidentali o imputabili a fatti di terzi (salvo che non sia operante la specifica estensione "Rottura Lastre" con premio aggiuntivo);

4) L'assicurazione non comprende i **danni e/o le perdite di software, microchip, circuiti integrati, programmi o altri dati informatici** causati o dovuti a:

a) **virus** informatici di qualsiasi tipo;

b) accesso ed utilizzo **non autorizzato** dei sistemi informatici;

c) **cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione della funzionalità operativa** o disponibilità di tale software, programmi o dati informatici, a meno che detti danni siano provocati da altro evento non escluso;

d) anche causati da **atti dolosi, atti di terrorismo e/o sabotaggio** organizzato.

5) Sono comunque esclusi:

a) i danni cagionati da **dolo** del *Contraente*, dell'*Assicurato*, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;

b) i danni di **furto, rapina, estorsione**, appropriazione indebita od infedeltà da parte dei *prestatori di lavoro*, frode, truffa, scippo, ammanchi in genere, smarrimento, saccheggio;

c) i danni conseguenti a **ordinanze di Autorità** o leggi che regolino la costruzione, ricostruzione, riparazione, rimpiazzo, demolizione delle cose assicurate;

d) i danni di **natura estetica** che non compromettono la funzionalità e la fruibilità delle cose assicurate;

e) le **perdite di mercato e danni indiretti** in genere quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;

f) provocati a **cose /beni di terzi da incendio, esplosione e scoppio** (salvo che non sia operante la specifica estensione "Ricorso terzi da incendio" con premio aggiuntivo);

g) i danni di qualsiasi natura conseguenti ad **inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo ed in ogni caso l'inquinamento, o non utilizzo o utilizzo limitato, di beni a causa della presenza di sostanze chimiche o biologiche**;

h) i **danni (diretti o indiretti) occorsi a reti di trasmissione e**

**SEZIONE A)
DANNI INCENDIO E
COMPLEMENTARI**

Formula All Risks

distribuzione sopraelevate, compresi a titolo esemplificativo cablaggio, cavi, piloni, tralicci, torri, altre strutture di supporto e tutte le attrezzature di qualsiasi tipo accessorie o complementari a dette tipologie di installazioni dedicate alla distribuzione di corrente elettrica, segnali telefonici o telegrafici e qualunque comunicazione dati sia audio che video.

Inoltre, in riferimento ai seguenti eventi (vedasi artt. 21 e 22 e paragrafi 21.1 e 22.1), valgono le ulteriori specifiche esclusioni:

❖ **RICORSO TERZI DA INCENDIO**

L'assicurazione non comprende:

- a) **i danni a cose** che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo:
- ✓ i veicoli, gli indumenti e gli effetti personali, esclusi i valori, dei *prestatori di lavoro* dell'Assicurato;
 - ✓ i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, in sosta presso l'area adiacente il fabbricato assicurato, nell'ambito di tali operazioni.
- b) di qualsiasi natura **conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo**.

❖ **DANNI D'ACQUA**

La Compagnia non indennizza i danni:

- a) causati da umidità, *stillicidio*, traboccamento o rigurgito di fognature pubbliche;
- b) causati da guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
- c) causati da rotture, brecce o lesioni accidentali dei lucernari e dei serramenti;
- d) verificatisi in fabbricati:
- d.1)** realizzati prevalentemente in legno, argilla, eternit, plastica, vetro o altro materiale particolarmente leggero o fragile;
 - d.2)** in corso di costruzione, ristrutturazione, demolizione o riparazione;
- e) alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm dal pavimento quando le stesse, per dimensione o peso, possono essere riposte su scaffalature, ripiani o pallets.

❖ **EVENTI ATMOSFERICI**

L'assicurazione non comprende i danni:

causati da:

- a) fuoriuscita d'acqua e quanto trasportato dalle usuali sponde di corsi d'acqua o bacini, sia naturali sia artificiali;
- b) umidità e *stillicidio*;
- c) formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;

subiti da:

- d) alberi, coltivazioni floreali e agricole in genere;
- e) contenuto all'aperto;
- f) fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture e nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e simili, tensostrutture, tendostrutture e simili, serre, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;

**SEZIONE A)
DANNI INCENDIO E
COMPLEMENTARI**

Formula All Risks

g) recinti, cancelli, gru, cavi aerei, antenne, ciminiere, camini, insegne e installazioni esterne similari;

h) serbatoi e impianti in genere all'aperto;

i) pannelli solari e fotovoltaici (salvo quanto previsto dall'Art. 18.10 lettera C);

j) serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;

in riferimento al "Sovraccarico neve", si precisa che l'assicurazione non comprende i danni subiti da:

k) fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve al momento della costruzione o successiva ristrutturazione delle strutture portanti del tetto e al loro contenuto;

l) fabbricati in costruzione o in corso di ristrutturazione e al loro contenuto; l'esclusione non si applica qualora la ristrutturazione sia ininfluente ai fini della garanzia;

m) capannoni pressostatici e simili, tensostrutture, tendostrutture o simili, capannoni fissi o retrattili con pareti o copertura costituite da teloni e strutture similari, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;

n) serramenti in genere, vetrate e lucernari, come pure dall'impermeabilizzazione, a meno che il danno sia causato dal crollo totale o parziale del tetto o delle pareti.

❖ **EVENTI SOCIOPOLITICI**

L'assicurazione non comprende i danni:

a) di imbrattamento o deturpamento alle parti esterne del fabbricato e delle recinzioni;

b) di fenomeno elettrico;

c) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione o omissione di controlli o manovre;

d) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque Autorità, di diritto o di fatto, o in occasione di serrata;

e) dovuti ad atti di terrorismo.

❖ **ATTI DI TERRORISMO**

L'assicurazione non comprende:

a) i danni, le perdite, i costi e le spese, direttamente o indirettamente causati da inquinamento o contaminazione nucleare, biologica e chimica;

b) i danni, le perdite, i costi e le spese direttamente o indirettamente riconducibili a qualsiasi azione intrapresa da chiunque, per controllare, prevenire, reprimere o, a qualsiasi titolo, contrastare un *atto di terrorismo*;

c) i danni causati da fuoriuscita d'acqua e quanto trasportato dalle usuali sponde di corsi d'acqua o bacini, sia naturali sia artificiali;

d) i danni causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione o omissione di controlli o manovre.

❖ **TERREMOTO**

L'assicurazione non comprende i danni:

a) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del

**SEZIONE A)
DANNI INCENDIO E
COMPLEMENTARI**

Formula All Risks

terremoto sui beni assicurati;

- b) causati da eruzioni vulcaniche;
- c) indiretti quali: cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati.

❖ **ALLUVIONE/ INONDAZIONE**

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) ai beni all'aperto, ad eccezione di serbatoi e impianti fissi per natura e destinazione;
- b) alle merci poste ad altezza inferiore a 10 centimetri dal pavimento quando le stesse, per dimensione o peso, possono essere riposte su scaffalature, ripiani o pallets;
- c) causati da umidità, *stillicidio*, trasudamento;
- d) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione o dell'alluvione sui beni assicurati;
- e) di maremoti, mareggiate, maree, eccesso di maree ("acqua alta") e penetrazione di acqua marina.

❖ **ALLAGAMENTO**

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) ai beni posti in locali interrati e seminterrati;
- b) alle merci poste ad altezza inferiore a 10 centimetri dal pavimento quando le stesse, per dimensione o peso, possono essere riposte su scaffalature, ripiani o pallets;
- c) verificatisi a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti, dal vento o dalla grandine;
- d) causati da fuoriuscita d'acqua e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini, sia naturali sia artificiali;
- e) causati da gelo, umidità, *stillicidio*, trasudamento, infiltrazione, anche se conseguenti all'evento coperto dalla garanzia;
- f) causati da intasamento o traboccamento di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi,
- g) traboccamento o rigurgito di fognature;
- h) causati da fuoriuscita d'acqua da impianti, dispositivi di spegnimento, vasche, serbatoi e simili.

❖ **GUASTO MACCHINE**

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) causati da difetti di cui il Contraente, l'Assicurato o il preposto all'esercizio del macchinario erano a conoscenza al momento della stipula della polizza, indipendentemente dal fatto che la Compagnia ne fosse a conoscenza;
- b) per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, venditore, locatore o fornitore dei beni assicurati. Sono inoltre esclusi tutti i danni, guasti e difetti la cui riparazione o eliminazione rientra nelle prescrizioni del contratto di assistenza tecnica, anche se non sottoscritto dal Contraente e dall'Assicurato.
- c) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore o del fornitore dell'esercizio, l'uso e la manutenzione delle cose assicurate.
- d) dovuti al funzionamento improprio del macchinario e delle attrezzature e ad

<p>SEZIONE A) DANNI INCENDIO E COMPLEMENTARI</p> <p><u>Formula All Risks</u></p>	<p>esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o condizionamento;</p> <p>e) ad utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione a forme, matrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti, refrattari, aghi, organi di frantumazione, lampade o altre fonti di luce, accumulatori elettrici e simili, a catalizzatori, filtri, fluidi in genere, ad eccezione dell'olio nei trasformatori e interruttori, a sistemi ed apparecchiature elettroniche per elaborazione dati;</p> <p>f) alle apparecchiature elettroniche oggetto di produzione, riparazione, commercializzazione;</p> <p>g) ai supporti di dati, archivi di dati ed ai programmi;</p> <p>h) alle apparecchiature elettroniche prodotte da oltre 10 anni, salvo che si tratti di elaboratori di processo o di automazione di processi industriali;</p> <p>i) causati da guasti senza il concorso di cause esterne;</p> <p>j) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione;</p> <p>k) verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;</p> <p>l) di natura estetica che non compromettano la funzionalità dei beni assicurati;</p> <p>m) di <i>fenomeno elettrico</i>;</p> <p>❖ <u>ROTTURA LASTRE</u> <u>L'assicurazione non comprende i danni:</u></p> <p>a) dovuti a difettosa installazione o vizio di costruzione, a rigature o scheggiature;</p> <p>b) verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni o lavori che richiedano la prestazione di operai.</p>
<p>SEZIONE B) RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI</p>	<p>✚ <u>35.2 - Esclusioni comuni della Sezione B) RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI</u></p> <p>Ad integrazione delle "esclusioni generali" sono altresì esclusi dall'assicurazione:</p> <p>- i rischi di RC di imprese che producono e/o commercializzano armi, esplosivi e/o fuochi artificiali;</p> <p>- la Responsabilità Civile dell'Assicurato per i danni:</p> <p>a) derivanti da obblighi di cui l'assicurato debba rispondere oltre a quanto previsto dalla legge;</p> <p>b) conseguenti a:</p> <p>b.1. inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;</p> <p>b.2. interruzione, impoverimento, deviazione di sorgenti e corsi d'acqua;</p> <p>b.3. alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali e in genere di quanto si trova nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento;</p> <p>c) derivanti dall'uso di:</p> <p>c.1. veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate;</p> <p>c.2. natanti;</p> <p>c.3. aeromobili;</p> <p>c.4. veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;</p> <p>d) alle opere in costruzione e alle opere o cose sulle quali si eseguono i lavori;</p> <p>e) alle cose che l'assicurato abbia in consegna e custodia a qualsiasi titolo o destinazione (salvo se esplicitamente incluso nelle garanzie);</p>

**SEZIONE B)
RESPONSABILITÀ
CIVILE VERSO
TERZI**

- f) **alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori** (salvo se esplicitamente incluso nelle garanzie);
- g) **provocati da acqua piovana o da agenti atmosferici in genere** in occasione di costruzione, ristrutturazione, sopraelevazione o manutenzione di fabbricati;
- h) **da furto**;
- i) **provocati** da soggetti diversi dai *prestatori di lavoro*;
- j) **arrecati** da opere o installazioni in genere **dopo l'ultimazione dei lavori**.
- k) **conseguenti** o verificatisi in occasione di **terremoti, inondazioni, alluvioni, eruzioni vulcaniche**, salvo che l'*Assicurato* provi che il *sinistro* non abbia alcun rapporto con tali eventi;
- l) **a fabbricati** e a cose dovuti ad **assestamento, vibrazioni** del terreno, da qualsiasi causa determinati, **lavori di sotto muratura** o tecniche sostitutive assimilabili, salvo che l'*Assicurato* provi che il *sinistro* non abbia alcun rapporto con tali eventi
- m) **conseguenti** o verificatisi in occasione di **bradisismo, valanghe e slavine**, variazioni della falda freatica, salvo che l'*Assicurato* provi che il *sinistro* non abbia alcun rapporto con tali eventi;
- n) **conseguenti** o verificatisi in occasione di cedimento e franamento del terreno;
- o) **conseguenti** o verificatisi in occasione di **maremoti, mareggiate, maree, eccesso di maree** ("acqua alta") e **penetrazione di acqua marina**, salvo che l'*Assicurato* provi che il *sinistro* non abbia alcun rapporto con tali eventi;
- p) da **violazione dei contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o religiosa**, meglio definiti Employment Practices Liability;
- q) da richieste di risarcimento a seguito di malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi in relazione alla **encefalopatia spongiforme (TSE)**, come a titolo esemplificativo l'encefalopatia spongiforme bovina o nuove varianti della malattia Creutzfeldt-Jakob (vCJD);
- r) **patrimoniali puri**, derivanti da mancata e/o errata fornitura di gas, acqua, vapore, elettricità e fonti energetiche in generale;
- s) verificatisi **in occasione di quanto indicato al punto 1 delle "esclusioni generali"**, salvo che l'*Assicurato* provi che il *sinistro* non abbia alcun rapporto con tali eventi.

✚ **35.2.1 - Esclusioni specifiche di garanzia**

❖ **Esclusioni specifiche comuni alla garanzia R.C.T. e R.C.O.**

L'assicurazione, ad integrazione delle esclusioni comuni, non comprende i danni derivanti:

- a) da detenzione o da impiego di **esplosivi**;
- b) direttamente o indirettamente, seppure in parte dall'amianto o qualsiasi altra sostanza o prodotto contenente in qualunque forma o misura l'**amianto**;
- c) da **trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo**, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopo radioattivi, macchine acceleratrici o da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive);
- d) direttamente o indirettamente da **onde o da campi elettromagnetici**;
- e) direttamente o indirettamente da **organismi geneticamente modificati**;
- f) dal contagio del sangue nelle sue varie forme e varianti, sindrome da immunodeficienza acquisita (**H.I.V., A.I.D.S.**);

**SEZIONE B)
RESPONSABILITÀ
CIVILE VERSO
TERZI**

- g) da **B.S.E.** nelle sue forme e varianti;
h) da mobbing, stalking e sindromi e comportamenti affini di tipo persecutorio o discriminante nelle varie forme e varianti.

❖ **Esclusioni specifiche della sola garanzia R.C.T.**

L'assicurazione non comprende:

- I danni da infortunio sul luogo del lavoro e/o malattia professionale subiti dai *prestatori di lavoro* (rientranti nella garanzia R.C.O.);
- I danni patrimoniali dovuti alla responsabilità civile degli amministratori, dirigenti o sindaci della società Contraente (rientranti nella garanzia D&O);
- I danni involontariamente causati a terzi da difetto di prodotto (rientranti nella garanzia R.C.P.) salvo quanto disposto dall'estensione inclusiva "Responsabilità civile smercio" di cui al paragrafo **23.2**;
- I danni involontariamente cagionati a terzi conseguenti la proprietà e conduzione dell'immobile assicurato (rientranti nella garanzia R.C.F.);
- gli importi che l'assicurato sia tenuto a pagare a titolo di multe, ammende, penali a carattere sanzionatorio o di altre norme imperative di legge.
- i danni derivanti, direttamente o indirettamente, dal rischio informatico, ed in particolare dal:

- mancato funzionamento o malfunzionamento di hardware, internet o di altra rete informatica, o sistema analogo;
- distruzione, perdita, alterazione, danneggiamento di programmi, sistemi informatici e software;
- cancellazione, deterioramento, violazione, duplicazione e divulgazione di dati dell'Assicurato o di dati che l'assicurato detiene per conto di terzi;
- perdita della capacità, da parte dei sistemi e dei servizi informatici, di garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati;
- attacco hacker.

Sono inoltre esclusi:

- ogni interruzione di *attività* conseguente a quanto indicato ai precedenti punti;
- i danni reputazionali conseguenti a tutto quanto indicato ai precedenti punti.
- I danni di cui alle singole ESTENSIONI FACOLTATIVE (**23.3**) salvo che non siano state acquistate, ovvero:
 - DANNI AI VEICOLI IN CONSEGNA E CUSTODIA
 - RESPONSABILITÀ CIVILE POSTUMA AUTOFFICINE
 - RESPONSABILITÀ CIVILE POSTUMA 12 MESI
 - RESPONSABILITÀ CIVILE POSTUMA D.M. 37/2008
 - DANNI DA FURTO
 - DANNI ALLE COSE SULLE QUALI SI ESEGUONO I LAVORI

Inoltre:

- 1) **in riferimento ai danni coperti della garanzia R.C.T.** (di cui al paragrafo **23.1**) **valgono le seguenti ulteriori esclusioni:**

- **DANNI DERIVANTI DALLA GESTIONE DELLO SPAZIO DI RISTORO** (punto "b", paragrafo **23.1**)

L'assicurazione non comprende:

- la Responsabilità Civile imputabile all'Assicurato, qualora la gestione sia affidata a ditte esterne;

**SEZIONE B)
RESPONSABILITÀ
CIVILE VERSO
TERZI**

- **DANNI DERIVANTI DALL'IMPIEGO DI MACCHINARI, MACCHINE OPERATRICI, MEZZI DI SOLLEVAMENTO E VEICOLI A MOTORE** (punto "e", paragrafo 23.1)

L'assicurazione non comprende:

- i rischi derivanti dalla loro circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate;

- 2) in riferimento alle Estensioni inclusive R.C.T. (di cui al paragrafo 23.2), **valgono le seguenti ulteriori esclusioni:**

- **DANNI A VEICOLI DI TERZI E PRESTATORI DI LAVORO** (punto 1, paragrafo 23.2)

Sono esclusi i danni da:

- furto;
- incendio;
- atti dolosi in genere;
- mancato uso o disponibilità dei veicoli e i danni ai veicoli sotto carico e scarico;

- **DANNI A COSE IN CONSEGNA E CUSTODIA** (punto 2, paragrafo 23.2)

Sono esclusi i danni da:

- furto o smarrimento;
- incendio;
- necessari per l'esecuzione dei lavori;
- alle cose, macchinari o attrezzature che costituiscono strumento, bene o oggetto di lavoro;
- alle cose trasportate, movimentate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- mancato uso o disponibilità.

- **DANNI A COSE DI TERZI SOLLEVATE, CARICATE, SCARICATE, MOVIMENTATE, TRASPORTATE O RIMORCHIATE** (punto 4, paragrafo 23.2)

Sono esclusi i danni:

- da mancato uso delle cose danneggiate.

- **DANNI A MEZZI DI TRASPORTO SOTTO CARICO E SCARICO** (punto 5, paragrafo 23.2)

Sono esclusi i danni da:

- Furto;
- incendio;
- mancato uso.

- **DANNI DA INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DI ATTIVITÀ DI TERZI** (punto 6, paragrafo 23.2)

Sono esclusi i danni:

- non derivanti da sinistro dovuto allo svolgimento dell'*attività* assicurata risarcibile ai sensi della garanzia RCT;

- **RESPONSABILITÀ CIVILE SMERCIO** (punto 7, paragrafo 23.2)

Sono esclusi i danni:

- verificatosi oltre 3 mesi dalla data di consegna della merce/prodotto e/o oltre la data di scadenza della polizza;
- dovuti a vizio originario del prodotto (l'esclusione non si applica per i generi alimentari di produzione propria, somministrati o venduti negli spacci aziendali, nei negozi situati nell'ambito

**SEZIONE B)
RESPONSABILITÀ
CIVILE VERSO
TERZI**

dell'azienda, durante l'attività promozionale oppure offerti in degustazione);

- dovuti a merci non in conformità a norme e regolamenti disciplinanti l'esercizio dell'*attività* assicurata;
- alle cose stesse, come pure le spese per le relative riparazioni o sostituzioni;
- da mancato uso o mancata disponibilità.

3) in riferimento alle GARANZIE AGGIUNTIVE R.C.T. (di cui al paragrafo **23.3**) **valgono le seguenti ulteriori esclusioni specifiche:**

• **DANNI AI VEICOLI IN CONSEGNA E CUSTODIA** (punto **1**, paragrafo **23.3**)

L'assicurazione non comprende i danni:

- verificati e denunciati oltre il periodo di validità dell'assicurazione;
- necessari per l'esecuzione dei lavori;
- alle parti oggetto di manutenzione o riparazione e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione delle stesse;
- alle cose che si trovano sui veicoli stessi;
- da incendio;
- da furto;
- da mancato uso o disponibilità del veicolo;
- alle cose trasportate o rimorchiate.

• **RESPONSABILITÀ CIVILE POSTUMA AUTOFFICINE** (punto **2**, paragrafo **23.3**)

L'assicurazione non comprende i danni:

- verificati oltre **12** mesi dalla data di riconsegna del veicolo ai clienti **e/o** denunciati oltre il periodo di validità dell'assicurazione;
- denunciati durante il periodo di validità dell'assicurazione, ma conseguenti a lavori eseguiti prima della sottoscrizione della presente polizza.

• **RESPONSABILITÀ CIVILE POSTUMA 12 MESI** (punto **3**, paragrafo **23.3**)

L'assicurazione non opera per il settore edile e in ogni caso non comprende i danni:

- che si manifestino oltre **12** mesi dalla data di ultimazione dei lavori, di consegna o effettuazione del collaudo, se richiesto, **e/o** denunciati oltre il periodo di validità dell'assicurazione.
- denunciati durante il periodo di validità dell'assicurazione, ma conseguenti a lavori eseguiti prima della sottoscrizione della presente polizza.

• **RESPONSABILITÀ CIVILE POSTUMA D.M. 37/2008** (punto **4**, paragrafo **23.3**)

L'assicurazione non comprende i danni:

- che si manifestino oltre **10** anni dalla data di ultimazione dei lavori, di consegna dell'impianto o effettuazione del collaudo, se richiesto, **e/o** denunciati oltre il periodo di validità dell'assicurazione.
- denunciati durante il periodo di validità dell'assicurazione, ma conseguenti a lavori eseguiti prima della sottoscrizione della presente polizza.
- alle cose oggetto di riparazione, installazione o manutenzione e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione delle stesse;
- da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;

**SEZIONE B)
RESPONSABILITÀ
CIVILE VERSO
TERZI**

- da inidoneità o mancata rispondenza all'uso per il quale le cose sono destinate;
- da mancato o intempestivo intervento manutentivo.

• **DANNI DA FURTO** (punto 5, paragrafo 23.3)

L'assicurazione non comprende i danni:

- In assenza di comprovata responsabilità da negligenza o imprudenza dell'Assicurato stesso o delle persone delle quali debba rispondere;
- In assenza di antifurto sui ponteggi regolarmente installato e funzionante.

• **DANNI ALLE COSE SULLE QUALI SI ESEGUONO I LAVORI** (punto 6, paragrafo 23.3)

L'assicurazione non comprende i danni:

- necessari per l'esecuzione dei lavori;
- alle parti direttamente oggetto di lavorazione;
- avvenuti dopo l'ultimazione dei lavori.

❖ **Esclusioni specifiche della garanzia R.C.O. per quanto alle "Malattie professionali"**

Si intendono escluse in ogni caso:

- asbestosi, silicosi e altre patologie provocate dall'amianto e/o dalla silice, ipoacusie;
- sindrome da immunodeficienza acquisita;
- le malattie professionali provocate da ritenuti soprusi o comportamenti vessatori in genere quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: discriminazioni, riduzioni di mansioni, molestie di varia natura (ivi incluse quelle a sfondo sessuale), posti in essere da colleghi e/o superiori al fine di emarginare e/o allontanare singole persone o gruppi di esse dall'ambiente di lavoro (c.d. "mobbing").

L'assicurazione inoltre non vale per:

- quei *prestatori di lavoro* per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- le malattie professionali conseguenti:
 - alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato;
 - alla intenzionale mancata prevenzione del danno, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni.
 La presente esclusione cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui l'assicurato intraprende accorgimenti che possano essere ragionevolmente ritenuti idonei per porre rimedio alla situazione ed evitare il ripetersi del danno in rapporto alle circostanze;
- le malattie professionali che si manifestino dopo 6 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

❖ **Esclusioni specifiche della Garanzia R.C.P.**

L'assicurazione, ad integrazione delle esclusioni comuni, non comprende:

le seguenti spese:

**SEZIONE B)
RESPONSABILITÀ
CIVILE VERSO
TERZI**

- 1) le spese di **rimpianto del prodotto difettoso** o di sue parti, le spese di riparazione e l'importo pari al controvalore del prodotto;
- 2) spese e oneri **per il ritiro dal mercato** e/o il richiamo di qualsiasi prodotto;
- 3) le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche e indagini **volte ad accertare le cause del danno**, salvo che dette ricerche e indagini siano state autorizzate dalla Società;
- 4) le spese da chiunque sostenute per **prove, analisi, controlli, verifiche del prodotto** per accertarne la sicurezza e per la necessaria informazione al possessore od al detentore a qualsiasi titolo del prodotto.

i seguenti danni:

- 5) danni derivanti da **responsabilità volontariamente assunte** dall'Assicurato e non derivantigli dalla legge;
- 6) danni imputabili all'Assicurato nella sua qualità di **installatore**;
- 7) danni consistenti in risarcimenti a **carattere punitivo** (es. punitive or exemplary damages) **e/o sanzionatorio**.
- 8) danni derivanti da **mancata o anormale produzione del freddo**;
- 9) danni da incendio e furto derivanti da **mancato funzionamento degli apparecchi e impianti antincendio e antifurto** e da errata rilevazione e/o segnalazione di allarme;
- 10) **danneggiamenti agli immobili e ai manufatti** costruiti in tutto o in parte con i prodotti assicurati;
- 11) **danneggiamenti fisici alle cose trattate con i prodotti assicurati**, quali vernici, smalti, pitture, inchiostri, colori, stucchi, detergenti, anticongelanti, lubrificanti non direttamente causati da tali prodotti;
- 12) **danni al prodotto trattato** o comunque lavorato per conto terzi;
- 13) **danni direttamente provocati** dal prodotto assicurato al prodotto nello stesso eventualmente contenuto;
- 14) danni che i prodotti assicurati, quali componenti di altri prodotti, **provocano agli altri prodotti o al prodotto finito**;
- 15) danni causati da **prototipi**;
- 16) danni da **violazione di brevetti o marchi**;
- 17) danni direttamente riconducibili alla **intenzionale mancata osservanza di leggi, norme e regole vincolanti** ai fini della sicurezza dei prodotti descritti in polizza, in vigore al momento della messa in circolazione del prodotto;
- 18) danni relativi alla fabbricazione, riparazione, assistenza e vendita di **aeromobili, missili e simili, comprese e loro parti**.
- 19) danni derivanti da **mancata o insufficiente germinazione delle sementi**;
- 20) **danni derivanti da tabacco** o prodotti contenenti tabacco; da urea formaleide, DES dietilstilbestrolo, oxichinolina, cloramfenicolo;
- 21) danni derivanti **da prodotti di origine organica umana** o riconducibili al virus dell'HIV, nonché i danni da encefalopatia spongiforme trasmissibile (**TSE**) come, a titolo esemplificativo, l'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) o nuove varianti della malattia Creutzfeld-Jacob (**VCJD**);
- 22) danni derivanti da alterazioni inerenti a **funghi, muffe, fermenti, spore o biocontaminanti in genere**;
- 23) danni provocati da sostanze o **organismi geneticamente modificati**, limitatamente a quanto riconducibile alla modificazione della struttura genetica;
- 24) danni derivati da **ingegneria genetica o bioingegneria**;
- 25) danni causati da o dovuti ad assorbimento e/o contaminazione con qualsiasi modalità (cutaneo, per inalazione, per via orale) di asbesto puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto conseguenti ad attività di **estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio**

**SEZIONE B)
RESPONSABILITÀ
CIVILE VERSO
TERZI**

dell'asbesto stesso o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto o all'uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;

- 26) danni derivanti dalla generazione di campi od **onde elettromagnetiche** da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianti;
- 27) danni verificatisi in connessione con fenomeni di **trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni** provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

Inoltre, sono esclusi i danni causati direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, da:

- 28) **atti dolosi** in genere e/o condotti per il tramite di un computer, un sistema informatico, un sistema elettronico di comunicazioni, un virus o un malware, un processo o qualsiasi altro sistema informatico o elettronico;
- 29) **qualsiasi accesso** a, o rivelazione di, informazioni personali identificabili, o informazioni confidenziali su individui o società, inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo: brevetti, segreti commerciali, metodi di produzione, liste di clienti, informazioni finanziarie, carte di credito e di debito e qualsiasi altro tipo di informazione non pubblica.
- 30) **danni a dati software**, in particolare qualsiasi modifica penalizzante di dati, software o programmi per computer a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria e conseguenti danni da interruzione d'esercizio;
- 31) **causati da o dovuti a malfunzionamento**, indisponibilità, impossibilità di usare o accedere a dati, software o programmi per computer e i conseguenti danni da interruzione d'esercizio.

Rimangono sempre e comunque esclusi dalla garanzia, i prodotti:

- 32) **destinati** all'industria aerospaziale, aeronautica e/o militare, nonché alla relativa industria componentistica;
- 33) **prodotti farmaceutici.**

Limitatamente ai danni verificatisi nei territori di USA e Canada, sono inoltre esclusi i prodotti:

- 34) **chimici**, quali, ad esempio, composti ottenuti da processi petrolchimici e cosmetici;
- 35) **apparecchi medicali e/o biomedicali;**
- 36) **caschi;**
- 37) **esplosivi** e sostanze esplodenti;
- 38) **destinati all'industria automobilistica** ("automotive") e alla relativa industria componentistica.

❖ **Esclusioni specifiche della Garanzia D&O**

L'assicurazione non comprende:

1. le richieste di risarcimento direttamente o indirettamente derivanti da, connesse con e/o attribuibili a:
 - a) **qualsiasi circostanza e/o richiesta di risarcimento esistente prima dell'inizio del periodo** di assicurazione che gli amministratori e/o la società conoscevano e che avrebbe ragionevolmente potuto originare una richiesta di risarcimento;
 - b) **circostanze e/o richieste di risarcimento già notificate** dalla società e/o dagli amministratori alla Compagnia in base a precedenti polizze stipulate;
 - c) **qualsiasi responsabilità professionale** nello svolgimento dell'attività medica/paramedica/sanitaria e/o di mancata assistenza medica, nonché di

**SEZIONE B)
RESPONSABILITÀ
CIVILE VERSO
TERZI**

- qualsiasi attività diagnostica, terapeutica, profilassi e di sperimentazione sui pazienti umani e veterinaria.
2. le richieste di risarcimento direttamente o indirettamente riconducibili a:
 - a) **radiazioni** ionizzanti, contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili o scorie nucleari, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, proprietà radioattive, tossiche, esplosive od altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o componenti di queste;
 - b) **fuoriuscita, dispersione, emissione o fuga** di sostanze inquinanti comunque avvenute;
 - c) **disposizioni o richieste di verifica**, monitoraggio, bonifica, rimozione, contenimento, trattamento o neutralizzazione di sostanze inquinanti.
 - d) **esecuzione o mancata esecuzione** da parte della società o degli amministratori di servizi professionali;
 - e) **attività di amministrazione** di fondi pensione, programmi di partecipazione azionaria e previdenziali;
 - f) **mancata, insufficiente o non conforme** sottoscrizione di coperture assicurative, o all'incapacità di adempiere o mantenere in essere, gestire, far gestire od aggiornare/rinnovare contratti assicurativi, riassicurativi o fidejussioni e/o cauzioni;
 3. le richieste di risarcimento:
 - a) **derivanti o conseguenti** a qualsiasi controversia che abbia dato luogo a procedimenti contro gli amministratori o la società in data antecedente oppure ancora in corso rispetto alla data in cui la società abbia stipulato per la prima volta (e abbia successivamente rinnovato senza soluzione di continuità) una polizza di responsabilità civile amministratori tramite la Compagnia e dei quali gli amministratori o la società siano stati informati oppure siano venuti a conoscenza prima di detta data;
 - b) **derivanti da azioni od omissioni dolose** o fraudolente accertate nell'ambito di un procedimento giudiziario (civile, penale e/o amministrativo) o ammesse dalla società, dagli amministratori, o derivanti da infedeltà di dipendenti;
 - c) **aventi ad oggetto la restituzione** da parte di un amministratore di emolumenti o compensi di qualsiasi natura percepiti in assenza di approvazione da parte dei competenti organi sociali qualora il pagamento di detti emolumenti o compensi sia stato giudicato illegittimo con sentenza definitiva o per ammissione dell'amministratore stesso;
 - d) **direttamente riconducibili a multe**, ammende e/o sanzioni amministrative e di qualsiasi altra natura, nonché l'importo delle stesse;
 - e) **direttamente od indirettamente derivanti da** od attribuibili ad infortuni, malattie, morte, danno o distruzione di cose, compresa la perdita d'uso, fatta eccezione per quanto previsto ai punti 3) - Copertura delle *controversie in materia di diritto del lavoro* verso la società e 4) - Copertura delle *controversie in materia di diritto del lavoro* verso gli *amministratori* dell'articolo Art.26 (Oggetto dell'assicurazione della garanzia D&O);
 - f) **avanzate da o nell'interesse di** qualsiasi persona o entità non pubblica che, per qualsiasi ragione, abbia il controllo di oltre il 50% del capitale della società;
 - g) **derivanti o conseguenti ai procedimenti amministrativi** innanzi alla corte dei conti, nel caso di amministratori di società a partecipazione pubblica.
 4. le perdite, i danni, i costi o gli esborsi di qualsiasi natura, direttamente o indirettamente, derivanti da o comunque connessi a (indipendentemente da altre cause o fatti che possano avervi contribuito, contestualmente o in altro momento):
 - a) **"rischio guerra"** (di cui al punto 1 delle "esclusioni generali") e/o **qualsiasi atto terroristico** (si intende a titolo esemplificativo, ma non limitativo: l'uso della forza o della violenza e/o la minaccia di farvi ricorso esercitato da qualsiasi persona o gruppo/i di persone, operante/i autonomamente o per

**SEZIONE B)
RESPONSABILITÀ
CIVILE VERSO
TERZI**

conto di o in collegamento con organizzazioni o governi, per motivi politici, religiosi, ideologici o scopi simili, anche al fine di influenzare governi e/o spaventare la popolazione o parte di essa);

5. le perdite, i danni, i costi o gli esborsi di qualsiasi natura direttamente o indirettamente derivanti da o connessi ad azioni finalizzate al controllo, alla prevenzione od alla soppressione di quanto sopra indicato o comunque a ciò relative.

Nel caso in cui la *Compagnia* affermi che, in base alla presente esclusione, qualsiasi perdita, danno, costo o esborso non è coperto dalla presente assicurazione, **l'onere di fornire prova contraria incombe alla società e/o agli amministratori.**

L'eventuale nullità od inapplicabilità parziale della presente esclusione non comporterà la nullità totale della stessa, **che rimarrà valida ed efficace per la parte restante.**

Fermo quanto stabilito al punto 4 (“Sanction Clause”) delle “**esclusioni generali**” di cui al punto A dell’Art. 35, l’*assicurazione* di cui alla “Copertura della responsabilità civile della società” dell’Art.26 (Oggetto dell’assicurazione della garanzia D&O) **non opera altresì** per le richieste di risarcimento direttamente od indirettamente riconducibili alla violazione di:

- diritti di proprietà industriale, intellettuale;
- leggi e regolamenti in materia di concorrenza e di tutela del consumatore;
- obbligazioni di natura contrattuale della società.

❖ **Esclusioni specifiche della Garanzia R.C.F.**

Ad integrazione delle esclusioni comuni (paragrafo 35.2) si intendono esclusi:

- (in caso di danni a terzi da incendio) i danni ai fabbricati e/o locali locati a terzi *dall’Assicurato*;
- i danni derivanti dalla “proprietà” del fabbricato, qualora il *Contraente* non sia il proprietario del fabbricato assicurato bensì conduttore locatario.

Inoltre:

C. sono esclusi i danni causati da o dovuti a:

- asbesto: assorbimento e/o contaminazione con qualsiasi modalità (cutaneo, per inalazione, per via orale) di asbesto puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto conseguenti:
 - ad attività di estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio dell’asbesto stesso o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
 - all’uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
- esplosivi: detenzione e/o impiego;
- emissione di onde e/o di campi elettromagnetici;
- impianti o installazioni in mare non saldamente collegati alla riva tramite terrapieni o lingue di terra (c.d. “offshore”); nonché condotte forzate sottomarine, in cui viene spinto forzatamente un fluido per il trasporto dello stesso finalizzato alla produzione di energia; nonché cablaggi sottomarini in genere (c.d. “rigs”);
- incarico assunto da parte dell’Assicurato o di un suo addetto, in qualità di Responsabile dei Lavori, Coordinatore per la Progettazione o Coordinatore per l’Esecuzione dei Lavori ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche o integrazioni;

**SEZIONE B)
RESPONSABILITÀ
CIVILE VERSO
TERZI**

6. lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione, salvo quanto previsto al paragrafo 27.2 (Estensioni inclusive) al punto 9;
7. operazioni di riparazione, manutenzione e posa in opera verificatisi dopo l'esecuzione dei lavori;
8. opere e/o installazione in genere dopo l'ultimazione dei lavori;
9. danni direttamente o indirettamente causati da:
 - atto doloso condotto per il tramite di un computer, un sistema informatico, un sistema elettronico di comunicazioni, un virus o un malware, un processo o qualsiasi altro sistema informatico o elettronico;
 - accesso a, o rivelazione di informazioni personali identificabili, o informazioni confidenziali su individui o società, inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo: brevetti, segreti commerciali, metodi di produzione, liste di clienti, informazioni finanziarie, carte di credito e di debito e qualsiasi altro tipo di informazione non pubblica.
Sono esclusi inoltre i danni:
 - a dati software, in particolare qualsiasi modifica penalizzante di dati, software o programmi per computer a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria e conseguenti danni da interruzione d'esercizio;
 - causati da o dovuti a malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità di usare o accedere a dati, software o programmi per computer ed i conseguenti danni da interruzione d'esercizio;
10. proprietà e circolazione di veicoli a motore su strade pubbliche o su aree ad esse equiparate relativamente ai rischi rientranti nelle disposizioni di legge in materia di assicurazione obbligatoria sulla circolazione stradale;
11. proprietà o uso di natanti a vela di lunghezza superiore a 6 metri, di natanti a motore, di aeromobili, droni;
12. responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non derivanti direttamente dalla legge;
13. impianti di trasporto: proprietà e/o uso teleferiche, funicolari e altri impianti di trasporto a fune e simili;
14. umidità, *stillicidio* ed insalubrità dei locali in genere;
15. dall'esercizio, nei fabbricati descritti in polizza, da parte dell'Assicurato o di terzi di attività industriali, artigianali, commerciali, professionali, artistiche, di servizi, personali dell'Assicurato, degli inquilini, dei condomini o loro familiari;
16. trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici e simili); ovvero da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive

D. Sono esclusi i danni alle cose:

1. altrui, poste in ambito lavori e derivanti da attività di montaggio, installazione e/o posa in opera, collaudo e manutenzione effettuate presso terzi;
2. oggetto di lavorazione, limitatamente alle sole parti direttamente interessate dall'esecuzione dei lavori stessi;
3. oggetto di movimentazione, sollevamento, carico e scarico;
4. di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783 - 1784 - 1785 bis e 1786 del Codice Civile.

<p>SEZIONE B) RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI</p>	<p>❖ Esclusioni specifiche della Garanzia R.C.I.</p> <p>Ad integrazione delle “esclusioni comuni” (paragrafo 35.2) si intendono esclusi i danni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. di cui l'assicurato debba rispondere a titolo di danno ambientale (Decreto Legislativo n.152 3 aprile 2006 e successive modifiche); 2. derivanti da alterazioni di carattere genetico; 3. provocati da attività svolte all'esterno dello stabilimento descritto in polizza; 4. arrecati a cose di terzi che l'assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo; 5. conseguenti all'intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato; 6. conseguenti all'intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere l'inquinamento da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato.
<p>SEZIONE C) FURTO</p>	<p>✚ 35.3 - Esclusioni comuni della Sezione C) FURTO</p> <p>Ad integrazione delle “esclusioni generali” sono altresì esclusi dall'assicurazione i danni, indipendentemente dall'evento che li ha generati:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) conseguenti o verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, trombe d'aria ed altri eventi naturali, salvo che l'assicurato provi che il sinistro non abbia alcun rapporto con tali eventi; b) commessi o agevolati con dolo o colpa grave: <ul style="list-style-type: none"> • del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata; • delle persone delle quali l'assicurato o il Contraente deve rispondere; • da persone che occupino locali comunicanti con quelli contenenti i beni assicurati; c) commessi o agevolati da incaricati della sorveglianza dei beni assicurati o dei locali; d) commessi o agevolati da persone legate al <i>Contraente</i> o all'<i>assicurato</i> da vincoli di parentela o affinità anche se non coabitanti, nonché dai soci a responsabilità limitata dell'<i>Assicurato</i>, se questi è una società (art.649 del Codice Penale); e) di <i>furto</i> verificatisi nei locali rimasti incustoditi in modo continuativo: <ul style="list-style-type: none"> • per più di 8 giorni per i <i>valori</i>; • per più di 45 giorni per il <i>contenuto</i>; f) indiretti, quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi; g) subiti da <i>macchinari</i> e <i>attrezzature</i> oggetto di contratti di leasing e assicurati con apposita assicurazione, come pure da <i>apparecchiature elettroniche</i> qualora assicurate con la Sezione H) ELETTRONICA. <p>Sono inoltre esclusi dall'Assicurazione:</p> <ol style="list-style-type: none"> h) la copertura portavalori ovvero la perdita dei <i>valori</i> e <i>preziosi</i> (a seguito di <i>furto</i> o di <i>rapina</i> compiuti nei confronti delle persone incaricate al loro trasporto)

<p>SEZIONE C) FURTO</p>	<p>commessi nel corso del loro trasporto al di fuori dei locali dell'<i>attività</i> assicurata.</p> <p>i) il furto di autoveicoli (e/o motoveicoli) o di loro parti.</p> <p>j) l'uso fraudolento di carte di credito.</p>
<p>SEZIONE D) ASSISTENZA</p>	<p>✚ 35.4 - <u>Esclusioni comuni della Sezione D) ASSISTENZA</u></p> <p>Ad integrazione delle "esclusioni generali" sono altresì esclusi dall'assicurazione le prestazioni causate da:</p> <p>a) terremoti, maremoti, tsunami, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, frane e cedimenti del terreno, valanghe, slavine, gelo, mareggiate e altri sconvolgimenti della natura, purché il Sinistro sia in rapporto con tali eventi;</p> <p>b) dolo del Contraente e/o dell'Assicurato e/o delle persone conviventi di cui il Contraente o l'Assicurato debbano rispondere a norma di Legge e/o dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità limitata;</p> <p>c) esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasformazioni del nucleo dell'atomo, nonché da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.</p> <p>Inoltre per le seguenti prestazioni valgono le esclusioni specifiche:</p> <p>❖ <u>INVIO DI UN IDRAULICO PER INTERVENTI DI EMERGENZA:</u> In riferimento all'impianto idraulico la prestazione non è dovuta:</p> <p>a) per guasti e/o otturazioni di rubinetti e di tubature mobili collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura,</p> <p>b) per guasti dovuti a negligenza dell'Assicurato,</p> <p>c) per interruzione di fornitura da parte dell'ente erogatore,</p> <p>d) per rottura delle tubature esterne dell'<i>attività</i> assicurata;</p> <p>e) per i danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico sanitari e/o degli elettrodomestici.</p> <p>In riferimento all'impianto di riscaldamento la prestazione non è dovuta:</p> <p>f) per interruzione della fornitura del gas e di energia elettrica da parte dell'ente erogatore;</p> <p>g) per guasti delle tubature a monte del contatore del gas;</p> <p>h) per guasti o cattivo funzionamento della caldaia o del bruciatore.</p> <p>❖ <u>PRONTO INTERVENTO PER DANNI DA ACQUA</u></p> <p>1) in caso di allagamento (o infiltrazione) per rottura, otturazione o guasto, di tubature fisse dell'impianto idraulico, la prestazione non è dovuta:</p> <p>a) per guasti o otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrici, ecc),</p> <p>b) per rottura delle tubature esterne del fabbricato</p> <p>c) per danni dovuti a negligenza dell'Assicurato;</p> <p>2) in caso di mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dei locali assicurati, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico, la prestazione non è dovuta:</p> <p>a) per danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico - sanitari.</p>

<p>SEZIONE D) ASSISTENZA</p>	<ul style="list-style-type: none"> ❖ <u>INVIO DI UN ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI EMERGENZA</u> La prestazione non è dovuta in caso di: <ul style="list-style-type: none"> a) corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo dell'Assicurato; b) interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore; c) guasti al cavo di alimentazione dei locali dell'<i>attività</i> assicurata, a monte del contatore. ❖ <u>FORNITURA TEMPORANEA DI ENERGIA ELETTRICA</u> Sono esclusi tutti gli interventi richiesti a fronte di: <ul style="list-style-type: none"> a) corto circuito per falsi contatti provocati dall'Assicurato; b) interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore; c) guasti del cavo di alimentazione dei locali dell'<i>attività</i> assicurata, a monte del contatore. ❖ <u>RIENTRO ANTICIPATO</u> La prestazione non è operante: <ul style="list-style-type: none"> a) se l'Assicurato non presenta alla Centrale Operativa un'adeguata documentazione sul sinistro che ha dato luogo alla prestazione ❖ <u>SPESE DI TRASLOCO</u> Sono escluse le seguenti spese: <ul style="list-style-type: none"> a) il costo dell'eventuale deposito; b) ogni altra spesa non compresa nei costi di trasloco.
<p>SEZIONE E) TUTELA LEGALE</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✚ <u>35.5 - Esclusioni specifiche della Sezione E) TUTELA LEGALE</u> <p>Ad integrazione delle “esclusioni generali” sono altresì esclusi dall'assicurazione i sinistri conseguenti a:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) dolo del Contraente o dell'Assicurato; b) circolazione e guida di qualsiasi veicolo (soggetto o non soggetto ad assicurazione obbligatoria); c) tumulti popolari, scioperi, rivoluzioni, sommosse, atti di terrorismo, di sabotaggio, di vandalismo, sciopero e serrate e fatti dolosi in genere, salvo che per le garanzie che esplicitamente prevedono la copertura di taluno di questi eventi; d) fabbricazione, commercializzazione o trasporto di esplosivi o merci infiammabili, armi o equipaggiamento militare; e) esplosioni nucleari e/o contaminazioni radioattive; attività connesse al settore nucleare, danni nucleari o genetici causati dall'assicurato; f) terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni, frane, uragani, trombe d'aria, tempeste, grandine o altre calamità naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme salvo che per le garanzie che esplicitamente prevedono la copertura per taluno di questi eventi; g) partecipazione del Veicolo a corse, gare, competizioni sportive, alle relative prove e alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara o comunque durante la partecipazione ad imprese temerarie; h) circolazione di veicoli, proprietà o guida di imbarcazioni, aeromobili o veicoli che viaggiano su tracciato veicolato o su funi metalliche.

**SEZIONE E)
TUTELA LEGALE**

Non sono oggetto di copertura i seguenti casi:

- a) la materia fiscale ed amministrativa, salvo quanto diversamente indicato nelle varie garanzie;
- b) diritto di famiglia, di successione o donazioni;
- c) Fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie;
- d) violazioni di carattere amministrativo;
- e) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- f) i diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva o relativi a turbativa d'asta, concorrenza sleale o normativa antitrust salvo quanto previsto dalle prestazioni di polizza dei singoli pacchetti acquistati;
- g) le compravendite di quote societarie o vertenze tra amministratori e/o soci o tra questi e il Contraente;
- h) gli eventi di natura contrattuale in genere e le controversie con clienti, salvo quanto previsto dalle prestazioni di polizza dei singoli pacchetti acquistati;
- i) l'affitto di azienda o contratti di leasing immobiliare;
- j) le vertenze tra agenzie di somministrazione del lavoro ed i lavoratori somministrati occupati presso terzi;
- k) l'assicurazione di società editoriali, professione di giornalista ed enti pubblici o partecipati pubblici;
- l) l'assicurazione di amministratori e sindaci derivante da richieste di risarcimento per responsabilità volontariamente assunte e non dovute a violazione di leggi, o regole dettate dallo statuto sociale, dall'assemblea dei soci o dall'organo amministrativo della società controllante o per i danneggiamenti a cose, compreso lo smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, titoli di credito o titoli al portatore;
- m) l'esercizio della libera professione
- n) i fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- o) costruzione ex novo di edifici, compresi i connessi contratti di fornitura o posa in opera di materiali o impianti.
- p) le vertenze contrattuali con la Società relative all'applicazione/validità delle garanzie ricomprese in polizza;
- q) i casi di adesione a class action;
- r) la compravendita o permuta di veicoli e/o motoveicoli, compravendita o permuta di immobili;
- s) i comportamenti antisindacali o licenziamenti collettivi, compresi anche il licenziamento per provvedimenti disciplinari adottati dalla Contraente a causa di riduzione, trasformazione o cessazione di attività di lavoro.
- t) Ogni azione commessa dagli assicurati quando si trovano in stato di ebbrezza, utilizzano sostanze stupefacenti o psicotrope o, in caso di incidente stradale, omettano il soccorso.
- u) Attività svolta da cooperative di consumatori o associazioni di consumatori;
- v) Le controversie di natura contrattuale con i clienti ed il recupero crediti insoluti.
- w) la difesa penale per abuso o sfruttamento di minori in genere.
- x) Le opposizioni al TAR per contestare la mancata vincita del bando di gara o per contestare l'assenza totale o parziale dei requisiti del vincitore del bando di gara;
- y) Le controversie bagatellari o comunque di valore inferiore o uguale a € 500,00
- z) Le liti temerarie in generale.

<p>SEZIONE E) TUTELA LEGALE</p>	<p>Non sono oggetto di copertura le seguenti spese:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) spese, anche preventivate, non concordate con la Compagnia. In ogni caso non saranno oggetto di pagamento le spese per transazioni a titolo oneroso per la Compagnia se preventivamente non autorizzate dalla Compagnia stessa; b) Spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e/o dettagliate in parcella; c) Spese di viaggio e di soggiorno dovute all'avvocato che, per l'esecuzione dell'incarico ricevuto, deve trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale; d) Spese per l'esecuzione forzata di un titolo esecutivo oltre il secondo tentativo; e) L'IVA, nei casi in cui la stessa sia detraibile da parte dell'Assicurato/Contraente.
<p>SEZIONE F) CYBER RISK</p>	<p>✚ 35.6 - Esclusioni specifiche della sezione F) CYBER RISK</p> <p>Ad integrazione delle "esclusioni generali" sono altresì esclusi dall'assicurazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Le richieste di risarcimento conseguenti a fatti noti all'Assicurato prima della data di decorrenza della Polizza, anche se non notificati ad altri assicuratori; b) I danni causati con dolo dell'Assicurato e/o dei <i>dirigenti e amministratori</i>; c) Le spese per revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza del <i>sistema informatico</i>; d) I danni derivanti da guasti, interruzioni, indisponibilità di sistemi di comunicazione, <i>Internet service</i>, fornitura di elettricità e di qualsiasi altra <i>infrastruttura</i> esterna che non sia sotto il controllo dell'Assicurato; la presente esclusione non si applica agli <i>Outsourcing provider</i>; e) I danni in occasione di sciopero, sommossa, tumulto popolare, atti di terrorismo, guerra; f) I danni verificatisi direttamente o indirettamente in occasione di esplosioni o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo il sinistro non abbia alcuna relazione con suddetti eventi; g) I danni in occasione di attacchi con armi chimiche, biologiche, biochimiche o arma elettromagnetica; h) I danni dovuti a scarico, dispersione, infiltrazione, rilascio, fuga di sostanze pericolose, contaminanti o inquinanti; i) I danni derivanti da qualsiasi danno materiale diretto alle proprietà dell'Assicurato, compreso il sistema informatico, da qualunque causa determinato; j) I danni dovuti a confisca, requisizione, distruzione, danneggiamento, del sistema informatico a seguito di ordini da parte di qualsiasi ente governativo, ente civile o militare; k) I danni dovuti a utilizzo di software illegale o privo di licenza; l) I danni dovuti a guasti, difetti, errori nella progettazione del sistema informatico che rendano lo stesso non adeguato allo scopo per cui è pensato il suo utilizzo; m) I danni dovuti a un <i>errore di programmazione</i>; n) Il pagamento di multe o sanzioni di qualsiasi natura; o) Il rimborso di riscatti pagati dall'Assicurato per terminare una <i>Estorsione cyber</i>; p) I danni dovuti a perdite finanziarie conseguenti all'impossibilità di eseguire operazioni commerciali, investimenti, cessioni, compravendite di titoli finanziari di qualunque tipo; q) I danni conseguenti a violazione di leggi da parte dell'Assicurato o dell'<i>Outsourcing provider</i>; r) I danni conseguenti a interruzioni previste e pianificate del sistema informatico; s) I danni dovuti a decesso, lesioni fisiche e danni a cose; t) I danni derivanti da furto, violazione o divulgazione di brevetti o segreti industriali, salvo quanto previsto al punto B2 dell'articolo 32 - Oggetto dell'assicurazione; u) Le richieste di risarcimento avanzate da o per conto di:

<p>SEZIONE F) CYBER RISK</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Un soggetto giuridico che eserciti un qualunque controllo sull'<i>Assicurato</i>; • Società controllate dall'<i>Assicurato</i>; • Un soggetto giuridico su cui l'<i>Assicurato</i>, o sue controllate, eserciti un controllo; • Una persona in possesso di una quota di maggioranza azionaria dell'<i>Assicurato</i>; • Un soggetto giuridico in cui l'<i>Assicurato</i> abbia un qualsiasi interesse finanziario; • Qualsiasi partnership o joint-venture in cui l'<i>Assicurato</i> sia coinvolto; <p>v) I danni relativi a <i>servizi</i> che un <i>Outsourcing provider</i> ha subappaltato a terzi;</p> <p>w) I danni dovuti a <i>errore umano</i> di un <i>Outsourcing provider</i>;</p> <p>x) I danni relativi a responsabilità contrattuali;</p> <p>y) I danni dovuti a errata o incompleta descrizione di qualsiasi bene, prodotto o servizio descritto o illustrato tramite l'<i>attività multimediale</i>;</p> <p>z) I danni derivanti da pubblicazione di contenuti su siti web che non richiedano la registrazione delle credenziali d'accesso, oppure su siti web non direttamente controllati dall'<i>Assicurato</i>;</p> <p>aa) I danni derivanti da mancata rimozione di contenuti da siti o pagine web direttamente controllati dell'<i>Assicurato</i> a seguito di denuncia o richiesta da parte di terzi,</p> <p>bb) I danni derivanti da errori, omissioni o negligenza nell'esercizio dell'<i>attività</i>.</p>
<p>SEZIONE G) BUSINESS INTERRUPTION</p>	<p>✚ 35.7 - <u>Esclusioni specifiche della Sezione G) BUSINESS INTERRUPTION</u></p> <p>In aggiunta alle “esclusioni generali” valgono per la presente sezione le esclusioni, tutte richiamate (per quanto ai danni materiali e diretti al <i>fabbricato e/o al contenuto</i>), della sezione A) DANNI INCENDIO E COMPLEMENTARI – Formula rischi nominati.</p> <p>Inoltre l'Assicurazione non comprende:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il periodo di inattività forzato causato da eventi diversi dai <i>danni diretti e materiali al fabbricato o contenuto</i>, dove si svolge l'<i>attività</i> assicurata, non indennizzabili ai sensi della sezione A (danni incendio e complementari); 2. i costi sostenuti dall'azienda per: <ul style="list-style-type: none"> • spese pubblicitarie per la realizzazione di iniziative destinate a comunicare la ripresa dell'<i>attività</i> a seguito di <i>Sinistro</i> che ne abbia comportato l'interruzione; • uso di macchine o impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti; • lavoro straordinario, anche notturno e festivo, del personale; • lavorazioni presso terzi; • fornitura di energia elettrica o termica da parte di terzi; • affitti di Locali per il trasferimento temporaneo dell'<i>attività</i> <p>La Compagnia non risponde delle perdite e delle spese:</p> <p>a) conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dolo del Contraente o dell'<i>Assicurato</i>, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata; • tumulti popolari, scioperi e sommosse che impediscano o rallentino la fornitura di materiali; • difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle Cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali regolamenti urbanistici Locali o statali o altre norme di Legge; • mancata disponibilità da parte dell'<i>Assicurato</i> dei mezzi sufficienti per la ripresa dell'<i>attività</i>; • revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti;

<p>SEZIONE G) BUSINESS INTERRUPTION</p>	<p>b) conseguenti ad un sinistro subito dalle Merci in genere e/o in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno;</p> <p>c) riguardanti penali, indennità o multe dovute a terzi;</p> <p>d) riferibili a sospensione parziale dell'<i>attività</i>.</p>
<p>SEZIONE H) ELETTRONICA</p>	<p>✚ 35.8 - <u>Esclusioni specifiche della Sezione H) ELETTRONICA</u></p> <p>Ad integrazione delle “esclusioni generali” sono altresì esclusi dall'assicurazione i danni, indipendentemente dall'evento che li ha generati:</p> <p>a) provocati da dolo dell'Assicurato o del Contraente, dei rappresentanti legali e dei soci a responsabilità limitata;</p> <p>b) conseguenti o verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezioni, sequestri da parte dell'autorità, occupazione militare e non, invasione, salvo che il Contraente o l'assicurato provi che il sinistro non abbia alcun rapporto con tali eventi;</p> <p>c) conseguenti o verificatisi in occasione di esplosione o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni o assestamenti energetici naturali dell'atomo, provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che assicurato provi che il sinistro non abbia alcun rapporto con tali eventi;</p> <p>d) conseguenti o verificatisi in occasione di terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, salvo che assicurato provi che il sinistro non abbia alcun rapporto con tali eventi;</p> <p>e) conseguenti o verificatisi in occasione di bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine, variazioni della falda freatica, salvo che assicurato provi che il sinistro non abbia alcun rapporto con tali eventi;</p> <p>f) conseguenti o verificatisi in occasione di maremoti, mareggiate, maree, eccesso di maree (“acqua alta”) e penetrazione di acqua marina, salvo che assicurato provi che il sinistro non abbia alcun rapporto con tali eventi;</p> <p>g) di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento oppure causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, limitatamente alla parte direttamente affetta;</p> <p>h) per i quali, per legge o per contratto, deve rispondere il costruttore, il venditore, il manutentore o il locatore dei beni assicurati;</p> <p>i) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione;</p> <p>j) verificatisi in occasione di trasporti, trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata in polizza;</p> <p>k) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore o fornitore dei beni assicurati;</p> <p>l) di natura estetica;</p> <p>m) attribuibili a difetti noti al Contraente o all'assicurato all'atto della stipula della polizza;</p> <p>n) ai tubi e valvole elettronici come pure a lampade e altre fonti di luce, salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti dei beni assicurati;</p> <p>o) per smarrimenti o ammanchi constatati in sede di inventario;</p> <p>p) a supporti di dati intercambiabili;</p> <p>q) ai beni in deposito, giacenza, immagazzinamento destinati al commercio;</p> <p>r) ai programmi standard o in licenza d'uso;</p> <p>s) ai conduttori esterni ai beni assicurati, compresi i relativi costi di scavo, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili necessari per il ripristino;</p>

**SEZIONE H)
ELETTRONICA**

- t) ai supporti intermedi di stampanti e fotocopiatrici per il trasferimento su carta delle immagini, quali ad esempio il tamburo e i nastri in selenio, salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti;
- u) i costi di intervento o di sostituzione di componenti dei beni assicurati, relativi a riparazioni rientranti nelle prestazioni tipiche di un contratto di assistenza tecnica quali:
- controlli di funzionalità;
 - manutenzione preventiva;
 - eliminazione dei difetti e disturbi a seguito di usura;
 - aggiornamento tecnologico.

Inoltre, l'*assicurazione*, in merito ai rischi informatici, **non comprende i danni derivanti, direttamente o indirettamente, da:**

- v) mancato funzionamento o malfunzionamento di hardware, internet o di altra rete informatica, o sistema analogo;
- w) distruzione, perdita, alterazione, danneggiamento di programmi, sistemi informatici e software;
- x) cancellazione, deterioramento, violazione, duplicazione e divulgazione di dati dell'Assicurato o di dati che assicurato detiene per conto di terzi;
- y) perdita della capacità, da parte dei sistemi e dei servizi informatici, di garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati;
- z) attacco hacker.
- aa) ogni interruzione di *attività* conseguente a quanto indicato alle precedenti lettere;
- bb) i danni reputazionali conseguenti a quanto indicato a tutte le precedenti lettere.

Infine, la *Compagnia* non risponde dei costi dovuti a:

1. per quanto alla garanzia aggiuntiva "Maggiori costi" (paragrafo 34.3, punto A):
 - a. limitazioni dell'attività aziendale e difficoltà nella rimessa in efficienza del bene distrutto o danneggiato derivanti da provvedimenti dell'autorità;
 - b. eventuali indisponibilità dei mezzi finanziari da parte dell'Assicurato per la riparazione o il rimpiazzo del bene distrutto o danneggiato;
 - c. modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo del bene distrutto o danneggiato;
 - d. deterioramento distruzione o danneggiamento di materie prime, semilavorati o prodotti finiti, approvvigionamenti destinati all'esercizio, anche se tali circostanze rappresentino o provochino ulteriori danni materiali e diretti alle apparecchiature;
 - e. danni ai supporti di dati;
 - f. ricostruzione di dati e ripristino di programmi distrutti o danneggiati.
2. per quanto alla garanzia aggiuntiva "Supporti dati" (paragrafo 34.3, punto C):
 - a. derivanti da perdite o alterazione di dati senza danni materiali e diretti ai supporti, come pure da eliminazione o cancellazione per errore.

CONDIZIONI CONTRATTUALI PER LA DENUNCIA E LA LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO

PREMESSA

In caso di *sinistro* il *Contraente*/l'*Assicurato* deve darne avviso alla *Compagnia*, anche per il tramite dell'*Intermediario* che ha in gestione il contratto, ed inviare la denuncia per raccomandata A/R (o altri mezzi che ne consentano di comprovare la data di invio) ai seguenti recapiti:

A valere per le Sezioni **A** (DANNI INCENDIO E COMPLEMENTARI), **B** (RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI), **C** (FURTO), **F** (CYBER RISK), **G** (BUSINESS INTERRUPTION) e **H** (ELETTRONICA)

Posta: Global Assistance Spa - Piazza Diaz,6 - 20123 MILANO

E-Mail: servizio.liquidazioni@globalassistance.it

Fax: 02.43.33.50.20

A valere per la Sezione **E** (TUTELA LEGALE)

Posta: Global Assistance Spa, Area Tutela Legale – Piazza Diaz,6 20123 MILANO

E-Mail: areatutelalegale@globalassistance.it

Fax: 02.43.33.50.20

ESCLUSIVAMENTE

Per attivare le prestazioni indicate nella SEZIONE **D**) ASSISTENZA, l'*Assicurato* dovrà contattare preventivamente la Centrale Operativa ai seguenti numeri:

NUMERO VERDE (solo per le chiamate dall'**Italia**): 800 295 122

NUMERO NERO (per chiamate sia dall'**Italia** che dall'**estero**) 02 011 7425601

Art. 36 – **OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO / DECADENZA**

In riferimento ad ogni Sezione, di seguito vengono illustrate le modalità di denuncia e gli obblighi dell'assicurato in caso di Sinistro (il *Contraente*/l'*Assicurato* riconosce alla *Compagnia* il diritto di richiedere, per agevolare la liquidazione del danno, ulteriore documentazione rispetto a quella indicata per le singole Sezioni. Si impegna altresì, ora per allora, al tempestivo invio di tale documentazione):

<p>SEZIONE A) DANNI INCENDIO E COMPLEMENTARI</p>	<p>36.1 – OBBLIGHI AL MOMENTO DEL SINISTRO</p> <p>Il Contraente (l'Assicurato) deve:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) fare quanto gli è possibile per evitare o limitare le conseguenze del danno (le relative spese sono a carico della <i>Compagnia</i> secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art.1914 del Codice Civile); b) salvaguardare i beni rimasti; c) darne avviso all'<i>intermediario</i> al quale è assegnata la <i>polizza</i> oppure alla <i>Compagnia</i> entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile ed inviare successivamente denuncia scritta; d) denunciare il fatto all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo entro 48 ore da quando il <i>sinistro</i> è accaduto (o ne sia venuto a conoscenza) in caso di <i>Incendio</i>, <i>Esplosione</i>, <i>Scoppio</i> e/o altro evento di sospetta origine dolosa e rilasciare dichiarazione scritta precisando, in particolare, il momento dell'inizio del <i>sinistro</i>, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia della denuncia deve essere trasmessa alla <i>Compagnia</i>. e) darne avviso a ciascun assicuratore, in presenza di assicurazione presso diversi assicuratori. f) (in riferimento alla garanzia aggiuntiva "Ricorso terzi da incendio") deve immediatamente informare la <i>Compagnia</i> delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la <i>Compagnia</i> avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato
---	---

**SEZIONE A)
DANNI INCENDIO E
COMPLEMENTARI**

deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della *Compagnia*. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art.1915 del Codice Civile o la riduzione dell'indennità in ragione del pregiudizio sofferto dalla Società in caso di loro omissione colposa.

✚ **36.1.1 – Obblighi in attesa della liquidazione del sinistro**

In attesa della liquidazione del *sinistro Contraente (o l'Assicurato)* deve altresì:

- a) **conservare** le tracce ed i residui del sinistro necessari alla stima e alla valutazione del danno fino a compimento di tutte le operazioni peritali;
- b) **predisporre** un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate;
- c) **predisporre**, a richiesta della *Compagnia*, una descrizione particolareggiata dello stato degli altri beni assicurati esistenti al momento del sinistro, con indicazione del rispettivo valore;
- d) **mettere a disposizione del perito** incaricato o della *Compagnia* i registri, conti, fatture o comunque ogni documento utile ai fini di indagine e verifica e ogni altro elemento che possa comprovare il danno subito;
- e) **in caso di danno alle merci, mettere a disposizione del perito** incaricato o della *Compagnia* la documentazione contabile di magazzino e, per le sole aziende industriali, la documentazione analitica del costo relativo alle merci danneggiate, sia finite che in corso di lavorazione;
- f) in caso di sinistro relativo alla garanzia "Ricorso terzi da Incendio", **astenersi da qualunque transazione** o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della *Compagnia*. In questo caso, la *Compagnia* ha facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato;
- g) **facilitare le indagini** e gli accertamenti che la *Compagnia* e i periti ritenessero necessario intraprendere presso terzi.

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

Il *Contraente (o l'Assicurato)* **perde il diritto all'indennizzo** nel caso in cui:

- h) **esageri** dolosamente l'ammontare del danno;
- i) **dichiari** distrutti beni che non esistevano al momento del sinistro;
- j) **occulti**, sottrarre o manomettere beni salvati;
- k) **adoperi** a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti;
- l) **alterari** dolosamente le tracce o i residui del sinistro o facilitarne il progresso

✚ **36.1.2 – Procedura per la valutazione del danno**

L'ammontare del danno è concordato:

- a) direttamente dalla *Compagnia*, o da persona da questa incaricata, con il *Contraente* o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle parti;
- b) fra due periti nominati uno dalla *Compagnia* ed uno dal *Contraente* con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali

**SEZIONE A)
DANNI INCENDIO E
COMPLEMENTARI**

potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite.

✚ 36.1.3 – Mandato dei Periti

I periti devono:

- a) **indagare** su circostanze di tempo e di luogo, sulla natura, causa e modalità del sinistro;
- b) **verificare** l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate;
- c) **verificare** se il *Contraente* (o l'*Assicurato*) ha adempiuto agli obblighi di cui al paragrafo **36.1** (Obblighi in caso di sinistro);
- d) **verificare** l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui al successivo paragrafo **36.1.4** (Determinazione del danno e valore dei beni assicurati);
- e) **procedere** alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese.

I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. I risultati delle operazioni di cui alle lettere **d**) ed **e**) sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

✚ 36.1.4 – Determinazione del danno e valore dei beni assicurati

La garanzia è prestata in base al *valore a nuovo* o in base al *valore allo stato d'uso*, come segue:

Si applica il criterio di valutazione al *valore a nuovo* per:

- a) *fabbricato* o Rischio locativo;
- b) *macchinario, attrezzatura e arredamento*;
- c) *cose particolari*;
- d) lastre.

Si applica il criterio di valutazione al *valore allo stato d'uso* per:

- e) *merci*.

Per i *valori* si rimanda al successivo paragrafo **36.1.5** (Valori).

Se prestato il *valore a nuovo*, l'ammontare del danno viene determinato, separatamente per ciascun punto, come segue:

- a) **per il *fabbricato* o Rischio locativo**, è pari alla spesa necessaria per ricostruire le parti distrutte o ripristinare quelle danneggiate, escludendo il valore dell'area e deducendo il valore dei recuperi.
La ricostruzione del *Fabbricato* può avvenire su altra area del territorio italiano, purché non ne derivi aggravio per la *Compagnia*.
La stima non è effettuata con il criterio del *valore a nuovo* per i fabbricati relativi a reparti non in stato di attività.
- b) **per *macchinario, attrezzatura e arredamento***, è pari al *costo di rimpiazzo* dei beni danneggiati con altri nuovi uguali o equivalenti per uso, qualità, caratteristiche, funzionalità e rendimento (comprese le spese di trasporto, montaggio e gli oneri fiscali), deducendo il

**SEZIONE A)
DANNI INCENDIO E
COMPLEMENTARI**

valore dei recuperi.

La stima non è effettuata con il criterio del **valore a nuovo** nei seguenti casi:

- b.1) per **macchinario, attrezzatura e arredamento** relativi a reparti non in stato di attività;
- b.2) per i beni danneggiati, fuori uso o inservibili prima del sinistro; per questi la garanzia è prestata in base all'effettivo **valore allo stato d'uso** al momento del sinistro.

- c) **per le cose particolari**, è pari al **costo di rimpiazzo** delle cose particolari distrutte con altre nuove uguali o equivalenti per uso, qualità, caratteristiche e funzionalità, comprese le spese per le operazioni manuali e meccaniche di rifacimento delle stesse.
- d) **per le lastre**, è pari al **costo di rimpiazzo**, compresa la manodopera necessaria per la posa in opera, deducendo il valore dei recuperi.

In ogni caso la **Compagnia** non indennizza, per ciascun bene assicurato per **macchinari, attrezzature e arredamento, cose particolari e lastre**, importo superiore al **triplo del valore allo stato d'uso** del bene assicurato stesso al momento del sinistro. Questa limitazione non si intende valida per macchinari, attrezzature e arredamento per i quali siano trascorsi meno di **18** mesi tra la data del loro acquisto e quella del sinistro.

L'Assicurato acquisisce il diritto al pagamento dell'indennizzo determinato con il criterio di valutazione valore a nuovo, solo se procede:

1. al ripristino o alla ricostruzione del **fabbricato**, purché l'inizio dei lavori avvenga **entro 24 mesi** dalla data di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia (salvo comprovata causa non imputabile all'Assicurato);
2. al rimpiazzo di **macchinario, attrezzatura e arredamento**, purché questo avvenga **entro 12 mesi** dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia;
3. al rimpiazzo o al rifacimento delle **cose particolari**, purché questo avvenga entro 12 mesi dalla data di accadimento del sinistro.

In caso contrario, il danno è determinato ed indennizzato secondo il criterio del valore allo stato d'uso.

Se prestato il valore allo stato d'uso, l'ammontare del danno viene determinato come segue:

- e) per le **merci**, si stima il loro valore al momento del sinistro in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale (compresi le spese di trasporto e gli oneri fiscali qualora questi non possano essere recuperati dall'Assicurato) decurtando il valore dei beni illesi, il valore dei residui e degli oneri fiscali non dovuti all'Erario.

Qualora le valutazioni così formulate dovessero superare i corrispondenti prezzi di mercato, vengono applicati questi ultimi.

In caso di danno a **merci** vendute e in attesa di consegna, la **Compagnia** indennizza le merci stesse sulla base del prezzo di vendita convenuto, dedotti costi, commissioni e ogni altra spesa non sostenuta per la mancata consegna.

Questo è valido **a condizione che**:

- le merci danneggiate non possano essere sostituite con equivalenti merci illese;
- le merci danneggiate non siano assicurate dall'acquirente;
- l'avvenuta vendita risulti comprovata tramite documenti recanti la data della vendita e il prezzo della vendita stessa.

36.1.5 – Valori

Per i **valori** rimane stabilito che:

- a) salvo diversa pattuizione, la **Compagnia** non riconosce l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- b) l'**Assicurato** deve restituire alla **Compagnia** l'**indennizzo** per essi percepito non appena i titoli di credito siano divenuti inefficaci, per effetto della procedura di ammortamento;
- c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli **effetti cambiari**, rimane stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Per i **titoli di credito** (esclusi gli effetti cambiari) per i quali è ammessa la procedura di ammortamento: in caso di sinistro la **Compagnia** rimborsa le spese sostenute per la procedura stabilita dalla legge per l'ammortamento e la sostituzione dei titoli distrutti, danneggiati.

Per i **valori** per i quali non è ammessa la procedura di ammortamento: in caso di sinistro la

**SEZIONE A)
DANNI INCENDIO E
COMPLEMENTARI**

Compagnia indennizza il valore che essi avevano al momento del sinistro, fermo restando che, qualora gli stessi possano essere duplicati, l'indennizzo verrà effettuato soltanto dopo che l'Assicurato abbia richiesto la duplicazione e non l'abbia ottenuta per fatto a lui non imputabile.

✚ **36.1.6 – Raccolte e collezioni**

Nel caso di danneggiamento di **raccolte** o **collezioni**, la *Compagnia* determina il valore del danno per ogni singolo bene che costituisce la raccolta o collezione secondo le regole indicate agli articoli precedenti.

Nel caso in cui la raccolta o la collezione venga danneggiata parzialmente, la *Compagnia* risarcisce soltanto il valore dei singoli pezzi perduti o danneggiati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.

✚ **36.1.7 – Spese di demolizione e sgombero**

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del *sinistro* devono essere tenute separate dalle stime calcolate secondo le regole indicate agli articoli precedenti.

✚ **36.1.8 – Determinazione dell'indennizzo**

L'indennizzo è calcolato come segue:

- a) viene determinato l'ammontare del danno come disciplinato al paragrafo **36.1.4** (Determinazione del danno e valore dei beni assicurati);
- b) se il valore così stimato risulta essere superiore alla somma assicurata, si considera la somma assicurata come ammontare del danno.
- c) **sono detratti da tale ammontare eventuali franchigie o scoperti, se previsti;**
- d) **sono applicati gli eventuali limiti di indennizzo, se previsti.**

✚ **36.1.9 – Assicurazione presso diversi assicuratori**

Nel caso in cui per il medesimo rischio indicato in polizza siano stati stipulati più contratti assicurativi presso diversi assicuratori, il Contraente (o l'Assicurato) deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

La Compagnia è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale, in ragione dell'indennizzo, calcolata secondo la propria assicurazione nel caso in cui la somma dei rispettivi indennizzi risulti superiore all'effettivo ammontare del danno, escludendo da tale calcolo l'assicuratore insolvente.

Rimane comunque esclusa ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

✚ **36.1.10 – Anticipi sul pagamento dell'indennizzo**

L'Assicurato ha il diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere riconosciuto in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo previsto sia almeno di € 50.000.

Il pagamento dell'anticipo viene effettuato **dopo 30 giorni** dalla richiesta, purché siano trascorsi **almeno 90 giorni** dalla data di presentazione della denuncia del sinistro.

L'acconto non può comunque essere superiore ad € **400.000**, qualunque sia l'ammontare stimato del *sinistro*.

La determinazione dell'acconto viene effettuata applicando il criterio del **valore allo stato d'uso** ai beni assicurati.

Trascorsi **90 giorni** dal pagamento dell'anticipo, l'Assicurato può ottenere, qualora possa essere applicato il criterio di valutazione del **valore a nuovo**, un solo ulteriore anticipo che viene determinato in relazione allo stato di avanzamento dei lavori al momento della richiesta. Resta in ogni caso impregiudicata ogni valutazione e decisione circa la definitiva liquidazione dell'indennizzo.

<p>SEZIONE A) DANNI INCENDIO E COMPLEMENTARI</p>	<p>✚ 36.1.11 – Limite massimo di indennizzo</p> <p>La <i>Compagnia</i> non è tenuta a pagare una somma maggiore di quella assicurata alle singole partite, salvo i casi previsti dall'art.1914 Codice Civile.</p> <p>✚ 31.1.12 – Ispezione delle cose assicurate</p> <p>La <i>Compagnia</i> ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'<i>Assicurato</i> ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.</p> <p>✚ 31.1.13 – Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza</p> <p>Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla <i>polizza</i> possono essere esercitati solamente dal <i>Contraente</i> e dalla <i>Compagnia</i>. Spetta in particolare al <i>Contraente</i> compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'<i>Assicurato</i>, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato, se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.</p>
<p>SEZIONE B) RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI</p>	<p>✚ 36.2 – OBBLIGHI AL MOMENTO DEL SINISTRO</p> <p>B) Garanzie R.C.T., R.C.O., R.C.P., R.C.F., R.C.I</p> <p>In caso di sinistro il <i>Contraente</i> (o l'<i>Assicurato</i>) ha l'obbligo:</p> <ol style="list-style-type: none"> di avvisare per iscritto l'<i>Intermediario</i> al quale è assegnata la <i>polizza</i> oppure la <i>Compagnia</i> entro 3 giorni dal momento in cui ne ha avuto conoscenza (ai sensi dell'art.1913 del Codice Civile); far seguito, nel più breve tempo possibile, con le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del sinistro di cui il <i>Contraente</i> o l'<i>Assicurato</i> sia venuto a conoscenza; informare la Compagnia delle eventuali azioni civili e penali intentate contro l'<i>Assicurato</i> ed in tal caso fornire tutti i documenti e le prove utili alla sua difesa astenendosi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il preventivo consenso scritto della <i>Compagnia</i>; astenersi dall'intraprendere azioni giudiziarie o dal raggiungere accordi o transazioni in via <i>stragiudiziale</i> o con causa in corso senza il consenso preventivo della <i>Compagnia</i>, pena il rimborso delle spese da questa sostenute. darne avviso a ciascun assicuratore, in presenza di assicurazione presso diversi assicuratori. <p>Agli effetti dell'assicurazione di Responsabilità Civile verso <i>Prestatori di lavoro</i> (R.C.O.), il <i>Contraente</i> (o l'<i>Assicurato</i>) deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> (per quanto ai sinistri infortuni) denunciare alla <i>Compagnia</i> entro 3 giorni dal suo accadimento soltanto i <i>sinistri</i>: <ul style="list-style-type: none"> mortali sotto inchiesta delle Autorità competenti di cui è stata presentata richiesta di risarcimento. (per quanto alle malattie professionali) obbligatoriamente denunciare alla <i>Compagnia</i> l'insorgenza della malattia professionale e far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato. <p>L'inadempimento di uno degli obblighi di cui sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento ai sensi dell'art.1915 del Codice Civile.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>La <i>Compagnia</i> ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'<i>Assicurato</i>, ispezioni per le quali l'<i>Assicurato</i> stesso è tenuto a consentire il libero accesso e a fornire le notizie e la documentazione necessaria.</p> </div> <p>La <i>Compagnia</i> tiene indenne l'<i>Assicurato</i> ai sensi di quanto previsto dalla presente sezione, una volta verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione.</p>

**SEZIONE B)
RESPONSABILITÀ
CIVILE VERSO TERZI**

✚ 36.2.A1 – Gestione della vertenza di danno e spese legali

La **Compagnia assume** fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale sia giudiziale, sia civile sia penale, in nome dell'Assicurato, **designando**, ove occorra, legali o tecnici e **avvalendosi** di tutti i diritti e le azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per la resistenza all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di importo pari a un quarto del **massimale** stabilito per il danno cui si riferisce la domanda.

Nel caso in cui la somma dovuta al danneggiato superi detto **massimale**, le **spese vengono ripartite** fra **Compagnia** e **Assicurato** in proporzione del rispettivo interesse

La **Compagnia** rimborsa le eventuali spese sostenute in proprio dall'Assicurato, nel comune interesse del buon esito della causa, entro il limite previsto dall'art.1917 del Codice Civile e fino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all'atto della tacitazione dei danneggiati.

La **Compagnia** non riconosce eventuali spese incontrate dall'**Assicurato** per i legali o tecnici che non siano stati da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle **spese di giustizia** penale.

✚ 36.2.A3 – Assicurazione parziale e tolleranza per le garanzie R.C.T., R.C.O. e R.C.P.

Se al momento del sinistro, **in assenza di comunicazioni di variazione** (ai sensi dell'art 23.5 – Condizioni di Operatività), si dovesse riscontrare che l'importo del **Fatturato del Contraente** (Fatturato consuntivo dell'ultimo rendiconto finanziario disponibile, rispetto all'effetto della polizza e/o delle successive modifiche contrattuali comunicate dal Contraente) **e/o il numero degli addetti, ecceda** la fascia **dichiarata e/o il numero degli addetti dichiarati**, la **Compagnia, per quanto alle garanzia R.C.T., R.C.O. R.C.P., applica la regola proporzionale** cioè risponde del danno in proporzione al maggior rischio sofferto (art.1907 del Codice Civile) e riduce la liquidazione in misura pari al 10%.

La **Compagnia rinuncia all'applicazione della regola proporzionale solo nel caso in cui** il fatturato **riscontrato** al momento del sinistro non ecceda del **10% (tolleranza)** la fascia di fatturato **dichiarata e/o** qualora il numero di addetti **riscontrato** al momento del sinistro non superi di **oltre 1 addetto (tolleranza)** la **fascia di appartenenza**, come definita all'Art. 15 (Criteri per la determinazione del premio).

A titolo esemplificativo:

Fatturato dichiarato	Fatturato riscontrato	Differenza	Si applica la riduzione di indennizzo?
Fino a 300.000€	350.000€	50.000€	SI (maggiore della tolleranza ammessa del 10%)
Fino a 300.000€	330.000€	30.000€	NO (coincide con la tolleranza ammessa del 10%)
Fino a 300.000€	310.000€	10.000€	NO (inferiore alla tolleranza ammessa del 10%)

A titolo esemplificativo:

Addetti dichiarati	Addetti riscontrati	differenza	Si applica la riduzione di indennizzo?
n. 2	n. 3	n. 1	No perché rientra nella tolleranza ammessa
n. 6	n. 8	n.2	SI perché supera la tolleranza ammessa (massimo 1 addetto) rispetto alla fascia iniziale di appartenenza ("fino a 6 addetti")
n. 20	n. 21	n. 1	No perché rientra nella tolleranza, perché supera di solo n. 1 addetto la fascia iniziale di appartenenza ("oltre 6 e fino a 20")
n. 20	n. 22	n. 2	SI perché supera la tolleranza ammessa (massimo 1 addetto) rispetto alla fascia iniziale di appartenenza ("oltre 6 e fino a 20")

**SEZIONE B)
RESPONSABILITÀ
CIVILE VERSO TERZI**

Non sarà ammessa alcuna tolleranza **qualora venga superato il fatturato di 8.000.000 € e/o venga superato il numero di 22 addetti** (fatta eccezione, in quest'ultimo caso, se non preventivamente concordato e derogato dalla *Compagnia* con apposita appendice) in quanto il rischio non rientra nei requisiti di contratto ai sensi dell'Art. 9 – Requisiti di assicurabilità (in questo caso è un aggravamento di rischio ai sensi dell'Art. 10.2 – Aggravamento del rischio).

La *Compagnia* ha diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria ai sensi e per gli effetti del presente contratto e delle disposizioni di legge applicabili.

✚ 36.2.A4 - Responsabilità solidale

Nel caso di responsabilità solidale l'*assicurazione* opera esclusivamente per la sola quota di danno direttamente e personalmente imputabile all'*Assicurato*, con esclusione quindi di quella parte di responsabilità che gli possa derivare dal vincolo di solidarietà con altre imprese o persone (ai sensi dell'Art. 2055 Codice Civile).

C) Garanzia D&O

✚ 36.2.B1 - Obblighi in caso di sinistro – garanzia D&O

In caso di sinistro la società e gli amministratori dovranno:

- a) fornire comunicazione scritta alla *Compagnia*, ed a tale comunicazione sono subordinati gli obblighi della *Compagnia* stessa ai sensi della presente polizza, entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui sono venuti a conoscenza di:
1. qualsiasi richiesta di risarcimento;
 2. qualsiasi manifestazione di volontà di ritenere responsabile un amministratore o la società;
 3. qualsiasi circostanza di cui gli amministratori o la società vengano a conoscenza che possa dare luogo ad una richiesta di risarcimento.

Se tale comunicazione viene effettuata dalla società e/o dagli amministratori durante il periodo di assicurazione relativamente ai precedenti punti 2) e 3), qualsiasi richiesta di risarcimento conseguente sarà considerata dalla *Compagnia* come effettuata nel periodo di assicurazione.

Pertanto, qualora una *richiesta di risarcimento* od una o più circostanze che possano dar luogo ad una *richiesta di risarcimento* siano comunicate per iscritto alla *Compagnia* da parte degli *amministratori* o della *società* durante il periodo di assicurazione, esse saranno garantite, ai sensi della presente *polizza*, anche qualora le azioni od i procedimenti giudiziari ad esse relativi abbiano inizio successivamente al periodo di assicurazione.

- b) Gli amministratori e la società dovranno fornire alla *Compagnia* tutte le informazioni ed i documenti necessari e la collaborazione e l'assistenza che la *Compagnia* potrà ragionevolmente richiedere ai fini della difesa, liquidazione e gestione di una richiesta di risarcimento.
- c) Gli amministratori o la società, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo, non devono ammettere responsabilità in relazione a richieste di risarcimento o concordare l'entità di eventuali risarcimenti oppure sostenere costi, oneri e spese, senza il preventivo consenso scritto della *compagnia*.
- d) La *Compagnia* non potrà transigere alcuna richiesta di risarcimento senza il consenso scritto dell'Assicurato. Tuttavia, qualora l'Assicurato rifiuti di accettare una transazione proposta o condivisa dalla *Compagnia* e decida di intraprendere azioni legali in relazione ad una richiesta di risarcimento, l'obbligo risarcitorio della *Compagnia* stessa per detta richiesta di risarcimento non potrà eccedere la somma a fronte del pagamento della quale essa avrebbe potuto essere definita, inclusi costi, oneri e spese.

Qualora il periodo di assicurazione scada in un giorno festivo, la comunicazione scritta di una richiesta di risarcimento ricevuta da parte della *Compagnia* nel giorno lavorativo immediatamente successivo alla data di scadenza sarà considerata come una comunicazione pervenuta durante il periodo di assicurazione.

**SEZIONE B)
RESPONSABILITÀ
CIVILE VERSO TERZI**

✚ 36.2.B2 - Gestione delle circostanze e delle richieste di risarcimento – garanzia D&O

La *Compagnia* si riserva il diritto di approvare preventivamente la nomina dei legali e dei professionisti in genere da parte degli amministratori e della società in ogni caso di notificazione di una circostanza o di una richiesta di risarcimento compresa nell'ambito di applicazione dalla presente polizza.

✚ 36.2.B3 - Determinazione delle somme risarcibili – garanzia D&O

La *Compagnia* corrisponde il 100% della *perdita* verificatasi fino alla concorrenza del *massimale* annuale indicato in *polizza*. Tale somma rappresenta, indipendentemente dal momento in cui la *Compagnia* effettua il pagamento, l'importo massimo per il quale potrà essere chiamata a rispondere per tutte le perdite derivanti da tutte le richieste di risarcimento durante il periodo di assicurazione.

I costi, gli oneri e le spese di resistenza, nell'ambito di giudizi civili di cui al comma 3 dell'art. 1917 del Codice Civile sono limitati al **25%** del massimale indicato nella polizza e sono corrisposti entro lo stesso massimale, ferme restando che:

- nessun costo, onere e spesa potrà essere sostenuto dall'Assicurato senza il preventivo consenso scritto della *Compagnia*;
- i costi, gli oneri e le spese approvati dalla *Compagnia* saranno da quest'ultima rimborsati a fronte dell'esibizione di regolari fatture;
- i costi, gli oneri e le spese relativi a procedimenti penali aventi ad oggetto reati di natura dolosa non sono anticipabili da parte della *Compagnia* e saranno da questa rimborsati solo qualora tali procedimenti si siano conclusi con un provvedimento di archiviazione o con una sentenza di assoluzione o proscioglimento passata in giudicato.

La *Compagnia* risarcirà le perdite nello stesso ordine in cui esse si sono verificate. Tuttavia, qualora si verificino più perdite concernenti le diverse coperture previste all'articolo 26 (Oggetto della copertura D&O), la *Compagnia* risarcirà per prima la perdita imputabile agli amministratori.

✚ 36.2.B4 – Assicurazione parziale e tolleranza - garanzia D&O

Per tale fattispecie, si applicano alla garanzia D&O integralmente le norme del paragrafo **36.2.A3** (Assicurazione parziale e tolleranza per le garanzie R.C.T., R.C.O. e R.C.P.).

A valere per tutte le sezioni, l'inadempimento di uno degli obblighi di cui sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art.1915 del Codice Civile).

<p>SEZIONE B) RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI</p>	
<p>SEZIONE C) FURTO</p>	<p>✚ 36.3 – OBBLIGHI AL MOMENTO DEL SINISTRO</p> <p>In caso di sinistro il <i>Contraente</i> (o l'<i>Assicurato</i>) ha l'obbligo di:</p> <ol style="list-style-type: none"> adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero dei beni rubati e per la conservazione e la custodia di quelli rimasti, anche se danneggiati; le relative spese sono a carico della <i>Compagnia</i> (art.1914 del Codice Civile); darne avviso all'Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla <i>Compagnia</i> entro 24 ore da quando ne ha avuto conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno (art.1913 del Codice Civile); fare denuncia scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia entro 24 ore dall'avvenuta conoscenza del sinistro, indicando la <i>Compagnia</i> assicurativa e il numero di polizza. Copia della denuncia deve essere trasmessa alla <i>Compagnia</i>; fare tempestiva denuncia anche al debitore ed esperire, se la legge lo consente, la procedura d'ammortamento in caso di sottrazione di titoli di credito; le relative spese sono a carico della <i>Compagnia</i>; darne avviso a ciascun assicuratore, in presenza di assicurazione presso diversi assicuratori; <p>L'inadempimento di uno degli obblighi di cui sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento ai sensi dell'art.1915 del Codice Civile.</p> <p>✚ 36.3.1 - Obblighi in attesa di liquidazione del sinistro</p> <p>In attesa della liquidazione del sinistro, il <i>Contraente</i> (o l'<i>Assicurato</i>) deve:</p> <ol style="list-style-type: none"> conservare i beni non rubati e le tracce del reato fino a compimento di tutte le operazioni peritali; predispone un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni rubati o danneggiati da fornire alla <i>Compagnia</i> entro i 5 giorni successivi dal momento del sinistro; predispone una descrizione particolareggiata dello stato degli altri beni assicurati esistenti al momento del <i>sinistro</i>, con indicazione di qualità, quantità e valore; mettere a disposizione del perito incaricato o della <i>Compagnia</i> qualsiasi documento che possa essere richiesto ai fini di indagine e verifica e ogni altro elemento che possa comprovare il danno subito; facilitare le indagini e gli accertamenti che la <i>Compagnia</i> e i periti ritenessero necessario intraprendere presso terzi; dare avviso alla Compagnia dell'avvenuto recupero, in tutto o in parte, dei beni assicurati sottratti, appena ne abbia notizia. <p>L'inadempimento di uno degli obblighi di cui sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.</p> <p>✚ 36.3.2 – Esagerazione dolosa del danno</p> <p>Il <i>Contraente</i> o l'<i>Assicurato</i> deve astenersi da:</p> <ol style="list-style-type: none"> esagerare dolosamente l'ammontare del danno; dichiarare esistenti beni che non esistevano al momento del sinistro; occultare, sottrarre o manomettere beni salvati; adoperare a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti; alterare dolosamente le tracce od i residui del sinistro o facilitarne il progresso. <p>L'inosservanza di tali obblighi da parte del Contraente o l'Assicurato comporta la perdita totale del diritto d'indennizzo.</p> <p>✚ 36.3.3 – Procedura per la valutazione del danno</p>

SEZIONE C)
FURTO

L'ammontare del danno è concordato:

- a) **direttamente** dalla *Compagnia* con il *Contraente*, o da persone da questi incaricate, oppure, a richiesta di una delle parti:
- b) **fra due periti** nominati uno dalla *Compagnia* e uno dal *Contraente* con apposito atto unico. I due periti devono nominarne un terzo che interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun *perito* ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali possono intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio *perito* o se i *periti* non si accordano sulla nomina del terzo, anche su istanza di una sola delle parti, tali nomine sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro si è verificato. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito. Le spese del terzo perito sono divise a metà.

✚ **36.3.4 – Mandato dei periti**

I *periti* devono:

- a) **indagare** su circostanze di tempo e di luogo e sulla natura, causa e modalità del sinistro;
- b) **verificare** l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate e se il *Contraente* o l'*Assicurato* ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 8.15 - Obblighi in caso di sinistro, delle presenti Norme;
- c) **verificare** l'esistenza, la qualità, la quantità e il valore che i beni assicurati avevano al momento del sinistro, secondo i criteri di valutazione di cui al successivo art. 8.19 - Determinazione del danno e valore dei beni assicurati delle presenti Norme;
- d) **procedere** alla stima e alla liquidazione del danno e delle spese.

✚ **36.3.5 – Operazioni peritali**

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi della lettera b) del precedente paragrafo **36.3.3** (Procedura per la valutazione del danno), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) del precedente paragrafo **36.3.4** (Mandato dei periti) sono obbligatori per le parti, che rinunciano sin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo i casi di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualunque azione o eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Le operazioni peritali per i necessari accertamenti devono in ogni caso essere condotte in modo da costituire il minor intralcio possibile allo svolgimento dell'*attività* assicurata.

✚ **36.3.6 – Determinazione del danno e valore dei beni assicurati**

La garanzia può essere prestata in base al **valore a nuovo** o in base al **valore allo stato d'uso**.

Si applica il criterio di valutazione al **valore a nuovo** per:

- a) *macchinario, attrezzatura, arredamento*;
- b) *cose particolari*.

Si applica il criterio di valutazione al **valore allo stato d'uso** per:

- c) *merci*.

Per i *valori* si rimanda al paragrafo successivo **36.3.7** (Valori).

Se prestato il **valore a nuovo**, l'ammontare del danno viene determinato, separatamente per ciascun punto, come segue:

- a) **per il macchinario, attrezzatura, arredamento**, è pari al costo di rimpiazzo dei beni sottratti o danneggiati con altri nuovi uguali o equivalenti per uso, qualità, caratteristiche, funzionalità e rendimento (comprese le spese di trasporto, montaggio e gli oneri fiscali),

**SEZIONE C)
FURTO**

deducendo il valore dei recuperi.

La stima non è effettuata con il criterio del **valore a nuovo** nei seguenti casi:

- a.1) per **macchinario, attrezzatura e arredamento** relativi a reparti non in stato di attività;
 - a.2) per i beni danneggiati, fuori uso o inservibili prima del **sinistro**; per questi la garanzia è prestata in base all'effettivo **valore allo stato d'uso** al momento del **sinistro**.
- b) per le cose particolari**, è pari al costo di rimpiazzo delle **cose particolari** sottratte o danneggiate con altre nuove uguali o equivalenti per uso, qualità, caratteristiche e funzionalità, comprese le spese per le operazioni manuali emecchaniche di rifacimento delle stesse.

In ogni caso la **Compagnia non indennizza**, per ciascun bene assicurato, importo superiore al doppio del valore allo stato d'uso del bene assicurato stesso al momento del sinistro.

L'**Assicurato** acquisisce il diritto al pagamento dell'indennizzo determinato con il criterio di valutazione valore a nuovo, **solo se procede**:

1. al rimpiazzo del **contenuto**, purché questo avvenga entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia;
2. al rimpiazzo o al rifacimento delle **cose particolari**, purché questo avvenga entro 12 mesi dalla data di accadimento del **sinistro**.

In caso contrario, il danno è determinato ed indennizzato secondo il criterio del **valore allo stato d'uso**.

Se prestato il valore allo stato d'uso, l'ammontare del danno viene determinato come segue:

- c) per le merci**, si stima il loro valore al momento del **sinistro** in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale (compresi le spese di trasporto e gli oneri fiscali qualora questi non possano essere recuperati dall'**Assicurato**) meno il valore dei beni illesi, il valore dei residui e degli oneri fiscali non dovuti all'Erario.

Qualora le valutazioni così formulate dovessero superare i corrispondenti prezzi di mercato, vengono applicati questi ultimi.

In caso di danno a merci vendute e in attesa di consegna, la **Compagnia** indennizza le **merci** stesse sulla base del prezzo di vendita convenuto, dedotti costi, commissioni e ogni altra spesa non sostenuta per la mancata consegna.

Questo è valido a condizione che:

- le **merci** sottratte o danneggiate non possano essere sostituite con equivalenti **merci**;
- le **merci** sottratte o danneggiate non siano assicurate dall'acquirente;
- l'avvenuta vendita risulti comprovata tramite documenti recanti la data della vendita e il prezzo della vendita stessa.

36.3.7 – Valori

Per i **valori** rimane stabilito che:

- salvo diversa pattuizione, la **Compagnia** non riconosce l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- l'**Assicurato** deve restituire alla **Compagnia** l'indennizzo per essi percepito non appena i titoli di credito siano divenuti inefficaci, per effetto della procedura di ammortamento;
- il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda **gli effetti cambiari**, rimane stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Per i **titoli di credito (esclusi gli effetti cambiari)** per i quali è ammessa la procedura di ammortamento, in caso di **sinistro** la **Compagnia** rimborsa le spese sostenute per la procedura stabilita dalla legge per l'ammortamento e la sostituzione dei titoli distrutti, danneggiati.

Per i **valori per i quali non è ammessa la procedura di ammortamento**, in caso di **sinistro** la **Compagnia** indennizza il valore che essi avevano al momento del sinistro, fermo restando che, qualora gli stessi possano essere duplicati, l'indennizzo verrà effettuato soltanto dopo che l'**assicurato** abbia richiesto la duplicazione e non l'abbia ottenuta per fatto a lui non imputabile.

36.3.8 - Raccolte e collezioni

SEZIONE C)
FURTO

Nel caso di danneggiamento di raccolte o collezioni, la *Compagnia* determina il valore del danno per ogni singolo bene che costituisce la raccolta o collezione secondo le regole indicate agli articoli precedenti.

Nel caso in cui la raccolta o la collezione venga danneggiata parzialmente, la *Compagnia* risarcisce soltanto il valore dei singoli pezzi perduti o danneggiati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.

✚ **36.3.9 – Determinazione dell'indennizzo**

L'indennizzo viene calcolato come segue:

- viene determinato l'ammontare del danno come disciplinato al paragrafo **36.3.6** (Determinazione del danno e valore dei beni assicurati);
- sono detratti da tale ammontare eventuali *franchigie* o *scoperti*, se previsti;
- sono applicati gli eventuali limiti di indennizzo, se previsti.

✚ **36.3.10 – Recupero dei beni rubati**

I beni recuperati divengono di proprietà della *Compagnia* se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla *Compagnia* l'intero importo riscosso a titolo d'indennizzo per gli stessi.

Se invece la *Compagnia* ha indennizzato il danno soltanto in parte, l'Assicurato ha la facoltà di conservare la proprietà dei beni recuperati, previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla *Compagnia* per le stesse, o di venderli.

In quest'ultimo caso, si procede ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore dei beni recuperati; sull'importo così ottenuto, viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e vengono effettuati i relativi conguagli.

Per i beni rubati che siano recuperati prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi 2 mesi dalla data di denuncia del sinistro, la *Compagnia* è obbligata ad indennizzare soltanto i danni subiti ai beni stessi in conseguenza del sinistro.

L'Assicurato ha tuttavia facoltà di lasciare alla *Compagnia* i beni recuperati che siano d'uso personale o domestico; la *Compagnia* ha il diritto di rifiutare pagando l'indennizzo dovuto.

✚ **36.3.11 – Riduzione delle somme assicurate**

In caso di *sinistro*, la *somma assicurata* e i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello dell'indennizzo senza corrispondente restituzione di *premio*.

Qualora la *Compagnia* decida invece di recedere dall'assicurazione Furto a seguito del sinistro stesso, la *Compagnia* rimborsa il premio imponibile pagato e non goduto sulla somma assicurata rimasta in essere.

✚ **36.3.12 – Limite massimo di indennizzo**

La *Compagnia* non è tenuta a pagare una somma maggiore di quella assicurata, salvo i casi previsti dall'art.1914 del Codice Civile (art.1914 del Codice Civile).

✚ **36.3.13 – Assicurazione presso diversi assicuratori**

Nel caso in cui per il medesimo rischio indicato in polizza siano stati stipulati più contratti assicurativi presso diversi assicuratori, il *Contraente* o l'Assicurato può richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

La *Compagnia* è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale, in ragione dell'indennizzo, calcolata secondo la propria assicurazione nel caso in cui la somma dei rispettivi indennizzi risulti superiore all'effettivo ammontare del danno, escludendo da tale calcolo l'assicuratore insolvente.

Rimane comunque esclusa ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

✚ **36.3.14 – Titolarietà dei diritti nascenti dalla polizza**

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza possono essere esercitati solamente dal *Contraente* e dalla *Compagnia*.

Spetta in particolare al *Contraente* compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato, se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

**SEZIONE D)
ASSISTENZA**

✚ 36.4 – OBBLIGHI AL MOMENTO DEL SINISTRO

Per usufruire delle prestazioni di assistenza *l'Assicurato dovrà attivare la Centrale Operativa*, contattandola preventivamente ai seguenti numeri telefonici attivi 24 ore su 24, 365 giorni all'anno.

NUMERO VERDE (solo per le chiamate dall'Italia): 800 295 122
NUMERO NERO (per chiamate sia dall'Italia che dall'estero) 02 011 7425601

La Società si impegna a comunicare tempestivamente al Contraente i nuovi riferimenti telefonici in caso di modifiche.

Il diritto all'erogazione delle prestazioni di assistenza decade nel caso in cui l'Assicurato non abbia tempestivamente preso contatto con la Centrale Operativa al verificarsi del sinistro.

Al fine di ottenere un tempestivo intervento, l'Assicurato dovrà comunicare, oltre alle proprie generalità, i seguenti ulteriori dati:

- numero di Polizza;
- prestazione richiesta;
- ubicazione dell'immobile assicurato interessato dalla prestazione;
- recapito telefonico dove la *Centrale Operativa* provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza;

L'inadempimento dell'obbligo sopra indicato comporta la decadenza dal diritto alla prestazione di assistenza.

Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

Se, per cause indipendenti dalla volontà della *Centrale Operativa*, risultasse impossibile reperire i tecnici/artigiani di cui alle prestazioni 1 (idraulico), 3 (elettricista), 5 (fabbro), 6 (serrandista), 7 (vetraio), la *Compagnia* provvederà a rimborsare all'Assicurato le spese da egli sostenute per l'uscita dell'artigiano e per la sua manodopera, fino al massimale convenuto (vedasi paragrafo 30.1), **purché tali spese siano state preventivamente autorizzate.**

Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Centrale operativa non saranno in alcun caso rimborsate.

**SEZIONE E)
TUTELA LEGALE**

✚ 36.5 – OBBLIGHI AL MOMENTO DEL SINISTRO

In caso di sinistro, *l'Assicurato* deve darne avviso alla *Compagnia* ed inviare la denuncia in base alle modalità che seguono:

Per la richiesta di attivazione delle garanzie della presente polizza, *l'Assicurato* deve inviare alla *Compagnia*, entro 30 giorni e comunque entro i termini di *prescrizione* previsti dall'art. 2952 c.c. secondo comma, denuncia scritta del caso assicurativo, anche tramite l'intermediario che ha in gestione la polizza, mediante lettera raccomandata A/R (o altri mezzi che ne consentano di comprovare la data di invio) ad uno dei seguenti recapiti:

Posta: Global Assistance Spa, Area Tutela Legale – Piazza Diaz,6 20123 MILANO
E-Mail: areatutelalegale@globalassistance.it

Alla denuncia del Sinistro va allegata:

- una esaustiva descrizione dell'accaduto,
 - tutta la documentazione di cui si è in possesso (per es. copia della constatazione amichevole, atto di citazione, avviso di garanzia, ecc.),
 - l'anagrafica completa del legale incaricato, comprensiva di recapiti telefonici e mail,
- Inoltre, *l'Assicurato* deve regolarizzare i documenti a proprie spese e secondo le norme fiscali di bollo e di registro, nonché assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della Vertenza.

<p>SEZIONE E) TUTELA LEGALE</p>	<p>✚ 36.5.1 - <u>Determinazione del momento di insorgenza del caso assicurativo</u></p> <p>Per insorgenza del caso assicurativo si intende:</p> <p>1. per l'esercizio di pretese al risarcimento di <i>danni extracontrattuali</i>: il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento. In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione;</p> <p>2. <i>per tutte le restanti ipotesi</i>: il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o al mancato rispetto di un contratto. In presenza di più violazioni della stessa natura, per insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione.</p> <p>✚ 36.5.2 - <u>Definizione di un unico caso assicurativo</u></p> <p>Si considerano a tutti gli effetti un <i>unico caso assicurativo</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse; - indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo fatto; in tale ipotesi, la garanzia viene fornita a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale per caso assicurativo resta unico e viene ripartito fra loro, a prescindere dal loro numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati. <p>✚ 36.5.2 - <u>Pagamento delle spese</u></p> <p>Il pagamento delle <i>spese legali</i> e peritali viene eseguito direttamente al professionista che ha erogato la prestazione professionale, salvo diverse pattuizioni tra le parti. La ritenuta di acconto viene versata all'Erario direttamente dalla Compagnia che provvederà in seguito all'invio al professionista della relativa certificazione.</p> <p>✚ 36.5.2 - <u>Recupero di somme anticipate dalla società</u></p> <p>a. Spettano alla <i>Compagnia</i>, se anticipati, gli onorari e le spese rimborsate all'Assicurato dalla controparte a seguito di provvedimento giudiziale o di transazione.</p> <p>b. In tutti i casi in cui sia stata pagata una somma prevista dall'art. 20, la <i>Compagnia</i> si riserva la facoltà di esercitare il diritto di surrogazione del terzo.</p> <p>A valere per tutte le sezioni, l'inadempimento di uno degli obblighi di cui sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art.1915 del Codice Civile).</p>
<p>SEZIONE F) CYBER RISK</p>	<p>✚ 36.6 – <u>OBBLIGHI AL MOMENTO DEL SINISTRO</u></p> <p>Il Contraente (l'Assicurato) al fine di consentire la piena operatività della garanzia, in caso di sinistro, deve:</p> <p>a) Contattare immediatamente il Service Provider incaricato, provvedendo inoltre a:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. adottare tutte le misure ragionevoli e necessarie per ridurre al minimo gli effetti dell'evento assicurato; 2. fornire prova dell'evento assicurato; 3. fare tutto quanto possibile e necessario per stabilire la causa e l'entità del danno; 4. conservare e mettere a disposizione del Service Provider incaricato l'hardware, il software e i dati colpiti dall'evento assicurato; 5. rispettare tutte le raccomandazioni fornite dal Service Provider; incaricato. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Qualsiasi contatto con il <i>Service Provider</i> che si riferisca ad una polizza non in regola con il pagamento del <i>premio</i> può comportare la fatturazione all'Assicurato delle spese sostenute dal <i>Service Provider</i> stesso per conto della <i>Compagnia</i>.</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Il diritto al risarcimento decade qualora l'Assicurato, in caso di evento assicurato, non abbia preso contatto con il Service Provider.</p> </div>

**SEZIONE F)
CYBER RISK**

b) Comunicare per iscritto alla *Compagnia*, entro e non oltre 3 giorni da quando ne è venuto a conoscenza, anche per il tramite dell'*Intermediario* che ha in gestione il contratto:

1. qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata nei suoi confronti;
2. qualsiasi circostanza che possa dare origine a una *richiesta di risarcimento* e/o ad un sinistro:
 - precisando le ragioni per le quali si prevede che ne possa derivare una *richiesta di risarcimento*;
 - fornendo dettagli in merito ad eventuali atti illeciti, date, luoghi, fatti e persone o enti coinvolti, nonché una stima del potenziale danno.

La *Compagnia*, laddove le circostanze comunicate siano sufficientemente dettagliate, considera qualsiasi *richiesta di risarcimento* che tragga origine da tali circostanze come se la medesima fosse stata presentata nella stessa data in cui l'*Assicurato* ha trasmesso alla *Compagnia* la predetta comunicazione di circostanze.

3. qualsiasi sinistro;
4. qualsiasi intenzione formalizzata da un terzo di ritenerlo responsabile di un *evento assicurato*.

L'Assicurato deve altresì

- fornire la massima collaborazione possibile nelle indagini, nella difesa e nella definizione del sinistro;
- avvalersi degli avvocati indicati dalla *Compagnia*;
- consentire alla *Compagnia* l'autorità a negoziare qualsiasi accordo o procedimento legale nei confronti di terzi.

L'*Assicurato* non deve ammettere responsabilità, quantificare, pagare o respingere, qualsiasi *richiesta di risarcimento* senza il preventivo consenso scritto della *Compagnia*.

In caso di inosservanza degli obblighi di cui sopra si applicano gli artt. 1915 e 1916 del Codice Civile.

✚ 36.6.1 – Gestione delle Richieste di risarcimento

Qualora l'*Assicurato* rifiuti di acconsentire ad una transazione suggerita dalla *Compagnia* e scelga di impugnare o proseguire i procedimenti legali in relazione ad una *richiesta di risarcimento* e/o di un *evento assicurato*, l'obbligo risarcitorio della *Compagnia* per detta *richiesta di risarcimento* e/o *evento assicurato* non potrà eccedere l'ammontare con il quale la *richiesta di risarcimento* e/o l'*evento assicurato* avrebbero potuto altrimenti essere definiti, inclusi costi e spese maturate con il suo consenso sino alla data di tale rifiuto, ma comunque non oltre l'ammontare del *massimale* indicato nella *polizza*.

Nel caso in cui una *richiesta di risarcimento* risulti solo parzialmente assicurata dal presente contratto, la *Compagnia* e l'*Assicurato* si impegnano a cercare un accordo amichevole su quanto sia coperto o meno dalla presente *polizza*. Sulla base di questo accordo la *Compagnia* rimborserà costi e spese per la parte della perdita assicurata.

Qualsiasi somma pagata dalla *Compagnia* in base alla presente *polizza* **sarà restituita** alla *Compagnia* stessa da parte dell'*Assicurato* in base ai rispettivi interessi, nel caso in cui quest'ultimo risulti non aver diritto alla copertura assicurativa.

✚ 36.6.2 – Assicurazione parziale e tolleranza per le garanzie Cyber Risk

Se al momento del sinistro, in assenza di comunicazioni di variazione (ai sensi dell'art 32.3 – Condizioni di Operatività) si dovesse riscontrare che il Fatturato del *Contraente* (Fatturato consuntivo dell'ultimo rendiconto finanziario disponibile, rispetto all'effetto della polizza e/o delle successive modifiche contrattuali comunicate dal *Contraente*) eccede la fascia di fatturato dichiarata, la *Compagnia*, per quanto alla garanzia Cyber Risk, applica la regola **proporzionale** cioè risponde del danno in proporzione al maggior rischio sofferto (art.1907 del Codice Civile) e riduce la liquidazione in misura pari al **10%**.

<p>SEZIONE F) CYBER RISK</p>	<p>La <i>Compagnia</i> rinuncia all'applicazione della regola proporzionale solo nel caso in cui la fascia di fatturato riscontrata al momento del sinistro non ecceda del 10% (tolleranza) la fascia di fatturato dichiarata.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>Non sarà ammessa alcuna tolleranza qualora venga superato il fatturato di 8.000.000 € in quanto il rischio non rientra nei requisiti di contratto ai sensi dell'Art. 9 – Requisiti di assicurabilità (in questo caso è un aggravamento di rischio ai sensi dell'Art. 10.2 – Aggravamento del rischio).</p> </div> <p>La <i>Compagnia</i> ha diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'<i>Assicurato</i> è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria ai sensi e per gli effetti del presente contratto e delle disposizioni di legge applicabili.</p> <p>✚ 36.6.3 – Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza</p> <p>Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal <i>Contraente</i> e dalla <i>Compagnia</i>. Spetta in particolare al <i>Contraente</i> compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'<i>Assicurato</i>, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.</p> <p>Il risarcimento/indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.</p> <p>✚ 36.6.4 - Onere della prova</p> <p>In tutti i casi in cui la <i>Compagnia</i> rileva la non risarcibilità/indennizzabilità di un danno ai sensi di polizza, l'onere della prova che tale danno rientra nelle garanzie di polizza è a carico dell'<i>Assicurato</i> il quale intenda far valere un diritto al risarcimento/indennizzo.</p> <p>✚ 36.6.5 - Esagerazione dolosa del danno</p> <p>Il <i>Contraente</i> o l'<i>Assicurato</i> che esagera dolosamente l'ammontare del danno, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto al risarcimento/indennizzo.</p> <p>✚ 36.6.6 - Assicurazione presso diversi assicuratori</p> <p>In caso di <i>richiesta di risarcimento e/o di evento assicurato</i>, il <i>Contraente</i> o l'<i>Assicurato</i> deve darne avviso a tutti gli assicuratori comunicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 del Codice Civile) ed è tenuto a richiedere a ciascuno di esso il risarcimento/indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.</p>
<p>SEZIONE G) BUSINESS INTERRUPTION</p>	<p>✚ 36.7 – OBBLIGHI AL MOMENTO DEL SINISTRO</p> <p>Per la seguente sezione valgono i medesimi obblighi (da parte del <i>Contraente/Assicurato</i>) della Sezione A) “Danni Incendio e complementari” essendo l'interruzione forzata dell'<i>attività</i> una conseguenza indiretta di un <i>danno materiale e diretto</i> ai <i>beni</i> assicurati riferibili a tale sezione.</p> <p>Inoltre, il <i>Contraente-Assicurato</i> deve: fornire a proprie spese alla <i>Compagnia</i>, entro 30 giorni dalla fine del periodo di indennizzo, uno stato particolareggiato delle perdite subite per la forzata interruzione dell'<i>attività</i>.</p>
<p>SEZIONE H) ELETTRONICA</p>	<p>✚ 36.8 – OBBLIGHI AL MOMENTO DEL SINISTRO</p> <p>In caso di sinistro, il <i>Contraente</i> o l'<i>Assicurato</i> deve:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della <i>Compagnia</i> (art.1914 del Codice Civile); b) darne avviso all'intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla <i>Compagnia</i> entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art.1913 del Codice Civile);

- c) **in caso di atti dolosi o sospetti tali**, fare denuncia scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia **entro 5 giorni** dall'avvenuta conoscenza del sinistro indicando:
- la data di accadimento del sinistro;
 - la causa conosciuta o presunta del sinistro;
 - l'entità stimata del danno.
- Copia della denuncia deve essere trasmessa alla *Compagnia*;
- d) **in caso di assicurazione presso diversi assicuratori**, darne avviso a ciascuno di essi.

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art.1915 del Codice Civile).

✚ 36.8.1 - Obblighi in attesa di liquidazione del sinistro

In attesa della liquidazione del sinistro, il *Contraente* o l'*Assicurato* deve:

- a) conservare le tracce e i residui del sinistro necessari alla stima e alla valutazione del danno fino a compimento di tutte le operazioni peritali;
- b) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti o danneggiati.
- c) predisporre, a richiesto della Compagnia, una descrizione particolareggiata dello stato degli altri beni assicurati esistenti al momento del sinistro, con indicazione del rispettivo valore;
- d) mettere a disposizione del perito incaricato o della Compagnia qualsiasi documento che possa essere richiesto ai fini di indagine e verifica e ogni altro elemento che possa comprovare il danno subito;
- e) facilitare le indagini e gli accertamenti che la Compagnia e i periti ritenessero necessario intraprendere presso terzi.

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

La riparazione del danno può iniziare subito dopo l'avviso di cui all'art. 36.8 - Obblighi al momento del Sinistro, lettera b). Lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Compagnia, se non nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'*attività*. Se tale ispezione, per motivi indipendenti dal *Contraente* o dall'*Assicurato*, non avviene entro 8 giorni dall'avviso di cui sopra, questi può prendere tutte le misure necessarie.

Avvenuto il sinistro, l'assicurazione resta sospesa per il bene danneggiato limitatamente ai danni di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.

✚ 36.8.2 - Esagerazione dolosa del danno

Il *Contraente* o l'*Assicurato* deve astenersi da:

- a) **esagerare** dolosamente l'ammontare del danno;
- b) **dichiarare** distrutti beni che non esistevano al momento del sinistro;
- c) **occultare**, sottrarre o manomettere beni salvati;
- d) **adoperare** a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti;
- e) **alterare** dolosamente le tracce od i residui del sinistro o facilitarne il progresso.

L'inosservanza di tali obblighi da parte del Contraente o l'Assicurato comporta la perdita totale del diritto d'indennizzo.

✚ 36.8.3 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato:

- a) direttamente dalla *Compagnia* con il *Contraente*, o da persone da questi incaricate; oppure, a richiesta di una delle parti:
- b) fra due periti nominati uno dalla *Compagnia* e uno dal *Contraente* con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo che interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali possono intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, anche su istanza di una sola delle parti, tali nomine sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro si è verificato.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono divise a metà.

✚ 36.8.4 - Mandato dei periti

I periti devono:

- a) **indagare** su circostanze di tempo e di luogo e sulla natura, causa e modalità del sinistro;
- b) **verificare** l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate e se il *Contraente* o l'*Assicurato* ha adempiuto agli obblighi di cui al paragrafo **36.8** (Obblighi al momento del sinistro), della presente sezione;
- c) **verificare** l'esistenza, la qualità, la quantità e il valore che i beni assicurati avevano al momento del sinistro, secondo i criteri di valutazione di cui al successivo art. 36.8.6- Determinazione del danno, delle presenti Norme;
- d) **procedere** alla stima e alla liquidazione del danno e delle spese.

✚ 36.8.5 - Operazioni peritali

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi della lettera b) del precedente paragrafo **36.8.3** (Procedura per la valutazione del danno), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) del precedente paragrafo 36.8.4 (Mandato dei periti) sono obbligatori per le parti, che rinunciano sin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo i casi di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualunque azione o eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Le operazioni peritali per i necessari accertamenti devono in ogni caso essere condotte in modo da costituire il minor intralcio possibile allo svolgimento dell'*attività* assicurata.

✚ 36.8.6 - Determinazione del danno

Essendo prestata l'*assicurazione* nella forma a **primo rischio assoluto** l'ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore che i beni assicurati avevano al momento del sinistro e il valore degli stessi dopo il sinistro.

Qualora sia prestata la garanzia aggiuntiva **B - Programmi in licenza d'uso**, se la duplicazione o il riacquisto non è necessario o non avviene **entro un anno** dal sinistro, **decade il diritto all'indennizzo**.

Qualora sia prestata la garanzia aggiuntiva **C - Supporti di dati**, se la ricostituzione non è necessaria o non avviene **entro un anno** dal sinistro, vengono indennizzate le sole spese per il riacquisto dei supporti di dati privi di informazioni.

✚ 36.8.7 - Determinazione dell'indennizzo

L'indennizzo viene calcolato come segue:

1. viene determinato l'ammontare del danno come disciplinato al precedente paragrafo **36.8.6** (Determinazione del danno);

2. se l'ammontare del danno risulta essere superiore alla *somma assicurata*, si considera la somma assicurata come ammontare del danno;
3. sono detratti dall'ammontare eventuali franchigie o scoperti, se previsti;
4. sono applicati gli eventuali limiti di indennizzo, se previsti.

✚ **36.8.8 - Limite massimo di indennizzo**

La *Compagnia* non è tenuta a pagare una somma maggiore di quella assicurata salvo i casi previsti dall'art.1914 del Codice Civile (art.1914 del Codice Civile).

✚ **36.8.9 - Assicurazione presso diversi assicuratori**

Nel caso in cui per il medesimo rischio indicato in polizza siano stati stipulati più contratti assicurativi presso diversi assicuratori, *il Contraente o l'Assicurato* può richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

La *Compagnia* è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale, in ragione dell'indennizzo, calcolata secondo la propria assicurazione nel caso in cui la somma dei rispettivi indennizzi risulti superiore all'effettivo ammontare del danno, escludendo da tale calcolo l'assicuratore insolvente.

Rimane comunque esclusa ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

✚ **36.8.10 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza**

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza possono essere esercitati solamente dal *Contraente* e dalla *Compagnia*.

Spetta in particolare al *Contraente* compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per *l'Assicurato*, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato, se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 37 – PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

(A valere per tutte le sezioni)

La *Compagnia*, verificata l'operatività dell'assicurazione (e la responsabilità dell'Assicurato per quanto alle garanzie della Sezione RCT), valutato il danno, accertata la legittimazione ne dà esito all'*Assicurato* **entro 30 giorni** dal ricevimento di tutta la necessaria documentazione e conclusione degli accertamenti peritali del caso, salvo il caso in cui vi sia impugnazione del verbale peritale.

Ove il danno risulti risarcibile a termini di polizza, la *Compagnia* provvede al pagamento dell'Indennizzo (o provvede al pagamento del risarcimento, per quanto alle garanzie della Sezione Responsabilità civile) **entro 15 giorni** dalla restituzione della quietanza di indennizzo, inviata dalla *Compagnia* all'*Assicurato*, debitamente firmata per accettazione da quest'ultimo, a patto che non sia stata fatta opposizione e sia stata verificata la titolarità dell'interesse assicurato.

Spetta all'*Assicurato* compiere tutti gli atti necessari che consentano alla *Compagnia* di poter procedere all'accertamento ed alla liquidazione del sinistro.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, è facoltà della *Compagnia* richiedere il documento di chiusura istruttoria attestante che non ricorra alcuna delle limitazioni e/o esclusioni di polizza e può posticipare il pagamento sino alla conclusione del procedimento stesso.

l'Assicurato ha diritto di ottenere il pagamento del sinistro anche in mancanza di chiusura istruttoria, se aperta, purché presenti fideiussione bancaria o assicurativa con cui si impegna a restituire l'importo corrisposto dalla *Compagnia* maggiorato degli interessi legali, nel caso in cui dal certificato di chiusura istruttoria o dalla sentenza penale definitiva, risulti una causa di decadenza della garanzia o del diritto dell'indennizzo.

Se il Sinistro è imputabile a responsabilità di terzi, la *Compagnia* può esercitare il diritto di surroga ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile.

Per gli eventi rientranti nella Garanzia Tutela legale la *Compagnia*, ricevuta la denuncia del caso assicurativo e la documentazione richiesta a supporto, verificata l'operatività della garanzia di *Polizza*, provvede ad autorizzare la gestione del caso assicurativo. Nel caso



in cui la *fase stragiudiziale* non raggiunga una bonaria definizione, se le pretese dell'assicurato presentano possibilità di successo ed in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al legale. Dal momento in cui il legale dell'Assicurato o l'Assicurato stesso comunica alla *Compagnia* la chiusura del caso assicurativo, la *Compagnia* provvederà al rimborso delle *spese legali* e peritali sostenute dall'Assicurato (se dovute) entro **15** giorni dal ricevimento della quietanza di pagamento accettata dall'Assicurato.



ELENCO ATTIVITA' ASSICURABILI

Con il presente prodotto sono assicurabili le seguenti *attività*:

Codice Ateco	Attività assicurabili
10.11.00	Produzione di carne non di volatili e di prodotti della macellazione (attività dei mattatoi)
10.20.00	Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi mediante surgelamento, salatura eccetera
10.31.00	Lavorazione e conservazione delle patate
10.32.00	Produzione di succhi di frutta e di ortaggi
10.39.00	Lavorazione e conservazione di frutta e di ortaggi (esclusi i succhi di frutta e di ortaggi)
10.41.10	Produzione di olio di oliva da olive prevalentemente non di produzione propria
10.41.20	Produzione di olio raffinato o grezzo da semi oleosi o frutti oleosi prevalentemente non di produzione propria
10.41.30	Produzione di oli e grassi animali grezzi o raffinati
10.42.00	Produzione di margarina e di grassi commestibili simili
10.51.10	Trattamento igienico del latte
10.51.20	Produzione dei derivati del latte
10.52.00	Produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico
10.61.10	Molitura del frumento
10.61.20	Molitura di altri cereali
10.61.30	Lavorazione del riso
10.61.40	Altre lavorazioni di semi e granaglie
10.62.00	Produzione di amidi e di prodotti amidacei (inclusa produzione di olio di mais)
10.71.10	Produzione di prodotti di panetteria freschi
10.71.20	Produzione di pasticceria fresca
10.72.00	Produzione di fette biscottate, biscotti; prodotti di pasticceria conservati
10.73.00	Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili
10.81.00	Produzione di zucchero
10.82.00	Produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie
10.83.01	Lavorazione del caffè
10.83.02	Lavorazione del tè e di altri preparati per infusi
10.84.00	Produzione di condimenti e spezie
10.85.01	Produzione di piatti pronti a base di carne e pollame
10.85.02	Produzione di piatti pronti a base di pesce, inclusi fish and chips
10.85.03	Produzione di piatti pronti a base di ortaggi
10.85.04	Produzione di pizza confezionata
10.85.05	Produzione di piatti pronti a base di pasta
10.85.09	Produzione di pasti e piatti pronti di altri prodotti alimentari
10.86.00	Produzione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici
10.89.01	Produzione di estratti e succhi di carne
10.89.09	Produzione di altri prodotti alimentari nca
10.91.00	Produzione di mangimi per l'alimentazione degli animali da allevamento
10.92.00	Produzione di prodotti per l'alimentazione degli animali da compagnia
11.01.00	Distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici
11.02.10	Produzione di vini da tavola e v.p.q.r.d.

11.02.20	Produzione di vino spumante e altri vini speciali
11.03.00	Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta
11.04.00	Produzione di altre bevande fermentate non distillate
11.05.00	Produzione di birra
11.06.00	Produzione di malto
11.07.00	Industria delle bibite analcoliche, delle acque minerali e di altre acque in bottiglia
13.10.00	Preparazione e filatura di fibre tessili
13.91.00	Fabbricazione di tessuti a maglia
13.92.10	Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento
13.92.20	Fabbricazione di articoli in materie tessili nca
13.93.00	Fabbricazione di tappeti e moquette
13.94.00	Fabbricazione di spago, corde, funi e reti
13.96.10	Fabbricazione di nastri, etichette e passamanerie di fibre tessili
13.96.20	Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali
13.99.10	Fabbricazione di ricami
13.99.20	Fabbricazione di tulle, pizzi e merletti
13.99.90	Fabbricazione di feltro e articoli tessili diversi
14.11.00	Confezione di abbigliamento in pelle e similpelle
14.13.10	Confezione in serie di abbigliamento esterno
14.13.20	Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno
14.14.00	Confezione di camice, T-shirt, corsetteria e altra biancheria intima
14.19.10	Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento
14.19.21	Fabbricazione di calzature realizzate in materiale tessile senza soles applicate
14.19.29	Confezioni di abbigliamento sportivo o di altri indumenti particolari
14.31.00	Fabbricazione di articoli di calzetteria in maglia
14.39.00	Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia
15.11.00	Preparazione e concia del cuoio e pelle; preparazione e tintura di pellicce
15.12.09	Fabbricazione di altri articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria
15.20.10	Fabbricazione di calzature
16.10.00	Taglio e piallatura del legno
16.23.10	Fabbricazione di porte e finestre in legno (escluse porte blindate)
16.23.20	Fabbricazione di altri elementi in legno e di falegnameria per l'edilizia
16.24.00	Fabbricazione di imballaggi in legno
16.29.11	Fabbricazione di parti in legno per calzature
16.29.12	Fabbricazione di manici di ombrelli, bastoni e simile
16.29.19	Fabbricazione di altri prodotti vari in legno (esclusi i mobili)
16.29.20	Fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero
16.29.30	Fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio
16.29.40	Laboratori di cornici
18.20.00	Riproduzione di supporti registrati
19.10.01	Fabbricazione di pece e coke di pece
19.10.09	Fabbricazione di altri prodotti di cokeria
19.20.40	Fabbricazione di emulsioni di bitume, di catrame e di leganti per uso stradale
20.11.00	Fabbricazione di gas industriali

20.12.00	Fabbricazione di coloranti e pigmenti
20.13.09	Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici
20.14.01	Fabbricazione di alcol etilico da materiali fermentati
20.14.09	Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici nca
20.17.00	Fabbricazione di gomma sintetica in forme primarie
20.20.00	Fabbricazione di agrofarmaci e di altri prodotti chimici per l'agricoltura (esclusi i concimi)
20.41.10	Fabbricazione di saponi, detergenti e di agenti organici tensioattivi (esclusi i prodotti per toletta)
20.41.20	Fabbricazione di specialità chimiche per uso domestico e per manutenzione
20.42.00	Fabbricazione di prodotti per toletta: profumi, cosmetici, saponi e simili
20.52.00	Fabbricazione di colle
20.53.00	Fabbricazione di oli essenziali
20.59.10	Fabbricazione di prodotti chimici per uso fotografico
20.59.20	Fabbricazione di prodotti chimici organici ottenuti da prodotti di base derivati da processi di fermentazione o da materie prime vegetali
20.59.30	Trattamento chimico degli acidi grassi
20.59.40	Fabbricazione di prodotti chimici vari per uso industriale (inclusi i preparati antidetonanti e antigelo)
20.59.50	Fabbricazione di prodotti chimici impiegati per ufficio e per il consumo non industriale
20.59.60	Fabbricazione di prodotti ausiliari per le industrie tessili e del cuoio
20.59.70	Fabbricazione di prodotti elettrochimici (esclusa produzione di cloro, soda e potassa) ed elettrotermici
20.59.90	Fabbricazione di altri prodotti chimici nca
21.10.00	Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base
21.20.01	Fabbricazione di sostanza diagnostiche radioattive in vivo
21.20.09	Fabbricazione di medicinali ed altri preparati farmaceutici
22.11.10	Fabbricazione di pneumatici e di camere d'aria
22.11.20	Rigenerazione e ricostruzione di pneumatici
22.19.01	Fabbricazione di soles di gomma e altre parti in gomma per calzature
22.19.09	Fabbricazione di altri prodotti in gomma nca
23.11.00	Fabbricazione di vetro piano
23.12.00	Lavorazione e trasformazione del vetro piano
23.13.00	Fabbricazione di vetro cavo
23.14.00	Fabbricazione di fibre di vetro
23.19.10	Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia
23.19.20	Lavorazione di vetro a mano e a soffio artistico
23.19.90	Fabbricazione di altri prodotti in vetro (inclusa la vetreria tecnica)
23.20.00	Fabbricazione di prodotti refrattari
23.31.00	Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti
23.32.00	Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia in terracotta
23.41.00	Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali
23.42.00	Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica
23.43.00	Fabbricazione di isolatori e di pezzi isolanti in ceramica
23.44.00	Fabbricazione di altri prodotti in ceramica per uso tecnico e industriale
23.49.00	Fabbricazione di altri prodotti in ceramica
23.51.00	Produzione di cemento
23.52.10	Produzione di calce
23.52.20	Produzione di gesso

23.61.00	Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l'edilizia
23.62.00	Fabbricazione di prodotti in gesso per l'edilizia
23.63.00	Produzione di calcestruzzo pronto per l'uso
23.65.00	Fabbricazione di prodotti in fibrocemento
23.69.00	Fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, gesso e cemento
23.70.10	Segagione e lavorazione delle pietre e del marmo
23.91.00	Produzione di prodotti abrasivi
23.99.00	Fabbricazione di altri prodotti in minerali non metalliferi nca
24.10.00	Siderurgia - Fabbricazione di ferro, acciaio e ferroleghie
24.20.10	Fabbricazione di tubi e condotti senza saldatura
24.20.20	Fabbricazione di tubi e condotti saldati e simili
24.33.01	Fabbricazione di pannelli stratificati in acciaio
24.33.02	Profilatura mediante formatura o piegatura a freddo
24.45.00	Produzione di altri metalli non ferrosi e semilavorati
24.51.00	Fusione di ghisa e produzione di tubi e raccordi in ghisa
25.11.00	Fabbricazione di strutture metalliche e parti assemblate di strutture
25.12.10	Fabbricazione di porte, finestre e loro telai, imposte e cancelli metallici
25.12.20	Fabbricazione di strutture metalliche per tende da sole, tende alla veneziana e simili
25.29.00	Fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo per impieghi di stoccaggio o di produzione
25.71.00	Fabbricazione di articoli di coltelleria, posateria ed armi bianche
25.72.00	Fabbricazione di serrature e cerniere e ferramenta simili
25.73.11	Fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale
25.73.12	Fabbricazione di parti intercambiabili per macchine utensili
25.73.20	Fabbricazione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine
25.91.00	Fabbricazione di bidoni in acciaio e contenitori analoghi per il trasporto e l'imballaggio
25.92.00	Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo
25.93.10	Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici
25.93.20	Fabbricazione di molle
25.93.30	Fabbricazione di catene fucinate senza saldatura e stampate
25.94.00	Fabbricazione di articoli di bulloneria
25.99.11	Fabbricazione di caraffe e bottiglie isolate in metallo
25.99.19	Fabbricazione di stoviglie, pentolame, vasellame, attrezzi da cucina e altri accessori casalinghi non elettrici, articoli metallici per l'arredamento di stanze da bagno
25.99.20	Fabbricazione di casseforti, forzieri, porte metalliche blindate
25.99.30	Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli
25.99.91	Fabbricazione di magneti metallici permanenti
25.99.99	Fabbricazione di altri articoli metallici e minuteria metallica nca
26.20.00	Fabbricazione di computer e unità periferiche
26.30.10	Fabbricazione di apparecchi trasmettenti radiotelevisivi (incluse le telecamere)
26.30.21	Fabbricazione di sistemi antifurto e antincendio
26.30.29	Fabbricazione di altri apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni
26.40.01	Fabbricazione di apparecchi per la riproduzione e registrazione del suono e delle immagini
26.40.02	Fabbricazione di console per videogiochi (esclusi i giochi elettronici)
26.51.10	Fabbricazione di strumenti per navigazione, idrologia, geofisica e meteorologia
26.51.21	Fabbricazione di rilevatori di fiamma e combustione, di mine, di movimento, generatori d'impulso e metal detector

26.51.29	Fabbricazione di altri apparecchi di misura e regolazione, di contatori di elettricità, gas, acqua ed altri liquidi, di bilance analitiche di precisione (incluse parti staccate ed accessori)
26.52.00	Fabbricazione di orologi
26.60.01	Fabbricazione di apparecchiature di irradiazione per alimenti e latte
26.60.02	Fabbricazione di apparecchi elettromedicali (incluse parti staccate e accessori)
26.60.09	Fabbricazione di altri strumenti per irradiazione ed altre apparecchiature elettroterapeutiche
26.70.11	Fabbricazione di elementi ottici e strumenti ottici di precisione
26.70.12	Fabbricazione di attrezzature ottiche di misurazione e controllo
26.70.20	Fabbricazione di apparecchiature fotografiche e cinematografiche
26.80.00	Fabbricazione di supporti magnetici ed ottici
27.20.00	Fabbricazione di batterie di pile ed accumulatori elettrici
27.31.01	Fabbricazione di cavi a fibra ottica per la trasmissione di dati o di immagini
27.31.02	Fabbricazione di fibre ottiche
27.32.00	Fabbricazione di altri fili e cavi elettrici ed elettronici
27.33.01	Fabbricazione di apparecchiature in plastica non conduttiva
27.33.09	Fabbricazione di altre attrezzature per cablaggio
27.40.01	Fabbricazione di apparecchiature di illuminazione e segnalazione per mezzi di trasporto
27.40.09	Fabbricazione di altre apparecchiature per illuminazione
27.51.00	Fabbricazione di elettrodomestici
27.52.00	Fabbricazione di apparecchi per uso domestico non elettrici
27.90.01	Fabbricazione di apparecchiature elettriche per saldature e brasature
27.90.02	Fabbricazione di insegne luminose e apparecchiature elettriche di segnalazione
27.90.03	Fabbricazione di condensatori elettrici, resistenze, condensatori e simili, acceleratori
27.90.09	Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche nca
28.11.11	Fabbricazione di motori a combustione interna (esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporto su strada e ad aeromobili)
28.11.12	Fabbricazione di pistoni, fasce elastiche, carburatori e parti simili di motori a combustione interna
28.11.20	Fabbricazione di turbine e turboalternatori (incluse parti e accessori)
28.12.00	Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche
28.13.00	Fabbricazione di altre pompe e compressori
28.14.00	Fabbricazione di altri rubinetti e valvole
28.15.10	Fabbricazione di organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici e quelli per autoveicoli, aeromobili e motocicli)
28.15.20	Fabbricazione di cuscinetti a sfere
28.21.10	Fabbricazione di forni, fornaci e bruciatori
28.21.21	Fabbricazione di caldaie per riscaldamento centrale
28.21.29	Fabbricazione di altre caldaie per riscaldamento
28.22.01	Fabbricazione di ascensori, montacarichi e scale mobili
28.22.02	Fabbricazione di gru, argani, verricelli a mano e a motore, carrelli trasbordatori, carrelli elevatori e piattaforme girevoli
28.22.03	Fabbricazione di carriole
28.22.09	Fabbricazione di altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione
28.23.01	Fabbricazione di cartucce toner
28.23.09	Fabbricazione di macchine ed altre attrezzature per ufficio (esclusi computer e periferiche)
28.24.00	Fabbricazione di utensili portatili a motore
28.25.00	Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione; fabbricazione di condizionatori domestici fissi
28.29.10	Fabbricazione di bilance e di macchine automatiche per la vendita e la distribuzione (incluse parti staccate e accessori)

28.29.20	Fabbricazione di macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere (incluse parti e accessori)
28.29.30	Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio (incluse parti e accessori)
28.29.91	Fabbricazione di apparecchi per depurare e filtrare liquidi e gas per uso non domestico
28.29.92	Fabbricazione di macchine per la pulizia (incluse le lavastoviglie) per uso non domestico
28.29.93	Fabbricazione di livelle, metri doppi a nastro e utensili simili, strumenti di precisione per meccanica (esclusi quelli ottici)
28.29.99	Fabbricazione di altro materiale meccanico e di altre macchine di impiego generale nca
28.30.10	Fabbricazione di trattori agricoli
28.30.90	Fabbricazione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia
28.41.00	Fabbricazione di macchine utensili per la formatura dei metalli (incluse parti e accessori ed escluse le parti intercambiabili)
28.49.01	Fabbricazione di macchine per la galvanostegia
28.49.09	Fabbricazione di altre macchine utensili (incluse parti e accessori) nca
28.91.00	Fabbricazione di macchine per la metallurgia (incluse parti e accessori)
28.92.01	Fabbricazione di macchine per il trasporto a cassone ribaltabile per impiego specifico in miniere, cave e cantieri
28.92.09	Fabbricazione di altre macchine da miniera, cava e cantiere (incluse parti e accessori)
28.93.00	Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori)
28.94.10	Fabbricazione di macchine tessili, di macchine e di impianti per il trattamento ausiliario dei tessuti, di macchine per cucire e per maglieria (incluse parti e accessori)
28.94.20	Fabbricazione di macchine e apparecchi per l'industria delle pelli, del cuoio e delle calzature (incluse parti e accessori)
28.94.30	Fabbricazione di apparecchiature e di macchine per lavanderie e stirerie (incluse parti e accessori)
28.95.00	Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)
28.96.00	Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)
28.99.10	Fabbricazione di macchine per la stampa e la legatoria (incluse parti e accessori)
28.99.20	Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici (incluse parti e accessori)
28.99.30	Fabbricazione di apparecchi per istituti di bellezza e centri di benessere
28.99.91	Fabbricazione di apparecchiature per il lancio di aeromobili, catapulte per portaerei e apparecchiature simili
28.99.92	Fabbricazione di giostre, altalene ed altre attrezzature per parchi di divertimento
28.99.93	Fabbricazione di apparecchiature per l'allineamento e il bilanciamento delle ruote; altre apparecchiature per il bilanciamento
28.99.99	Fabbricazione di altre macchine per impieghi speciali nca (incluse parti e accessori)
29.10.00	Fabbricazione di autoveicoli
29.20.00	Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
29.31.00	Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche per autoveicoli e loro motori
29.32.01	Fabbricazione di sedili per autoveicoli
29.32.09	Fabbricazione di altre parti ed accessori per autoveicoli e loro motori nca
30.20.01	Fabbricazione di sedili per tram, filovie e metropolitane
30.20.02	Costruzione di altro materiale rotabile ferroviario, tranviario, filoviario, per metropolitane e per miniere
30.91.11	Fabbricazione di motori per motocicli
30.91.12	Fabbricazione di motocicli
30.91.20	Fabbricazione di accessori e pezzi staccati per motocicli e ciclomotori
30.92.10	Fabbricazione e montaggio di biciclette (incluse parti e accessori)
30.92.20	Fabbricazione di parti ed accessori per biciclette
30.92.30	Fabbricazione di veicoli per invalidi (incluse parti e accessori)
30.92.40	Fabbricazione di carrozzine e passeggini per neonati
30.99.00	Fabbricazione di veicoli a trazione manuale o animale

31.01.10	Fabbricazione di sedie e poltrone per ufficio e negozi
31.01.21	Fabbricazione di altri mobili metallici per ufficio e negozi
31.01.22	Fabbricazione di altri mobili non metallici per ufficio e negozi
31.02.00	Fabbricazione di mobili per cucina
31.03.00	Fabbricazione di materassi
31.09.10	Fabbricazione di mobili per arredo domestico
31.09.20	Fabbricazione di sedie e sedili (esclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi, treni, ufficio e negozi)
31.09.30	Fabbricazione di poltrone e divani
31.09.40	Fabbricazione di parti e accessori di mobili
31.09.50	Finitura di mobili
31.09.90	Fabbricazione di altri mobili (inclusi quelli per arredo esterno)
32.20.00	Fabbricazione di strumenti musicali (incluse parti e accessori)
32.30.00	Fabbricazione di articoli sportivi
32.40.10	Fabbricazione di giochi (inclusi i giochi elettronici)
32.40.20	Fabbricazione di giocattoli (inclusi i tricicli e gli strumenti musicali giocattolo)
32.50.11	Fabbricazione di materiale medico-chirurgico e veterinario
32.50.12	Fabbricazione di apparecchi e strumenti per odontoiatria e di apparecchi medicali per diagnosi (incluse parti staccate e accessori)
32.50.13	Fabbricazione di mobili per uso medico, chirurgico, odontoiatrico e veterinario
32.50.14	Fabbricazione di centrifughe per laboratori
32.50.20	Fabbricazione di protesi dentarie (inclusa riparazione)
32.50.30	Fabbricazione di protesi ortopediche, altre protesi ed ausili (inclusa riparazione)
32.50.40	Fabbricazione di lenti oftalmiche
32.50.50	Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo; montatura in serie di occhiali comuni
32.91.00	Fabbricazione di scope e spazzole
32.99.11	Fabbricazione di articoli di vestiario ignifughi e protettivi di sicurezza
32.99.12	Fabbricazione di articoli in plastica per la sicurezza personale
32.99.13	Fabbricazione di articoli in metallo per la sicurezza personale
32.99.14	Fabbricazione di dispositivi per la respirazione artificiale (maschere a gas)
32.99.19	Fabbricazione di altre attrezzature ed altri articoli di vestiario protettivi di sicurezza
32.99.20	Fabbricazione di ombrelli, bottoni, chiusure lampo, parrucche e affini
32.99.30	Fabbricazione di oggetti di cancelleria
32.99.40	Fabbricazione di casse funebri
32.99.90	Fabbricazione di altri articoli nca
33.11.01	Riparazione e manutenzione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine
33.11.02	Riparazione e manutenzione di utensileria ad azionamento manuale
33.11.04	Riparazione e manutenzione di casseforti, forzieri, porte metalliche blindate
33.11.05	Riparazione e manutenzione di armi bianche
33.11.06	Riparazione e manutenzione di container
33.11.07	Riparazione e manutenzione di carrelli per la spesa
33.11.09	Riparazione e manutenzione di altri prodotti in metallo
33.12.10	Riparazione e manutenzione di macchine di impiego generale
33.12.20	Riparazione e manutenzione di forni, fornaci e bruciatori
33.12.30	Riparazione e manutenzione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione (esclusi ascensori)
33.12.40	Riparazione e manutenzione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione

33.12.51	Riparazione e manutenzione di macchine ed attrezzature per ufficio (esclusi computer, periferiche, fax)
33.12.52	Riparazione e manutenzione di bilance e macchine automatiche per la vendita e la distribuzione
33.12.53	Riparazione e manutenzione di macchine per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere
33.12.54	Riparazione e manutenzione di macchine per la dosatura, la confezione e l'imballaggio
33.12.55	Riparazione e manutenzione di estintori (inclusa la ricarica)
33.12.59	Riparazione e manutenzione di altre macchine di impiego generale nca
33.12.60	Riparazione e manutenzione di trattori agricoli
33.12.70	Riparazione e manutenzione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia
33.12.91	Riparazione e manutenzione di parti intercambiabili per macchine utensili
33.12.99	Riparazione e manutenzione di altre macchine per impieghi speciali nca (incluse le macchine utensili)
33.13.01	Riparazione e manutenzione di apparecchiature ottiche e fotocinematografiche (escluse macchine fotografiche e videocamere)
33.13.02	Riparazione e manutenzione di apparecchiature elettriche
33.13.03	Riparazione e manutenzione di apparecchi medicali per diagnosi, di materiale medico chirurgico e veterinario, di apparecchi e strumenti per odontoiatria
33.13.04	Riparazione di apparati di distillazione per laboratori, di centrifughe per laboratori e di macchinari per pulizia ad ultrasuoni per laboratori
33.13.09	Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature elettroniche (escluse quelle per le telecomunicazioni ed i computer)
33.14.01	Riparazione e manutenzione di attrezzature elettriche professionali
33.14.09	Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature elettriche (esclusi gli elettrodomestici)
33.15.00	Riparazione e manutenzione di navi commerciali e imbarcazioni da diporto (esclusi i loro motori)
33.16.00	Riparazione e manutenzione di aeromobili e di veicoli spaziali
33.17.00	Riparazione e manutenzione di materiale rotabile ferroviario, tranviario, filoviario e per metropolitane (esclusi i loro motori)
33.19.01	Riparazioni di pallets e contenitori in legno per trasporto
33.19.02	Riparazione di prodotti in gomma
33.19.03	Riparazione di articoli in vetro
33.19.04	Riparazioni di altri prodotti in legno nca
33.19.09	Riparazione di altre apparecchiature nca
33.20.01	Installazione di motori, generatori e trasformatori elettrici; di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità (esclusa l'installazione all'interno degli edifici)
33.20.02	Installazione di apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni, di apparecchi trasmettenti radiotelevisivi, di impianti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (esclusa l'installazione all'interno degli edifici)
33.20.03	Installazione di strumenti ed apparecchi di misurazione, controllo, prova, navigazione e simili (incluse le apparecchiature di controllo dei processi industriali)
33.20.04	Installazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo
33.20.05	Installazione di generatori di vapore (escluse le caldaie per il riscaldamento centrale ad acqua calda)
33.20.06	Installazione di macchine per ufficio, di mainframe e computer simili
33.20.07	Installazione di apparecchi medicali per diagnosi, di apparecchi e strumenti per odontoiatria
33.20.08	Installazione di apparecchi elettromedicali
33.20.09	Installazione di altre macchine ed apparecchiature industriali
35.22.00	Distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte
35.23.00	Commercio di gas distribuito mediante condotte
35.30.00	Fornitura di vapore e aria condizionata
38.21.01	Produzione di compost
38.21.09	Trattamento e smaltimento di altri rifiuti non pericolosi
38.31.10	Demolizione di carcasse

38.31.20	Cantieri di demolizione navali
38.32.10	Recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici
38.32.20	Recupero e preparazione per il riciclaggio di materiale plastico per produzione di materie prime plastiche, resine sintetiche
38.32.30	Recupero e preparazione per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, industriali e biomasse
41.20.00	Costruzione di edifici residenziali e non residenziali
43.21.01	Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione)
43.21.02	Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione)
43.21.03	Installazione impianti di illuminazione stradale e dispositivi elettrici di segnalazione, illuminazione delle piste degli aeroporti (inclusa manutenzione e riparazione)
43.22.01	Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione
43.22.02	Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione)
43.22.03	Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione)
43.22.04	Installazione di impianti di depurazione per piscine (inclusa manutenzione e riparazione)
43.22.05	Installazione di impianti di irrigazione per giardini (inclusa manutenzione e riparazione)
43.29.01	Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili
43.29.02	Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni
43.29.09	Altri lavori di costruzione e installazione nca
43.31.00	Intonacatura e stuccatura
43.32.01	Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate
43.32.02	Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili
43.33.00	Rivestimento di pavimenti e di muri
43.34.00	Tinteggiatura e posa in opera di vetri
43.39.01	Attività non specializzate di lavori edili (muratori)
43.39.09	Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici nca
43.91.00	Realizzazione di coperture
43.99.01	Pulizia a vapore, sabbiatura e attività simili per pareti esterne di edifici
43.99.02	Noleggio di gru ed altre attrezzature con operatore per la costruzione o la demolizione
43.99.09	Altre attività di lavori specializzati di costruzione nca
45.11.01	Commercio all'ingrosso e al dettaglio di autovetture e di autoveicoli leggeri
45.11.02	Intermediari del commercio di autovetture e di autoveicoli leggeri (incluse le agenzie di compravendita)
45.19.01	Commercio all'ingrosso e al dettaglio di altri autoveicoli
45.19.02	Intermediari del commercio di altri autoveicoli (incluse le agenzie di compravendita)
45.20.10	Riparazioni meccaniche di autoveicoli
45.20.20	Riparazione di carrozzerie di autoveicoli
45.20.30	Riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli
45.20.40	Riparazione e sostituzione di pneumatici per autoveicoli
45.20.91	Lavaggio auto
45.20.99	Altre attività di manutenzione e di riparazione di autoveicoli
45.31.01	Commercio all'ingrosso di parti e accessori di autoveicoli
45.31.02	Intermediari del commercio di parti ed accessori di autoveicoli
45.32.00	Commercio al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli
45.40.11	Commercio all'ingrosso e al dettaglio di motocicli e ciclomotori
45.40.12	Intermediari del commercio di motocicli e ciclomotori
45.40.21	Commercio all'ingrosso e al dettaglio di parti e accessori per motocicli e ciclomotori

45.40.22	Intermediari del commercio di parti ed accessori di motocicli e ciclomotori
45.40.30	Manutenzione e riparazione di motocicli e ciclomotori (inclusi i pneumatici)
46.31.10	Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi
46.31.20	Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi conservati
46.33.10	Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari e di uova
46.33.20	Commercio all'ingrosso di oli e grassi alimentari di origine vegetale o animale
46.34.10	Commercio all'ingrosso di bevande alcoliche
46.34.20	Commercio all'ingrosso di bevande non alcoliche
46.36.00	Commercio all'ingrosso di zucchero, cioccolato, dolci e prodotti da forno
46.37.01	Commercio all'ingrosso di caffè
46.37.02	Commercio all'ingrosso di tè, cacao e spezie
46.38.10	Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi
46.38.20	Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi
46.38.30	Commercio all'ingrosso di pasti e piatti pronti
46.38.90	Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari
46.41.10	Commercio all'ingrosso di tessuti
46.41.20	Commercio all'ingrosso di articoli di merceria, filati e passamaneria
46.41.90	Commercio all'ingrosso di altri articoli tessili
46.42.10	Commercio all'ingrosso di abbigliamento e accessori
46.42.20	Commercio all'ingrosso di articoli in pelliccia
46.42.30	Commercio all'ingrosso di camicie, biancheria intima, maglieria e simili
46.42.40	Commercio all'ingrosso di calzature e accessori
46.43.10	Commercio all'ingrosso di elettrodomestici, di elettronica di consumo audio e video
46.43.20	Commercio all'ingrosso di supporti registrati, audio, video (Cd, Dvd e altri supporti)
46.43.30	Commercio all'ingrosso di articoli per fotografia, cinematografia e ottica
46.44.10	Commercio all'ingrosso di vetreria e cristalleria
46.44.20	Commercio all'ingrosso di ceramiche e porcellana
46.44.30	Commercio all'ingrosso di saponi, detersivi e altri prodotti per la pulizia
46.44.40	Commercio all'ingrosso di coltelleria, posateria e pentolame
46.47.10	Commercio all'ingrosso di mobili di qualsiasi materiale
46.47.20	Commercio all'ingrosso di tappeti
46.47.30	Commercio all'ingrosso di articoli per l'illuminazione; materiale elettrico vario per uso domestico
46.49.10	Commercio all'ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria
46.49.20	Commercio all'ingrosso di libri, riviste e giornali
46.49.30	Commercio all'ingrosso di giochi e giocattoli
46.49.40	Commercio all'ingrosso di articoli sportivi (incluse le biciclette)
46.49.50	Commercio all'ingrosso di articoli in pelle; articoli da viaggio in qualsiasi materiale
46.49.90	Commercio all'ingrosso di vari prodotti di consumo non alimentare nca
46.51.00	Commercio all'ingrosso di computer, apparecchiature informatiche periferiche e di software
46.52.01	Commercio all'ingrosso di apparecchi e materiali telefonici
46.52.02	Commercio all'ingrosso di nastri non registrati
46.52.09	Commercio all'ingrosso di altre apparecchiature elettroniche per telecomunicazioni e di altri componenti elettronici
46.61.00	Commercio all'ingrosso di macchine, accessori e utensili agricoli, inclusi i trattori
46.62.00	Commercio all'ingrosso di macchine utensili (incluse le relative parti intercambiabili)

46.65.00	Commercio all'ingrosso di mobili per ufficio e negozi
46.66.00	Commercio all'ingrosso di altre macchine e attrezzature per ufficio
46.69.11	Commercio all'ingrosso di imbarcazioni da diporto
46.69.19	Commercio all'ingrosso di altri mezzi ed attrezzature di trasporto
46.69.20	Commercio all'ingrosso di materiale elettrico per impianti di uso industriale
46.69.30	Commercio all'ingrosso di apparecchiature per parrucchieri, palestre, solarium e centri estetici
46.69.91	Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature di misurazione per uso scientifico
46.69.92	Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature di misurazione per uso non scientifico
46.69.93	Commercio all'ingrosso di giochi per luna-park e videogiochi per pubblici esercizi
46.69.94	Commercio all'ingrosso di articoli antincendio e antinfortunistici
46.69.99	Commercio all'ingrosso di altre macchine ed attrezzature per l'industria, il commercio e la navigazione nca
46.71.00	Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento
46.72.10	Commercio all'ingrosso di minerali metalliferi, di metalli ferrosi e prodotti semilavorati
46.72.20	Commercio all'ingrosso di metalli non ferrosi e prodotti semilavorati
46.73.10	Commercio all'ingrosso di legname, semilavorati in legno e legno artificiale
46.73.21	Commercio all'ingrosso di moquette e linoleum
46.73.22	Commercio all'ingrosso di altri materiali per rivestimenti (inclusi gli apparecchi igienico-sanitari)
46.73.23	Commercio all'ingrosso di infissi e di articoli di arredo urbano
46.73.29	Commercio all'ingrosso di altri materiali da costruzione
46.73.30	Commercio all'ingrosso di vetro piano
46.73.40	Commercio all'ingrosso di carta da parati, colori e vernici
46.74.10	Commercio all'ingrosso di articoli in ferro e in altri metalli (ferramenta)
46.74.20	Commercio all'ingrosso di apparecchi e accessori per impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento
46.75.01	Commercio all'ingrosso di fertilizzanti e di altri prodotti chimici per l'agricoltura
46.75.02	Commercio all'ingrosso di prodotti chimici per l'industria
46.76.10	Commercio all'ingrosso di fibre tessili gregge e semilavorate
46.76.20	Commercio all'ingrosso di gomma greggia, materie plastiche in forme primarie e semilavorati
46.76.30	Commercio all'ingrosso di imballaggi
46.76.90	Commercio all'ingrosso di altri prodotti intermedi
47.11.10	Ipermercati
47.11.20	Supermercati
47.11.30	Discount di alimentari
47.11.40	Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
47.11.50	Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
47.19.10	Grandi magazzini
47.19.20	Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
47.19.90	Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari
47.21.01	Commercio al dettaglio di frutta e verdura fresca
47.21.02	Commercio al dettaglio di frutta e verdura preparata e conservata
47.22.00	Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne
47.23.00	Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi
47.24.10	Commercio al dettaglio di pane
47.24.20	Commercio al dettaglio di torte, dolci, confetteria
47.25.00	Commercio al dettaglio di bevande

47.26.00	Commercio al dettaglio di generi di monopolio (tabaccherie)
47.29.10	Commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero-caseari
47.29.20	Commercio al dettaglio di caffè torrefatto
47.29.30	Commercio al dettaglio di prodotti macrobiotici e dietetici
47.29.90	Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati nca
47.41.00	Commercio al dettaglio di computer, unità periferiche, software e attrezzature per ufficio in esercizi specializzati
47.42.00	Commercio al dettaglio di apparecchiature per le telecomunicazioni e la telefonia in esercizi specializzati
47.43.00	Commercio al dettaglio di apparecchi audio e video in esercizi specializzati
47.51.10	Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa
47.51.20	Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria
47.52.10	Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
47.52.20	Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
47.52.30	Commercio al dettaglio di materiali da costruzione, ceramiche e piastrelle
47.52.40	Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; macchine e attrezzature per il giardinaggio
47.53.11	Commercio al dettaglio di tende e tendine
47.53.12	Commercio al dettaglio di tappeti
47.53.20	Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum)
47.54.00	Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati
47.59.10	Commercio al dettaglio di mobili per la casa
47.59.20	Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame
47.59.30	Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
47.59.40	Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico
47.59.50	Commercio al dettaglio di sistemi di sicurezza
47.59.60	Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti
47.59.91	Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico
47.59.99	Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca
47.61.00	Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati
47.62.10	Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
47.62.20	Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio
47.63.00	Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati
47.64.10	Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero
47.64.20	Commercio al dettaglio di natanti e accessori
47.65.00	Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli (inclusi quelli elettronici)
47.71.10	Commercio al dettaglio di confezioni per adulti
47.71.20	Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati
47.71.30	Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie
47.71.40	Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle
47.71.50	Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte
47.72.10	Commercio al dettaglio di calzature e accessori
47.72.20	Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio
47.73.10	Farmacie
47.73.20	Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
47.74.00	Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
47.75.10	Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale

47.75.20	Erboristerie
47.76.10	Commercio al dettaglio di fiori e piante
47.76.20	Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
47.78.10	Commercio al dettaglio di mobili per ufficio
47.78.20	Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
47.78.32	Commercio al dettaglio di oggetti d'artigianato
47.78.33	Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi
47.78.34	Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori
47.78.35	Commercio al dettaglio di bomboniere
47.78.36	Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria)
47.78.40	Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
47.78.60	Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
47.78.91	Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo
47.78.92	Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l'imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone)
47.78.93	Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali
47.78.94	Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop)
47.78.99	Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca
47.79.10	Commercio al dettaglio di libri di seconda mano
47.79.20	Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato
47.79.30	Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati
47.79.40	Case d'asta al dettaglio (escluse aste via internet)
49.32.10	Trasporto con taxi
49.32.20	Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente
49.42.00	Servizi di trasloco
52.21.40	Gestione di centri di movimentazione merci (interporti)
52.21.50	Gestione di parcheggi e autorimesse
52.21.60	Attività di traino e soccorso stradale
52.22.01	Liquefazione e rigassificazione di gas a scopo di trasporto marittimo e per vie d'acqua effettuata al di fuori del sito di estrazione
52.22.09	Altre attività dei servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua
56.10.11	Ristorazione con somministrazione
56.10.12	Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
56.10.20	Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
56.10.30	Gelaterie e pasticcerie
56.21.00	Catering per eventi, banqueting
56.29.10	Mense
56.29.20	Catering continuativo su base contrattuale
56.30.00	Bar e altri esercizi simili senza cucina
58.19.00	Altre attività editoriali
62.09.01	Configurazione di personal computer
62.09.09	Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica nca
71.20.10	Collaudi e analisi tecniche di prodotti
74.20.11	Attività di fotoreporter
74.20.12	Attività di riprese aeree nel campo della fotografia

74.20.19	Altre attività di riprese fotografiche
74.20.20	Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa
74.30.00	Traduzione e interpretariato
81.10.00	Servizi integrati di gestione agli edifici
81.21.00	Pulizia generale (non specializzata) di edifici
81.22.01	Attività di sterilizzazione di attrezzature medico sanitarie
81.22.02	Altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali
81.29.10	Servizi di disinfestazione
81.29.91	Pulizia e lavaggio di aree pubbliche, rimozione di neve e ghiaccio
81.29.99	Altre attività di pulizia nca
81.30.00	Cura e manutenzione del paesaggio (inclusi parchi, giardini e aiuole)
82.11.01	Servizi integrati di supporto per le funzioni d'ufficio
82.11.02	Gestione di uffici temporanei, uffici residence
82.19.01	Spedizione di materiale propagandistico, compilazione e gestione di indirizzi
82.19.09	Servizi di fotocopiatura, preparazione di documenti e altre attività di supporto specializzate per le funzioni d'ufficio
82.92.10	Imballaggio e confezionamento di generi alimentari
82.92.20	Confezionamento di generi non alimentari
94.11.00	Attività di organizzazione di datori di lavoro, federazioni di industria, commercio, artigianato e servizi, associazioni, unioni, federazioni fra istituzioni
94.12.10	Attività di federazioni e consigli di ordini e collegi professionali
94.12.20	Attività di associazioni professionali
94.20.00	Attività dei sindacati di lavoratori dipendenti
94.91.00	Attività delle organizzazioni religiose nell'esercizio del culto
94.92.00	Attività dei partiti e delle associazioni politiche
94.99.10	Attività di organizzazioni per la tutela degli interessi e dei diritti dei cittadini
94.99.20	Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby
94.99.30	Attività di organizzazioni patriottiche e associazioni combattentistiche
94.99.40	Attività di organizzazioni per la cooperazione e la solidarietà internazionale
94.99.50	Attività di organizzazioni per la filantropia
94.99.60	Attività di organizzazioni per la promozione e la difesa degli animali e dell'ambiente
94.99.90	Attività di altre organizzazioni associative nca
95.11.00	Riparazione e manutenzione di computer e periferiche
95.12.01	Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari
95.12.09	Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni
95.21.00	Riparazione di prodotti elettronici di consumo audio e video
95.22.01	Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa
95.22.02	Riparazione di articoli per il giardinaggio
95.23.00	Riparazione di calzature e articoli da viaggio in pelle, cuoio o in altri materiali simili
95.24.01	Riparazione di mobili e di oggetti di arredamento
95.24.02	Laboratori di tappezzeria
95.29.01	Riparazione di strumenti musicali
95.29.02	Riparazione di articoli sportivi (escluse le armi sportive) e attrezzature da campeggio (incluse le biciclette)
95.29.03	Modifica e riparazione di articoli di vestiario non effettuate dalle sartorie

95.29.04	Servizi di riparazioni rapide, duplicazione chiavi, affilatura coltelli, stampa immediata su articoli tessili, incisioni rapide su metallo non prezioso
95.29.09	Riparazione di altri beni di consumo per uso personale e per la casa nca
96.01.10	Attività delle lavanderie industriali
96.01.20	Altre lavanderie, tintorie
96.02.01	Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere
96.02.02	Servizi degli istituti di bellezza
96.02.03	Servizi di manicure e pedicure
96.03.00	Servizi di pompe funebri e attività connesse
96.04.10	Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)
96.04.20	Stabilimenti termali

ELENCO ATTIVITA' NON ASSICURABILI

Con il presente prodotto **non** sono assicurabili le seguenti attività:

Codice Ateco	Attività non assicurabili
01.11.10	Coltivazione di cereali (escluso il riso)
01.11.20	Coltivazione di semi oleosi
01.11.30	Coltivazione di legumi da granella
01.11.40	Coltivazioni miste di cereali, legumi da granella e semi oleosi
01.12.00	Coltivazione di riso
01.13.10	Coltivazione di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a frutto, in radici, bulbi e tuberi in piena aria (escluse barbabietola da zucchero e patate)
01.13.20	Coltivazione di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a frutto, in radici, bulbi e tuberi in colture protette (escluse barbabietola da zucchero e patate)
01.13.30	Coltivazione di barbabietola da zucchero
01.13.40	Coltivazione di patate
01.14.00	Coltivazione di canna da zucchero
01.15.00	Coltivazione di tabacco
01.16.00	Coltivazione di piante per la preparazione di fibre tessili
01.19.10	Coltivazione di fiori in piena aria
01.19.20	Coltivazione di fiori in colture protette
01.19.90	Coltivazione di piante da foraggio e di altre colture non permanenti
01.21.00	Coltivazione di uva
01.22.00	Coltivazione di frutta di origine tropicale e subtropicale
01.23.00	Coltivazione di agrumi
01.24.00	Coltivazione di pomacee e frutta a nocciolo
01.25.00	Coltivazione di altri alberi da frutta, frutti di bosco e frutta in guscio
01.26.00	Coltivazione di frutti oleosi
01.27.00	Coltivazione di piante per la produzione di bevande
01.28.00	Coltivazione di spezie, piante aromatiche e farmaceutiche
01.29.00	Coltivazione di altre colture permanenti (inclusi alberi di Natale)
01.30.00	Riproduzione delle piante
01.41.00	Allevamento di bovini e bufale da latte, produzione di latte crudo
01.42.00	Allevamento di bovini e bufalini da carne
01.43.00	Allevamento di cavalli e altri equini
01.44.00	Allevamento di cammelli e camelidi
01.45.00	Allevamento di ovini e caprini
01.46.00	Allevamento di suini
01.47.00	Allevamento di pollame
01.49.10	Allevamento di conigli
01.49.20	Allevamento di animali da pelliccia
01.49.30	Apicoltura
01.49.40	Bachicoltura
01.49.90	Allevamento di altri animali nca
01.50.00	Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali: attività mista

01.61.00	Attività di supporto alla produzione vegetale
01.62.01	Attività dei maniscalchi
01.62.09	Altre attività di supporto alla produzione animale (esclusi i servizi veterinari)
01.63.00	Attività che seguono la raccolta
01.64.01	Pulitura e cernita di semi e granaglie
01.64.09	Altre lavorazioni delle sementi per la semina
01.70.00	Caccia, cattura di animali e servizi connessi
02.10.00	Silvicoltura e altre attività forestali
02.20.00	Utilizzo di aree forestali
02.30.00	Raccolta di prodotti selvatici non legnosi
02.40.00	Servizi di supporto per la silvicoltura
03.11.00	Pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi
03.12.00	Pesca in acque dolci e servizi connessi
03.21.00	Acquacoltura in acqua di mare, salmastra o lagunare e servizi connessi
03.22.00	Acquacoltura in acque dolci e servizi connessi
05.10.00	Estrazione di antracite e litantrace
05.20.00	Estrazione di lignite
06.10.00	Estrazione di petrolio greggio
06.20.00	Estrazione di gas naturale
07.10.00	Estrazione di minerali metalliferi ferrosi
07.21.00	Estrazione di minerali di uranio e di torio
07.29.00	Estrazione di altri minerali metalliferi non ferrosi
08.11.00	Estrazione di pietre ornamentali e da costruzione, calcare, pietra da gesso, creta e ardesia
08.12.00	Estrazione di ghiaia, sabbia; estrazione di argille e caolino
08.91.00	Estrazione di minerali per l'industria chimica e per la produzione di fertilizzanti
08.92.00	Estrazione di torba
08.93.00	Estrazione di sale
08.99.01	Estrazione di asfalto e bitume naturale
08.99.09	Estrazione di pomice e di altri minerali nca
09.10.00	Attività di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale
09.90.01	Attività di supporto all'estrazione di pietre ornamentali, da costruzione, da gesso, di anidrite, per calce e cementi, di dolomite, di ardesia, di ghiaia e sabbia, di argilla, di caolino, di pomice, di altri minerali e prodotti di cava
09.90.09	Altre attività di supporto all'estrazione
12.01.00	Industria del tabacco
13.95.00	Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)
17.11.00	Fabbricazione di pasta-carta
17.22.00	Fabbricazione di prodotti igienico-sanitari e per uso domestico in carta e ovatta di cellulosa
19.20.10	Raffinerie di petrolio
19.20.90	Fabbricazione di altri prodotti petroliferi raffinati
20.16.00	Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie
20.30.00	Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi sintetici
20.51.01	Fabbricazione di fiammiferi
20.51.02	Fabbricazione di articoli esplosivi
22.23.01	Fabbricazione di rivestimenti elastici per pavimenti (vinile, linoleum eccetera)
22.23.02	Fabbricazione di porte, finestre, intelaiature eccetera in plastica per l'edilizia

22.23.09	Fabbricazione di altri articoli in plastica per l'edilizia
25.40.00	Fabbricazione di armi e munizioni
32.12.10	Fabbricazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria in metalli preziosi o rivestiti di metalli preziosi
32.12.20	Lavorazione di pietre preziose e semipreziose per gioielleria e per uso industriale
32.13.01	Fabbricazione di cinturini metallici per orologi (esclusi quelli in metalli preziosi)
33.11.03	Riparazione e manutenzione di armi, sistemi d'arma e munizioni
36.00.00	Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
37.00.00	Raccolta e depurazione delle acque di scarico
39.00.01	Attività di rimozione di strutture ed elementi in amianto specializzata per l'edilizia
39.00.09	Altre attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti
41.10.00	Sviluppo di progetti immobiliari senza costruzione
42.11.00	Costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali
42.12.00	Costruzione di linee ferroviarie e metropolitane
42.13.00	Costruzione di ponti e gallerie
42.21.00	Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi
42.22.00	Costruzione di opere di pubblica utilità per l'energia elettrica e le telecomunicazioni
42.91.00	Costruzione di opere idrauliche
42.99.01	Lottizzazione dei terreni connessa con l'urbanizzazione
42.99.09	Altre attività di costruzione di altre opere di ingegneria civile nca
46.18.92	Agenti e rappresentanti di orologi, oggetti e metalli preziosi
46.48.00	Commercio all'ingrosso di orologi e di gioielleria
47.77.00	Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria
47.78.31	Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte)
47.78.37	Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti
47.78.50	Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari
50.10.00	Trasporto marittimo e costiero di passeggeri
50.20.00	Trasporto marittimo e costiero di merci
50.30.00	Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne (inclusi i trasporti lagunari)
50.40.00	Trasporto di merci per vie d'acqua interne
51.10.10	Trasporto aereo di linea di passeggeri
51.10.20	Trasporto aereo non di linea di passeggeri; voli charter
51.21.00	Trasporto aereo di merci
51.22.00	Trasporto spaziale
53.10.00	Attività postali con obbligo di servizio universale
53.20.00	Altre attività postali e di corriere senza obbligo di servizio universale
55.10.00	Alberghi
55.20.10	Villaggi turistici
55.20.20	Ostelli della gioventù
55.20.30	Rifugi di montagna
55.20.40	Colonie marine e montane
55.20.51	Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
55.20.52	Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
55.30.00	Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
55.90.10	Gestione di vagoni letto

55.90.20	Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
59.11.00	Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
59.12.00	Attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
59.13.00	Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
59.14.00	Attività di proiezione cinematografica
59.20.10	Edizione di registrazioni sonore
59.20.20	Edizione di musica stampata
59.20.30	Studi di registrazione sonora
60.10.00	Trasmissioni radiofoniche
60.20.00	Programmazione e trasmissioni televisive
61.10.00	Telecomunicazioni fisse
61.20.00	Telecomunicazioni mobili
61.30.00	Telecomunicazioni satellitari
61.90.10	Erogazione di servizi di accesso ad internet (ISP)
61.90.20	Posto telefonico pubblico ed Internet Point
61.90.91	Intermediazione in servizi di telecomunicazione e trasmissione dati
61.90.99	Altre attività connesse alle telecomunicazioni nca
63.11.11	Elaborazione elettronica di dati contabili (esclusi i Centri di assistenza fiscale - Caf)
63.11.19	Altre elaborazioni elettroniche di dati
63.11.20	Gestione database (attività delle banche dati)
63.11.30	Hosting e fornitura di servizi applicativi (ASP)
63.12.00	Portali web
63.91.00	Attività delle agenzie di stampa
63.99.00	Altre attività dei servizi di informazione nca
64.11.00	Attività della Banca Centrale
64.19.10	Intermediazione monetaria di istituti monetari diverse dalle Banche centrali
64.19.20	Fondi comuni di investimento monetario
64.19.30	Istituti di moneta elettronica (Imel)
64.19.40	Cassa Depositi e Prestiti
64.20.00	Attività delle società di partecipazione (holding)
64.30.10	Fondi comuni di investimento (aperti e chiusi, immobiliari, di mercato mobiliare)
64.30.20	Sicav (Società di investimento a capitale variabile)
64.91.00	Leasing finanziario
64.92.01	Attività dei consorzi di garanzia collettiva fidi
64.92.09	Altre attività creditizie nca
64.99.10	Attività di intermediazione mobiliare
64.99.20	Attività di factoring
64.99.30	Attività di merchant bank
64.99.40	Attività delle società veicolo
64.99.50	Attività di intermediazione in cambi
64.99.60	Altre intermediazioni finanziarie nca
65.11.00	Assicurazioni sulla vita
65.12.00	Assicurazioni diverse da quelle sulla vita
65.20.00	Attività di riassicurazione

65.30.10	Attività dei fondi pensione aperti
65.30.20	Attività dei fondi pensione negoziali
65.30.30	Attività dei fondi pensione preesistenti
66.11.00	Amministrazione di mercati finanziari
66.12.00	Attività di negoziazione di contratti relativi a titoli e merci
66.19.10	Attività di gestione ed elaborazione di pagamenti tramite carta di credito
66.19.21	Promotori finanziari
66.19.22	Agenti, mediatori e procacciatori in prodotti finanziari
66.19.30	Attività delle società fiduciarie di amministrazione
66.19.40	Attività di Bancoposta
66.19.50	Servizi di trasferimento di denaro (money transfer)
66.21.00	Attività dei periti e liquidatori indipendenti delle assicurazioni
66.22.01	Broker di assicurazioni
66.22.02	Agenti di assicurazioni
66.22.03	Sub-agenti di assicurazioni
66.22.04	Produttori, procacciatori ed altri intermediari delle assicurazioni
66.29.01	Autorità centrali di vigilanza su assicurazioni e fondi pensione
66.29.09	Altre attività ausiliarie delle assicurazioni e dei fondi pensione
66.30.00	Gestione di fondi comuni di investimento e dei fondi pensione
68.10.00	Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri
68.20.01	Locazione immobiliare di beni propri
68.20.02	Affitto di aziende
68.31.00	Attività di mediazione immobiliare
68.32.00	Amministrazione di condomini e gestione di beni immobili per conto terzi
69.10.10	Attività degli studi legali
69.10.20	Attività degli studi notarili
69.20.11	Servizi forniti da dottori commercialisti
69.20.12	Servizi forniti da ragionieri e periti commerciali
69.20.13	Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi
69.20.14	Attività svolta dai Centri di assistenza fiscale (Caf)
69.20.15	Gestione ed amministrazione del personale per conto terzi
69.20.20	Attività delle società di revisione e certificazione di bilanci
69.20.30	Attività dei consulenti del lavoro
70.10.00	Attività delle holding impegnate nelle attività gestionali (holding operative)
70.21.00	Pubbliche relazioni e comunicazione
70.22.01	Attività di consulenza per la gestione della logistica aziendale
70.22.09	Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale
72.11.00	Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie
72.19.01	Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo della geologia
72.19.09	Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria
72.20.00	Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali e umanistiche
73.11.01	Ideazione di campagne pubblicitarie
73.11.02	Conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari
73.12.00	Attività delle concessionarie pubblicitarie

73.20.00	Ricerche di mercato e sondaggi di opinione
75.00.00	Servizi veterinari
77.11.00	Noleggio di autovetture ed autoveicoli leggeri
77.12.00	Noleggio di autocarri e di altri veicoli pesanti
77.21.01	Noleggio di biciclette
77.21.02	Noleggio senza equipaggio di imbarcazioni da diporto (inclusi i pedalò)
77.21.09	Noleggio di altre attrezzature sportive e ricreative
77.22.00	Noleggio di videocassette, Cd, Dvd e dischi contenenti audiovisivi o videogame
77.29.10	Noleggio di biancheria da tavola, da letto, da bagno e di articoli di vestiario
77.29.90	Noleggio di altri beni per uso personale e domestico nca (escluse le attrezzature sportive e ricreative)
77.31.00	Noleggio di macchine e attrezzature agricole
77.32.00	Noleggio di macchine e attrezzature per lavori edili e di genio civile
77.33.00	Noleggio di macchine e attrezzature per ufficio (inclusi i computer)
77.34.00	Noleggio di mezzi di trasporto marittimo e fluviale
77.35.00	Noleggio di mezzi di trasporto aereo
77.39.10	Noleggio di altri mezzi di trasporto terrestri
77.39.91	Noleggio di container adibiti ad alloggi o ad uffici
77.39.92	Noleggio di container per diverse modalità di trasporto
77.39.93	Noleggio senza operatore di attrezzature di sollevamento e movimentazione merci: carrelli elevatori, pallet eccetera
77.39.94	Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi
77.39.99	Noleggio senza operatore di altre macchine ed attrezzature nca
77.40.00	Concessione dei diritti di sfruttamento di proprietà intellettuale e prodotti simili (escluse le opere protette dal copyright)
78.10.00	Servizi di ricerca, selezione, collocamento e supporto per il ricollocamento di personale
78.20.00	Attività delle agenzie di fornitura di lavoro temporaneo (interinale)
78.30.00	Altre attività di fornitura e gestione di risorse umane (staff leasing)
79.11.00	Attività delle agenzie di viaggio
79.12.00	Attività dei tour operator
79.90.11	Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento
79.90.19	Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca
79.90.20	Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
80.10.00	Servizi di vigilanza privata
80.20.00	Servizi connessi ai sistemi di vigilanza
80.30.00	Servizi di investigazione privata
84.11.10	Attività degli organi legislativi ed esecutivi, centrali e locali; amministrazione finanziaria; amministrazioni regionali, provinciali e comunali
84.11.20	Attività di pianificazione generale e servizi statistici generali
84.12.10	Regolamentazione dell'attività degli organismi preposti alla sanità
84.12.20	Regolamentazione dell'attività degli organismi preposti all'istruzione
84.12.30	Regolamentazione dell'attività degli organismi preposti alla gestione di progetti per l'edilizia abitativa e l'assetto del territorio e per la tutela dell'ambiente
84.12.40	Regolamentazione dell'attività degli organismi preposti ai servizi ricreativi, culturali e sociali vari
84.13.10	Regolamentazione degli affari concernenti i combustibili e l'energia
84.13.20	Regolamentazione degli affari e servizi concernenti l'agricoltura, silvicoltura, caccia e pesca
84.13.30	Regolamentazione degli affari e dei servizi concernenti le industrie estrattive e le risorse minerarie (eccetto i combustibili) le industrie manifatturiere, le costruzioni e le opere pubbliche ad eccezione delle strade e opere per la navigazione

84.13.40	Regolamentazione degli affari e servizi concernenti la costruzione di strade
84.13.50	Regolamentazione degli affari e servizi concernenti la costruzione di opere per la navigazione interna e marittima
84.13.60	Regolamentazione degli affari e servizi concernenti i trasporti e le comunicazioni
84.13.70	Regolamentazione degli affari e servizi concernenti il commercio interno
84.13.80	Regolamentazione degli affari e servizi concernenti il turismo
84.13.90	Regolamentazione di altri affari e servizi economici
84.21.00	Affari esteri
84.22.00	Difesa nazionale
84.23.00	Giustizia ed attività giudiziarie
84.24.00	Ordine pubblico e sicurezza nazionale
84.25.10	Attività dei vigili del fuoco
84.25.20	Attività di protezione civile
84.30.00	Assicurazione sociale obbligatoria
85.10.00	Istruzione di grado preparatorio: scuole dell'infanzia, scuole speciali collegate a quelle primarie
85.20.00	Istruzione primaria: scuole elementari
85.31.10	Istruzione secondaria di primo grado: scuole medie
85.31.20	Istruzione secondaria di secondo grado di formazione generale: licei
85.32.01	Scuole di vela e navigazione che rilasciano brevetti o patenti commerciali
85.32.02	Scuole di volo che rilasciano brevetti o patenti commerciali
85.32.03	Scuole di guida professionale per autisti, ad esempio di autocarri, di autobus e di pullman
85.32.09	Altra istruzione secondaria di secondo grado di formazione tecnica, professionale e artistica
85.41.00	Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS)
85.42.00	Istruzione universitaria e post-universitaria; accademie e conservatori
85.51.00	Corsi sportivi e ricreativi
85.52.01	Corsi di danza
85.52.09	Altra formazione culturale
85.53.00	Autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche
85.59.10	Università popolare
85.59.20	Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale
85.59.30	Scuole e corsi di lingua
85.59.90	Altri servizi di istruzione nca
85.60.01	Consulenza scolastica e servizi di orientamento scolastico
85.60.09	Altre attività di supporto all'istruzione
86.10.10	Ospedali e case di cura generici
86.10.20	Ospedali e case di cura specialistici
86.10.30	Istituti, cliniche e policlinici universitari
86.10.40	Ospedali e case di cura per lunga degenza
86.21.00	Servizi degli studi medici di medicina generale
86.22.01	Prestazioni sanitarie svolte da chirurghi
86.22.02	Ambulatori e poliambulatori del Servizio Sanitario Nazionale
86.22.03	Attività dei centri di radioterapia
86.22.04	Attività dei centri di dialisi
86.22.05	Studi di omeopatia e di agopuntura
86.22.06	Centri di medicina estetica

86.22.09	Altri studi medici specialistici e poliambulatori
86.23.00	Attività degli studi odontoiatrici
86.90.11	Laboratori radiografici
86.90.12	Laboratori di analisi cliniche
86.90.13	Laboratori di igiene e profilassi
86.90.21	Fisioterapia
86.90.29	Altre attività paramediche indipendenti nca
86.90.30	Attività svolta da psicologi
86.90.41	Attività degli ambulatori tricologici
86.90.42	Servizi di ambulanza, delle banche del sangue e altri servizi sanitari nca
87.10.00	Strutture di assistenza infermieristica residenziale per anziani
87.20.00	Strutture di assistenza residenziale per persone affette da ritardi mentali, disturbi mentali o che abusano di sostanze stupefacenti
87.30.00	Strutture di assistenza residenziale per anziani e disabili
87.90.00	Altre strutture di assistenza sociale residenziale
88.10.00	Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili
88.91.00	Servizi di asili nido e assistenza diurna per minori disabili
88.99.00	Altre attività di assistenza sociale non residenziale nca
90.01.01	Attività nel campo della recitazione
90.01.09	Altre rappresentazioni artistiche
90.02.01	Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
90.02.02	Attività nel campo della regia
90.02.09	Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
90.03.01	Attività dei giornalisti indipendenti
90.03.02	Attività di conservazione e restauro di opere d'arte
90.03.09	Altre creazioni artistiche e letterarie
90.04.00	Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
91.01.00	Attività di biblioteche ed archivi
91.02.00	Attività di musei
91.03.00	Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
91.04.00	Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali
92.00.01	Ricevitorie del Lotto, SuperEnalotto, Totocalcio eccetera
92.00.02	Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone
92.00.09	Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse
93.11.10	Gestione di stadi
93.11.20	Gestione di piscine
93.11.30	Gestione di impianti sportivi polivalenti
93.11.90	Gestione di altri impianti sportivi nca
93.12.00	Attività di club sportivi
93.13.00	Gestione di palestre
93.19.10	Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi
93.19.91	Ricarica di bombole per attività subacquee
93.19.92	Attività delle guide alpine
93.19.99	Altre attività sportive nca
93.21.00	Parchi di divertimento e parchi tematici

93.29.10	Discoteche, sale da ballo night-club e simili
93.29.20	Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali
93.29.30	Sale giochi e biliardi
93.29.90	Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca
95.25.00	Riparazione di orologi e di gioielli
97.00.00	Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico
98.10.00	Produzione di beni indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze
98.20.00	Produzione di servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze
99.00.00	Organizzazioni ed organismi extraterritoriali

ELENCO ATTIVITA' - RISCHIO DIREZIONALE

Con il presente prodotto le seguenti attività sono assicurabili, previa valutazione della *Compagnia* (non assicurabile in ogni caso per le seguenti attività la Garanzia R.C.P.):

Codice Ateco	Attività R.D.
10.12.00	Produzione di carne di volatili e prodotti della loro macellazione (attività dei mattatoi)
10.13.00	Produzione di prodotti a base di carne (inclusa la carne di volatili)
13.20.00	Tessitura
13.30.00	Finissaggio dei tessuti
14.12.00	Confezione di camici, divise ed altri indumenti da lavoro
14.20.00	Confezione di articoli in pelliccia
15.12.01	Fabbricazione di frustini e scudisci per equitazione
15.20.20	Fabbricazione di parti in cuoio per calzature
16.21.00	Fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno
16.22.00	Fabbricazione di pavimenti in parquet assemblato
17.12.00	Fabbricazione di carta e cartone
17.21.00	Fabbricazione di carta e cartone ondulato e di imballaggi di carta e cartone (esclusi quelli in carta pressata)
17.23.01	Fabbricazione di prodotti cartotecnici scolastici e commerciali quando l'attività di stampa non è la principale caratteristica
17.23.09	Fabbricazione di altri prodotti cartotecnici
17.24.00	Fabbricazione di carta da parati
17.29.00	Fabbricazione di altri articoli di carta e cartone
18.11.00	Stampa di giornali
18.12.00	Altra stampa
18.13.00	Lavorazioni preliminari alla stampa e ai media
18.14.00	Legatoria e servizi connessi
19.20.20	Preparazione o miscelazione di derivati del petrolio (esclusa la petrolchimica)
19.20.30	Miscelazione di gas petroliferi liquefatti (GPL) e loro imbottigliamento
20.13.01	Fabbricazione di uranio e torio arricchito
20.15.00	Fabbricazione di fertilizzanti e composti azotati (esclusa la fabbricazione di compost)
20.60.00	Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali
22.21.00	Fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche
22.22.00	Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche
22.29.01	Fabbricazione di parti in plastica per calzature
22.29.02	Fabbricazione di oggetti di cancelleria in plastica
22.29.09	Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche nca
23.64.00	Produzione di malta
23.70.20	Lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini, lavori in mosaico
23.70.30	Frantumazione di pietre e minerali vari fuori della cava
24.31.00	Stiratura a freddo di barre
24.32.00	Laminazione a freddo di nastri
24.34.00	Trafilatura a freddo
24.41.00	Produzione di metalli preziosi e semilavorati
24.42.00	Produzione di alluminio e semilavorati

24.43.00	Produzione di piombo, zinco e stagno e semilavorati
24.44.00	Produzione di rame e semilavorati
24.46.00	Trattamento dei combustibili nucleari (escluso l'arricchimento di uranio e torio)
24.52.00	Fusione di acciaio
24.53.00	Fusione di metalli leggeri
24.54.00	Fusione di altri metalli non ferrosi
25.21.00	Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale
25.30.00	Fabbricazione di generatori di vapore (esclusi i contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale ad acqua calda)
25.50.00	Fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli; metallurgia delle polveri
25.61.00	Trattamento e rivestimento dei metalli
25.62.00	Lavori di meccanica generale
26.11.01	Fabbricazione di diodi, transistor e relativi congegni elettronici
26.11.09	Fabbricazione di altri componenti elettronici
26.12.00	Fabbricazione di schede elettroniche assemblate
27.11.00	Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici
27.12.00	Fabbricazione di apparecchiature per le reti di distribuzione e il controllo dell'elettricità
30.11.01	Fabbricazione di sedili per navi
30.11.02	Cantieri navali per costruzioni metalliche e non metalliche (esclusi i sedili per navi)
30.12.00	Costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive
30.30.01	Fabbricazione di sedili per aeromobili
30.30.02	Fabbricazione di missili balistici
30.30.09	Fabbricazione di aeromobili, di veicoli spaziali e dei relativi dispositivi nca
30.40.00	Fabbricazione di veicoli militari da combattimento
32.11.00	Coniazione di monete
32.13.09	Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili nca
35.11.00	Produzione di energia elettrica
35.12.00	Trasmissione di energia elettrica
35.13.00	Distribuzione di energia elettrica
35.14.00	Commercio di energia elettrica
35.21.00	Produzione di gas
38.11.00	Raccolta di rifiuti solidi non pericolosi
38.12.00	Raccolta di rifiuti pericolosi solidi e non solidi
38.22.00	Trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi
43.11.00	Demolizione
43.12.00	Preparazione del cantiere edile e sistemazione del terreno
43.13.00	Trivellazioni e perforazioni
46.11.01	Agenti e rappresentanti di materie prime agricole
46.11.02	Agenti e rappresentanti di fiori e piante
46.11.03	Agenti e rappresentanti di animali vivi
46.11.04	Agenti e rappresentanti di fibre tessili gregge e semilavorate, cuoio e pelli
46.11.05	Procacciatori d'affari di materie prime agricole, animali vivi, materie prime e semilavorati tessili; pelli grezze
46.11.06	Mediatori in materie prime agricole, materie prime e semilavorati tessili; pelli grezze
46.11.07	Mediatori in animali vivi
46.12.01	Agenti e rappresentanti di carburanti, gpl, gas in bombole e simili; lubrificanti

46.12.02	Agenti e rappresentanti di combustibili solidi
46.12.03	Agenti e rappresentanti di minerali, metalli e prodotti semilavorati (esclusi i metalli preziosi)
46.12.04	Agenti e rappresentanti di prodotti chimici per l'industria
46.12.05	Agenti e rappresentanti di prodotti chimici per l'agricoltura (inclusi i fertilizzanti)
46.12.06	Procacciatori d'affari di combustibili, minerali, metalli (esclusi i metalli preziosi) e prodotti chimici
46.12.07	Mediatori in combustibili, minerali, metalli (esclusi i metalli preziosi) e prodotti chimici
46.13.01	Agenti e rappresentanti di legname, semilavorati in legno e legno artificiale
46.13.02	Agenti e rappresentanti di materiale da costruzione (inclusi gli infissi e gli articoli igienico-sanitari); vetro piano
46.13.03	Agenti e rappresentanti di apparecchi idraulico-sanitari, apparecchi ed accessori per riscaldamento e condizionamento e altri prodotti simili (esclusi i condizionatori per uso domestico)
46.13.04	Procacciatori d'affari di legname e materiali da costruzione
46.13.05	Mediatori in legname e materiali da costruzione
46.14.01	Agenti e rappresentanti di macchine, attrezzature ed impianti per l'industria ed il commercio; materiale e apparecchi elettrici ed elettronici per uso non domestico
46.14.02	Agenti e rappresentanti di macchine per costruzioni edili e stradali
46.14.03	Agenti e rappresentanti di macchine ed attrezzature per ufficio
46.14.04	Agenti e rappresentanti di macchine ed attrezzature per uso agricolo (inclusi i trattori)
46.14.05	Agenti e rappresentanti di navi, aeromobili e altri veicoli (esclusi autoveicoli, motocicli, ciclomotori e biciclette)
46.14.06	Procacciatori d'affari di macchinari, impianti industriali, navi e aeromobili, macchine agricole, macchine per ufficio e computer
46.14.07	Mediatori in macchinari, impianti industriali, navi e aeromobili, macchine agricole, macchine per ufficio e computer
46.15.01	Agenti e rappresentanti di mobili in legno, metallo e materie plastiche
46.15.02	Agenti e rappresentanti di articoli di ferramenta e di bricolage
46.15.03	Agenti e rappresentanti di articoli casalinghi, porcellane, articoli in vetro eccetera
46.15.04	Agenti e rappresentanti di vernici, carte da parati, stucchi e cornici decorativi
46.15.05	Agenti e rappresentanti di mobili e oggetti di arredamento per la casa in canna, vimini, giunco, sughero, paglia; scope, spazzole, cesti e simili
46.15.06	Procacciatori d'affari di mobili, articoli per la casa e ferramenta
46.15.07	Mediatori in mobili, articoli per la casa e ferramenta
46.16.01	Agenti e rappresentanti di vestiario ed accessori di abbigliamento
46.16.02	Agenti e rappresentanti di pellicce
46.16.03	Agenti e rappresentanti di tessuti per abbigliamento ed arredamento (incluse merceria e passamaneria)
46.16.04	Agenti e rappresentanti di camicie, biancheria e maglieria intima
46.16.05	Agenti e rappresentanti di calzature ed accessori
46.16.06	Agenti e rappresentanti di pelletteria, valige ed articoli da viaggio
46.16.07	Agenti e rappresentanti di articoli tessili per la casa, tappeti, stuoie e materassi
46.16.08	Procacciatori d'affari di prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle
46.16.09	Mediatori in prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle
46.17.01	Agenti e rappresentanti di prodotti ortofrutticoli freschi, congelati e surgelati
46.17.02	Agenti e rappresentanti di carni fresche, congelate, surgelate, conservate e secche; salumi
46.17.03	Agenti e rappresentanti di latte, burro e formaggi
46.17.04	Agenti e rappresentanti di oli e grassi alimentari: olio d'oliva e di semi, margarina ed altri prodotti simili
46.17.05	Agenti e rappresentanti di bevande e prodotti simili
46.17.06	Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati e conservati e secchi
46.17.07	Agenti e rappresentanti di altri prodotti alimentari (incluse le uova e gli alimenti per gli animali domestici); tabacco
46.17.08	Procacciatori d'affari di prodotti alimentari, bevande e tabacco

46.17.09	Mediatori in prodotti alimentari, bevande e tabacco
46.18.11	Agenti e rappresentanti di carta e cartone (esclusi gli imballaggi; articoli di cartoleria e cancelleria)
46.18.12	Agenti e rappresentanti di libri e altre pubblicazioni (inclusi i relativi abbonamenti)
46.18.13	Procacciatori d'affari di prodotti di carta, cancelleria, libri
46.18.14	Mediatori in prodotti di carta, cancelleria, libri
46.18.21	Agenti e rappresentanti di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, materiale elettrico per uso domestico
46.18.22	Agenti e rappresentanti di apparecchi elettrodomestici
46.18.23	Procacciatori d'affari di prodotti di elettronica
46.18.24	Mediatori in prodotti di elettronica
46.18.31	Agenti e rappresentanti di prodotti farmaceutici; prodotti di erboristeria per uso medico
46.18.32	Agenti e rappresentanti di prodotti sanitari ed apparecchi medicali, chirurgici e ortopedici
46.18.33	Agenti e rappresentanti di prodotti di profumeria e di cosmetica (inclusi articoli per parrucchieri); prodotti di erboristeria per uso cosmetico
46.18.34	Procacciatori d'affari di prodotti farmaceutici e di cosmetici
46.18.35	Mediatori in prodotti farmaceutici e cosmetici
46.18.91	Agenti e rappresentanti di attrezzature sportive; biciclette
46.18.93	Agenti e rappresentanti di articoli fotografici, ottici e prodotti simili; strumenti scientifici e per laboratori di analisi
46.18.94	Agenti e rappresentanti di saponi, detersivi, candele e prodotti simili
46.18.95	Agenti e rappresentanti di giocattoli
46.18.96	Agenti e rappresentanti di chincaglieria e bigiotteria
46.18.97	Agenti e rappresentanti di altri prodotti non alimentari nca (inclusi gli imballaggi e gli articoli antinfortunistici, antincendio e pubblicitari)
46.18.98	Procacciatori d'affari di attrezzature sportive, biciclette e altri prodotti nca
46.18.99	Mediatori in attrezzature sportive, biciclette e altri prodotti nca
46.19.01	Agenti e rappresentanti di vari prodotti senza prevalenza di alcuno
46.19.02	Procacciatori d'affari di vari prodotti senza prevalenza di alcuno
46.19.03	Mediatori in vari prodotti senza prevalenza di alcuno
46.19.04	Gruppi di acquisto; mandatari agli acquisti; buyer
46.21.10	Commercio all'ingrosso di cereali e legumi secchi
46.21.21	Commercio all'ingrosso di tabacco grezzo
46.21.22	Commercio all'ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame (mangimi), piante officinali, semi oleosi, patate da semina
46.22.00	Commercio all'ingrosso di fiori e piante
46.23.00	Commercio all'ingrosso di animali vivi
46.24.10	Commercio all'ingrosso di cuoio e pelli gregge e lavorate (escluse le pelli per pellicceria)
46.24.20	Commercio all'ingrosso di pelli gregge e lavorate per pellicceria
46.32.10	Commercio all'ingrosso di carne fresca, congelata e surgelata
46.32.20	Commercio all'ingrosso di prodotti di salumeria
46.35.00	Commercio all'ingrosso di prodotti del tabacco
46.39.10	Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti surgelati
46.39.20	Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacco
46.45.00	Commercio all'ingrosso di profumi e cosmetici
46.46.10	Commercio all'ingrosso di medicinali
46.46.20	Commercio all'ingrosso di prodotti botanici per uso farmaceutico
46.46.30	Commercio all'ingrosso di articoli medicali ed ortopedici
46.63.00	Commercio all'ingrosso di macchine per le miniere, l'edilizia e l'ingegneria civile

46.64.00	Commercio all'ingrosso di macchine per l'industria tessile, di macchine per cucire e per maglieria
46.77.10	Commercio all'ingrosso di rottami e sottoprodotti della lavorazione industriale metallici
46.77.20	Commercio all'ingrosso di altri materiali di recupero non metallici (vetro, carta, cartoni eccetera)
46.90.00	Commercio all'ingrosso non specializzato
47.30.00	Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione
47.81.01	Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli
47.81.02	Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici
47.81.03	Commercio al dettaglio ambulante di carne
47.81.09	Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca
47.82.01	Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento
47.82.02	Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di calzature e pelletterie
47.89.01	Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
47.89.02	Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; attrezzature per il giardinaggio
47.89.03	Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso
47.89.04	Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria
47.89.05	Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico
47.89.09	Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca
47.91.10	Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
47.91.20	Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
47.91.30	Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
47.99.10	Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l'intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta)
47.99.20	Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
49.10.00	Trasporto ferroviario di passeggeri (interurbano)
49.20.00	Trasporto ferroviario di merci
49.31.00	Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane
49.39.01	Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano
49.39.09	Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca
49.41.00	Trasporto di merci su strada
49.50.10	Trasporto mediante condotte di gas
49.50.20	Trasporto mediante condotte di liquidi
52.10.10	Magazzini di custodia e deposito per conto terzi
52.10.20	Magazzini frigoriferi per conto terzi
52.21.10	Gestione di infrastrutture ferroviarie
52.21.20	Gestione di strade, ponti, gallerie
52.21.30	Gestione di stazioni per autobus
52.21.90	Altre attività connesse ai trasporti terrestri nca
52.23.00	Attività dei servizi connessi al trasporto aereo
52.24.10	Movimento merci relativo a trasporti aerei
52.24.20	Movimento merci relativo a trasporti marittimi e fluviali
52.24.30	Movimento merci relativo a trasporti ferroviari
52.24.40	Movimento merci relativo ad altri trasporti terrestri
52.29.10	Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali
52.29.21	Intermediari dei trasporti

52.29.22	Servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci
56.10.41	Gelaterie e pasticcerie ambulanti
56.10.42	Ristorazione ambulante
56.10.50	Ristorazione su treni e navi
58.11.00	Edizione di libri
58.12.01	Pubblicazione di elenchi
58.12.02	Pubblicazione di mailing list
58.13.00	Edizione di quotidiani
58.14.00	Edizione di riviste e periodici
58.21.00	Edizione di giochi per computer
58.29.00	Edizione di altri software a pacchetto (esclusi giochi per computer)
62.01.00	Produzione di software non connesso all'edizione
62.02.00	Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica
62.03.00	Gestione di strutture e apparecchiature informatiche hardware - housing (esclusa la riparazione)
71.11.00	Attività degli studi di architettura
71.12.10	Attività degli studi di ingegneria
71.12.20	Servizi di progettazione di ingegneria integrata
71.12.30	Attività tecniche svolte da geometri
71.12.40	Attività di cartografia e aerofotogrammetria
71.12.50	Attività di studio geologico e di prospezione geognostica e mineraria
71.20.21	Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi
71.20.22	Attività per la tutela di beni di produzione controllata
74.10.10	Attività di design di moda e design industriale
74.10.21	Attività dei disegnatori grafici di pagine web
74.10.29	Altre attività dei disegnatori grafici
74.10.30	Attività dei disegnatori tecnici
74.10.90	Altre attività di design
74.90.11	Consulenza agraria fornita da agronomi
74.90.12	Consulenza agraria fornita da agrotecnici e periti agrari
74.90.21	Consulenza sulla sicurezza ed igiene dei posti di lavoro
74.90.29	Altra attività di consulenza in materia di sicurezza
74.90.91	Attività tecniche svolte da periti industriali
74.90.92	Attività riguardanti le previsioni meteorologiche
74.90.93	Altre attività di consulenza tecnica nca
74.90.94	Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport
74.90.99	Altre attività professionali nca
82.20.00	Attività dei call center
82.30.00	Organizzazione di convegni e fiere
82.91.10	Attività di agenzie di recupero crediti
82.91.20	Agenzie di informazioni commerciali
82.99.10	Imprese di gestione esattoriale
82.99.20	Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste
82.99.30	Servizi di gestione di pubblici mercati e pese pubbliche
82.99.40	Richiesta certificati e disbrigo pratiche

82.99.91	Servizi di stenotipia
82.99.99	Altri servizi di supporto alle imprese nca
96.09.01	Attività di sgombero di cantine, solai e garage
96.09.02	Attività di tatuaggio e piercing
96.09.03	Agenzie matrimoniali e d'incontro
96.09.04	Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari)
96.09.09	Altre attività di servizi per la persona nca

ARTICOLI DI LEGGE RIPORTATI NEL CONTRATTO

Testo articoli del Codice Civile e del Codice Penale richiamati nel contratto.

<p>Art. 1588 del Codice Civile</p> <p>(Perdita e deterioramento della cosa locata)</p>	<p>Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile.</p> <p>E' pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all'uso o al godimento della cosa.</p>
<p>Art. 1589 del Codice Civile</p> <p>(Incendio di cosa assicurata)</p>	<p>Se la cosa distrutta o deteriorata per incendio era stata assicurata dal locatore o per conto di questo, la responsabilità del conduttore verso il locatore è limitata alla differenza tra l'indennizzo corrisposto dall'assicuratore e il danno effettivo.</p> <p>Quando si tratta di cosa mobile stimata e l'assicurazione è stata fatta per valore uguale alla stima, cessa ogni responsabilità del conduttore in confronto del locatore, se questi è indennizzato dall'assicuratore.</p> <p>Sono salve in ogni caso le norme concernenti il diritto di surrogazione dell'assicuratore.</p>
<p>Art. 1611 del Codice Civile</p> <p>(Incendio di casa abitata da più inquilini)</p>	<p>Se si tratta di casa occupata da più inquilini, tutti sono responsabili verso il locatore del danno prodotto dall'incendio, proporzionalmente al valore della parte occupata. Se nella casa abita anche il locatore, si detrae dalla somma dovuta una quota corrispondente alla parte da lui occupata.</p> <p>La disposizione del comma precedente non si applica se si prova che l'incendio è cominciato dall'abitazione di uno degli inquilini, ovvero se alcuno di questi prova che l'incendio non è potuto cominciare nella sua abitazione.</p>
<p>Art. 1892 del Codice Civile</p> <p>(Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo e colpa grave)</p>	<p>Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che l'Assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il Contraente ha agito con dolo o con colpa grave.</p> <p>L'Assicuratore decade dal diritto di impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al Contraente di voler esercitare l'impugnazione.</p> <p>L'Assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di Assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al Premio convenuto per il primo Anno.</p> <p>Se il Sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma Assicurato.</p> <p>Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.</p>
<p>Art. 1893 del Codice Civile</p> <p>(Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave)</p>	<p>Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'Assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'Assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il Sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'Assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.</p>
<p>Art. 1894 del Codice Civile</p> <p>(Assicurazione in nome o per conto di terzi)</p>	<p>Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al Rischio, si applicano a favore dell'Assicuratore le disposizioni degli artt. 1892 e 1893 c.c.</p>

<p>Art. 1897 del Codice Civile</p> <p>(Diminuzione del rischio)</p>	<p>Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione. La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.</p>
<p>Art. 1898 del Codice Civile</p> <p>(Aggravamento del Rischio)</p>	<p>Il Contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'Assicuratore dei mutamenti che aggravano il Rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'Assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'Assicuratore non avrebbe consentito l'Assicurazione o l'avrebbe consentita per un Premio più elevato.</p> <p>L'Assicuratore può recedere dal contratto dandone comunicazione per iscritto all'Assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del Rischio.</p> <p>Il recesso dell'Assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'Assicuratore non avrebbe consentito l'Assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del Rischio è tale che per l'Assicurazione sarebbe stato richiesto un Premio maggiore.</p> <p>Spettano all'Assicuratore i premi relativi al periodo di Assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.</p> <p>Se il Sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini del recesso, l'Assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del Rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'Assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il Premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore Rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.</p>
<p>Art. 1901 del Codice Civile</p> <p>(Mancato pagamento del Premio)</p>	<p>Se il Contraente non paga il Premio o la prima rata di Premio stabilita dal contratto, l'Assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto.</p> <p>Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'Assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il Premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'Assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del Premio relativo al periodo di Assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.</p>
<p>Art. 1907 del Codice Civile</p> <p>(Assicurazione parziale)</p>	<p>Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.</p>
<p>Art. 1910 del Codice Civile</p> <p>(Assicurazione presso diversi Assicuratori)</p>	<p>Se per il medesimo Rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi Assicuratori, l'Assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun Assicuratore. Se l'Assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli Assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.</p> <p>Nel caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori a norma dell'art. 1913 c.c., indicando a ciascuno il nome degli altri. L'Assicurato può chiedere a ciascun Assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente rimosse non superino l'ammontare del danno.</p> <p>L'Assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un Assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri Assicuratori.</p>
<p>Art. 1913 del Codice Civile</p> <p>(Avviso all'Assicuratore in caso di Sinistro)</p>	<p>L'Assicurato deve dare avviso del Sinistro all'Assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui si è verificato il Sinistro o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'Assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di contestazione del Sinistro. Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.</p>

<p>Art. 1914 del Codice Civile</p> <p>(Obbligo di salvataggio)</p>	<p>L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente. L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente. L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti</p>
<p>Art. 1915 del Codice Civile</p> <p>(Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio)</p>	<p>L'Assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità. Se l'Assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'Assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.</p>
<p>Art. 1916 del Codice Civile</p> <p>(Diritto di surrogazione dell'assicuratore)</p>	<p>L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, [dagli affiliati], dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.</p>
<p>Art. 1917 del Codice Civile</p> <p>(Assicurazione della responsabilità civile)</p>	<p>Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi. L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede. Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse. L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore</p>
<p>Art. 2055 del Codice Civile</p> <p>(Responsabilità solidale)</p>	<p>Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno. Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali.</p>
<p>Art. 2222 del Codice Civile</p> <p>(Contratto d'opera)</p>	<p>Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV.</p>
<p>Art. 2952 del Codice Civile</p> <p>(Prescrizione in materia di assicurazione)</p>	<p>Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione. La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.</p>

<p>Art. 624 del Codice Penale</p> <p>(Furto)</p>	<p>Chiunque s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la <i>multa</i> da euro 154 a euro 516.</p> <p>Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico.</p> <p>Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o più delle circostanze di cui agli articoli 61, n. 7 e 625.</p>
<p>Art. 628 del Codice Penale</p> <p>(Rapina)</p>	<p>Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la <i>multa</i> da euro 927 a euro 2.500. Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l'impunità.</p> <p>La pena è della reclusione da sei a venti anni e della <i>multa</i> da euro 2.000 a euro 4.000:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ se la violenza o minaccia è commessa con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite; ▪ se la violenza consiste nel porre taluno in stato d'incapacità di volere o di agire; ▪ se la violenza o minaccia è posta in essere da persona che fa parte dell'associazione di cui all'articolo 416 bis; <p>3-bis) se il fatto è commesso nei luoghi di cui all'articolo 624 bis o in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;</p> <p>3-ter) se il fatto è commesso all'interno di mezzi di pubblico trasporto;</p> <p>3-quater) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro;</p> <p>3-quinquies) se il fatto è commesso nei confronti di persona ultrasessantacinquenne.</p> <p>Se concorrono due o più delle circostanze di cui al terzo comma del presente articolo, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'art. 61, la pena è della reclusione da sette a venti anni, e della <i>multa</i> da euro 2.500 euro a euro 4.000.</p> <p>Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo comma, numeri 3), 3-bis), 3-ter) e 3-quater), non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.</p>
<p>Art. 629 del Codice Penale</p> <p>(Estorsione)</p>	<p>Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la <i>multa</i> da euro 1.000 a euro 4.000.</p> <p>La pena è della reclusione da sette a venti anni e della <i>multa</i> da euro 5.000 a euro 15.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.</p>
<p>Art. 649 del Codice Penale</p> <p>(Non punibilità e querela della persona offesa, per fatti commessi a danno di congiunti)</p>	<p>Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti da questo titolo in danno:</p> <p>1) del coniuge non legalmente separato;</p> <p>1-bis) della parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ di un ascendente o discendente o di un affine in linea retta, ovvero dell'adottante o dell'adottato; ▪ di un fratello o di una sorella che con lui convivano. <p>I fatti preveduti da questo titolo sono punibili a querela della persona offesa, se commessi a danno del coniuge legalmente separato o della parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, nel caso in cui sia stata manifestata la volontà di scioglimento dinanzi all'ufficiale dello stato civile e non sia intervenuto lo scioglimento della stessa, ovvero del fratello o della sorella che non convivano coll'autore del fatto, ovvero dello zio o del nipote o dell'affine in secondo grado con lui conviventi.</p> <p>Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai delitti preveduti dagli articoli 628, 629 e 630 e ad ogni altro delitto contro il patrimonio che sia commesso con violenza alle persone.</p>

ESEMPI DI APPLICAZIONE DI FRANCHIGIE, SCOPERTI E MASSIMALI

Il contratto prevede l'applicazione di **franchigie** e/o **scoperti** per la liquidazione del danno e l'indicazione di **massimali e limiti di indennizzo** entro cui la *Compagnia* si presta a liquidare le garanzie delle singole Sezioni. Per facilitare al Contraente ed all'Assicurato la comprensione dei meccanismi di funzionamento dell'applicazione di scoperti, franchigie limiti di indennizzo e massimali, si riportano di seguito alcune esemplificazioni numeriche:

Meccanismo di funzionamento del Massimale:

Massimale: € 50.000,00

Danno: € 60.000,00

Risarcimento: € **50.000,00**

Meccanismo di funzionamento della Franchigia (espressa in valore assoluto):

1° Esempio:	Somma assicurata / limite di Indennizzo / Massimale: € 10.000,00 Danno accertato: € 1.500,00 Franchigia: € 500,00 Indennizzo / Risarcimento: € 1.500,00 - € 500,00 = € 1.000,00
2° Esempio:	Somma assicurata / limite di Indennizzo / Massimale: € 10.000,00 Danno accertato: € 200,00 Franchigia: € 500,00 Nessun Indennizzo / Risarcimento è dovuto, perché l'ammontare del Danno è inferiore alla Franchigia
3° Esempio:	Somma assicurata / limite di Indennizzo / Massimale: € 10.000,00 Danno accertato: € 11.000,00 Franchigia: € 500,00 Indennizzo / Risarcimento: € 10.000,00 (ovvero pari al limite di indennizzo, in quanto l'importo dell'ammontare del Danno dedotta la Franchigia è superiore al limite massimo di Indennizzo / Risarcimento)

Meccanismo di funzionamento della Franchigia (espressa in giorni):

1° Esempio:	Somma assicurata / Massimale: € 10.000 Limite di Indennizzo: massimo 180 giorni Franchigia: primi 3 giorni Danno accertato: Noleggio di apparecchiature per 10 giorni a € 600 al giorno per un totale di spesa di € 6.000 <u>La compagnia paga (indennizzo):</u> <ul style="list-style-type: none"> • Nulla per i primi 3 giorni (franchigia) • € 500 per i 7 giorni successivi pari ad € 3.500
2° Esempio:	Somma assicurata / limite di Indennizzo / Massimale: € 10.000,00 Limite di Indennizzo: massimo 180 giorni Franchigia: primi 3 giorni Danno accertato: Noleggio di apparecchiature per 30 giorni a € 500 al giorno per un totale di spesa di € 15.000 <u>La compagnia paga (indennizzo):</u> <ul style="list-style-type: none"> • Nulla per i primi 3 giorni (franchigia) • € 500 per i 20 giorni successivi pari ad € 10.000 (essendo € 10.000 il massimale) • Per gli altri 7 giorni costo a carico dell'assicurato.
3° Esempio:	Somma assicurata / limite di Indennizzo / Massimale: € 10.000,00 Limite di Indennizzo: massimo 180 giorni Franchigia: primi 3 giorni Danno accertato: Noleggio di apparecchiature per 200 giorni a € 50 al giorno per un totale di spesa di € 10.000 <u>La compagnia paga (indennizzo):</u> <ul style="list-style-type: none"> • Nulla per i primi 3 giorni (franchigia) • € 50 per i 180 giorni successivi (essendo 180 i giorni massimi indennizzabili) pari ad € 9.000 • Per gli altri 17 giorni: costo a carico dell'assicurato.

Meccanismo di funzionamento dello Scoperto:

1° Esempio:	Somma assicurata / limite di Indennizzo / Massimale: € 50.000 Danno accertato: € 10.000 Scoperto: 10% con il minimo di € 500 Indennizzo: € 10.000,00 – 10% = € 9.000
2° Esempio:	Somma assicurata / limite di Indennizzo / Massimale: € 50.000 Danno accertato: € 3.000 Scoperto: 10% con il minimo di € 500 Indennizzo: € 3.000 – € 500 = € 2.500 (in quanto lo Scoperto del 10% del danno è inferiore al minimo non indennizzabile).
3° Esempio:	Somma assicurata / limite di Indennizzo / Massimale: € 50.000,00 Danno accertato: € 70.000 Scoperto: 10% con il minimo di € 500 Indennizzo: € 50.000 (in quanto l'importo del Danno accertato dedotto lo Scoperto è superiore all'importo del limite di indennizzo).

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Informativa resa all'interessato per il trattamento assicurativo di dati personali comuni e dei dati relativi a condanne penali e reati.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR) ed in relazione ai dati personali che si intendono trattare, La/Vi informiamo di quanto segue:

1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento è diretto all'espletamento da parte del Titolare delle seguenti finalità:

- Procedere all'elaborazione di preventivi Assicurativi, sulla base delle informazioni ricevute;
- Procedere alla valutazione dei requisiti per l'assicurabilità dei soggetti interessati alla stipula del contratto;
- Procedere alla conclusione, gestione ed esecuzione di contratti assicurativi e gestione e liquidazione dei sinistri relativi ai medesimi contratti;
- Adempiere ad eventuali obblighi previsti dalla legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell'Autorità;
- Esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio.

Il trattamento avviene nell'ambito di attività assicurativa e riassicurativa, a cui il Titolare è autorizzato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento dei Vostri dati personali, inclusi i dati ai sensi dell'10 GDPR, è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4 comma 1 n. 2) del GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I Vostri dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico.

3. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO

Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati può essere:

- a) Obbligatorio in base ad una legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio Antiriciclaggio, Casellario Centrale Infortuni, Motorizzazione Civile)
- b) Strettamente necessario alla redazione di preventivi assicurativi;

- c) Strettamente necessario alla conclusione, gestione, ed esecuzione di contratti assicurativi e gestione e liquidazione dei sinistri relativi ai medesimi contratti.

L'eventuale rifiuto dell'interessato di conferire i dati personali comporta l'impossibilità di procedere alla conclusione, gestione, ed esecuzione di contratti assicurativi e gestione e liquidazione dei sinistri relativi ai medesimi contratti.

4. CONSERVAZIONE

I dati personali conferiti per le finalità sopra esposte saranno conservati per il periodo di validità contrattuale assicurativa e successivamente per un periodo di 10 anni. Decorso tale termine i dati personali saranno cancellati.

5. ACCESSO AI DATI

I Vostri dati personali potranno essere resi accessibili per le finalità di cui sopra:

- A dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di soggetti designati;
- A intermediari assicurativi per finalità di conclusione gestione, ed esecuzione di contratti assicurativi e gestione dei sinistri relativi ai medesimi contratti;
- A soggetti esterni che forniscono servizi in outsourcing al Titolare.
- A riassicuratori con i quali il Titolare sottoscrive specifici trattati per la copertura dei rischi riferiti al contratto assicurativo

6. COMUNICAZIONE DEI DATI

Il Titolare potrà comunicare i Vostri dati, per le finalità di cui al punto 1 precedente e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge, a terzi soggetti operanti nel settore assicurativo, società di servizi informatici o società a cui il Titolare ha affidato attività in outsourcing o altri soggetti nei confronti dei quali la comunicazione è obbligatoria.

7. DIFFUSIONE

I dati personali non sono soggetti a diffusione.

8. TRASFERIMENTO DATI ALL'ESTERO

La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su server ubicati all'interno del territorio italiano o comunque dell'Unione Europea. I dati non saranno oggetto di trasferimento all'esterno dell'Unione Europea.

9. DIRITTI DELL'INTERESSATO

In qualità di interessati, avete i diritti riconosciuti dall'art. 15 del GDPR, in particolare di:

- Ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che vi riguardano;
- Ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del Titolare, degli eventuali responsabili e dell'eventuale rappresentante designati ai sensi dell'art. 3 comma 1 del GDPR; e) dei soggetti e delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati;
- Ottenere: a) l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quanto avete interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
- Opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che vi riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che vi riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Ove applicabili,

avete altresì i diritti di cui agli articoli 16 – 21 del GDPR (Diritto di rettifica, diritto all'oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità de dati contrattuali e grezzi di navigazione, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all'Autorità Garante.

10. MODALITA' DI ESERCIZIO DEI DIRITTI

Potrete in qualsiasi momento esercitare i Vostri diritti inviando una email, un fax o una raccomandata A.R. all'indirizzo del Titolare.

11. TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il titolare del trattamento è:

Global Assistance Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A.

Piazza Armando Diaz n. 6

20123 – Milano

Email: global.assistance@globalassistance.it

PEC: globalassistancespa@legalmail.it

Fax: 02/43335020